



GIUSTIZIA INSIEME

1

Rivista quadrimestrale online

gennaio-aprile 2025

www.giustiziainsieme.it

Direttrice scientifica: Paola Filippi

Giacomo Matteotti, un faro per lo stato di diritto

Scritti nei cento anni dal suo omicidio per ordine di Benito Mussolini

a cura di
Riccardo Ionta

■ Con i contributi di

Giovanni Canzio, Floriana Colao, Costantino De Robbio, Licia Fierro, Enrico Manzon, Margherita Occhipillo, Simone Pitto, Giuliano Scarselli, Francesco Tundo

Direttrice scientifica

Paola Filippi

Vice direttore scientifico

Costantino De Robbio

Direttore responsabile

Marcello Basilico

Comitato scientifico

Ernesto Aghina, Alfonso Amatucci, Mirzia Rosa Bianca, Giovanni Canzio, Bruno Capponi, Corrado Caruso, Carlo Citterio, Roberto Giovanni Conti, Angelo Costanzo, Mariella De Masellis, Franco De Stefano, Marco Dell'Utri, Pasquale Fimiani, Fabio Francario, Giacomo Fumu, Carlo Vittorio Giabardo, Gabriella Luccioli, Enrico Manzon, Giuseppe Melis, Lorenzo Miazzi, Vincenzo Militello, Dino Petralia, Luca Ramacci, Maria Alessandra Sandulli, Giuseppe Santalucia, Giuliano Scarselli, Mario Serio, Carmelo Sgroi, Giorgio Spangher.

Comitato di redazione

Marta Agostini, Giuseppe Amara, Maria Cristina Amoroso, Andrea Apollonio, Elisa Arbia, Elisa Asprone, Beatrice Bernabei, Franco Caroleo, Riccardo Ionta, Giovanni Liberati, Luca Marzullo, Alessandro Nastri, Sibilla Ottoni, Donatella Palumbo, Morena Plazzi, Michela Petrini, Elisabetta Pierazzi, Morena Plazzi, Laura Reale, Filippo Ruggiero, Sandro Saba, Federica Salvatore.

Giustizia Insieme (GI) è una rivista online, iscritta al registro della stampa del Tribunale di Roma con autorizzazione n. 68 del 5 maggio 2023; costituisce prosecuzione della Rivista cartacea, fondata nel 2009 e iscritta per la prima volta al registro della stampa del Tribunale di Roma con autorizzazione n. 313 del 18 settembre 2009.

La Rivista è aggiornata quotidianamente e fascicolata quadrimestralmente, ad accesso libero, consultabile anche scaricando l'app di GI, le istruzioni sono reperibili ricercando l'app di GI sotto la voce Giustizia e Comunicazione. Attraverso l'attivazione delle notifiche si riceve la comunicazione della pubblicazione quotidiana.

La Rivista si uniforma agli standard internazionali definiti dal Committee on Publication Ethics (COPE) e fa proprie le relative linee guida.

È proprietario della testata il Movimento per la Giustizia art. 3 E.T.S.

Il contributo dei redattori e degli autori è a titolo gratuito.

Gli articoli pubblicati nel fascicolo quadrimestrale, secondo selezione della direzione sono inviati a revisori, individuati secondo criteri di rotazione tra i membri del Comitato scientifico, composto da esperti esterni alla direzione e al comitato di redazione. La scelta del revisore è effettuata garantendo l'assenza di conflitti di interesse. I contributi sono inviati ai revisori in forma anonima. La direzione, tramite la redazione, comunica all'autore l'esito della valutazione, garantendo l'anonimato dei revisori. Se la valutazione è positiva, il contributo è pubblicato. Se il revisore raccomanda modifiche, il contributo è pubblicato previa revisione dell'autore, in base ai commenti ricevuti, e verifica del loro accoglimento da parte della direzione. Il contributo non è pubblicato se il revisore esprime parere negativo alla pubblicazione.

Coordinatrice di redazione: Margherita Occhipillo

Webmaster: Chiara Bicchielli

I fascicoli quadrimestrali sono pubblicati a cura di



Via A. Gherardesca
56121 Ospedaletto (Pisa)

Indice

Introduzione *di Enrico Manzon* p. III

I. Giacomo Matteotti Giurista

1. Discorso alla Camera dei Deputati del 30 maggio 1924 di <i>Giacomo Matteotti</i>»	3
2. Giacomo Matteotti. Il giurista di <i>Giovanni Canzio</i>»	13
3. Note su Giacomo Matteotti ed il penale costituzionale: la legalità dalla crisi dello Stato liberale alla «dominazione fascista» di <i>Floriana Colao</i>»	25
4. Il metodo per la riforma fiscale, preziosissima eredità di Giacomo Matteotti di <i>Francesco Tundo</i>»	43
5. Machiavelli, Mussolini e il fascismo. L'ultimo articolo di Giacomo Matteotti di <i>Margherita Occhipillo</i>»	49

II. La magistratura ai tempi dell'omicidio Matteotti

1. A margine del Processo Matteotti: la coerenza di un magistrato in tempo di regime di <i>Costantino De Robbio</i>»	59
2. La magistratura al tempo di Giacomo Matteotti di <i>Giuliano Scarselli</i>»	69
3. Indipendenza dei giudici e riforme della giustizia ai tempi dell'omicidio Matteotti. Uno sguardo alle pagine di cento anni fa della Rivista “La Magistratura” di <i>Simone Pitto</i>	97
4. Una risalente (ma non vecchia) vicenda processuale: il pestaggio fascista in danno dell'on. Giovanni Amendola del 26 dicembre 1923 di <i>Costantino De Robbio</i>	117

III. La responsabilità e l'eredità

1. Il 3 gennaio 1925. Un triste ricordo che deve illuminare il presente di <i>Enrico Manzon</i>	133
2. Giacomo Matteotti: il suo e il nostro tempo di <i>Licia Fierro</i>»	137

Introduzione

Nell'anno del centenario dal brutale assassinio, Giustizia Insieme ha aperto i suoi spazi telematici al ricordo di Giacomo Matteotti. È stato triste, ma doveroso. È stato facile: Matteotti era una grande persona, che con il suo sacrificio ha segnato il '900 italiano e non solo. La sua è una testimonianza indelebile di quanto valga la libertà. Allora, oggi, sempre.

È un ricordo particolarmente significativo in un tempo, quale quello in cui viviamo, nel quale fosche nubi si addensano sulla Costituzione repubblicana. Un patto di convivenza che è costato molte altre vite dopo quella di Giacomo Matteotti e siglato tra costituenti che, in vario modo, avevano condiviso la lotta per liberare l'Italia dall'oppressione nazifascista ossia da quel male contro il quale si era battuto, a costo della vita, Matteotti medesimo.

Partendo dal suo martirio, i contributi degli Autori generosamente impegnatisi in questa iniziativa editoriale – che ancora ringraziamo – ne hanno messo in evidenza il contesto, i presupposti diretti, le conseguenze politiche e giudiziarie. Peraltra, oltre la memoria dell'evento, si è cercato di fare luce sul grande spessore dell'intellettuale e del giurista, nella sua poliedricità, indagando anche gli aspetti meno noti.

Ne è uscito un ritratto a tutto tondo, una narrazione non ritualmente encomiastica, ma viva, espressione di una profonda riconoscenza ed allo stesso tempo di un apprezzamento altrettanto intenso per il valore politico di Giacomo Matteotti. Un valore difficilmente riscontrabile nei tempi moderni, se non del tutto scomparso.

Questa pubblicazione riassuntiva è dunque anzitutto un ulteriore, sentito, tributo alla persona tragicamente scomparsa 101 anni fa. Ma è anche uno strumento di analisi del presente che, come detto, proietta ombre cupe sul futuro della Nazione. Quasi un vichiano ricorso storico, declinato nella "modernità".

Si è detto che la Storia è una maestra che ha pochi e disattenti allievi. La strada sulla quale si vuole incamminare il Paese non pare più essere quella di Bruxelles – quella della democrazia, dei diritti, delle libertà – ma quella di Budapest ossia della comprensione di tutto quello che è l'essenza dello Stato costituzionale di diritto, quale fondato dopo il Secondo conflitto mondiale. È verso est che le riforme costituzionali *in itinere* porteranno, qualora malauguratamente dovessero essere approvate e referendarialmente confermate.

Ma questo non è ancora detto, non è ancora fatto. Le coscenze autenticamente democratiche devono mantenersi sveglie e vigili. Non devono dimenticare quanto sangue, quanta fatica, sono costati il nostro equilibrio costituzionale e la costruzione europea.

In questo senso, l'esempio di Giacomo Matteotti è un faro sempre acceso, che Giustizia Insieme, anche con questa pubblicazione, vuole preservare e ravvivare.

ENRICO MANZON

I.

Giacomo Matteotti Giurista

1. Discorso alla Camera dei Deputati del 30 maggio 1924 di Giacomo Matteotti

Il 10 giugno 1924 cinque sicari guidati da un certo Amerigo Dumini sequestravano e uccidevano Giacomo Matteotti.

A cento anni da quel tragico evento è giusto e doveroso ricordare un eroe della nostra storia d'Italia.

Giustizia Insieme intende introdurre i contributi che saranno dedicati alla Sua memoria riproducendo in primo luogo, e per intero, il discorso che Egli tenne alla Camera dei Deputati il 30 maggio 1924 e che gli costò la vita.

Quel discorso costituisce ancora oggi un inno alla libertà e alla democrazia.

Presidente. Ha chiesto di parlare l'onorevole Matteotti. Ne ha facoltà.

Giacomo Matteotti. Noi abbiamo avuto da parte della Giunta delle elezioni la proposta di convalida di numerosi colleghi. Nessuno certamente, degli appartenenti a questa Assemblea, all'infuori credo dei componenti la Giunta delle elezioni, saprebbe ridire l'elenco dei nomi letti per la convalida, nessuno, né della Camera né delle tribune della stampa. (*Vive interruzioni alla destra e al centro*)

Dario Lupi. È passato il tempo in cui si parlava per le tribune!

Giacomo Matteotti. Certo la pubblicità è per voi un'istituzione dello stupidissimo secolo XIX. (*Vivi rumori. Interruzioni alla destra e al centro*) Comunque, dicevo, in questo momento non esiste da parte dell'Assemblea una conoscenza esatta dell'oggetto sul quale si delibera. Soltanto per quei pochissimi nomi che abbiamo potuto afferrare alla lettura, possiamo immaginare che essi rappresentino una parte della maggioranza. Ora, contro la loro convalida noi presentiamo questa pura e semplice eccezione: cioè,

che la lista di maggioranza governativa, la quale nominalmente ha ottenuto una votazione di quattro milioni e tanti voti... (*Interruzioni*).

Voci al centro: "Ed anche più!"

Giacomo Matteotti. ... c'è una lista non li ha ottenuti, di fatto e liberamente, ed è dubitabile quindi se essa abbia ottenuto quel tanto di percentuale che è necessario (*Interruzioni. Proteste*) per conquistare, anche secondo la vostra legge, i due terzi dei posti che le sono stati attribuiti! Potrebbe darsi che i nomi letti dal Presidente: siano di quei capilista che resterebbero eletti anche se, invece del premio di maggioranza, si applicasse la proporzionale pura in ogni circoscrizione. Ma poiché nessuno ha udito i nomi, e non è stata premessa nessuna affermazione generica di tale specie, probabilmente tali tutti non sono, e quindi contestiamo in questo luogo e in tronco la validità della elezione della maggioranza (*Rumori vivissimi*). Vorrei pregare almeno i colleghi, sulla elezione dei quali oggi si giudica, di astenersi per lo meno dai rumori,

se non dal voto. (*Vivi commenti - Proteste - Interruzioni alla destra e al centro*)

Maurizio Maraviglia. In contestazione non c'è nessuno, diversamente si asterrebbe!

Giacomo Matteotti. Noi contestiamo....

Maurizio Maraviglia. Allora contestate voi!

Giacomo Matteotti. Certo sarebbe Maraviglia se contestasse lei! L'elezione, secondo noi, è essenzialmente non valida, e aggiungiamo che non è valida in tutte le circoscrizioni. In primo luogo abbiamo la dichiarazione fatta esplicitamente dal governo, ripetuta da tutti gli organi della stampa ufficiale, ripetuta dagli oratori fascisti in tutti i comizi, che le elezioni non avevano che un valore assai relativo, in quanto che il Governo non si sentiva soggetto al responso elettorale, ma che in ogni caso - come ha dichiarato replicatamente - avrebbe mantenuto il potere con la forza, anche se... (*Vivaci interruzioni a destra e al centro. Movimenti dell'onorevole Presidente del Consiglio*)

Voci a destra: "Sì, sì! Noi abbiamo fatto la guerra!" (Applausi alla destra e al centro).

Giacomo Matteotti. Codesti vostri applausi sono la conferma precisa della fondatezza dei mio ragionamento. Per vostra stessa conferma dunque nessun elettore italiano si è trovato libero di decidere con la sua volontà... (*Rumori, proteste e interruzioni a destra*) Nessun elettore si è trovato libero di fronte a questo quesito...

Maurizio Maraviglia. Hanno votato otto milioni di italiani!

Giacomo Matteotti. ... se cioè egli approvava o non approvava la politica o, per meglio dire, il regime del Governo fascista. Nessuno si è trovato libero, perché ciascun cittadino sapeva a priori che, se anche avesse osato affermare a maggioranza il contrario, c'era una forza a disposizione del Governo che avrebbe annullato il suo voto e il suo responso. (*Rumori e interruzioni a destra*)

Una voce a destra: "E i due milioni di voti che hanno preso le minoranze?"

Roberto Farinacci. Potevate fare la rivoluzione!

Maurizio Maraviglia. Sarebbero stati due milioni di eroi!

Giacomo Matteotti. A rinforzare tale proposito del Governo, esiste una milizia armata... (*Applausi vivissimi e prolungati a destra e grida di "Viva la milizia"*)

Voci a destra: "Vi scotta la milizia!"

Giacomo Matteotti. ... esiste una milizia armata... (*Interruzioni a destra, rumori prolungati*)

Voci: "Basta! Basta!"

Presidente. Onorevole Matteotti, si attenga all'argomento.

Giacomo Matteotti. Onorevole Presidente, forse ella non m'intende; ma io parlo di elezioni. Esiste una milizia armata... (*Interruzioni a destra*) la quale ha questo fondamentale e dichiarato scopo: di sostenere un determinato Capo del Governo bene indicato e nominato nel Capo del fascismo e non, a differenza dell'Esercito, il Capo dello Stato. (*Interruzioni e rumori a destra*)

Voci: a destra: "E le guardie rosse?"

Giacomo Matteotti. Vi è una milizia armata, composta di cittadini di un solo Partito, la quale ha il compito dichiarato di sostenere un determinato Governo con la forza, anche se ad esso il consenso mancasse. (*Commenti*) In aggiunta e in particolare... (*Interruzioni*) mentre per la legge elettorale la milizia avrebbe dovuto astenersi, essendo in funzione o quando era in funzione, e mentre di fatto in tutta l'Italia specialmente rurale abbiamo constatato in quei giorni la presenza di militi nazionali in gran numero... (*Interruzioni, rumori*)

Roberto Farinacci. Erano i balilla!

Giacomo Matteotti. È vero, on. Farinacci, in molti luoghi hanno votato anche

i balilla! (*Approvazioni all'estrema sinistra, rumori a destra e al centro*)

Voce al centro: "Hanno votato i disertori per voi!"

Enrico Gonzales. Spirito denaturato e rettificato!

Giacomo Matteotti. Dicevo dunque che, mentre abbiamo visto numerosi di questi militi in ogni città e più ancora nelle campagne (*Interruzioni*), gli elenchi degli obbligati alla astensione, depositati presso i Comuni, erano ridicolmente ridotti a tre o quattro persone per ogni città, per dare l'illusione dell'osservanza di una legge apertamente violata, conforme lo stesso pensiero espresso dal Presidente del Consiglio che affidava ai militi fascisti la custodia delle cabine. (*Rumori*) A parte questo argomento del proposito del Governo di reggersi anche con la forza contro il consenso e del fatto di una milizia a disposizione di un partito che impedisce all'inizio e fondamentalmente la libera espressione della sovranità popolare ed elettorale e che invalida in blocco l'ultima elezione in Italia, c'è poi una serie di fatti che successivamente ha viziate e annullate tutte le singole manifestazioni elettorali. (*Interruzioni, commenti*)

Voci: a destra: "Perché avete paura! Perché scappate!"

Giacomo Matteotti. Forse al Messico si usano fare le elezioni non con le schede, ma col coraggio di fronte alle rivoltelle. (*Vivi rumori. Interruzioni, approvazioni all'estrema sinistra*) E chiedo scusa al Messico, se non è vero! (*Rumori prolungati*) I fatti cui accenno si possono riassumere secondo i diversi momenti delle elezioni. La legge elettorale chiede... (*Interruzioni, rumori*)

Paolo Greco. È ora di finirla! Voi svalORIZZATE il Parlamento!

Giacomo Matteotti. E allora sciogliete il Parlamento.

Paolo Greco. Voi non rispettate la maggioranza e non avete diritto di essere rispettati.

Giacomo Matteotti. Ciascun partito doveva, secondo la legge elettorale, presentare la propria lista di candidati... (*Vivi rumori*)

Maurizio Maraviglia. Ma parli sulla proposta dell'onorevole Presutti.

Giacomo Matteotti. Richiami dunque lei all'ordine il Presidente! La presentazione delle liste – dicevo – deve avvenire in ogni circoscrizione mediante un documento notarile a cui vanno apposte dalle trecento alle cinquecento firme. Ebbene, onorevoli colleghi, in sei circoscrizioni su quindici le operazioni notarili che si compiono privatamente nello studio di un notaio, fuori della vista pubblica e di quelle che voi chiamate "provocazioni", sono state impediti con violenza. (*Rumori vivissimi*)

Giuseppe Bastianini. Questo lo dice lei!

Voci dalla destra: "Non è vero, non è vero."

Giacomo Matteotti. Volete i singoli fatti? Eccoli: ad Iglesias il collega Corsi stava raccogliendo le trecento firme e la sua casa è stata circondata... (*Rumori*)

Maurizio Maraviglia. Non è vero. Lo inventa lei in questo momento.

Roberto Farinacci. Va a finire che faremo sul serio quello che non abbiamo fatto!

Giacomo Matteotti. FARESTE il vostro mestiere!

Emilio Lussu. È la verità, è la verità!...

Giacomo Matteotti. A Melfi... (*Rumori vivissimi - Interruzioni*) a Melfi è stata impedita la raccolta delle firme con la violenza (*Rumori*). In Puglia fu bastonato perfino un notaio (*Rumori vivissimi*)

Gino Aldi-Mai. Ma questo nei ricorsi non c'è! In nessuno dei ricorsi! Ho visto gli atti delle Puglie e in nessun ricorso è accennato il fatto di cui parla l'on. Matteotti.

Roberto Farinacci. Vi faremo cambiare sistema! E dire che sono quelli che vogliono la normalizzazione!

Giacomo Matteotti. A Genova (*Rumori vivissimi*) i fogli con le firme già raccolte furono portati via dal tavolo su cui erano stati firmati

Voci: "Perché erano falsi."

Giacomo Matteotti. Se erano falsi, dovevate denunciarli ai magistrati!

Roberto Farinacci. Perché non ha fatto i reclami alla Giunta delle elezioni?

Giacomo Matteotti. Ci sono.

Una voce dal banco delle commissioni: "No, non ci sono, li inventa lei."

Presidente. La Giunta delle elezioni dovrebbe dare esempio di compostezza! I componenti della Giunta delle elezioni parleranno dopo. Onorevole Matteotti, continui.

Giacomo Matteotti. Io espongo fatti che non dovrebbero provocare rumori. I fatti o sono veri o li dimostrate falsi. Non c'è offesa, non c'è ingiuria per nessuno in ciò che dico: c'è una descrizione di fatti.

Attilio Teruzzi. Che non esistono!

Giacomo Matteotti. Da parte degli onorevoli componenti della Giunta delle elezioni si protesta che alcuni di questi fatti non sono dedotti o documentati presso la Giunta delle elezioni. Ma voi sapete benissimo come una situazione e un regime di violenza non solo determinino i fatti stessi, ma impediscono spesse volte la denuncia e il reclamo formale. Voi sapete che persone, le quali hanno dato il loro nome per attestare sopra un giornale o in un documento che un fatto era avvenuto, sono state immediatamente percosse e messe quindi nella impossibilità di confermare il fatto stesso. Già nelle elezioni del 1921, quando ottenni da questa Camera l'annullamento per violenze di una prima elezione fascista, molti di coloro che attestarono i fatti davanti alla Giunta delle elezioni, furono chiamati alla

sede fascista, furono loro mostrate le copie degli atti esistenti presso la Giunta delle elezioni illecitamente comunicate, facendo ad essi un vero e proprio processo privato perché avevano attestato il vero o firmato i documenti! In seguito al processo fascista essi furono boicottati dal lavoro o percosse. (*Rumori, interruzioni*)

Voci: a destra: "Lo provi."

Giacomo Matteotti. La stessa Giunta delle elezioni ricevette allora le prove del fatto. Ed è per questo, onorevoli colleghi, che noi spesso siamo costretti a portare in questa Camera l'eco di quelle proteste che altrimenti nel Paese non possono avere alcun'altra voce ed espressione. (*Applausi all'estrema sinistra*) In sei circoscrizioni, abbiamo detto, le formalità notarili furono impediti colla violenza, e per arrivare in tempo si dovette supplire malamente e come si poté con nuove firme in altre provincie. A Reggio Calabria, per esempio, abbiamo dovuto provvedere con nuove firme per supplire quelle che in Basilicata erano state impediti.

Una voce al banco della giunta: "Dove furono impediti?"

Giacomo Matteotti. A Melfi, a Iglesias, in Puglia... devo ripetere? (*Interruzioni, rumori*) Presupposto essenziale di ogni elezione è che i candidati, cioè coloro che domandano al suffragio elettorale il voto, possano esporre, in contraddittorio con il programma del Governo, in pubblici comizi o anche in privati locali, le loro opinioni. In Italia, nella massima parte dei luoghi, anzi quasi da per tutto, questo non fu possibile.

Una voce: "Non è vero! Parli l'onorevole Mazzoni!" (*Rumori*)

Giacomo Matteotti. Su ottomila comuni italiani, e su mille candidati delle minoranze, la possibilità è stata ridotta a un piccolissimo numero di casi, soltanto là dove il partito dominante ha consentito per alcune ragioni particolari o di luogo o di persona.

(*Interruzioni, rumori*) Volete i fatti? La Camera ricorderà l'incidente occorso al collega Gonzales.

Attilio Teruzzi. Noi ci ricordiamo del 1919, quando buttavate gli ufficiali nel Naviglio. Io, per un anno, sono andato a casa con la pena di morte sulla testa!

Giacomo Matteotti. Onorevoli colleghi, se voi volete contrapporci altre elezioni, ebbene io domando la testimonianza di un uomo che siede al banco del Governo, se nessuno possa dichiarare che ci sia stato un solo avversario che non abbia potuto parlare in contraddittorio con me nel 1919.

Voci: "Non è vero! non è vero!"

Aldo Finzi. Michele Bianchi! Proprio lei ha impedito di parlare a Michele Bianchi!

Giacomo Matteotti. Lei dice il falso! (*Interruzioni, rumori*) Il fatto è semplicemente questo, che l'onorevole Michele Bianchi con altri teneva un comizio a Badia Polesine. Alla fine del comizio che essi tennero sono arrivato io e ho domandato la parola in contraddittorio. Essi rifiutarono e se ne andarono e io rimasi a parlare. (*Rumori, interruzioni*)

Aldo Finzi. Non è così!

Giacomo Matteotti. Porterò i giornali vostri che lo attestano.

Aldo Finzi. Lo domandi all'onorevole Merlin che è più vicino a lei! L'onorevole Merlin cristianamente deporrà.

Giacomo Matteotti. L'on. Merlin ha avuto numerosi contraddittori con me, e nessuno fu impedito e stroncato. Ma lasciamo stare il passato. Non dovevate voi essere i rinnovatori del costume italiano? Non dovevate voi essere coloro che avrebbero portato un nuovo costume morale nelle elezioni? (*Rumori*) E, signori che mi interrompete, anche qui nell'assemblea? (*Rumori a destra*)

Attilio Teruzzi. È ora di finirla con queste falsità.

Giacomo Matteotti. L'inizio della campagna elettorale del 1924 avvenne dunque a Genova, con una conferenza privata e per inviti da parte dell'onorevole Gonzales. Orbene, prima ancora che si iniziasse la conferenza, i fascisti invasero la sala e a furia di bastonate impedirono all'oratore di aprire nemmeno la bocca. (*Rumori, interruzioni, apostrofi*)

Una voce: "Non è vero, non fu impedito niente." (Rumori)

Giacomo Matteotti. Allora rettifico! Se l'onorevole Gonzales dovette passare 8 giorni a letto, vuol dire che si è ferito da solo, non fu bastonato. (*Rumori, interruzioni*) L'onorevole Gonzales, che è uno studioso di San Francesco, si è forse auto-flagellato! (*Si ride. Interruzioni*) A Napoli doveva parlare... (*Rumori vivissimi, scambio di apostrofi fra alcuni deputati che siedono all'estrema sinistra*)

Presidente. Onorevoli colleghi, io deploro quello che accade. Prendano posto e non turbino la discussione! Onorevole Matteotti, prosegua, sia breve, e concluda.

Giacomo Matteotti. L'Assemblea deve tenere conto che io debbo parlare per improvvisazione, e che mi limito...

Voci: "Si vede che improvvisa! E dice che porta dei fatti!"

Enrico Gonzales. I fatti non sono improvvisati! (*Rumori*)

Giacomo Matteotti. Mi limito, dico, alla nuda e cruda esposizione di alcuni fatti. Ma se per tale forma di esposizione domando il compatimento dell'Assemblea... (*Rumori*) non comprendo come i fatti senza aggettivi e senza ingiurie possano sollevare urla e rumori. Dicevo dunque che ai candidati non fu lasciata nessuna libertà di esporre liberamente il loro pensiero in contraddittorio con quello del Governo fascista e accennavo al fatto dell'onorevole Gonzales, accennavo al fatto dell'onorevole Bentini a Napoli, alla conferenza che doveva tenere

il capo dell'opposizione costituzionale, l'onorevole Amendola 8, e che fu impedita...
(*Oh, oh! - Rumori*)

Voci: a destra: "Ma che costituzionale! Sovversivo come voi! Siete d'accordo tutti!"

Giacomo Matteotti. Vuol dire dunque che il termine "sovversivo" ha molta elasticità!

Paolo Greco. Chiedo di parlare sulle affermazioni dell'onorevole Matteotti.

Giacomo Matteotti. L'onorevole Amendola fu impedito di tenere la sua conferenza, per la mobilitazione, documentata, da parte di comandanti di corpi armati, i quali intervennero in città...

Enrico Presutti. Dica bande armate, non corpi armati!

Giacomo Matteotti. Bande armate, le quali impedirono la pubblica e libera conferenza. (*Rumori*) Del resto, noi ci siamo trovati in queste condizioni: su 100 dei nostri candidati, circa 60 non potevano circolare liberamente nella loro circoscrizione!

Voci: a destra: "Per paura! Per paura!"
(*Rumori - Commenti*)

Roberto Farinacci. Vi abbiamo invitati telegraficamente!

Giacomo Matteotti. Non credevamo che le elezioni dovessero svolgersi proprio come un saggio di resistenza inerme alle violenze fisiche dell'avversario, che è al Governo e dispone di tutte le forze armate! (*Rumori*) Che non fosse paura, poi, lo dimostra il fatto che, per un contraddittorio, noi chiedemmo che ad esso solo gli avversari fossero presenti, e nessuno dei nostri; perché, altrimenti, voi sapete come è vostro costume dire che "qualcuno di noi ha provocato" e come "in seguito a provocazioni" i fascisti "dovettero" legittimamente ritorcerne l'offesa, picchiando su tutta la linea! (*Interruzioni*)

Voci: a destra: "L'avete studiato bene!"

Orazio Pedrazzi. Come siete pratici di queste cose, voi!

Presidente. Onorevole Pedrazzi!

Giacomo Matteotti. Comunque, ripeto, i candidati erano nella impossibilità di circolare nelle loro circoscrizioni!

Voci: a destra: "Avevano paura!"

Filippo Turati. Paura! Sì, paura! Come nella Sila, quando c'erano i briganti, avevano paura. (*Vivi rumori a destra, approvazioni a sinistra*)

Una voce: "Lei ha tenuto il contraddittorio con me ed è stato rispettato"

Filippo Turati. Ho avuto la vostra protezione a mia vergogna! (*Applausi a sinistra, rumori a destra*)

Presidente. Concluta, onorevole Matteotti.. Non provochi incidenti!

Giacomo Matteotti. Io protesto! Se ella crede che non gli altri mi impediscano di parlare, ma che sia io a provocare incidenti, mi seggo e non parlo! (*Approvazioni a sinistra - Rumori prolungati*)

Presidente. Ha finito? Allora ha facoltà di parlare l'onorevole Rossi...

Giacomo Matteotti. Ma che maniera è questa! Lei deve tutelare il mio diritto di parlare! Io non ho offeso nessuno! Riferisco soltanto dei fatti. Ho diritto di essere rispettato! (*Rumori prolungati, Conversazioni*)

Antonio Casertano. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Presidente della Giunta delle elezioni. C'è una proposta di rinvio degli atti alla Giunta.

Giacomo Matteotti. Onorevole Presidente!...

Presidente. Onorevole Matteotti, se ella vuole parlare, ha facoltà di continuare, ma prudentemente.

Giacomo Matteotti. Io chiedo di parlare non prudentemente, né imprudentemente, ma parlamentarmente!

Presidente. Parli, parli.

Giacomo Matteotti. I candidati non avevano libera circolazione... (*Rumori. Interruzioni*)

Presidente. Facciano silenzio! Lascino parlare!

Giacomo Matteotti. Non solo non potevano circolare, ma molti di essi non potevano neppure risiedere nelle loro stesse abitazioni, nelle loro stesse città. Alcuno, che rimase al suo posto, ne vide poco dopo le conseguenze. Molti non accettarono la candidatura, perché sapevano che accettare la candidatura voleva dire non aver più lavoro l'indomani o dover abbandonare il proprio paese ed emigrare all'estero. (*Commenti*)

Una voce: "Erano disoccupati!"

Giacomo Matteotti. No, lavorano tutti, e solo non lavorano, quando voi li boicottate.

Voci a destra: "E quando li boicottate voi?"

Roberto Farinacci. Lasciatelo parlare! Fate il loro giuoco!

Giacomo Matteotti. Uno dei candidati, l'onorevole Piccinini, al quale mando a nome del mio gruppo un saluto... (*Rumori*)

Voci: "E Berta? Berta!"

Giacomo Matteotti. ... conobbe cosa voleva dire obbedire alla consegna del proprio partito. Fu assassinato nella sua casa, per avere accettata la candidatura nonostante prevedesse quale sarebbe stato per essere il destino suo all'indomani. (*Rumori*) Ma i candidati – voi avete ragione di urlarmi, onorevoli colleghi – i candidati devono sopportare la sorte della battaglia e devono prendere tutto quello che è nella lotta che oggi imperversa. Lo accenno soltanto, non per domandare nulla, ma perché anche questo è un fatto concorrente a dimostrare come si sono svolte le elezioni. (*Approvazioni all'estrema sinistra*) Un'altra delle garanzie più importanti per lo svolgimento

di una libera elezione era quella della presenza e del controllo dei rappresentanti di ciascuna lista, in ciascun seggio. Voi sapete che, nella massima parte dei casi, sia per disposizione di legge, sia per interferenze di autorità, i seggi – anche in seguito a tutti gli scioglimenti di Consigli comunali imposti dal Governo e dal partito dominante – risultarono composti quasi totalmente di aderenti al partito dominante. Quindi l'unica garanzia possibile, l'ultima garanzia esistente per le minoranze, era quella della presenza del rappresentante di lista al seggio. Orbene, essa venne a mancare. Infatti, nel 90 per cento, e credo in qualche regione fino al 100 per cento dei casi, tutto il seggio era fascista e il rappresentante della lista di minoranza non poté presenziare le operazioni. Dove andò, meno in poche grandi città e in qualche rara provincia, esso subì le violenze che erano minacciate a chiunque avesse osato controllare dentro il seggio la maniera come si votava, la maniera come erano letti e constatati i risultati. Per constatare il fatto, non occorre nuovo reclamo e documento. Basta che la Giunta delle elezioni esamini i verbali di tutte le circoscrizioni, e controlli i registri. Quasi dappertutto le operazioni si sono svolte fuori della presenza di alcun rappresentante di lista. Veniva così a mancare l'unico controllo, l'unica garanzia, sopra la quale si può dire se le elezioni si sono svolte nelle dovute forme e colla dovuta legalità. Noi possiamo riconoscere che, in alcuni luoghi, in alcune poche città e in qualche provincia, il giorno delle elezioni vi è stata una certa libertà. Ma questa concessione limitata della libertà nello spazio e nel tempo – e l'onorevole Farinacci, che è molto aperto, me lo potrebbe ammettere – fu data ad uno scopo evidente: dimostrare, nei centri più controllati dall'opinione pubblica e in quei luoghi nei quali una più densa popolazione avrebbe reagito

alla violenza con una evidente astensione controllabile da parte di tutti, che una certa libertà c'è stata. Ma, strana coincidenza, proprio in quei luoghi dove fu concessa a scopo dimostrativo quella libertà, le minoranze raccolsero una tale abbondanza di suffragi, da superare la maggioranza – con questa conseguenza però, che la violenza, che non si era avuta prima delle elezioni, si ebbe dopo le elezioni. E noi ricordiamo quello che è avvenuto specialmente nel Milanese e nel Genovesato ed in parecchi altri luoghi, dove le elezioni diedero risultati soddisfacenti in confronto alla lista fascista. Si ebbero distruzioni di giornali, devastazioni di locali, bastonature alle persone. Distruzioni che hanno portato milioni di danni... (*Vivissimi rumori al centro e a destra*)

Una voce, a destra: "Ricordatevi delle devastazioni dei comunisti!"

Giacomo Matteotti. Onorevoli colleghi, ad un comunista potrebbe essere lecito, secondo voi, di distruggere la ricchezza nazionale, ma non ai nazionalisti, né ai fascisti come vi vantate voi! Si sono avuti, dicevo, danni per parecchi milioni, tanto che persino un alto personaggio, che ha residenza in Roma, ha dovuto accorgersene, mandando la sua adeguata protesta e il soccorso economico. In che modo si votava? La votazione avvenne in tre maniere: l'Italia è una, ma ha ancora diversi costumi. Nella valle del Po, in Toscana e in altre regioni che furono citate all'ordine del giorno dal Presidente del Consiglio per l'atto di fedeltà che diedero al Governo fascista, e nelle quali i contadini erano stati prima organizzati dal partito socialista, o dal partito popolare, gli elettori votavano sotto controllo del partito fascista con la "regola del tre". Ciò fu dichiarato e apertamente insegnato persino da un prefetto, dal prefetto di Bologna: i fascisti consegnavano agli elettori un bollettino contenente tre numeri o tre nomi, secondo i luoghi (*Interruzioni*),

variamente alternati in maniera che tutte le combinazioni, cioè tutti gli elettori di ciascuna sezione, uno per uno, potessero essere controllati e riconosciuti personalmente nel loro voto. In moltissime provincie, a cominciare dalla mia, dalla provincia di Rovigo, questo metodo risultò eccellente.

Aldo Finzi. Evidentemente lei non c'era! Questo metodo non fu usato!

Giacomo Matteotti. Onorevole Finzi, sono lieto che, con la sua negazione, ella venga implicitamente a deplofare il metodo che è stato usato.

Aldo Finzi. Lo provi.

Giacomo Matteotti. In queste regioni tutti gli elettori...

Francesco Ciarlantini. Lei ha un trattato, perché non lo pubblica?

Giacomo Matteotti. Lo pubblicherò, quando mi si assicurerà che le tipografie del Regno sono indipendenti e sicure (*Vivissimi rumori al centro e a destra*); perché, come tutti sanno, anche durante le elezioni, i nostri opuscoli furono sequestrati, i giornali invasi, le tipografie devastate o diffidate di pubblicare le nostre cose. (*Rumori*)

Voci: "No! No!"

Giacomo Matteotti. Nella massima parte dei casi però non vi fu bisogno delle sanzioni, perché i poveri contadini sapevano inutile ogni resistenza e dovevano subire la legge del più forte, la legge del padrone, votando, per tranquillità della famiglia, la terna assegnata a ciascuno dal dirigente locale del Sindacato fascista o dal fascio. (*Vivi rumori interruzioni*)

Giacomo Suardo. L'onorevole Matteotti non insulta me rappresentante: insulta il popolo italiano ed io, per la mia dignità, esco dall'Aula. (*Rumori - Commenti*) La mia città in ginocchio ha inneggiato al Duce Mussolini, sfido l'onorevole Matteotti a provare le sue affermazioni. Per la mia dignità di soldato, abbandono quest'Aula. (*Applausi, commenti*)

Attilio Teruzzi. L'onorevole Suardo è medaglia d'oro! Si vergogni, on. Matteotti. (*Rumori all'estrema sinistra*)

Presidente. Facciano silenzio! Onorevole Matteotti, concluda!

Giacomo Matteotti. Io posso documentare e far nomi. In altri luoghi invece furono incettati i certificati elettorali, metodo che in realtà era stato usato in qualche piccola circoscrizione anche nell'Italia prefascista, ma che dall'Italia fascista ha avuto l'onore di essere esteso a larghissime zone del meridionale; incetta di certificati, per la quale, essendosi determinata una larga astensione degli elettori che non si ritenevano liberi di esprimere il loro pensiero, i certificati furono raccolti e affidati a gruppi di individui, i quali si recavano alle sezioni elettorali per votare con diverso nome, fino al punto che certuni votarono dieci o venti volte e che giovani di venti anni si presentarono ai seggi e votarono a nome di qualcheduno che aveva compiuto i 60 anni. (*Commenti*) Si trovarono solo in qualche seggio pochi, ma autorevoli magistrati, che, avendo rilevato il fatto, riuscirono ad impedirlo.

Edoardo Torre. Basta, la finisce! (*Rumori, commenti*) Che cosa stiamo a fare qui? Dobbiamo tollerare che ci insulti? (*Rumori - Alcuni deputati scendono nell'emiciclo*) Per voi ci vuole il domicilio coatto e non il Parlamento! (*Commenti - Rumori*)

Voci: "Vada in Russia!"

Presidente. Facciano silenzio! E lei, onorevole Matteotti, concluda!

Giacomo Matteotti. Coloro che ebbero la ventura di votare e di raggiungere le cabine, ebbero, dentro le cabine, in moltissimi Comuni, specialmente della campagna, la visita di coloro che erano incaricati di controllare i loro voti. Se la Giunta delle elezioni volesse aprire i plachi e verificare i cumuli di schede che sono state votate, potrebbe trovare che molti voti di preferen-

za sono stati scritti sulle schede tutti dalla stessa mano, così come altri voti di lista furono cancellati, o addirittura letti al contrario. Non voglio dilungarmi a descrivere i molti altri sistemi impiegati per impedire la libera espressione della volontà popolare. Il fatto è che solo una piccola minoranza di cittadini ha potuto esprimere liberamente il suo voto: il più delle volte, quasi esclusivamente coloro che non potevano essere sospettati di essere socialisti. I nostri furono impediti dalla violenza; mentre riuscirono più facilmente a votare per noi persone nuove e indipendenti, le quali, non essendo credute socialiste, si sono sottratte al controllo e hanno esercitato il loro diritto liberamente. A queste nuove forze che manifestano la reazione della nuova Italia contro l'oppressione del nuovo regime, noi mandiamo il nostro ringraziamento. (*Applausi all'estrema sinistra. Rumori dalle altre parti della Camera*) Per tutte queste ragioni, e per le altre che di fronte alle vostre rumorose sollecitazioni rinunzio a svolgere, ma che voi ben conoscete perché ciascuno di voi ne è stato testimonio per lo meno... (*Rumori*) per queste ragioni noi domandiamo l'annullamento in blocco della elezione di maggioranza.

Voci a destra: "Accettiamo" (Vivi applausi a destra e al centro)

Giacomo Matteotti. [...] Voi dichiarate ogni giorno di volere ristabilire l'autorità dello Stato e della legge. Fatelo, se siete ancora in tempo; altrimenti voi sì, veramente, rovinate quella che è l'intima essenza, la ragione morale della Nazione. Non continuate più oltre a tenere la Nazione divisa in padroni e sudditi, poiché questo sistema certamente provoca la licenza e la rivolta. Se invece la libertà è data, ci possono essere errori, eccessi momentanei, ma il popolo italiano, come ogni altro, ha dimostrato di saperseli correggere da sé medesimo. (*In-*

terruzioni a destra) Noi deploriamo invece che si voglia dimostrare che solo il nostro popolo nel mondo non sa reggersi da sé e deve essere governato con la forza. Ma il nostro popolo stava risollevandosi ed educandosi, anche con l'opera nostra. Voi volete ricacciarci indietro. Noi difendiamo la libera sovranità del popolo italiano al quale mandiamo il più alto saluto e crediamo di rivendicarne la dignità, domandando il rinvio delle elezioni inficiate dalla violenza alla Giunta delle elezioni. (*Applausi all'estrema sinistra - Vivi rumori*)

2. Giacomo Matteotti. Il giurista

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Matteotti giurista e cultore della procedura penale. – 3. Il pensiero e l'azione di Giacomo Matteotti fra diritto e politica. – 4. Il delitto Matteotti. – 5. Il processo, *rectius* i processi, per il delitto Matteotti. – 6. Una metafora del Potere.

1. Premessa.

Il Parlamento, con il voto unanime di entrambi i rami, ha approvato nel 2023, su proposta della Sen. Liliana Segre, la legge che istituisce le celebrazioni per il centenario della morte di Giacomo Matteotti (10 giugno 1924 – 10 giugno 2024), con l'importante avviso che tra le attività di ricerca su vita, pensiero e opera di Matteotti «saranno sostenute anche iniziative didattiche e formative, in sinergia con biblioteche, musei e istituzioni culturali, attraverso il coinvolgimento diretto delle istituzioni scolastiche».

Uno speciale rilievo va attribuito all'impegno culturale e formativo del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Ferrara che, insieme a quello di Rovigo, agli Ordini degli Avvocati di Ferrara e Rovigo, alla Casa-Museo Giacomo Matteotti e al Comune di Fratta Polesine, ha contribuito efficacemente alla pubblicazione nel 2022 del terzo Quaderno di Casa Matteotti intitolato *“Giacomo Matteotti fra diritto e politica”*, oggetto di due partecipati seminari presso le citate Università nell'ottobre-dicembre 2023.

Il volume, curato dal Prof. Daniele Negri, ordinario di Diritto processuale penale all'Università di Ferrara, raccoglie una serie di studi preziosi di Michele Pifferi, Donato Castronuovo, Paolo Veronesi, Fernando Venturini, Ludovica Mutterle, Gianpaolo Romanato e dello stesso Negri, perché, nel ricordo dell'opera del martire del fascismo,

si rinnovi la cultura e la passione dei giuristi per le regole dello Stato di diritto e per la democrazia.

2. Matteotti giurista e cultore della procedura penale.

Giacomo Matteotti – *dottore in legge*, allievo dei maestri Alessandro Stoppato e Luigi Lucchini, studioso di diritto e procedura penale –, dopo avere rielaborato e pubblicato nel 1910 la poderosa (e documentata con ampio apparato statistico) tesi di laurea su *“La recidiva”*¹, discussa nel 1907 nell'Ateneo bolognese con Stoppato, redige una serie di saggi in materia processuale nel breve arco temporale di tre anni fra il 1917 e il 1919, mentre era ristretto al confino di polizia a Campo Inglese, nei pressi di Messina, come “internato militare politico”.

Il rigore scientifico di Matteotti si dimostra pienamente all'altezza del confronto serrato e talora aspramente critico che apre

¹ G. MATTEOTTI, *La recidiva. Saggio di revisione critica con dati statistici* (dedicato alla memoria del fratello Matteo), Torino, 2010. Per un'attenta analisi del saggio, cons. D. CASTRONUOVO, *La concezione della recidiva in Giacomo Matteotti*, in *Giacomo Matteotti fra diritto e politica*, a cura di D. Negri, Caselle, 2022, 33 ss.; A. GARGANI, *La visione socio-criminologica della recidiva nel pensiero di Giacomo Matteotti*, in *L'Indice penale*, V, 1 (2002), 1247 s.

con taluni aspetti di rilievo della disciplina dettata dal “nuovo” codice di procedura penale Finocchiaro Aprile (r.d. 27 febbraio 1913, entrato in vigore il 1° gennaio 1914), come illustrata nelle note accompagnatorie della Relazione al Re².

Il giurista dialoga, senza alcuna sudditanza accademica, con la dottrina penalistica italiana dell’epoca, rappresentata dalle Scuole classica-liberale, positivista e del socialismo giuridico, che erano schierate, con le rispettive Riviste di riferimento, a favore (Stoppato) o contro (Lucchini e la *Rivista Penale*) la riforma o in posizione neutrale (Eugenio Florian e la *Rivista di diritto e procedura penale*), ma anche con la dottrina d’Oltralpe, tedesca e francese, da lui direttamente frequentata nei viaggi e negli incontri di studio all’estero, nonché con la giurisprudenza, peraltro non sempre giudicata perspicua, della Cassazione penale dell’epoca.

Orbene, se una compiuta attenzione è stata rivolta dalla ricerca storico-giuridica alla figura e all’opera del giurista Matteotti come “penalista”³, non sembra che siano stati finora adeguatamente indagati e valorizzati gli straordinari contributi offerti dallo studioso alla evoluzione della scienza e della dottrina processualpenalistica italiana,

nel contesto del riformismo penale europeo, fatta eccezione per taluni, lontani riferimenti di L. Mascilli Migliorini e di C. Carini e per il recente e perspicuo saggio di D. Negri cui si è fatto cenno⁴.

Di qui l’esigenza della riscoperta, dell’analisi e della riproposizione all’attenzione soprattutto dei più giovani studiosi di quelli che si ritiene costituiscano gli scritti di Giacomo Matteotti di maggior rilievo nella materia.

2.1. Nel lungo e articolato saggio su “*Il concetto di sentenza penale e le dichiarazioni d’incompetenza in particolare*”⁵^[5] il giurista di Fratta Polesine sottopone a serrata critica la definizione di sentenza penale offerta dall’art. 98, comma 1, cod. proc. pen., secondo il quale “*sentenza è la decisione che definisce l’istruzione o il giudizio*”, mentre secondo il comma 2 della medesima norma, “*ordinanza è la decisione pronunciata nel corso dell’istruzione o del giudizio o in sede di esecuzione*”.

Il legislatore ultimo del 1913 non fissa in realtà l’oggetto specifico che la sentenza definisce, con la conseguenza che, a fronte di “*un puro nome per sé stesso nulla significante*”, la lettera della legge appare “*inesatta, contraddittoria, senza che alcuno spirito le stia dietro a supplire a vivificare*”, sì che spetta alla dottrina di formulare, “*non contro ma oltre la legge*”, una precisa definizione.

Di qui il severo monito ad abbandonare abiti mentali, deviazioni, formule sterili dettate da un astratto tecnicismo giuridico, errori di definizioni prese a prestito dalla

² M.N. MILETTI, *Un processo per la terza Italia. Il codice di procedura penale del 1913*, I, L’Attesa, Milano, 2003.

³ S. CARETTI, *Introduzione*, in G. Matteotti. *Scritti giuridici*, a cura di S. Caretti, I, Pisa, 2003, 7 ss.; G. VASSALI, *Presentazione*, *ivi*, 29 ss.; L. MASCILLI MIGLIORINI, *La formazione giuridica di Giacomo Matteotti*, in *Ricerche storiche*, VIII, n. 3, 1978, 730; C. CARINI, *Giacomo Matteotti. Idee giuridiche e azione politica*, Firenze, 1984; A. GARGANI, *Il sistema penale tra tradizione liberale e positivismo (a proposito degli Scritti giuridici di Giacomo Matteotti)*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, n. 32 (2004), 555; P. MARCHETTI, voce *Matteotti, Giacomo*, in *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani*, a cura di I. Birocchi e altri, II, Bologna, 2013, 1307 ss. Da ultimo, D. CASTRNUOVO, *op. loc. cit.*

⁴ D. NEGRI, *Giacomo Matteotti custode della legalità processuale contro l’arbitrio del potere*, in *Giacomo Matteotti fra diritto e politica*, cit., 47 ss.

⁵ *Riv. pen.*, 1918, vol. LXXXVIII, 206 ss. e 353 ss.

dottrina civilistica o dai trattati scolastici o dall'allora dominante dottrina germanica, per assecondare invece la corrispondenza del concetto con l'essenza, l'oggetto e i fini del procedimento. A tal fine lo studioso rivendica con fermezza l'autonomia scientifica della procedura penale, perché il processo penale si presenta *“più libero dalle tradizioni, più semplice nell'unico tipo e nell'unico scopo, trovando nel suo stesso fondamento il criterio”*. E conclude con un appello a che le soluzioni proposte siano non solo empiricamente semplici e concretamente praticabili ma anche coerenti con un'armonica composizione del vigente sistema processuale:

“Nessuno deve illudersi di possedere l'unica e assoluta verità. Ogni epoca, ogni momento storico ha un complesso variabile di necessità e di esigenze, di tradizioni e ambizioni, costituenti l'elemento politico dell'opera, di cui il legislatore deve tenere conto per le premesse e gli effetti pratici della norma da dettare, in corrispondenza coi fini che egli si propone. La nobiltà giuridica dell'opera appare poi quando a ogni proposta sia data la formulazione più adeguata e più chiara, e tutte le norme si riuniscano e si fondono nel sistema più armonico e semplice. ... Quindi non vi è un'idea immutabile di sentenza ma migliore è quel concetto che, perspicuo in sé e non equivocabile, sia conforme ai fini della legge e, traendo luce dall'essenza di essa, la riverberi sulle altre norme e gli effetti che ne devono seguire”.

Una conclusione, questa, invero preannunciata e coerente con l'esergo del saggio: *“Non ex regula ius, sed ex iure regula”*.

A prescindere dal giudice che emana il provvedimento o dal momento processuale in cui questo interviene e dalla sua impugnabilità o irrevocabilità, sentenza è solo quella che decide sull'oggetto del procedimento e quindi esaurisce la pretesa penale

attinente all'istanza punitiva: i concetti di pretesa penale, procedimento e sentenza sono *“correlativi”*.

2.2. Nel saggio su *Nullità assoluta della sentenza penale*^{6[6]}, Matteotti apprezza la definizione di nullità assoluta, insanabile, deducibile e rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, offerta dall'art. 136 del nuovo codice di rito del 1913^{7[7]}. Avverte tuttavia che è urgente determinarne con esattezza la portata, *“per arrestare le deviazioni e gli errori che minacciano di diffondersi anche ad opera dei migliori cultori della disciplina”*, con speciale riguardo alla fissazione dei precisi confini con l'opposta categoria della inesistenza.

Osserva che, dal punto di vista strettamente letterale, nullità vuol dire causa di annullabilità non già inesistenza, sicché, se manchi l'impugnazione o non intervenga il giudizio di annullamento, l'atto resta valido e capace di effetti giuridici, comunque affatto da nullità assoluta. Questa *“ha sempre un limite nel procedimento, di fronte al passaggio in giudicato”*.

E però, la pur chiara volontà del legislatore non è bastata a impedire le interpretazioni arbitrarie della Cassazione penale, la quale, pure a fronte del ricorso inammissibile o invalido, talora procede all'annullamento di una sentenza invocando *“il supremo interesse della giustizia”* o sostenendo che le *“verità giuridiche non possono essere*

⁶ *Riv. dir. proc. pen.*, 1917, I, 315 ss.

⁷ Art. 136. La osservanza delle disposizioni che concernono la costituzione del giudice, l'intervento e la rappresentanza del pubblico ministero, l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato, nei casi e nelle forme che la legge stabilisce, si intende sempre prescritta a pena di nullità. Tale nullità non può essere sanata in alcun modo, può essere dedotta in ogni stato e grado del procedimento e deve anche essere pronunciata di ufficio.

coverte dal giudicato". Parole, queste, che ad avviso del commentatore, "non hanno precisione né delimitazione giuridica", come del pari l'opinione formulata da V. Lanza circa la persistente rilevabilità della nullità in sede di incidente di esecuzione.

Ammette tuttavia che "per i casi speciali", non previsti dalla legge, di vizi così essenziali da rendere la sentenza una *non-sentenza*, possa provvedersi "con altri mezzi ulteriori al giudicato formale ... protestando non la annullabilità ma la straordinaria e non legata a termine inesistenza stessa della sentenza". Spetta alla dottrina identificare la chiave per riconoscerli, oltre ogni indeterminatezza ed elasticità propria delle suggestioni di tipo civilistico o delle teorie sulla mancanza dei presupposti o elementi essenziali della sentenza, quali: la capacità del giudice, l'illegale costituzione e l'incompetenza, gli errori nell'apprezzamento del fatto, rilevabili in appello e in pochi casi mediante la revisione, o gli errori di diritto, la sentenza contraddittoria, il difetto di querela o autorizzazione, gli *ultra petita* o gli errori di pura procedura.

Solo nel caso del *non-giudice* (quello privo di giurisdizione) la sentenza non è semplicemente annullabile bensì inesistente e la nullità eccepibile e rilevabile anche in sede di incidente di esecuzione. Qui non si ha *in fatto* una sentenza: la sentenza in fatto non esiste.

Ancora una volta il pensiero critico dell'Autore verso soluzioni ermeneutiche elastiche, flessibili, perciò incerte, è ispirato dalla costante preoccupazione per la salvaguardia dell'unità e dell'armonia del sistema:

"Si può forse ammettere o lodare codesto dal punto di vista dell'equità ... però è sempre una breccia che si apre in un sistema legislativo ben definito scuotendone le fondamenta ... pericolosa breccia anche per

la difficoltà di un limite. ... L'istituto della cassazione verrebbe così svuotato del suo principale contenuto... Non è l'arditezza della proposta che ci spaventa. Nemmeno ci impressiona la marca italiana o tedesca della proposta. La scienza ha confine e marca soltanto per coloro che sono meno degni della disputa scientifica: potremmo essere d'accordo e anzi più ardi nel desiderio di riforme che diano più larga soddisfazione alla giustizia di contro alla formalità del giudicato, ma poiché questo non è e non vuole il sistema legislativo attuale, è dovere dell'interprete e dello studioso di applicarlo secondo la sua precisa e chiara volontà. Gli inconvenienti non si tolgonon con sottigliezze e amputazioni incoerenti: ma è meglio che la pratica li rivelino nella loro piena corrispondenza con i testi di legge per suggerire oneste e sicure modificazioni".

Di contro alle pretese esigenze di equità del caso concreto oppone decisamente la forza e il valore del giudicato:

"Non un artificio formale ma una manifesta necessità sociale... senza la quale sarebbe tutto risospinto nell'incertezza". Si potrà proporre de lege ferenda una diversa disposizione, si potrà costruire un sistema meglio corrispondente alle esigenze del senso popolare di giustizia del momento storico attuale, ma intanto si applichi quello che la legge vuole. E de lege ferenda si intenda un unico sistema coordinato e armonico di disposizioni sul giudicato, le impugnazioni, le nullità, l'esecuzione; non la disordinata proposta di colui che, lasciandosi vincere dall'impressione del particolare iniquo caso concreto, ne pretenda il più pronto rimedio, senza tener conto dei danni che ne verrebbero per altri casi o sotto altri aspetti".

Conclude, infine, con un severo e profetico monito:

"In uno Stato e in un tempo come il nostro dove è altrettanto facile l'abuso delle

autorità quanto la diffidenza del popolo verso di esse, è da preferirsi nelle leggi l'interpretazione più esatta e rigida e far posto alle esigenze dell'equità solo con le dovute riforme legislative”.

Non certamente il mito conservatore dell'intangibilità del giudicato domina, quindi, il pensiero giuridico di Giacomo Matteotti. La rigorosa difesa dei valori della certezza del diritto e della legalità processuale, sulla linea di stretta interpretazione letterale del testo legislativo, viene giustificata dal socialista riformista con il richiamo allo storico verificarsi di ripetuti abusi di autorità, che segnalano il drammatico avvento di un regime autoritario e di una deriva antidemocratica.

2.3. L'analisi condotta nell'ulteriore scritto su **“Oggetti di ricorso per cassazione nelle giurisdizioni non ordinarie (militare, marittima, coloniale ecc.)**. **Art. 500 capov°. cpp”**⁸ appare strettamente e logicamente coerente con le riflessioni svolte sul concetto di sentenza penale, sulla nullità assoluta della sentenza e sulla forza del giudicato.

L'art. 500 del codice di rito del 1913, dopo avere delimitato nel primo comma i casi di proponibilità del ricorso per cassazione, stabilisce nel capoverso che “Contro le sentenze di condanna penale di qualsiasi altra autorità, eccetto quelle del Senato costituito in alta corte di giustizia, può essere in ogni tempo proposto il ricorso per difetto di legittima costituzione, incompetenza, od eccesso di potere, qualora non possano essere altrimenti impugnate. Il ricorso non ha effetto sospensivo”.

Suggerendo una lettura sistematica della disposizione sulla base del rapporto fra regola generale e regola speciale, l'Autore individua i caratteri di una norma generale valida per ogni giurisdizione possibile, essendo riferita a *“qualsiasi altra autorità”*, cui l'ordinamento processuale attribuisce una funzione suppletiva in difetto di previsioni speciali – *“qualora non possano essere altrimenti impugnate”* –, peraltro proponibile *“in ogni tempo”*. E avverte che ciò vale a maggior ragione per le sentenze di quei tribunali speciali costituiti talvolta in Italia in occasione di moti rivoluzionari o lotte civili con la proclamazione dello stato d'assedio e i poteri assoluti delle autorità militari, anch'esse impugnabili senza limite di tempo *“per resistere agli arbitrii e abusi della forza”*.

In tal modo, per una condivisibile ragione teorica, la regola del ricorso diviene generale e assoluta, estendendosi a tutte le sentenze penali nella loro esistenza oggettiva, quali che siano il soggetto giudicante e le diverse specie di giurisdizione, così che l'applicazione del ricorso per cassazione alle giurisdizioni non ordinarie, *“fino allora abbandonate”*, diviene reale ed effettiva.

La formula del nuovo art. 500 cpv. risponde inoltre a una esigenza di ordine processuale e materiale, che, posizionando al vertice di tutte le giurisdizioni penali *“una unica Corte per la unità del diritto”*, assicura il controllo della Cassazione anche sul Tribunale supremo di guerra e marina.

Con questa radicale e argomentata affermazione, Matteotti sembra anticipare il testo del tuttora vigente art. 65 dell'ordinamento giudiziario di cui al r.d. n. 12 del 1941, che attribuisce alla Corte di cassazione, quale *“organo supremo della giustizia”*, il ruolo nomofilattico e coerenziatore di *“assicurare l'esatta osservanza e l'uniforme interpre-*

⁸ Riv. pen., 1918, V, 2° Suppl., 206 ss.

zione della legge e l'unità del diritto oggettivo nazionale.

Altrettanto acute sono le sue osservazioni circa la portata delle due sole eccezioni previste dalla citata disposizione:

le sentenze che non siano di condanna penale, anche se ritiene incongrua l'esclusione da ogni controllo delle sentenze di assoluzione, le quali pure possono essere affette dalle più gravi violazioni di diritto;

le sentenze del Senato costituito in Alta Corte di giustizia: una “*singolare eccezione*” e una “*singolare giurisdizione penale*”, che giustifica solo in forza del più elevato principio costituzionale della divisione dei poteri dello Stato, pur auspicando che “*sia presto tolta di mezzo o almeno ridotta a carattere meramente politico*”.

2.4. Nella ricostruzione del pensiero giuridico dello studioso polesano assumono particolare rilievo le profonde riflessioni svolte nel saggio intitolato “**Classificazione degli incidenti di esecuzione**”⁹, in tema di esecuzione amministrativa delle pene e misure di sicurezza, con peculiare riferimento al rischio di atti arbitrari dell'amministrazione in una fase nella quale il giudice e la giurisdizione sono di regola assenti.

Di fronte alle divergenze e incertezze e ai persistenti difetti metodologici della dottrina nell'esame delle disposizioni di cui agli artt. 548-550 del nuovo codice di rito, nel titolo “*Degli incidenti di esecuzione*”, avverte innanzitutto che “*dove la materia è ancora così greggia come la nostra, l'elaborazione dottrinaria dev'essere più intensa, graduale e attenta*”.

Classifica quattro gruppi principali di incidenti di esecuzione, dei quali il primo e il

secondo si riportano alla sentenza da eseguire, cui sono di chiarimento o integrazione, mentre il terzo e quarto si riferiscono più propriamente alla legalità della esecuzione e al controllo giurisdizionale del giudice sui limiti legali dell'operato dell'autorità amministrativa. A questa è invero riservato un ampio margine di discrezione nelle modalità della esecuzione di cui “*può fare l'uso che vuole e incontrollabilmente*”.

Disegna le caratteristiche del rito: la richiesta del pubblico ministero o l'istanza di parte, che non esclude una riforma nel senso della procedibilità talora anche d'ufficio; il contraddittorio nella forma contratta, prevalentemente scritta, che tollera talora la procedibilità *de plano* nei casi incontroversi; la decisione del giudice dell'esecuzione con ordinanza; il ricorso per cassazione per violazione di legge.

Conclude profeticamente, con uno sguardo rivolto decisamente al controllo giurisdizionale di legalità nei casi di violazione della legge, che nel prossimo avvenire tutti i provvedimenti della esecuzione spetteranno a una “*importantissima magistratura fornita di speciali cognizioni, capacità e facoltà*”.

Va rimarcato infine che, per le medesime ragioni di principio, un'analogia posizione critica è espressa dallo studioso in un differente scritto riguardante quelle figure della pubblica amministrazione alle quali vengono attribuite dalla legge competenze proprie della giurisdizione penale, come l'Intendente di Finanza¹⁰.

⁹ *Riv. dir. proc. pen.*, 1919, I, 114 ss.

¹⁰ G. MATTEOTTI, *Dalla critica alla ricostruzione (a proposito dell'Intendente di finanza improvvisato giudice penale)*, in *Riv. dir. e proc. pen.*, 1918, I, 396 ss.

2.5. Nel breve e fulminante saggio intitolato **“Il pubblico ministero è parte”**¹¹ Matteotti sostiene con particolare vigore che il pubblico ministero, nel sistema processuale penale e nell'esercizio dei poteri assegnatigli in particolare dagli artt. 1 e 179 cod. proc. pen. del 1913, va decisamente considerato nella sostanza come *“parte”*, questa intesa come colui che può far valere o contro il quale è fatta valere la presa penale. La tesi è sostenuta in aperto dissenso con l'opposta annotazione recata in proposito della Relazione al Re, per la quale quella del pubblico ministero sarebbe, viceversa, *“una posizione più nobile e imparziale al di sopra delle parti”*.

L'Autore osserva che indubbiamente il pubblico ministero dispone dell'azione penale per fini superiori di giustizia, per il rispetto e l'osservanza della legge e per un interesse collettivo, pubblico e generale, cioè dello Stato; difende gli interessi della collettività offesa da un reato, e ben può se del caso, alla luce delle prove raccolte, chiedere l'assoluzione dell'imputato o l'esonazione della pena in suo favore.

Ma tutto ciò non rileva ai fini dell'attribuzione della qualità di parte perché sottende soltanto che il contrasto fra pubblico ministero e imputato è *“essenzialmente potenziale”*: può, ma non deve necessariamente sussistere.

Le norme di procedura confermano la qualità di parte del P.M. o più esattamente la sua qualità di *“organo della collettività persecutrice”*.

Invero,

“La divisione dei poteri su cui si fondono i moderni regimi costituzionali e la divisione delle funzioni, fra le quali anche

la “funzione persecutiva” assegnata “agli organi esecutivi dello Stato”, permettono codesto apparente assurdo di uno Stato che è giudice e parte nel tempo stesso; fino a quando almeno sembreranno sufficienti quelle garanzie d'indipendenza di cui sono circondati gli organi di giustizia ... organi sempre più autonomi”.

Il pensiero di Matteotti sulla figura del pubblico ministero, pur senza volere trarne conclusioni sopra le righe, apre scenari inediti e di attuale modernità: dal riconoscimento della piena parità delle posizioni delle parti davanti al giudice terzo, per il corretto equilibrio del rapporto fra accusa e difesa, secondo i principi di quello che oggi si qualifica come *“il giusto processo”* (art. 111, comma 2, Cost.), alla lettura politica delle differenti forme della unità della magistratura, nella comune cultura della giurisdizione, o della separazione – solo delle funzioni o anche delle carriere – fra i diversi organi statuali del pubblico ministero e del giudice.

3. Il pensiero e l'azione di Giacomo Matteotti fra diritto e politica.

Dalla lettura dei saggi sopra richiamati emergono con chiarezza le linee caratteristiche del metodo di lavoro del fine cultore della procedura penale.

Contro ogni definizione aprioristica e autoreferenziale Matteotti oppone l'analisi empirica, prevalentemente di tipo induttivo, sostenuta dal riferimento a dati e fatti concreti. Le singole disposizioni codicistiche vengono di volta in volta investigate e destrutturate con intransigente rigore antidogmatico e antiformalista e con originalità di visione. Spesso in dissenso non solo con le varie Scuole, classica o positivista o del

¹¹ Riv. pen., 1919, XC, 346 ss.

socialismo giuridico, ma anche con talune soluzioni formulate dalla giurisprudenza di legittimità, la lettura delle norme risponde a una logica coerente di ricomposizione e ristrutturazione del sistema processuale da ricondurre ad armonica e organica unità. Prevale sempre l'attitudine sistematica dell'interprete contro gli eccessi del tecnicismo giuridico¹² imputati soprattutto a Vincenzo Manzini, in rigorosa difesa dell'autonomia scientifica della procedura penale rispetto alle tradizionali categorie del diritto processuale civile o delle allora dominanti correnti germaniche.

In stretta contiguità storico-concettuale con gli studi di Piero Calamandrei su *La Cassazione civile*, pubblicati nel 1920, si fa inoltre strada l'ambizioso disegno del giurista polesano (confessato nella fitta corrispondenza con la moglie Velia Titta¹³) di percorrere la strada parallela di un approfondimento in due volumi della ricerca e degli studi intorno al ruolo e alla funzione della Cassazione penale, vertice indiscusso della relativa giurisdizione. Il che lascia pure immaginare che, se fosse vissuto più a lungo, Giacomo Matteotti sarebbe stato non solo un protagonista della vita politica nazionale nel dopoguerra ma anche, insieme con Piero Calamandrei, fra i più nobili padri costituenti dell'Italia repubblicana, con particolare riguardo alla dibattuta redazione del Titolo IV della Costituzione su *"La Magistratura"*.

Alla luce dell'eccezionale contributo dato agli sviluppi del pensiero giuridico dell'epoca, Matteotti è stato giustamente

definito *"autorevole rappresentante del riformismo penale europeo"*¹⁴. E però, la sua ricca e complessa personalità di uomo di raffinata cultura (anche extragiuridica) a tutto tondo e di intransigente spirito dialettico, rende davvero ardua, se non erronea, l'operazione concettuale di tenere distinta la figura del politico da quella del giurista e di perimetrare due differenti stagioni della sua attività, l'una del socialista riformista e l'altra del giurista.

L'esaltazione dei valori liberali della legalità del diritto e della procedura, meglio assicurati dall'auspicata armonia e unità del sistema di giustizia penale e dalla tendenziale certezza e uniformità delle applicazioni giurisprudenziali, e la valorizzazione del ruolo coerenziatore e della funzione nomofilattica della Cassazione penale, non sembrano affatto in contraddizione, bensì si coniugano e s'intrecciano con gli accenti profondamente drammatici – e tutti politici – della lettera di risposta a Luigi Lucchini del 10 maggio 1924, appena un mese prima della sua uccisione per mano fascista.

Al Maestro che (forse per proteggerlo dalle ritorsioni già minacciate nei suoi confronti) lo invitava a riprendere la prestigiosa carriera universitaria, Giacomo Matteotti, eletto ancora una volta deputato nelle file del socialismo riformista di Filippo Turati, replica che, per necessità, si è dovuto distaccare dagli *"studi prediletti e abbandonati"* ormai da qualche anno, per rispondere al *"dovere"* morale di situarsi *"al posto più pericoloso"*, quello centrale della democrazia rappresentativa in Parlamento, per *"difendere i presupposti di qualsiasi civiltà*

¹² Cons. G. MATTEOTTI, *Rendiconti analitici* (recensione favorevole all'opera di G. SABATINI, *Principi di scienza del diritto penale*, in *Riv. dir. e proc. pen.*, 1919, 154 ss.

¹³ C. CARINI, *Giacomo Matteotti. Idee giuridiche e azione politica*, Firenze, 1984, 81.

¹⁴ M. PIFFERI, *Giacomo Matteotti e il riformismo penale europeo*, in *Giacomo Matteotti fra diritto e politica*, cit., 13 ss.

e nazione moderna”, cioè lo Stato di diritto contro l’arbitrio del regime fascista¹⁵.

Nobile e drammatica testimonianza, questa, dell’aspra resistenza diretta a tracciare, talora in perfetta solitudine, i confini legali del Potere esecutivo, nel contesto della incombente minaccia di una assoluta compressione delle libertà individuali, politiche, sindacali e di pensiero¹⁶.

L’audacia innovativa e antiformalista verso un più moderno, giusto e civile sistema di giustizia penale s’accompagna costantemente con l’esigenza di tenere fermo il pur insufficiente ordinamento liberale dell’epoca, nella triste e talora solitaria consapevolezza dell’avanzare della minaccia di un nuovo e illiberale ordine statuale. In una sofferta e inquieta contingenza fatta di contraddizioni giuridiche, morali e politiche, fra modernizzazione e stabilità e fra arbitrio e legalità democratica, l’appassionato socialista riformista convive, di necessità, con l’ideologia liberale, schierandosi senza esitazione a difesa dei residui spazi di legalità penale e processuale.

Leonardo Sciascia, con la sua acuta sensibilità, coglie l’importanza della figura di Giacomo Matteotti nella storia nazionale e il senso profondo della complessità della sua opera, laddove, in *Porte aperte*¹⁷, nel dia-

logo fra il piccolo giudice e il procuratore generale, questi afferma che “*Matteotti era stato considerato tra gli oppositori del fascismo il più implacabile, non perché parlava in nome del socialismo … ma perché parlava in nome del diritto. Del [terribile] diritto penale*”.

4. Il delitto Matteotti.

Al termine del discorso tenuto alla Camera il 30 maggio 1924 su preciso incarico di Turati, nel corso del quale, nella veste di segretario del Partito socialista unitario d’ispirazione riformista, aveva accusato il partito fascista e lo stesso Mussolini di avere stravolto la libertà di voto dei cittadini nelle recenti elezioni politiche del 6 aprile mediante brogli e inauditi atti di violenza fisica e morale, Matteotti rivolse al compagno di partito Giovanni Cosattini, seduto accanto a lui, e indirettamente ai compagni del suo partito e della lacerata sinistra parlamentare, la seguente frase, che ne evidenziava il coraggio e però anche il progressivo e rischioso isolamento fisico e politico: «*Io, il mio discorso l’ho fatto. Ora voi preparate il discorso funebre per me*»¹⁸.

Dopo pochi giorni, infatti, un gruppo di squadristi, ex arditi di guerra, composto da

¹⁵ La lettera a L. Lucchini è pubblicata in *Rivista penale*, 1924, 102. Sottolinea il fermo ancoraggio del pensiero di Matteotti al principio di legalità D. NEGRI, *Giacomo Matteotti custode della legalità processuale contro l’arbitrio del potere*, cit., 58.

¹⁶ per una recente rivisitazione e valorizzazione del pensiero e dell’azione politica del socialista riformista polesano, cons. M.L. SALVADORI, *L’antifascista. Giacomo Matteotti, l’uomo del coraggio, cent’anni dopo (1924-2024)*, Roma, 2023. V. anche P. VERONESI, *Giacomo Matteotti, i fatti e le idee dal Polesine al Parlamento*, in *Giacomo Matteotti fra diritto e politica*, cit., 69 ss.; G. ROMANATO, *Conclusioni*, ibi, 151 ss.; G. ROMANATO, *Un italiano diverso. Giacomo Matteotti*, Milano, 2011.

¹⁷ L. SCIASCIA, *Porte aperte*, Milano, 1987, 16. Il passo è menzionato da D. Castronuovo, *La concezione della recidiva in Giacomo*

Matteotti, cit., 43.

¹⁸ La frase è riportata da E. LUSSU, *Marcia su Roma e dintorni*, Torino, 1965, 154. Secondo M. CANALI, *Il delitto Matteotti: affarismo e politica nel primo governo Mussolini*, Bologna, 1997, sarebbe altrettanto probabile che Mussolini temesse un attacco sulla vicenda legata alla stipulazione della convenzione con la Sinclair Oil, una società petrolifera americana che, nel maggio 1924, acquista oltre 100 mila ettari di terreni italiani. Matteotti scrive sulla questione un lungo articolo (“*Machiavelli, Mussolini e il fascismo*”) che la rivista britannica *English Life* pubblica a luglio, dopo il suo assassinio, in cui prospetta la tesi che la convenzione con la Sinclair nasconde pratiche di corruttezza a favore di alti funzionari del regime per finanziare i propri giornali.

Amerigo Dumini, Albino Volpi, Giuseppe Viola, Augusto Malacria e Amleto Poveromo, appartenenti alla cosiddetta *Ceka*, un corpo speciale agli ordini della gerarchia fascista e del capo della polizia Emilio De Bono, nel pomeriggio del 10 giugno 1924, sequestra dopo una breve colluttazione Giacomo Matteotti mentre sta camminando sul Lungotevere Arnaldo di Brescia. La vittima, caricata a forza a bordo di una Lancia Kappa nera, viene subito dopo accoltellata al torace e muore per dissanguamento. Il cadavere verrà ritrovato il 16 agosto 1924 da un brigadiere nella Macchia della Quararella in territorio del comune di Fiano, a venti chilometri circa da Roma¹⁹.

5. Il processo, *rectius i processi, per il delitto Matteotti.*

5.1. Al pronto arresto degli uomini della Ceka, favorito da una serie di testimonianze oculari del rapimento, segue l'istruttoria per il sequestro e il barbaro assassinio. Questa, avocata dalla Procura Generale, viene affidata al presidente della Sezione d'Accusa della Corte d'appello di Roma, Mauro Del Giudice²⁰, al quale viene affiancato il sostituto procuratore Guglielmo Tancredi. Anzi,

fu lo stesso Del Giudice, nonostante il tentativo di dissuasione del primo presidente della Corte, ad autoassegnarsi coraggiosamente l'inchiesta invece di affidarla al consigliere anziano della Sezione, che egli rite-neva «*contagiato da lue fascista*».

Come avvenne per altri magistrati scomodi, non allineati o definiti “*incompatibili*” che per l'imparzialità dimostrata, talora anche a fronte di atti di violenza, si erano caratterizzati per doti non gradite di intransigenza e d'indipendenza, Del Giudice venne rimosso dall'incarico attraverso una promozione, che lo costringerà a lasciare il suo ufficio alla volta di Catania, per poi essere mandato forzatamente in pensione.

Sono note le vicende successive.

Dopo il rinvio a giudizio dinanzi alla Corte d'assise di Roma (Sez. Istr. App., sent. 1/12/1925) di Dumini e altri con l'accusa di omicidio aggravato, esclusa la premeditazione, venne disposta la rimessione del giudizio alla Corte d'assise di Chieti da parte della Corte di cassazione, su istanza del P.G. presso la Corte d'appello di Roma, per gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica (Cass., sez. I, 21/12/1925).

Il giudizio di merito in primo grado venne celebrato a Chieti, in assenza della parte civile essendosi i familiari di Matteotti ritirati dal processo. Gli imputati Dumini, Volpi e Poveromo, difesi dall'Avv. Roberto Farinacci, segretario nazionale del Partito nazionale fascista, vennero dichiarati colpevoli del delitto di omicidio preterintenzionale e condannati, con le attenuanti generiche, alla pena di anni 5 mesi 11 e giorni 20 di reclusione, di cui condonati 4 anni *ex r.d. n. 1276/1925*, mentre i coimputati Viola e Malacria vennero assolti (Ass. Chieti, sent. 24/3/1926, non impugnata e irrevocabile).

Nello stesso tempo la Commissione permanente istruttoria dell'Alta Corte di Giustizia presso il Senato, con sentenza del 12

¹⁹ G. SABBATUCCI, 1924. *Il delitto Matteotti*, tratto da *Novecento italiano*, Roma-Bari, 2012; G. TAMBURRANO, *Giacomo Matteotti. Storia di un doppio assassinio*, Torino, 2004.

²⁰ Il materiale istruttorio raccolto da Del Giudice è custodito nell'Archivio Centrale dello Stato, ma non è stato consultabile fino al 2004. Per un ritratto di Del Giudice si veda *Il magistrato che fece tremare il Duce: Mauro Del Giudice. Memorie e Cronistoria del processo Matteotti*”, a cura di Teresa Maria Rauzino, by Amazon, 2022. Cons. anche P. SERRAO, *La legalità del male*, in *Quest. giust.*, 22 novembre 2018. Nel film *Il delitto Matteotti*, regia di Florestano Vancini (1973), la figura di Mauro Del Giudice è interpretata da Vittorio De Sica.

giugno 1925, dichiarava non doversi procedere nei confronti del Sen. Emilio De Bono, già capo della polizia, in ordine alle accuse di complicità o favoreggiamento mosse nei suoi confronti per il rapimento e l'uccisione di Matteotti.

5.2. Dopo la caduta del fascismo, il processo Matteotti viene riaperto alla luce dell'art. 6, comma 4, del d.lgs. 27 luglio 1944, n. 159, che consentiva all'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo di chiedere alla Corte di cassazione, sezione speciale, la dichiarazione di inesistenza giuridica delle sentenze penali irrevocabili, istruttorie o pronunciate nel giudizio, e la riapertura dell'istruttoria e del giudizio, sulla base di due presupposti: l'indole del delitto, commesso per motivi fascisti, e la influenza esercitata sulla decisione da uno stato di morale coercizione determinato dal fascismo.

Espletate le indagini preliminari in merito alla verosimile sussistenza dei due presupposti e quindi alla verifica positiva circa l'ammissibilità della procedura – assimilabile per analogia alla revisione –, la Corte di cassazione penale, sezione Seconda speciale, riconosceva la consistenza e la rilevanza delle prove a sostegno non solo dell'indole del delitto Matteotti commesso per motivi fascisti, ma anche della effettiva influenza esercitata sulla decisione da uno stato di morale coercizione esercitata dal fascismo. Deponevano decisamente in tal senso le chiare e incisive dichiarazioni rese dai magistrati a riposo Mauro Del Giudice e Filippo Occhiuto, in merito alle indebite e gravi ingerenze del governo e del partito fascista per deviare il normale svolgimento del processo e far prevalere soluzioni conformi agli interessi di parte e non a quelli superiori di giustizia. In particolare, viene definita *“notevole e impressionante”* la deposizione di Del Giudice, il quale, oltre le

lusinghe e le pressioni subite durante l'istruzione del processo, aveva messo in luce le manovre usate per allontanarlo dal posto di presidente della sezione di accusa, di fronte alla adamantina fermezza con cui resistette agli allettamenti e alle minacce. Come pure viene considerata importante la dichiarazione resa da tale Salvatore Girgenti circa le confidenze ricevute dal P.G. Salucci in ordine alle benemerenze politiche acquisite per i suoi interventi nel processo Matteotti favorevoli al regime.

Ad avviso del P.G. requirente la dichiarazione d'inesistenza giuridica, oltre a conformarsi alle condizioni di legge, *“risponde anche ad imperiose esigenze di giustizia e viene a rimuovere l'ostacolo perché il magistero punitivo abbia finalmente libera espli- cazione in relazione a un delitto che tanta commozione e indignazione destò in tutto il mondo civile”*.

La Corte, con sentenza del 6 novembre 1944 (Pres. rel. De Ficchy)²¹, fatte proprie tutte le argomentazioni della requisitoria scritta del P.G. Battaglini, dichiarava *“giuridicamente inesistenti”* le sentenze, sia quella istruttoria della Sezione d'accusa App. Roma dell'1 dicembre 1925 che quella di merito della Corte di assise di Chieti del 24 marzo 1926, disponendo la rimessione degli atti al P.G. della Corte di appello di Roma per la riapertura dell'istruttoria e per il rinnovato giudizio a carico di Dumini e altri.

All'esito del nuovo processo gli imputati sopravvissuti - Dumini, Viola e Poveromo - vennero condannati nel 1947 all'ergastolo, commutato in trenta anni di reclusione. Poveromo morì in carcere a Parma nel 1952; Dumini ottenne la grazia e venne definitiva-

²¹ *Foro it.*, 1944-46, II, 25 ss.

mente liberato il 23 marzo 1956 per poi morire a Roma il giorno di Natale del 1967²².

A Mussolini, il quale aveva implicitamente rivendicato l'uccisione di Matteotti nel noto e arrogante discorso tenuto alla Camera il 3 gennaio 1925, viene imputata la correità nel sequestro e nell'omicidio, cui si aggiungono la costituzione della Ceka e le numerose spedizioni punitive compiute dal gruppo omicida, di cui viene riconosciuto come mandante²³.

6. Una metafora del Potere.

Al termine di questa pur breve disamina degli eventi che hanno caratterizzato i processi per il delitto Matteotti risulta impressionante la divaricazione dei descritti esiti giudiziari rispetto alle categorie liberali e garantiste del pensiero giuridico di Giacomo Matteotti intorno al diritto processuale penale, ispirate – come si è visto – alla più stretta legalità delle regole e delle forme del procedere, senza cedimento alcuno alle soluzioni arbitrarie dettate da asserite “imperiose esigenze di giustizia” sostanziale.

A ben vedere, tanto la sentenza istruttoria quanto la sentenza di merito della Corte di assise di Chieti, nonostante l'accertato condizionamento del magistero inquirente e punitivo ad opera di uomini e servizi del fascismo, non erano *in fatto* una “*non sentenza*”, ne’ erano state emesse da un “*non giudice*”, per cui non poteva essere legittimamente invocata la fattispecie straordinaria della *inesistenza giuridica* della sentenza, con il conseguente venir meno della irrevocabilità della cosa giudicata.

In realtà, appare evidente che fu esclusivamente la caduta del regime fascista e l'avvento di quello democratico a legittimare il rovesciamento di quello che, quanto al delitto Matteotti, era (e tale ben poteva restare) l'inesorabile giudizio “storico-politico” di condanna del fascismo e dei suoi capi in un rinnovato, forse più debole, giudizio stavolta di fonte “giudiziaria”, che era peraltro conseguito a una eccentrica e incostituzionale procedura di revisione del giudicato di condanna *contra reum*.

Una metafora del Potere, dunque, che per conseguire i suoi fini, talora spregevoli o talora anche nobili come in questo caso, mostra di non esitare a impiegare – e piegare – lo strumento “terribile” del diritto e della procedura penale, sovvertendone, ove lo ritenga occorrente, i principi liberali e il sistema di garanzie.

²² G. MAYDA, *Il pugnale di Mussolini. Storia di Amerigo Dumini, sicario di Matteotti*, Bologna, 2004.

²³ Per M. CANALI, *Il delitto Matteotti*, Bologna, 2015, le responsabilità addebitate a Rossi e Marinelli per l'organizzazione del delitto, a De Bono e Finzi per intralcio alle indagini e occultamento di prove, vanno estese anche a Mussolini. Nel periodo della detenzione, della latitanza e negli anni successivi Mussolini fa versare consistenti somme di denaro ai sicari autori dell'omicidio per comprarne il silenzio. Secondo Canali alcune lettere scritte da Dumini al suo avvocato non lasciano dubbi sul coinvolgimento di Mussolini. Lo squadrista toscano si considera un esecutore di ordini pervenutigli dal capo tramite Rossi e Marinelli per «*un delitto da noi commesso – certamente – ma che ci fu imposto e che noi eseguimmo – come tanti altri prima di quello – con cieca disciplina e dopo che ci fu garantita in modo assoluto qualsiasi immunità penale*».

GIOVANNI CANZIO

3. Note su Giacomo Matteotti ed il penale costituzionale: la legalità dalla crisi dello Stato liberale alla «dominazione fascista»

SOMMARIO: 1. Introduzione. Parlare in nome del diritto penale. Il principio di legalità oltre le ‘Scuole’. – 2. Tra equità e legalità. – 3. «Politica e diritto penale». – 4. Lo Stato e il fascismo. – 5. «Grazia e giustizia trasformate in strumento di parte». – 6. Epilogo. Il ricordo dei penalisti.

1. Introduzione. Parlare in nome del diritto penale. Il principio di legalità oltre le ‘Scuole’.

In *Porte aperte* Leonardo Sciascia ha offerto un’immagine illuminante di Giacomo Matteotti tra diritto e politica, ripresa da diversi studiosi,

«Matteotti era stato considerato, fra gli oppositori del fascismo, il più implacabile, non perché parlava in nome del socialismo, che in quel momento era una porta aperta, da cui sciolitamente si entrava e si usciva, ma perché parlava in nome del diritto, del diritto penale»¹.

Il Matteotti che parlava in nome del diritto penale parlava in nome della legalità,

bussola per il Matteotti politico², un socialista riformista, oppositore democratico del fascismo, con un futuro nell’Italia liberata ‘diviso’ tra «mito» e «prolungato silenzio sulla sua vita e sui suoi scritti»³.

¹ Cfr. S. CARETTI, *Introduzione*, in G. MATTEOTTI, *Scritti giuridici*, a cura di S. Caretti, Pisa, 2003, 21; P. PASSANT, *Giacomo Matteotti e la recidiva. Una nuova idea di giustizia criminale*, Milano 2022, 22; D. CASTRONOVO, *La concezione della recidiva in Giacomo Matteotti*, in *Giacomo Matteotti tra diritto e politica*, a cura di D. Negri, Verona, 2022, 44; G. CANZIO, *Giacomo Matteotti, il giurista in «Sistema penale»*, 10 gennaio 2024, in *open access*.

² Il legame tra il Matteotti giurista e politico – dall’attività a sostegno dei contadini del Polesine, al ruolo di amministratore locale, deputato dal novembre 1919 al Marzo 1921 per il Collegio Ferrara-Rovigo, in una Camera per due terzi rinnovata rispetto all’anteguerra, con la presenza, per la prima volta in Italia, dei grandi partiti di massa, rieletto nel 1921 e nel 1924, segretario del partito socialista unitario, riformista e legalitario – in C. CARINI, *Giacomo Matteotti. Idee giuridiche e azione politica*, Firenze, 1984, 15 ss; sull’assertore del diritto e della giustizia per altra, dolorosissima via» rispetto all’impegno scientifico cfr. G. VASSALI, *Presentazione*, in G. MATTEOTTI, *Scritti giuridici*, cit., 23; P. MARCETTI, *Matteotti, Giacomo*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)* diretto da I. Birocchi, E. Cortese, A. Mattone, M.N. Miletta, Bologna, 2013, 1307; P. PASSANT, *Giacomo Matteotti*, cit., 11 ss; sul legame tra la «causa del socialismo», del «nostro paese e anche della civiltà» cfr. M. DEGL’INNOCENTI, *Giacomo Matteotti e il socialismo riformista*, Milano, 2022, 115 ss.

³ Sui conflitti interni alla sinistra e la rimozione della tradizione riformista, cui Matteotti apparteneva cfr. S. CARETTI, *Introduzione*, in *Un anno e mezzo di dominazione fascista*, a cura di S. Caretti, Pisa, 2020, 21-28, che ricorda, tra l’altro, un intervento di Gianpasquale Santomassimo sul «Manifesto» del 18 luglio 2000; cfr. più di recente W. Veltroni, *Introduzione*, in G. MATTEOTTI, *Un anno di dominazione fascista*, Introduzione di W. Veltroni e un saggio di U. Gentiloni Silveri, Milano, 2020.

A un anno dall'assassinio di Matteotti il deputato e costituzionalista Enrico Presutti scriveva che il Nostro «pagò con la vita non una battaglia per un ideale socialista e per un partito, ma per una rivendicazione della legalità e della giustizia»⁴. Per la condivisione ‘senza se e senza ma’ di questi principi Matteotti non pare incasellabile in una delle ‘Scuole’ penali, che si contendevano il campo scientifico ed accademico ancora nei primi due decenni del Novecento⁵, neppure nella galassia del socialismo giuridico⁶. Non ‘politizzava’ una ‘doppia legalità’, sostanziale e processuale⁷, pensata come «pregiudiziale»⁸ nella battaglia per la giustizia sociale; «in vista di un progresso reale della legislazione e della giurisprudenza»⁹ esprimeva un ‘eclettismo’¹⁰ nel segno del

penale come tutela giuridica delle libertà, per Mario Sbriccoli cuore vitale della «penalistica civile»¹¹.

Come è noto, Matteotti si laureava nel 1907 a Bologna con una Tesi sulla recidiva, relatore Alessandro Stoppato, cattolico moderato, tra gli artefici del codice del 1913, dal 1920 deputato liberale e senatore. Il penalista polesano pare aver appreso dal maestro soprattutto il senso garantista del processo penale, vocato, citando Francesco Carrara, alla punizione del colpevole e al tempo stesso alla libertà e sicurezza dell’«innocente»¹². Era un principio condiviso; il socialista Enrico Ferri – maestro della Scuola positiva, talora criticato da Matteotti per il determinismo, sotteso al paradigma della «difesa sociale»¹³ – distingueva tra codice penale dei «birbanti» e codice di procedura degli «onesti sottoposti a processo»¹⁴. Incoraggiato da Stoppato il giovane polesano soggiornava anche all'estero per studiare i problemi teorici e i dati fattuali della giustizia criminale europea e transatlantica, pienamente acquisiti e meditati¹⁵; nel 1910 usciva *La recidiva. Saggio di revisione critica*

⁴ E. PRESUTTI, in Comitato centrale dell'opposizione, *Giacomo Matteotti nel primo anniversario del suo martirio*, Roma 1925; sul docente e deputato, vicino a Giovanni Amendola, allontanato dalla cattedra di diritto amministrativo e costituzionale a Napoli per la scelta dell'Aventino cfr. P. ALLOTTI, *Presutti, Enrico*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, cit., 1627-1628.

⁵ Come è noto, Mario Sbriccoli ha indicato il carattere fuorviante della distinzione in ‘Scuole’, rigidamente strutturate, per restituire la ricchezza della penalistica, presenza culturale centrale nella storia nazionale tra Otto e Novecento; cfr. M. SBRICCOLI, *Caratteri originari e tratti permanenti del sistema penale italiano (1860-1990)*, in Id., *Storia del diritto penale e della giustizia. Scritti editi e inediti (1972-2007)*, Milano, 2009, 605. Sul tema si può vedere F. COLAO, *Le scuole penalistiche*, in *Encyclopedie italiana. Il contributo alla storia del pensiero. Diritto*, a cura di P. Cappellini, P. Costa, M. Fioravanti, B. Sordi, Roma, 2012, 349-356. Su Matteotti e le ‘scuole’ cfr. A. GARGANI, *Il sistema penale tra tradizione liberale e positivismo (A proposito degli Scritti giuridici di Giacomo Matteotti)*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, 2003, 551-581; D. Negri, *Giacomo Matteotti custode della legalità processuale contro l'arbitrio del potere*, in *Giacomo Matteotti tra diritto e politica*, cit., 47.

⁶ Su cui cfr. M. SBRICCOLI, *Il diritto penale sociale (1883-1912)*, in Id., *Storia del diritto penale*, cit., 819-902.

⁷ Sugli scritti di Matteotti con il diritto il penale scienza integrata cfr. G. VASSALI, *Presentazione*, cit., 32.

⁸ A. GARGANI, *Il sistema penale*, cit., 576.

⁹ Cfr. G. VASSALI, *Presentazione*, cit., 32.

¹⁰ Su Matteotti, che coniugava «la tradizione giuridica liberale» con «gli ideali di uguaglianza e democrazia» cfr. A. GARGANI, *Il sistema penale*, cit., 579.

¹¹ Su cui M. SBRICCOLI, *La penalistica civile. Teorie e ideologie del diritto penale nell'Italia unita*, in Id., *Storia del diritto penale*, cit., 493-590, con un cenno a Matteotti, «che dedicava una lunga riflessione al «sistema penale fattore di recidiva»», 563.

¹² A. STOPPATO, *Sul fondamento scientifico della procedura penale*, in *Rivista Penale*, 1893, 318; sul processualista cfr. C. STORTI, *Stoppato, Alessandro*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, cit., 1919-1920. Su Matteotti inteso a «mettere in sicurezza il codice Stoppato» cfr. P. PASSANITI, *Giacomo Matteotti*, cit., 52.

¹³ Sul pensiero di Ferri e sulla «revisione critica di Matteotti tra elemento etico e difesa sociale» cfr. P. PASSANITI, *Giacomo Matteotti*, cit., 113 ss.

¹⁴ E. FERRI, *Discorsi parlamentari sul nuovo codice penale*, Napoli, 1889, 7; sul tema cfr. R. ORLANDI, *Rito penale e salvaguardia dei galantuomini*, in *Criminalia*, 2006, 293 ss.

¹⁵ Sulla profonda conoscenza di Matteotti delle teorie e pratiche penali anche fuori d'Italia cfr. M. PIFFERI, *Giacomo Matteotti e il riformismo penale europeo*, in *Giacomo Matteotti tra diritto e politica*, cit., 13 ss.

ca con dati statistici. Matteotti non ‘dissolveva’ il diritto penale nelle scienze sociali, pur considerate nell’opera; metteva a tema, tra l’altro, i ‘carrariani’ «limiti legali», «ultimo baluardo della libertà individuale»¹⁶. In una significativa lettera alla moglie Velia la rivoluzione bolscevica interrogava il penalista socialista sul senso della «scienza da tavolino», dal momento che «due giorni di rivoluzione russa» avevano posto «nel nulla migliaia di volumi sulla legislazione anteriore»; ebbene, Matteotti scriveva che «il taglio di un’immensa foresta» non cancellava il ruolo garantista del «più minuto lavoro dell’intagliatore», delle «sottogliezze giuridiche»¹⁷.

Piero Gobetti ha ricordato che «ai facili successi avvocateschi» ‘alla Ferri’ Matteotti aveva preferito «aridi studi di procedura penale», da «professori di diritto»¹⁸; in particolare gli scritti pubblicati tra il 1917 e il 1919 possono sembrare «aridi», in quanto connotati da un serrato argomentare tecnico-giuridico. Matteotti prendeva però le distanze dalla «glossa che nulla chiarisce», con riferimento al *Trattato* di Vincenzo Manzini¹⁹; lo specialismo dava forza all’idea della rilevanza costituzionale della giustizia pena-

le. In una lettera pubblicata sulla *Rivista di diritto e procedura penale* Matteotti scrivava al socialista Eugenio Florian, «illustre professore», anche per una considerazione polemica sui criteri metodologici della scienza penalistica, «ai giovani sembra interdetto di muovere grosse questioni se non si scrivono grossi volumi, infarciti di citazioni»²⁰. Eppure i lavori dell’«avvocato in Rovigo» erano accolti anche dal liberale Luigi Lucchini, dal 1874 direttore della *Rivista penale*, assertore, nelle crisi della legalità di fine Ottocento e nel 1925, delle «leggi penali indissolubilmente legate alle vicende delle pubbliche libertà»²¹.

Nell’immediato dopoguerra pareva prossima una riforma della giustizia penale, nel segno del rafforzamento della difesa sociale; nel 1919 il guardasigilli Ludovico Mortara incaricava Ferri di riformare il codice Zanardelli, tra le critiche di Lucchini della scelta di campo positivista²². Gli scritti di Matteotti non accennavano al *Progetto ferriano* di codice penale – anticipato da una *Prolusione* del 1919 – che stravolgeva le grandi fondazioni della codificazione, principio di stretta legalità *in primis*²³. Nella

¹⁶ G. MATTEOTTI, *La recidiva. Saggio di revisione critica con dati statistici*, Torino, 1910, 161 ss, 292. Sulla kantiana teoria dei limiti nel pensiero di Carrara cfr. M. MONTORZI, *Tra progetto scientifico e politica del diritto: dentro il Programma del Corso di diritto criminale di Francesco Carrara*, in Id., *Crepuscoli granducali. Incontri di esperienza e di cultura giuridica in Toscana sulle soglie dell’età contemporanea*, Pisa, 2006 229 ss.

¹⁷ La lettera alla moglie Velia in S. CARETTI, *Introduzione*, cit., 16.

¹⁸ Sul «nostro socialismo più tribuno che politico» cfr. P. GOBETTI, *Matteotti*, Milano, 1925, 29, 45.

¹⁹ G. MATTEOTTI, *Il concetto di sentenza penale e le dichiarazioni di incompetenza in particolare*, in *Rivista penale*, 1918, in Id., *Scritti giuridici*, cit., 255. Sull’ostilità di Matteotti alla «civilistica penale» – felice formula coniata da M. SBRICCOLI, *La penalistica civile*, cit., 573 ss. – e sul «tecnicismo giuridico bene inteso» cfr. D. NEGRI, *Giacomo Matteotti*, cit., 51, 54; sugli scritti tra il 1917 e il 1919 cfr. G. VASSALI, *Presentazione*, cit., 21; G. CANZIO, *Giacomo Matteotti*, cit.

²⁰ E. FLORIAN, *La giustizia penale dei pieni poteri*, in *Rivista di diritto e procedura penale*, 1918, 160 ss., su cui G. MATTEOTTI, *Dalla critica alla ricostruzione (a proposito dell’Intendente di finanza improvvisato giudice penale)*, ivi, in Id., *Scritti giuridici*, cit., 333 ss. Indicazioni sul penalista positivista ed assertore del «diritto penale scienza giuridica» (1900) in F. COLAO, *Florian Eugenio*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, cit., 78-879.

²¹ L. LUCCHINI, *Inaugurando il 2 Cinquantennio della Rivista*, in *Rivista Penale*, 1925, 11-12; su Lucchini scienziato, alto magistrato, senatore, cfr. M. SBRICCOLI, *Il diritto penale liberale. La «Rivista Penale» di Luigi Lucchini (1871-1900)*, in Id., *Storia del diritto penale*, cit., 903-980.

²² L. LUCCHINI, *La riforma della legislazione criminale*, in *Rivista penale*, 1919, 382 ss.

²³ E. FERRI, *Relazione sul progetto preliminare di codice penale italiano*, in *La scuola positiva*, 1921, 5 ss.; sul testo indicazioni in F. COLAO, *«Un fatale andare». Enrico Ferri dal socialismo all’«accordo pratico» tra fascismo e Scuola positiva*, in *I giuristi e il fascino del regime (1918-1925)*, a cura di I. Birocchi, L. Loschiavo, Roma,

recensione dei *Principi di scienza del diritto penale* di Giuseppe Sabatini Matteotti ancorava il diritto penale alla «nozione formale e essenzialmente giuridica del reato, quale è fissata dal legislatore in concreto», non alla «generica anormalità e pericolosità dell'individuo, come fu rimproverato ai primi positivist»²⁴.

A differenza della Russia sovietica, e poi della Germania nazista, il regime fascista non avrebbe rinunciato alla legalità, che cambiava di segno nella profonda trasformazione costituzionale dello Stato. Matteotti ne coglieva l'esordio nell'«abuso dei decreti legge»²⁵; per Alfredo Rocco la «nuova legalità fascista» poggiava proprio nella legge 100/1926 sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche²⁶. Quanto al penale, nel 1939 Giuliano Vassalli – «penalista partigiano», poi padre dell'unico codice della Repubblica²⁷ – indicava nel principio di

stretta legalità il cardine della codificazione, con i «giuristi tutti concordi» nel «riaffermare il valore del principio», pur nel «mutare dei punti di vista», dalla tutela delle «libertà individuali» a quella della «autorità dello Stato»²⁸. Ebbene, prima della costruzione del regime Matteotti denunciava questa torsione autoritaria del *nullum crimen sine lege*, elemento costitutivo della «Dittatura fascista»²⁹, di cui coglieva un'inedita capacità di comunicazione di massa e di mobilitazione permanente del popolo. Nella Biblioteca della Camera il deputato socialista unitario leggeva quasi quotidianamente «libri di economia o diritto»³⁰, in vista dei suoi scritti e per l'attività parlamentare; la tensione la legalità – architrave degli scritti del biennio tra il 1917 e il 1919 – ispirava la documentatissima requisitoria di Matteotti contro la «dominazione fascista», non governo, dal momento che la violenza contro i nemici del fascismo appariva l'elemento costitutivo dell'«illegalismo fatto permanente»³¹.

2. Tra equità e legalità.

Negli scritti del periodo bellico e postbellico risaltava la consapevolezza di Matteotti delle grandi trasformazioni sociali, che andavano spostando il centro dell'ordine giuridico liberale dalla legalità all'equità,

2015, 139 ss.; sul «silenzio» di Matteotti sul *Progetto Ferri* cfr. P. PASSANITI, *Giacomo Matteotti e la recidiva*, cit., 50.

²⁴ G. MATTEOTTI, *Rendiconti analitici*, G. Sabatini: *Principi di scienza del diritto penale*, Catanzaro 1918, in *Rivista di diritto e procedura penale*, 1918, in Id., *Scritti giuridici*, cit., 374.

²⁵ G. MATTEOTTI, *Un anno di dominazione fascista* (1924), Bologna, 1980, 9. Sulla 'fortuna dell'opera' e sull'ampliamento, progettato da Matteotti cfr. S. Caretti, *Introduzione*, in *Un anno e mezzo*, cit., 21 ss.; F. VENTURINI, *Un anno e mezzo di dominazione fascista: sulle tracce di un 'relitto archivistico'*, in *Tempo presente*, 2020, 15-26; A. AGHEMO, *Un inedito mortis causa*, in *Un anno e mezzo*, cit., 13-20. «L'abuso dei decreti legge» apriva la *Parte seconda*, *Atti del governo fascista*, ivi, 61 ss.

²⁶ A. ROCCO, *La legge sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche*, in Id., *Scritti e discorsi politici*, I, Roma, 1938, 69 ss. Sul punto cfr. L. LACCHÉ, *Un groviglio costituzionale. Fasi e problemi della costituzione 'fascista' nelle trasformazioni del regime*, in *Journal of constitutional history. Giornale di storia costituzionale*, 1/2022, 22; *La costruzione della 'legalità' fascista negli anni Trenta*, a cura di G. Chiodi-I. Birocchi-M. Grandona, Roma, 2020; sull'architetto del regime cfr. P. COSTA, *Rocco, Alfredo*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, cit., 1701-1704; G. Chiodi, *Alfredo Rocco e il fascino dello Stato totale*, in *I giuristi e il fascino del regime*, cit., 103 ss.

²⁷ Cfr. G. DODARO, *Giuliano Vassalli tra fascismo e democrazia. Biografia di un penalista partigiano (1944-1948)*, Milano, 2022; M. PIFFERI, *La penalistica del dopoguerra e le sfide della*

Costituzione repubblicana. Qualche considerazione sul problema e sul fine della pena, in *Journal of constitutional history. Giornale di storia costituzionale*, 2023, 220.

²⁸ G. VASSALLI, *Nullum crimen sine lege*, in *Giurisprudenza italiana*, 1939, 127.

²⁹ La lettera di Matteotti a Turati del marzo-aprile 1924 in P. PASSANITI, *Giacomo Matteotti*, cit., 11.

³⁰ F. VENTURINI, *Un anno e mezzo*, cit., 16; Id., *Giacomo Matteotti e la giunta delle elezioni*, in *Giacomo Matteotti tra diritto e politica*, cit., 99 ss.

³¹ G. MATTEOTTI, *Dopo un anno di dominazione fascista*, in *Critica sociale*, 1924, 5-7.

dalla legislazione alla giurisprudenza, dalla giurisdizione all'amministrazione³². In un ampio saggio, scritto da confinato militare nei pressi di Messina³³, il penalista sosteneva che la «sentenza penale» di un «non giudice», incaricato dal «potere esecutivo» di «giudicare e condannare senza averne il potere secondo lo statuto fondamentale del regno (art. 71)», non valeva «più di quella che potrebbe arbitrarsi di emanare un privato qualsiasi, un consiglio comunale, o il consiglio di stato; non esiste assolutamente»; asseriva «può essere impugnata, può passare in giudicato e avere giuridica rilevanza soltanto UNA SENTENZA EMANATA DA UN GIUDICE» (sic)³⁴. Matteotti indicava nel Parlamento l'artefice della «legislazione», che, «anche nei tempi che sembrava affermata dalla volontà di uno solo», non appariva «mai un fatto arbitrario, ma attua esigenze, obbedisce a tendenze e utilità suggerite dai diversi strati sociali». Afferiva che il «desiderio di riforme, che diano più larga soddisfazione alla giustizia di contro alla formalità del giudicato», non doveva far perdere di vista il «sistema legislativo attuale», con il «dovere dell'interprete e dello studioso di applicarlo secondo la sua precisa e chiara volontà». Matteotti negava alla Cassazione la facoltà di ammettere nullità insanabili in nome dell'«equità»; sottolineava che la sentenza passava in giudicato «non appena trascorra il termine utile senza

che sia presentato un gravame formalmente valido». Criticava certe interpretazioni della Suprema corte, che avevano annullato talune sentenze in nome del «supremo interesse della giustizia» o di «verità giuridiche che non possono essere coperte dal giudicato». Il «punto di vista dell'equità» pareva «una breccia che si apre in un sistema legislativo [...] pericolosa breccia»; in una lucida lettura del passato e del presente dell'Italia Matteotti metteva a tema il senso della legalità, «in uno Stato e in un tempo come il nostro, dove è altrettanto facile l'abuso delle autorità, quanto la diffidenza del popolo verso di esse, è da preferirsi nelle leggi l'interpretazione più esatta e rigida e far posto all'esigenze dell'equità solo con le dovute riforme legislative»³⁵.

Quanto al «sistema meglio rispondente alle esigenze del senso popolare di giustizia, del momento storico attuale», Matteotti scriveva che «si potrà proporre *de lege ferenda* [...] ma intanto si applichi quello che la legge vuole»³⁶.

Nel dilemma tra equità e legalità il penalista polesano pareva 'anticipare' l'ideario di Piero Calamandrei, che, di fronte al «complicato labirinto di giurisdizioni speciali», metteva a tema il «significato costituzionale delle giurisdizioni di equità», nella tensione a che l'istituzione di organi specializzati evitasse l'arbitrio del giudice ed il diritto libero, ascritto alla «Russia comunista»³⁷. Nel 1920 Calamandrei pubblicava i due volumi de *La Cassazione civile*, organo supremo di garanzia di certezza del diritto ed unità e uniformità della giurisprudenza³⁸; Matteotti

³² In generale sul tema cfr. C. LATINI, «L'araba fenice. Specialità delle giurisdizioni ed equità giudiziale nella riflessione dottinale italiana tra Otto e Novecento, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, 2006, 595 ss., sul primo dopoguerra in particolare, 696 ss.

³³ Sul pacifismo in Matteotti, anche per indicazioni bibliografiche cfr. P. PASSANITI, *Giacomo Matteotti*, cit., 50.

³⁴ G. MATTEOTTI, *Nullità assoluta della sentenza penale*, in *Rivista di diritto e procedura penale*, 1917, ora in Id., *Scritti giuridici*, cit., 216-250, 248.

³⁵ *Ivi*, 220.

³⁶ *Ivi*, 250

³⁷ P. CALAMANDREI, *Il significato costituzionale delle giurisdizioni di equità*, in Id., *Opere giuridiche*, III, Roma 2019, 3.

³⁸ P. CALAMANDREI, *La Cassazione civile*, I, *Storia e legislazioni*, in

lasciava un manoscritto, *Cassazione. Studio di diritto processuale penale*³⁹. Alcuni scritti ne rimandavano il senso, nel legare la Corte suprema all'esigenza di legalità, anche contro le forme conciliative ed istanze equitative di quella stagione. Sulla *Rivista di diritto e procedura penale* Matteotti scriveva dunque a Florian a proposito della «nuova giurisdizione dell'intendenza di finanza, creata dai diversi decreti lgt.sui consumi»; riprendeva gli argomenti del maestro sull'«organo spurio», iscritto nella «giustizia penale dei pieni poteri». Il giurista polesano poneva l'alternativa tra accettare la giurisdizione dell'Intendente di finanza tra le «speciali penali» o «disconoscerne il carattere penale»; auspicava «esca dal diritto penale tutta la materia che non gli appartiene», affinché «i giudici penali», «liberati dall'ingombro», potessero «procedere e attuare un diritto penale [che] prepari gli sviluppo della scienza futura». Per il momento commentava nei termini dello «scandalo giuridico» lo spostamento dal magistrato ordinario all'«improvvisato giudice», deputato a «giudicare reati e delinquenti»⁴⁰. Florian riconosceva all'«egregio nostro amico e collaboratore» il merito di «liberare l'ala del suo pensiero a più vasto orizzonte»; apprezzava la critica dell'«enorme estensione dell'applicazione della pena», ridotta a «comune denominatore di fatti intimamente e giuridicamente diversi»⁴¹.

In un saggio sui ricorsi in Cassazione Matteotti considerava il «massimo istituto» come «organo sommo di controllo», in grado di «garantire la legalità del procedimento» e a «togliere di mezzo le violazioni o erronee applicazioni della legge penale». Il giurista polesano sosteneva che la garanzia della Cassazione penale, elemento costitutivo della 'normale' legalità, diveniva indispensabile «in tempo di guerra o accelerato conflitto sociale», quando erano istituiti tribunali speciali in occasione di «moti rivoluzionari e lotte civili». In particolare Matteotti sottolineava che le sentenze dei tribunali militari e del Tribunale supremo di guerra e marina erano impugnabili senza limiti di tempo, in nome della «resistenza agli arbitri e abusi della forza», con un «ultimo giudizio, ma di puro diritto per ridurre al minimo le possibilità di un arbitrio». Quanto ai ricorsi in Cassazione, il penalista polesano misurava la distanza dai tempi del «diritto di grazia», «quando le libertà e le garanzie erano malsicure»; Matteotti sosteneva che, nello Stato di diritto, i ricorsi erano ammessi in caso di «violazione dei diritti del singolo e della collettività», di fronte ad un'«unica corte per l'unità del diritto»⁴².

Nell'ampio *Il concetto di sentenza penale e le dichiarazioni di incompetenza in particolare* Matteotti scriveva «non ex regula ius, sed ex iure regula»⁴³; osservava che «ogni epoca, ogni momento storico», avevano un

In., *Opere giuridiche*, VI, Roma, 2019. Sul 'monumento' cfr. D. LUONGO, *La Cassazione civile di Calamandrei: cento anni dopo: spunti storico-giuridici*, in *Rivista di storia del diritto italiano*, 2020, 279 ss.; R. FERRANTE, *Ideologie della giurisdizione e cultura giuridica togata. Tradizioni, nomofilachia, formanti e metodo storico*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, 2020, 333 ss.

³⁹ Fonte in S. CARETTI, *Introduzione*, cit., 19-20.

⁴⁰ G. MATTEOTTI, *Dalla critica*, cit., 334 ss.

⁴¹ *Ivi*, 338.

⁴² G. MATTEOTTI, *Oggetti di ricorso per cassazione nelle giurisdizioni non ordinarie (militari, marittime, coloniali, ecc)*, in *Codice di procedura penale*, a cura di L. Lucchini, supplemento a «Rivista penale», 1918, in Id., *Scritti giuridici*, cit., 320; sul saggio «capitolo completo dell'opera non venuta alla luce» cfr. G. VASSALLI, *Presentazione*, cit., 31.

⁴³ G. MATTEOTTI, *Il concetto di sentenza penale*, cit., 294; sul saggio, preludio all'opera sulla Cassazione penale mai condotta a termine, ma che sarebbe stata «fondamentale» cfr. G. VASSALLI, *Presentazione*, cit., 31.

proprio «complesso variabile di necessità», di cui il «legislatore» era chiamato a «tene-re conto». Nella critica dell'art. 98 del codice di procedura penale del 1913 ancorava però eventuali riforme della codificazione al rispetto dei «concetti essenziali», che «ri-chiedono saldezza e unità», liberi, con toni ‘carrariani’, da «ogni criterio politico dove prevalga la contingenza e il compromesso, per pretendere una maggiore purezza formale»⁴⁴. Di fronte alle istanze per una giustizia sostanziale, che si affacciavano in quella stagione, il penalista polesano intendeva affidare la «legislazione» alla ‘razionalità’ dello Stato di diritto, anche se sosteneva che non vi era una «idea immutabile di sentenza», una «unica e assoluta verità». «Preparare il diritto positivo di domani», anche con la critica della «definizione legislativa» di sentenza, era intesa come un’operazione ‘legale’, che l’operatore della giustizia era tenuto a svolgere «senza offesa alla legge»⁴⁵.

Da una prospettiva che legava il diritto penale sostanziale e la giurisdizione *Il pubblico ministero è parte* – citato da Vassalli nel 1942⁴⁶ – affrontava una «controversia antica e mai sanata»⁴⁷. Matteotti muoveva rilievi al codice di procedura penale del 1913, che aveva costruito un organo di giustizia «imparziale», portatore – con le parole di Manzini – di un «interesse giuridico

superiore». La critica della manziniana entità unitaria di giudice e pubblico ministero come personificazione dello Stato muoveva dalla distinzione di funzioni tra magistrati, ancorata ad un processo leale e garantito da accusa e difesa ‘ad armi pari’. Il pubblico ministero come «parte», garanzia di legalità processuale, era dunque incaricato «non della condanna a ogni costo anche dell’innocente, ma alla persecuzione di chi realmente l’offese», con la sottolineatura della «limitazione della libertà personale di quei soli individui che, delinquendo, dimostrarono la loro inattitudine alla normale vita sociale». Matteotti intendeva sottrarre il pubblico ministero al ruolo di «figlio della politica»⁴⁸, stigmatizzato da Carrara e dalla penalistica liberale, collocandolo entro il principio della «divisione dei poteri, su che si fondano i moderni regimi costituzionali», con le «garanzie d’indipendenza di cui sono circondati gli organi di giustizia»⁴⁹.

In *Classificazione degli incidenti di esecuzione* Matteotti sosteneva la tesi dell’intangibilità del giudicato e di una pena da adattare alla ‘individualità’ del condannato; prevedeva che, «nel prossimo avvenire», penne ed altre misure sarebbero state considerate provvedimenti esecutivi, con un *caveat* garantista, «ma qualificati come ‘pene’». Evo-cava una «futura magistratura specializzata», «non più quella di oggi», una «importantissima magistratura amministrativa fornita di speciali cognizioni», «salvo il controllo even-tuale di legalità da parte della giurisdizione».

⁴⁴ G. MATTEOTTI, *Il concetto di sentenza penale*, cit., 252.

⁴⁵ *Ivi*, 305.

⁴⁶ G. VASSALLI, *La potestà punitiva*, Torino, 1942, 175. Sul collegamento ideale tra il saggio di Matteotti *Il pubblico ministero è parte* (1918) e il codice del 1988, che porta il nome di Vassalli cfr. P. PASSANITI, *Giacomo Matteotti*, cit., 53.

⁴⁷ G. VASSALLI, *Presentazione*, cit., 32; sulla «atavica stortura» cfr. M. NOBILI, *Il pubblico ministero; vecchie e recenti tendenze*, in Id., *Scenari e trasformazioni del processo penale*, Padova, 1988, p. 158; sugli «argomenti penetrati così a fondo nell’esperienza storica da ripresentarsi puntuale ad ogni regressione inquisitoria del sistema processuale» cfr. D. NEGRI, *Giacomo Matteotti custode*, cit., 61.

⁴⁸ Cfr. M.G. DI RENZO VILLATA, *Un pubblico ministero ‘figlio della politica’? Azione penale e pubblico ministero tra dipendenza e libertà nell’Italia postunitaria*, in *Staatsanwaltschaft. Europäische und amerikanische Geschichten*, a cura di B. Durand, L. Mayali, A. Padoa Schioppa, D. Simon, Frankfurt am Main, 2005, 203-310

⁴⁹ G. MATTEOTTI, *Il pubblico ministero è parte*, in *Rivista penale*, 1919, in Id., *Scritti giuridici*, cit., 369.

Nel chiedere più tutele giuridisdzionali per questa fase del processo penale – istanza accolta dalla codificazione del 1930 in tema di misure di sicurezza – Matteotti preferiva il «giudice» al Ministero dell’Interno,

«quando oggi si dice che un provvedimento è affidato all’amministrazione significa subito abbandonarsi alla discrezione più indiscreta, a criteri che nulla hanno in comune con i fini e l’essenza della pena».

Concludeva pertanto che, nel frattempo, era opportuno affidare le decisioni in tema di esecuzione penale al giudice, «provvisoria tavola di salvezza, alla quale [...] conviene attaccarci»⁵⁰.

In una lettera a Matteotti Arturo Rocco – ‘pontefice’ dell’indirizzo tecnico-giuridico, nazionalista, futuro artefice del codice penale del 1930⁵¹ – espriemeva grande apprezzamento per il saggio, per «portare luce non indifferente su un tema – quello dell’esecuzione – che è senza dubbio tra i più oscuri e difficili del diritto procedurale penale»⁵². In un intervento del 24 marzo 1922 alla Camera Matteotti tornava sull’argomento; osservava che l’esecuzione della pena era nelle attribuzioni del Ministero dell’Interno, e che si faceva strada l’idea di affidarla a quello della Giustizia. Il deputato spiegava che, in Italia, il primo era «strumento politico che il presi-

dente del Consiglio appetisce per sè, e vuol tenere per sè, come strumento di potere, unicamente»; aggiungeva che, da Depretis a Giolitti, quel «Ministero meramente politico» non aveva assolto, a differenza di altri paesi, a «fini di assistenza sociale», quale appunto l’esecuzione della pena. Matteotti denunziava inoltre la *vanitas* di presentare al governo le sue proposte di riforma in tema di carceri, colonie penitenziarie agricole, «minorenni corrigendi», col paragone del gettarle «in un acqua senza fondo»⁵³. Il decreto Oviglio del 31 Dicembre 1922 n. 1718 e l’attuativo del 28 giugno 1923 n 1890 spostavano la competenza in tema di esecuzione penale dal Ministero dell’Interno a quello della Giustizia⁵⁴.

3. «Politica e diritto penale».

Il bilancio di Matteotti sul «fascismo della prima ora»⁵⁵ e sulla «dominazione fascista» intendeva smontare l’autorappresentazione di successo del «governo», in grado di «ristabilire l’autorità dello Stato e la legge, che si diceva diminuita dal bolscevismo prima e dalle bande armate del fascismo poi, soverchianti la debolezza del regime democratico»⁵⁶,

«il governo fascista giustifica la conquista armata del potere politico, l’uso della vio-

⁵⁰ G. MATTEOTTI, *Classificazione degli incidenti di esecuzione*, in *Rivista di diritto e procedura penale*, 1919, in Id., *Scritti giuridici*, cit., 337-367; sullo scritto «vera monografia» cfr. G. VASSALI, *Presentazione*, cit., 30; sul tema in generale, con una considerazione sul «profetico Matteotti» cfr. M.N. MILETTI, *La pena nel processo. Giurisdizionalizzazione dell’esecuzione nella penalistica dell’Italia liberale*, in *Diritto penale contemporaneo*, 4/2017, 39.

⁵¹ Sull’autore della nota *Prolusione* sassarese del 1910, svolta nella penalistica tra ‘800 e ‘900 cfr L. GARLATI, *Arturo Rocco inconsapevole antesignano del fascismo nell’Italia liberale*, in *I giuristi e il fascino del regime*, cit., 191 ss.

⁵² La lettera di Arturo Rocco in S. CARETTI, *Introduzione*, cit., 20; P. PASSANITI, *Giacomo Matteotti*, cit., 52.

⁵³ *Bilancio del Ministero dell’Interno*, in G. MATTEOTTI, *Scritti giuridici*, cit., 385-387.

⁵⁴ M.N. MILETTI, *La pena*, cit., 31.

⁵⁵ G. MATTEOTTI, *Il fascismo della prima ora*, in Id., *Scritti sul fascismo*, a cura di S. Caretti, Pisa, 1983, 291-385. L’opera, forte della documentazione della stampa fascista ed in particolare de *Il popolo d’Italia*, usciva postumo nel luglio 1924; denunziava, tra l’altro, il carattere demagogico e populistico del movimento nel 1919 e lo sviluppo violento dal 1920.

⁵⁶ G. MATTEOTTI, *Dopo un anno*, cit., 5, su cui A. AGHEMO, *Un inedito*, cit., 17-18.

lenza e il rischio di una guerra civile, con la necessità di ripristinare l'autorità della legge e dello Stato, e di restaurare l'economia e la finanza salvandole dall'estrema ruina⁵⁷.

L'argomento aveva avuto un suo «fascino», anche tra i giuristi⁵⁸, che, di fronte alle violenze politiche e sociali del primo dopoguerra, dismettevano il tradizionale *habitus* tecnico nel denunciare quella che pareva, oltre la questione penale, una crisi dello Stato. Alfredo De Marsico misurava la distanza tra «nuovo della vita» e «vuoto della legislazione»⁵⁹, inadeguata alle «nuove forme di delitto collettivo»⁶⁰; per Gennaro Escobedo il codice Zanardelli era un «abito che non sta più al ragazzo che cresce», l'«evoluzione della criminalità sociale e politica»⁶¹. Il Rdl 22.4.1920 incriminava reati politici e sociali, cui seguivano decreti di amnistia e indulto per ovviare al carico giudiziario⁶²; di fronte ai «lavoratori ribelli» la Cassazione anteponeva la difesa dell'ordine alla libertà in nome della difesa dei «principi dello Stato di diritto»⁶³. Nella consapevolezza del nesso

tra «politica e diritto penale» Eduardo Massari descriveva i «movimenti collettivi»; osservava che gli scioperi nei servizi privati e pubblici, i boicottaggi, le invasioni di terre, l'autodifesa di leghe contadine, con sequestri ed improvvisati tribunali di classe per crumiri e dirigenti di aziende, rimanevano impuniti per l'inerzia dei «pubblici poteri»⁶⁴. Destavano particolare allarme gli scioperi dei dipendenti pubblici, per Arturo Rocco «guerra» di un gruppo di lavoratori contro la Nazione, meritevole di una più decisa «repressione penale»⁶⁵. Nella *Prolusione* del 1920, all'indomani dell'occupazione delle fabbriche, Alfredo Rocco stigmatizzava «lotti tra partiti e fazioni ormai apertamente armate»; osservava un'«opinione pubblica» stanca della «guerra incomposta dei particolari interessi contro tutti gli altri cittadini», auspicando il passaggio dalla «autodifesa di classe alla giustizia di Stato»⁶⁶. Nella penalistica l'azione delle «guardie rosse» armate, a difesa degli stabilimenti occupati, acuiva l'allarme per il 'sovversivismo', indistinto contenitore politico, con la paura di «rivoluzioni sociali come quella francese e russa con spargimenti di sangue»⁶⁷. Nella tensione a «restaurare la sovranità dello Stato» l'autorevole *Trattato* di Manzini scriveva

«l'attività di sovversivi, anarchici, socialisti, etc [...] estranei alla compagnie naziona-

⁵⁷ G. MATTEOTTI, *Un anno*, cit., 3.

⁵⁸ Cfr. I. BIROCHI, *Il giurista intellettuale e il regime*, in *I giuristi e il fascismo del regime*, cit., 9-61.

⁵⁹ A. DE MARSICO, *La giurisprudenza di guerra e l'elemento sociale del diritto* (1920), in Id., *Studi di diritto penale*, Napoli, 1930, 24. Sul giurista e politico cfr. A. MAZZACANE, *Alfredo De Marsico e le ideologie giuridiche del Novecento*, in *Alfredo De Marsico. L'avvocato, lo scienziato del diritto, l'uomo delle istituzioni*, a cura di C. Masi, M. Di Lauro, Napoli, 2003, 43 ss.

⁶⁰ A. DE MARSICO, *La difesa sociale contro le nuove forme di delitto collettivo*, in *Rivista penale*, 1920, 201.

⁶¹ G. ESCOBEDO, *Quale reato commetta il macchinista, il quale si rifiuti di far partire il treno se prima non discendano i carabinieri che viaggiano per motivi di servizio*, in *Giustizia Penale*, 1922, col. 706.

⁶² *Amnistie, condoni e indulti. Raccolta cronologica completa dalla proclamazione del Regno d'Italia*, Santa Maria Capua Vetere, 1950, 39 ss.

⁶³ Fonti in C. Storti *Lavoratori ribelli e giudici eversivi. Sciopero e licenziamento collettivo nella giurisprudenza di Cassazione tra 1900 e 1922*, in *Il diritto del Duce. Giustizia e repressione nell'Italia fascista*, a cura di L. Lacchè, Roma 2015, 29.

⁶⁴ E. MASSARI *Politica e diritto penale*, in *Dizionario penale*, 1921, 142 ss.

⁶⁵ Art. ROCCO, *Diritto o delitto? A proposito degli scioperi nei pubblici servizi*, in *L'idea nazionale*, 1920, 467 ss.

⁶⁶ Alf. ROCCO, *Stato e sindacati* (1920) in Id., *Scritti e discorsi politici*, Milano, 1938, 636

⁶⁷ G. MARASCO, *L'occupazione delle fabbriche da parte delle maestranze*, in *Rivista Penale*, 1922, 79 ss. Sulla penalistica e sull'opinione pubblica davanti all'occupazione delle fabbriche si può vedere F. COLAO, *Il processo «Scimula Sonzini». Politica e diritto penale alle origini del fascismo*, in *Processo penale e opinione pubblica in Italia tra Ottocento e Novecento*, a cura di F. Colao, L. Lacchè, C. Storti, Bologna, 2008, 439-470.

le, abbandonandosi a delitti di ogni specie, determinò l'attività dei cosiddetti fascisti, la quale, provvida dapprima, eccedette poi con spedizioni punitive»⁶⁸.

Dal canto suo Matteotti ricorderà che «proprio sotto la dirigenza di capi e di organizzazioni fasciste, si è avuto in Italia il primo esperimento di occupazione delle fabbriche»⁶⁹; nel febbraio del 1924 coglierà che, nella campagna elettorale, l'occupazione delle fabbriche «è tornata per l'ennesima volta a servire di argomento polemico contro i... bolscevichi»⁷⁰.

Il Rdl 4.1.1921 incriminava l'occupazione arbitraria di immobili, cui seguivano provvedimenti di amnistia ed indulto; Lucchini criticava il pendolarismo del governo tra aumento delle pene e rinunzia all'esercizio dello *ius puniendi*⁷¹. Giolitti e Nitti peroravano per il ritorno alla legalità; Alfredo Rocco – nel 1921 eletto deputato a Roma nella lista dei blocchi nazionali – sosteneva che la scelta di «far entrare le masse popolari nella vita nazionale» aveva avuto successo di fronte ai «movimenti» del Risorgimento, «extralegali» ma «nazionali», altro dal «partito socialista, che non è un partito nazionale», ma «anarchia, digregazione dello Stato»⁷²; indicava l'impossibilità di una «transazione tra il bene e il male, la verità e l'errore, la Nazione e antinazione»⁷³. L'avvocato e giornalista dannunziano Pietro Marsich – difen-

sore con successo dei fascisti in tribunale – dichiarava che la «vera difesa dello Stato» andava esercitata «fuori dalla legge, una volta che la legge è cosa vana»⁷⁴. Lucchini distingueva tra socialismo, delitto comune, e violenza squadrista, intesa a ristabilire l'ordine; metteva in guardia dai socialisti di ogni tipo, fino a scrivere

«fascisti, delitti a parte, continuate nella provvida opera vostra, e non fate distinzioni fra socialisti [...] forse quelli che s'ammantano con la pelle dell'agnello rifomista sono i più pericolosi»⁷⁵.

Al Congresso nazionale socialista di Milano Matteotti denunziava l'inerzia della magistratura di fronte alla quotidiana violazione della legalità da parte delle squadre fascista, e criticava Lucchini, procuratore generale in Cassazione e direttore di una Rivista molto letta nel mondo giudiziario, che nel 1922 definiva il «socialismo una forma di delinquenza che i magistrati devono reprimere»⁷⁶. All'indomani della marcia su Roma Lucchini scriveva che la formazione del Ministero Mussolini, rispettosa della legalità formale, aveva chiuso la «sanguinosa guerra civile [...] con la Restaurazione nazionale e autorità dello Stato»⁷⁷. Ferri costituiva il gruppo parlamentare dei socialisti nazionali, disposti ad interloquire con il

⁶⁸ V. MANZINI, *Trattato di diritto penale Italiano*, V, Torino, 1921, 672.

⁶⁹ G. MATTEOTTI, *Il fascismo della prima ora*, cit., 297.

⁷⁰ *Ivi*, 377.

⁷¹ L. LUCCHINI, *Ancora e sempre amnistie*, in *Rivista penale*, 1921, 488.

⁷² Alf. Rocco, *Sulle comunicazioni del governo* (1921), in Id., *Discorsi parlamentari*, con un saggio introduttivo di G. Vassalli, *Passione politica di un uomo di legge*, Bologna, 77.

⁷³ Alf. Rocco, *Sull'indirizzo di risposta al discorso della Corona* (1921), *ivi*, 190.

⁷⁴ P. MARSICH, *La posizione teorica e pratica del Fascismo di fronte allo Stato*, in E. DE FELICE, *Autobiografia del fascismo. Antologia di testi fascisti*, Torino, 2004.

⁷⁵ L. LUCCHINI, *Volpi sopraffine*, *ivi*, 1921, 80; cfr. inoltre Id., *Il socialismo militante in Italia è un delitto comune*, *ivi*, 1922, 23 ss; Id., *Delitti politici*, *ivi*, 201 ss. Su Lucchini in questa stagione cfr. M.N. MILETTI, *Dall'adesione alla disillusione. La parabola del fascismo nella lettura panpenalistica di Luigi Lucchini*, in *I giuristi e il fascino del regime*, cit., 303 ss.

⁷⁶ Ricorda che, in seguito, Matteotti modificò il giudizio su Lucchini, e che i rapporti tra i due «tornarono cordiali» S. CARETTI, *Introduzione*, cit., 8.

⁷⁷ L. LUCCHINI, *Restaurazione nazionale e autorità dello Stato*, in *Rivista penale*, 1923, 493.

«governo Mussolini», «comprensibile reazione agli eccessi del dopoguerra»⁷⁸.

4. Lo Stato e il fascismo.

Di fronte a questo ‘coro’, in solitudine, alla fine del 1923 Matteotti dimostrava invece che «*la legge*» era stata svuotata di senso, ridotta a «finzione», e che lo Stato di diritto aveva lasciato il posto a quello fascista,

mai come in questo periodo la legge è divenuta una finzione, che non offre più nessuna garanzia per nessuno [...]. Nessun cittadino sente sopra di sé la vigilanza di uno Stato; ognuno sente solo la minaccia di un partito che è padrone dello Stato, cosicché chi è membro del partito crede se stesso lo Stato; chi è avverso al fascismo, è costretto a confondere lo Stato nella sua avversione contro il partito dominante.

Il deputato socialista indicava la violenza come elemento costitutivo del governo Mussolini e la continuità tra «la parole dei capi» e la drammatiche «cronache dei fatti»; smontava la narrazione sulla pretesa restaurata «autorità della legge e dello Stato», con «numeri, fatti e documenti», denunciando il collasso della legalità,

«mai tanto, come nell’anno fascista l’arbitrio si sostituito alla legge, lo Stato asservito alla fazione, e divisa la nazione in due ordini, dominatori e sudditi [...] diminuiti i compensi e le più piccole risorse della classe lavoratrice e dei ceti intermedi, che hanno perduto insieme ogni libertà e ogni dignità di cittadini».

Matteotti osservava inoltre che il governo aveva annunciato «la sostituzione di una rappresentanza del lavoro ai vecchi organi

costituzionali», proposta che andava di pari passo con la «distruzione di fatto, ad una ad una, di tutte le migliori conquiste della legislazione operaia»⁷⁹.

La «Situazione economica e finanziaria» apriva la *Parte Prima di Un anno e mezzo di dominazione fascista*, con la puntuale critica del «miracolismo fascista», che, «mentre predica l’indipendenza dell’economia dallo Stato, si illude poi di influire immediatamente sulla economia con la volontà politica»⁸⁰. Quanto al mutamento costituzionale in corso, Matteotti si impegnava nella difesa di un cardine della legalità statutaria, seppur eroso da tempo; condannava la concessione dei pieni poteri al governo in materia finanziaria e l’«abuso dei decreti legge». Ricordava che il presidente del Senato, Tittoni, il 3 aprile 1922 aveva chiesto di limitare la decretazione d’urgenza ai «casi eccezionalissimi», col definire il ricorso al decreto legge

«frutto dell’improvvisazione e impreparazione [...] via tortuosa alla quale ricorrono quelle classi [...] le quali aspirano a ottenere vantaggi a danno di altre classi o della collettività sociale [...] che per la via maestra della legge non riuscirebbero a ottenere».

Dati alla mano, Matteotti dimostrava che dal 1915 al 1921, («periodo eccezionale guerra e dopoguerra»), la media annuale era stata di 419 decreti legge, 103 nei sei mesi del governo Facta, 517 «nell’anno fascista, senza contare i quasi 800 decreti emanati per la legge dei pieni poteri», taluni respinti dalla Corte di Conti o registrati con riserva. Elencava i provvedimenti, che, oltretutto, comportavano un importo di spesa ai danni di tutti i cittadini, nonostante l’«impegno sacro» della circolare ministeriale

⁷⁸ E. FERRI, *I socialisti nazionali e il governo fascista. Programma del Partito*, Roma 1923.

⁷⁹ G. MATTEOTTI, *Dopo un anno*, cit., 3-5.

⁸⁰ G. MATTEOTTI, *Un anno e mezzo*, cit., 33.

le 14 maggio 1923 a non «eccedere le somme stanziate nei bilanci». Dimostrava che i «fatti fascisti sono perfettamente l'opposto del programma»⁸¹.

Tra i provvedimenti in tema di «giustizia» Matteotti commentava la soppressione delle cinque Corti di Cassazione regionali e l'unificazione in Roma – peraltro auspicata da anni da Mortara e da Calamandrei – rilevando il «licenziamento» del «primo presidente e proponente Ludovico Mortara»⁸², «caso inaudito del collocamento a riposo», accostato al «licenziamento» del docente di diritto costituzionale a Palermo e Messina, deputato, Ettore Lombardo Pellegrino⁸³. Matteotti considerava poi che l'opportuna razionalizzazione delle circoscrizioni giudiziarie – attuata con la soppressione delle preture, tribunali, corti d'appello non attive – era stata corretta dall'«energico governo fascista, che torna a ricreare 250 sedi di distaccate di Pretura per tacitare le proteste e agitazioni dei fasci locali!». Definiva «generica e deplorevole» la «delegazione» al Governo da parte del Parlamento per «la riforma di alcuni codici»; Matteotti era consapevole delle spinte per un necessario aggiornamento della codificazione, ma sottolineava che «nessuno» aveva capito «le idee e i criteri del governo, oltre quelli già risultanti dallo studio delle antiche Commissioni; e non possono essere preveduti i risultati»⁸⁴.

Il paragrafo «Costituzione, Propaganda, ecc» coglieva la modernità del partito fascista, radicato nel territorio in modo militare, attento alla comunicazione di massa, grazie all'istituzione, presso diversi ministeri, di «uffici per reclamizzare ogni più piccolo atto del governo fascista», ed artefice, «all'estero», di una serrata «campagna di propaganda» per il fascismo, ben oltre il «puro interesse nazionale». Matteotti denunziava poi il senso del «mutamento costituzionale», proposto dal segretario del partito, Michele Bianchi, per cui il re avrebbe incaricato della formazione del governo «l'uomo più rispondente alla volontà del paese»; questi, una volta ottenuto il voto di fiducia della Camera, non avrebbe avuto bisogno di invocarne un altro «durante la legislatura». Il deputato socialista riportava quanto affermato da un sottosegretario, a proposito di non precisati «i dirigenti del fascismo», «intorno al Re per persuaderlo al mutamento costituzionale e che sperano di riuscire»⁸⁵.

Matteotti ripercorreva «la soppressione delle civiche libertà, la confusione della legge con l'arbitrio, dello Stato col partito»; «lo Stato asservito al partito» risaltava in particolare nella sostituzione degli organi statutari con la milizia, in violazione dell'art. 24,

«L'Italia è il solo paese civile dove una milizia di partito tenuta in armi è pagata a spese dello Stati contro un'altra parte di cittadini».

Il deputato socialista unitario ricordava che il comandante De Bono aveva inviato telegrammi dichiarandosi «pronto a uccidere per il fascismo», e chiedeva «*chi, cittadini italiani?*». Aggiungeva che il «Il Gran Consiglio Fascista si è sostituito al Consiglio dei ministri, disponendo delle cose della

⁸¹ *Ivi*, 60 ss., 68.

⁸² *Ivi*, 111-112; Matteotti non ricordava le due sentenze del 1922, ispirate da Mortara, intese a rivendicare alla Corte suprema il rilievo di incostituzionalità dei decreti legge; cfr. M. MECCARELLI, *Le Corti di Cassazione nell'Italia unita. Profili sistematici e costituzionali della giurisdizione in una prospettiva comparata (1865-1923)*, Milano, 2005, 264 ss.; M. BONI, *Il figlio del rabbino. Lodovico Mortara, storia di un ebreo ai vertici del Regno d'Italia*, Viella, Roma, 2018, 110 ss.

⁸³ G. MATTEOTTI, *Un anno e mezzo*, cit., 131.

⁸⁴ *Ivi*, 112.

⁸⁵ *Ivi*, 150-151.

Nazione», e che la «Direzione del Partito Fascista chiama continuamente a rapporto i prefetti dello Stato italiano». Denunziava che «moltissimi impiegati dello Stato, professori, magistrati, operai sono stati esonerati o licenziati unicamente perché non graditi al partito fascista». Accusava il fascismo di ridefinire la stessa cittadinanza, nel collasso dell'uguaglianza dei soggetti,

«esser fascisti è insomma una seconda e più importante cittadinanza italiana, senza la quale non si godono i diritti civili e la libertà del voto, del domicilio, della circolazione, della riunione, del lavoro, della parola e dello stesso pensiero»⁸⁶.

Nel lungo e sinistro elenco delle «parole dei capi»⁸⁷ Matteotti coglieva in quelle di Mussolini la cifra del regime, «dittatura» – «se la Camera farà dei passi falsi sarà soppressa»⁸⁸ – e tensione per lo «Stato integralmente fascista [...] la sostituzione della classe dirigente fascista, o ligia al fascismo, alla classe dirigente di ieri»⁸⁹. Il segretario del partito socialista unitario difendeva le prerogative del Parlamento, la «funzione legislativa e di controllo», argine «all'arbitrio di un uomo o di un Partito, che solo dispone di forza armata al proprio servizio»⁹⁰. In vista di un fronte unitario contro il fascismo indicava alle opposizioni, senza successo, l'obbiettivo comune della «riconquista delle libertà statutarie»⁹¹; «provocava» la maggioranza, richiamandola all'«osservanza dell'autorità dello Stato e della legge ... che

è l'intima essenza, la ragione morale della nazione»⁹².

5. «Grazia e giustizia trasformate in strumento di parte».

Al Matteotti penalista appariva evidente il senso politico del «decreto di *amnistia* e condono del 22 dicembre 1922 n. 1641», che riservava la clemenza penale per i delitti commessi per le 'consuete' «cause economico sociali» e per un «fine nazionale»⁹³. L'incriminazione del «fatto commesso o istigato, pregiudizievole al fine nazionale», eredità della guerra, era stato messo a tema da Florian, che raccomandava cautela nell'applicazione di norme che avevano senso nella giustizia penale dei pieni poteri⁹⁴. Si era poi radicato l'indirizzo dottrinale e giurisprudenziale sui fascisti, rappresentanti la nazione, e sui «sovversivi», l'antinazione, 'incunabolo' del rinunciare alla pena e al processo per i delitti commessi per un fine nazionale. Su *La Scuola positiva* Marsich indicava il senso 'costituzionale' del non punire i delitti commessi per un «fine nazionale»,

«il diritto accoglie la clemenza non perché soltanto clemenza, ma perché nella

⁸⁶ *Ivi*, 126-130.

⁸⁷ *Ivi*, 155-343.

⁸⁸ *Ivi*, 155.

⁸⁹ *Ivi*, 171.

⁹⁰ G. MATTEOTTI, *Parlamento e governo*, in *Echi e commenti*, 5 giugno 1924, su cui C. CARINI, *Giacomo Matteotti*, cit., 228, 235.

⁹¹ Fonte in C. CARINI, *Giacomo Matteotti*, cit., 197-203.

⁹² Fonte in S. CARETTI, *Introduzione*, cit., 21.

⁹³ G. MATTEOTTI, *Un anno e mezzo*, cit., 112-114; sul decreto 1641/1922 esemplare della «amnistie faziose» cfr. P. CAROLI, *Il potere di non punire. Uno studio sull'amnistia Togliatti*, Napoli 2020, 117; si può vedere F. COLAO, *Leggendo alcune recenti pubblicazioni in tema di clemenza per la 'pacificazione'. Scene della giustizia di transizione nel Novecento italiano*, in *Italian Review of legal History*, 6/2020, 145-159.

⁹⁴ E. FLORIAN, *Del fatto, commesso od istigato, pregiudizievole all'interesse nazionale*, in *Rivista di diritto e procedura penale*, 1919, 120.

medesima riscontra una utilità pubblica [...] l'interesse dello Stato a non punire prevale sull'interesse dello Stato a punire»⁹⁵.

I penalisti positivisti salutavano il riconoscimento del momento soggettivo nel reato, cardine della 'Scuola', senza considerare il profilo discriminatorio del fine nazionale; Arturo Santoro riprendeva gli argomenti di Sergio Panunzio sulla «violenza che si fa diritto», realizzando «il bene della nazione»⁹⁶. Nei *Principii di diritto criminale* del 1928 Ferri sosterrà che, in virtù del decreto 1641/1922, il fine del delinquente era entrato nella legislazione in modo determinante, non più accessorio⁹⁷. In alcuni appunti del 1924, inediti all'epoca, Calamandrei scriveva che il giudice, «senza perdere la sua obiettiva serenità», poteva valutare se, ai sensi della «legislazione penale», un reato fosse comune o politico, ma «non in quanto compiuto da un partito od un altro»; aggiungeva che se legislatore «cominciava a entrare in valutazioni che distinguono tra partito e partito (per es. reato per fini nazionali), il «giudice» era «chiamato in pericolose partecipazioni alla lotta politica»⁹⁸.

Alla «sovraa indulgenza» dedicava uno studio monografico di oltre cento cinquanta pagine l'avvocato e docente fiorentino Giulio Paoli, come Matteotti allievo di Stoppato; vicino a Calamandrei, Paoli – ricordato per coniugare l'indirizzo tecnico con i «principi conclamati della Scuola classica» – firmerà il manifesto Croce e sarà trasferito per contrasti col regime dalla cattedra di Firenze a

quella di Pavia⁹⁹. Il volume del 1923 negava dunque alla «facoltà di clemenza» il carattere di «legale attuazione di una ingiustizia», mettendo a tema un «complemento di giustizia», una «riserva di elasticità del sistema punitivo». Paoli indicava poi «un elemento giuridico di importanza somma», il «fine nazionale»,

«per la prima volta nella legislazione italiana in cui, con la più rude chiarezza e con la più netta precisione, si considera un obbiettivo ideologico per togliere illecitità al fatto commesso [...] internazionalismo, socialismo, comunismo non possono sperare beneficio da una carta legislativa emanata nelle attuali condizioni storico-politiche. Sostenere il contrario sarebbe ridicolo prima che assurdo»¹⁰⁰.

Paoli distingueva però tra Stato e partito; argomentava che il «fine nazionale» doveva essere interpretato «nel senso delle istituzioni, ma non in senso fascista». Ammetteva, per esempio, il beneficio per chi si fosse opposto alla marcia su Roma per difendere il «governo allora al potere», pensando, («anche erroneamente»), che esso avrebbe «giovato alle sorti della nazione» più del fascismo, e per i reati commessi in occasione delle «risse tra fascisti e nazionalisti»; negava la clemenza per il reato commesso per un fine «repubblicano»¹⁰¹. Osservava comunque che l'esimente del «fine nazionale» contraddiceva il «principio statutario dell'uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge», e

⁹⁵ P. MARSICH *L'obiettività giuridica dell'amnistia*, in *La Scuola positiva*, 1923, 362 ss.

⁹⁶ A. SANTORO, *Il delitto politico nella recente amnistia*, in *La Scuola positiva*, 1923, 190.

⁹⁷ E. FERRI, *Principii di diritto criminale*, Torino, 1928, 324.

⁹⁸ Fonte in G. DONZELLI, *Diritto e politica nel pensiero di Piero Calamandrei*, Bologna, 2022, 339.

⁹⁹ Sul penalista fiorentino avversario del regime cfr. G. PAOLI, *Fare l'avvocato, con l'arringa nel processo Majorana e scritti vari*, a cura di M. Pisani, Pisa, 2011.

¹⁰⁰ G. PAOLI, *L'indulgenza sovrana del dicembre 1922. Note di diritto e procedura penale al R. decreto di amnistia e indulto del 22 Dicembre 1922, n. 1641*, Firenze, 1923, 14.

¹⁰¹ *Ivi*, 17-18.

quello «penalistico fondamentale, per cui si possono punire i fatti non le intenzioni»¹⁰². Paoli affidava però al giurista la «funzione tecnica», condizione di «indipendenza assoluta»; sosteneva che l'uomo di legge era tenuto a indicare che il legislatore «deviò» dai principi del penale, lasciando a lui il rispondere «per via politica, dinanzi alla coscienza del paese o dei suoi rappresentanti». Paoli dichiarava al lettore che non avrebbe trovato nel volume, «organizzato secondo un ordine logico», l'«osanna o il «crucefige»¹⁰³.

Matteotti era un penalista tecnico ma 'criticante'; denunziava anche la prassi giurisprudenziale, dalla «inaudita larghezza», nel sottolineare il collasso dell'uguaglianza dei cittadini di fronte alla rinunzia alla pena,

«si amnistiaron completamente *e per tutti i reati*, nessuno escluso, neppure quelli importanti la pena dell'ergastolo (per es. l'omicidio premeditato) per coloro che avevano delinquito per fine *nazionale* (?) [...] anche se il nesso di causalità era indiretto, anche se non era esclusivo, ammettendosi il concorso, purchè non prevalente, di motivi personali» [...] per la prima volta nella concessione del beneficio si ebbero – a parità di condizioni obiettive per quel che attiene al delitto commesso – *cittadini amnestati del tutto* (i fascisti) e cittadini a cui non si è concesso alcun beneficio, oppure il solo beneficio del condono di un anno (i non fascisti).

Matteotti osservava che l'amnistia era ammessa «anche per i recidivi e per i pregiudicati», dal momento che «molti degli elementi criminali del fascismo avevano precedenti penali», e che l'esclusione per due condanne per i reati più gravi contro la persona o

la proprietà non impediva l'applicazione del beneficio, purchè i reati fossero stati commessi «per fine nazionale (art. 7!)». Come i penalisti positivisti Matteotti metteva a tema l'importanza della «suprema considerazione delle condizioni soggettive e di ambiente, che degradavano la quantità criminosa del commesso reato»; ossevava però che quel giusto principio si era risolto nel negare il beneficio ai «cosiddetti soversivi». Coglieva lo stravolgimento del principio statutario, la «grazia e giustizia trasformate in strumento di parte»,

l'«amnistia ha finito per assolvere tutti i delitti fascisti, anche i più crudeli, e orribili e repugnanti [...] applicata perfino agli imputati dell'omicidio del deputato Di Vagno, perfino a responsabili di furto e ricettazione (quando il ladro, fascista, potè dare a intendere di aver rubato per finanziare ... la marcia su Roma!)».

Matteotti denunziava inoltre il «trattamento di *estrema severità* per gli... altri», i «soversivi», smentendo l'argomento del «presidente del Consiglio», inteso a dimostrare che «il cosiddetto governo tirannico apriva le porte delle galere». Dati alla mano, Matteotti mostrava che, per «gli altri», «non *ne fu aperta nessuna*», e che il «completo oblio» aveva beneficiato solo i reati puniti con un minimo non superiore a tre anni «commessi in dipendenza di agitazioni, conflitti o competizioni economico-sociali. Quindi i beneficiati furono pochissimi». Riconosceva che, nei processi celebri di Ferrara e per i fatti di Palazzo d'Accursio a Bologna, «la giustizia ha smontato e ridotto alle vere proporzioni episodiche quei fatti sui quali si era maggiormente sviluppata la speculazione fascista». Al tempo stesso sottolineava i 1929 anni di galera, inflitti nella sola provincia di Bologna, i 700 anni di reclusione comminati dalle Assise di Trani a «quaranta contadini».

¹⁰² *Ivi*, 6.

¹⁰³ *Ivi*, 2.

Quanto al «recentissimo decreto 31 ottobre 1923», inteso ad amnistiare «tutti i reati a movente politico», Matteotti sosteneva che, al di là dell'intento propagandistico, l'esclusione per tutti i delitti contro la sicurezza dello Stato e per quelli puniti con oltre tre anni di reclusione rendeva la misura «grottesca e iniqua». Affermava che una «vera pacificazione» avrebbe dovuto riservare la clemenza penale «proprio ai reati contro le persone commessi durante la guerriglia civile del 21 e del 22 e giudicati da giurie spesso e inevitabilmente traviate dall'odio e dal terrore». Ricordava che «ogni caduto di parte fascista è stato posto a carico di decine di sovversivi, condannati a gravissime pene, *con o senza prove*, spessissimo *con prove adulterate*»; denunziava, ancora per tutto il 1923, «invasioni fasciste di tribunali, assalti a imputati o a carceri, percosse ad avvocati e giudici»¹⁰⁴. Nel 1940 il *Codice dell'amnistie* confermerà quanto scritto da Matteotti, ricordando che nei provvedimenti di clemenza del biennio 1922-1923 la magistratura di merito e la Cassazione – cui i decreti riconoscevano ampia discrezionalità – avevano assecondato il disegno del legislatore nel riconoscere il beneficio ad ogni reato inteso a «difendere le istituzioni contro un partito antinazionale e contrastare l'azione dei partiti sovversivi»¹⁰⁵.

6. Epilogo. Il ricordo dei penalisti.

Nelle condoglianze trasmesse al sindaco di Fratta polesine Alfredo Rocco, presidente

della Camera, di Matteotti ricordava la «forza del suo acuto intelletto, della sua vasta conoscenza, della sua fervida operosità [...] la vita nobilissima, tutta spesa per la causa degli umili»¹⁰⁶. Ad un anno dall'assassinio tra le testimonianze dei «compagni di lotta» il Comitato centrale delle opposizioni pubblicava un ricordo di Stoppato, che premetteva «io la pensavo politicamente in modo molto diverso da lui», nella sottolineatura sull'esser stati, lui e il «discepolo», «moralmente avvicinati quanto più il pensiero politico ci allontanava». Il maestro piangeva il «giurista colto e assennato», che coniugava «amore verace per la ricerca» e «alto spirito di illuminata libera impassibilità»; scriveva di «morte atrocemente tragica», che aveva tolto «alla scienza una forte promessa»¹⁰⁷. Ferri lasciava al condirettore Florian – deputato, nel 1923 aggredito dai fascisti per averne denunziato le violenze, aderente al partito al socialista unitario – il compito di scrivere il necrologio su *La Scuola positiva*, indicata come sede per «battaglie scientifiche: preoccupazioni politiche le sono estranee; ma il diritto è libertà, è civiltà è legalità, onde la protesta, del resto unanime, contro l'immane delitto e la sua infernale preparazione».

Florian scriveva di «bestiali sicari, che intendevano sopprimere in lui la libera voce, l'ardente apostolato, l'energia inflessibile del segretario politico del partito socialista unitario»; al rimpianto per l'«Apostolo e Martire» il maestro positivista univa una testimonianza di un «lato particolare della febbre attività, attinente ai nostri studi». Ricordava il «discepolo di Alessandro Stoppato, al quale professò sempre affettuosa

¹⁰⁴ G. MATTEOTTI, *Un anno e mezzo*, cit., 114.

¹⁰⁵ Fonti in A. JANNITTI PIROMALLO, *Codice delle amnistie, degli indulti e delle grazie*, Milano, 1940, 63 ss.

¹⁰⁶ Fonti in P. EVANGELISTI, *Postfazione*, in *Un anno e mezzo*, cit., 349 ss.

¹⁰⁷ A. STOPPATO, in *Giacomo Matteotti nel primo anniversario*, cit., 71-72.

deferenza»; definiva Matteotti «milite della Scuola criminale positiva [...] pure con atteggiamenti critici», a principiare dal libro sulla *Recidiva*, «ottimo contributo allo studio del penoso argomento». Elencava anche i lavori pubblicati tra il 1917 e il 1919, la *Nullità assoluta*, «articolo meditato e acuto», l'«arguta lettera» sulla giurisdizione dell'Intendente di finanza, la «larga moderna concezione del diritto penale», espressa nella recensione al volume di Sabatini, *Il concetto di sentenza penale*, pubblicato da Lucchini sulla *Rivista Penale*; concludeva «non di rado gli avvocati penali ebbero l'onore di soffrire e cadere per la libertà Matteotti partecipa alla sublime coorte di questi eroi del diritto»¹⁰⁸. Nello scritto per il Comitato centrale delle opposizioni Florian sottolineava che «Matteotti ebbe mente di giurista», per «metodo e virtù di costruzione sistematica», e che, «morendo per la libertà, testimoniò ancora una volta che diritto e libertà sono termini indissolubili, beni ideali eterni»¹⁰⁹.

Lucchini ricordava l'aver ospitato nella *Rivista Penale* «vari pregevoli lavori» dello «studioso assiduo e valente delle nostre discipline», ed il recente invito, «per la molta considerazione per l'ingegno e la cultura», a tornare ai «prediletti studi. Ma la passione politica l'aveva ormai conquiso». Tra diritto e politica Lucchini pubblicava 'l'ultima lezione' di Matteotti, una lettera del 10 maggio 1924, in cui il penalista ringraziava il «Maestro», rammaricandosi nel non vedere, «purtroppo», «il tempo nel quale ritornerò tranquillo agli studi abbandonati», cui anteponeva la rivendicazione della legalità, i

«presupposti di qualsiasi civiltà e nazione moderna»,

«non solo la convinzione, ma il dovere oggi mi comanda di restare al posto più pericoloso, per rivendicare quelli che sono, secondo me, i presupposti di qualsiasi civiltà e nazione moderna. Ma quando io potrò dedicare ancora qualche tempo agli studi prediletti, ricorderò sempre la proferita e l'atto cortese che dal Maestro mi sono venuti nei momenti più difficili».

Lucchini metteva in conto «la tragedia Matteotti» alla «prepotenza e violenza predicate e praticate dall'alto, con la incosciente derisione di ogni principio di libertà, di giustizia e di legalità»¹¹⁰; da allora apertamente antifascista – fino a subire, quasi ottantenne, un processo davanti all'Alta corte di giustizia per offese al capo del governo – nel 1925 inaugurava il secondo cinquantennio della *Rivista Penale* ricordando che le «leggi penali sono indissolubilmente legate alle vicende delle pubbliche libertà»¹¹¹.

FLORIANA COLAO

¹⁰⁸ (E. Flo), *Giacomo Matteotti*, in *La scuola positiva*, 1924, 288.

¹⁰⁹ E. FLORIAN, *Matteotti giurista*, in *Giacomo Matteotti nel primo anniversario*, cit., 36.

¹¹⁰ L. LUCCHINI, *Chi semina vento raccoglie tempesta*, in *Rivista penale*, 1924, 101-4; sull'ultimo contatto tra Matteotti e la scienza del diritto penale cfr. P. PASSANITI, *Giacomo Matteotti*, cit., 54.

¹¹¹ L. LUCCHINI, *Inaugurando*, cit., 11-12, su cui M. SBRICCOLI, *Il diritto penale liberale*, cit., 980.

4. Il metodo per la riforma fiscale, preziosissima eredità di Giacomo Matteotti

A cento anni esatti dal rapimento e dal brutale assassinio sappiamo molto dell'intransigenza di Giacomo Matteotti, delle tante battaglie per la giustizia e la libertà, nel suo Polesine, negli enti locali e in Parlamento. Sappiamo del coraggio senza pari e della sua strenua opposizione al fascismo, di cui aveva visto e denunciato la pericolosità ben prima di molti osservatori del suo tempo. Sappiamo della sua tragica fine, per mano dei sicari del dittatore, e di quanto egli impensierisse il loro mandante, per la precisione nella denuncia delle sue malefatte e per l'audacia nel mettere alla berlina le sparate demagogiche.

Sappiamo anche che Matteotti ha dedicato la prima parte della sua vita allo studio del diritto penale e dei sistemi carcerari e criminali, in Italia e all'estero, e che avrebbe avuto la strada spianata per la libera docenza universitaria, ma che vi rinunciò per rispondere al richiamo della politica. Non fu un impegno vano, va detto subito, quello dedicato da Matteotti al diritto penale: lascerà un segno indelebile nella sua formazione, nella sua visione del diritto e sulla sua concezione della forma e dei limiti del potere e gli consentirà di acquisire un metodo scientifico, che egli applicherà efficacemente anche alla prassi politica, con frutti straordinari sul piano della ricchezza e della profondità delle sue proposte.

È molto meno noto il grande impegno di Matteotti nella materia tributaria, il suo profondo convincimento della funzione di

redistribuzione del prelievo fiscale a fini di giustizia sociale, la sua aspirazione ad un sistema impositivo unitario e coerente e, ancor di più, le sue proposte organiche di riforma in una materia che, anche al suo tempo, era terreno e strumento di iniziative tanto frammentarie quanto demagogiche.

*

Giacomo Matteotti si è dedicato con intensità e passione alla *questione tributaria*, anzi si può dire che essa costituisce una componente centrale del suo impegno. Vi si è rivolto con un approccio rigoroso, frutto di studi incessanti e meticolosi e affrontando, in un crescendo per vastità e profondità, tutti i temi più rilevanti della scienza delle finanze e dell'imposizione, il che gli ha consentito di propugnare un inedito riformismo, dagli approdi talora inattesi e sorprendentemente moderni.

L'impegno di Giacomo Matteotti nella materia tributaria si differenzia da quello nel diritto penale per approccio e contenuti. Il secondo, sebbene affrontato con rigore di metodo, non è diretto all'analisi di sistema bensì ad aspetti circoscritti, seppur non di minor rilevanza. Ciò, verosimilmente, perché avviene agli inizi di un percorso universitario, che implica un avvicinamento graduale ai grandi temi istituzionali.

In materia fiscale, invece, l'analisi è da subito a tutto campo, si correla all'attività

amministrativa e politica e non è volta alla speculazione scientifica. Per Matteotti la questione fiscale, a partire dalla funzione redistributiva e perequativa, si colloca insomma al centro di un'iniziativa concreta che vuole segnare una netta discontinuità rispetto alla condizione dello Stato liberale, connotata dal rinvio costante delle riforme tributarie. Matteotti, rigoroso e profondo, prova una grande avversione per i programmi vaghi, la superficialità, l'imprecisione, gli opportunismi, il privilegio garantito sempre agli stessi. Diffida dei populismi e della demagogia: a poco più di vent'anni scrive già che è dannoso incitare all'odio contro le tasse: *"noi dobbiamo limitarci a dimostrare che le imposte sono mal distribuite, ma difondere nel tempo stesso la persuasione che sono assolutamente necessarie"*.

*

Matteotti studia, studia costantemente, letteralmente sino all'ultimo dei suoi giorni. I suoi testi, le sue relazioni sono sempre preceduti ed arricchiti da una preparazione scrupolosissima, quasi maniacale: lo riferisce chi lo conosce e lo frequenta, ma si intuisce agevolmente alla lettura dei suoi testi o dei suoi interventi. Negli anni Matteotti acquisirà così una straordinaria padronanza della materia tributaria, che gli consentirà di confutare, con grande severità di giudizio, le tante proposte che venivano avanzate in maniera spesso disorganica e frammentaria. Si può dire che Giacomo Matteotti sia il primo politico socialista dotato di una profonda competenza giuridico-economica. Meglio: egli costituisce una *nuova figura di politico*, che mette al centro della sua azione una *solida conoscenza, un profondo sapere*, ma non è tutto. Matteotti introduce un paradigma del tutto nuovo, che gli consente di tenere "sotto osservazione" la questione

fiscale con piena consapevolezza politica e, ad un tempo, di dare profondità politica alla sua proposta fiscale. La dimensione politica della sua azione si avvantaggia della grande competenza tecnica, e quest'ultima rimane sempre al servizio della prima di cui è, anzi, la leva, il punto di forza, dotandola di uno spessore senza precedenti. Non è dunque un tecnocrate, tutt'altro. Matteotti, piuttosto, diffida dei tecnocrati, delle alte burocrazie e del loro potere invisibile e avversa fermamente le loro "riforme", così come i politici che non dichiarano apertamente gli obiettivi che intendono perseguire e ne denuncia severamente la mancanza di visione e di orientamento.

*

Già a partire dai primi scritti l'approccio di Matteotti alla vicenda fiscale non è mai frammentario né isolato in sé stesso. Si spiega, con grande consapevolezza, nel più ampio contesto economico e sociale che a Matteotti sta a cuore criticare e che gli interessa riformare, e costituisce occasione per enucleare i principi di riferimento, che costituiscono veri e propri pilastri del suo discorso riformista. Matteotti affronta subito, quando è ancora giovanissimo, e vi ritorna metodicamente negli anni, i temi dell'equità, dell'uguaglianza, della perequazione, della parità di trattamento, ai quali attinge dalle scienze sociali per immetterli nella vicenda fiscale. Principi, coltivati in prospettiva non accademica o per mera speculazione intellettuale, che sono piuttosto capisaldi di un programma politico pragmatico, elementi costitutivi del suo progetto riformatore, concretamente ancorato alle urgenze della società del suo tempo e, ad un tempo, profeticamente proiettato nel futuro.

Nei suoi discorsi parlamentari, così come negli scritti, si cimenta in confronti spesso

anche duri e non privi di *verve* polemica, tenendo testa ai più grandi studiosi e statisti del tempo, da Antonio Salandra a Francesco Saverio Nitti, a Filippo Meda a Giovanni Giolitti e Luigi Einaudi, il quale al di là dell'aspro confronto politico nutre per Matteotti una grande considerazione.

L'impegno di Matteotti nella materia fiscale tuttavia non è mai incline alla polemica sterile o circoscritto alla critica, pur argomentata e documentatissima, dell'approccio spesso populistico dei suoi avversari politici. Tutt'altro: il connotato più rilevante del suo impegno nella materia risiede anzi in una grande capacità di *elaborazione e proposizione sistematica*, che gli consente di giungere ad una proposta di riforma tanto innovativa per i suoi tempi quanto straordinariamente attuale ai nostri.

Matteotti fa riferimento, nei discorsi cruciali, al *sistema tributario*: una chiara scelta di metodo, che conferisce profondità alla sua azione politica. Le questioni affrontate sono, così, sempre tasselli di un grande mosaico in costruzione che, con il passare del tempo, assume forma e consistenza, metodicamente, nella *visione di sistema*. Matteotti costruisce così *trama e ordito* del sistema tributario che ha in mente, dal quale non esige una generica equità. Matteotti *prende infatti giustizia*, con una determinazione straordinaria. Si tratta di un approccio alto, di una visione densa di grande contenuto politico.

*

Il punto di svolta nel suo impegno è costituito dall'elezione alla Camera, a novembre del 1919. L'approdo in Parlamento lo spinge, se possibile, ad un impegno ancora più incisivo. Nella primavera precedente pubblica *“La Riforma tributaria”*, volumetto che raccoglie una serie di articoli su *Critica*

sociale, la rivista socialista più autorevole. Si tratta di un vero e proprio *manifesto politico* che segna un cambio di passo rispetto alle proposte del tempo, anche degli stessi socialisti, caratterizzate da un approccio ridondante e frammentario, del tutto inefficace ad incidere su una società in profonda evoluzione come quella del primo dopoguerra.

Centrale nella proposta matteottiana è l'*imposta generale progressiva sul reddito*. Questione della quale si discuteva da tempo ma in relazione alla quale nessun politico, sino ad allora, aveva elaborato una proposta organica finalizzata a conseguire, grazie ad essa, l'obiettivo di giustizia sociale che Matteotti aveva in mente.

Del resto, si tratta di un tema nevralgico che segna anche il nostro presente perché, se al tempo non esisteva ancora, oggi la progressività si è in gran parte smarrita.

Nella Riforma di Matteotti l'imposta progressiva è un prelievo destinato inizialmente a cumularsi con le imposte reali in vigore (sui terreni, sui fabbricati, sulla ricchezza mobile) per poi gradualmente assorbire, diventando *imposta personale generale e progressiva* sul reddito. La tassazione a mezzo di imposte reali e proporzionali è espressione di una concezione statica, e impone la focalizzazione su un elemento di reddito isolato, poco significativo a indicare effettivamente la forza economica complessiva e determinano ulteriori disuguaglianze. Nella visione di Matteotti i tradizionali prelievi reali sul reddito devono perciò essere superati e possono solo assumere una funzione ancillare e strumentale, quello che egli definisce il “fondamento ricognitivo”, mediante il censimento dei cespiti tassabili. Anche questo è un elemento peculiare della sua proposta di *Riforma* e la distingue decisamente dalle altre iniziative del tempo. Per Matteotti una razionalizzazione del

sistema che introduca un prelievo incentrato sull'imposizione personale progressiva è la sola che consente di perseguire un reale obiettivo di equità, poiché è in grado colpire una capacità contributiva effettiva e complessiva, e si accompagna a una minore suscettibilità a determinare effetti di traslazione occulta del prelievo, fenomeno che si verifica con le imposte reali, particolarmente con quella sui fabbricati.

Né, precisa Matteotti, il prelievo in forma progressiva dovrà crescere indefinitamente fino al punto che l'imposta assorba tutto il reddito: occorre, perché i contribuenti si inducano a più *sincere dichiarazioni*, ribassare, semplificare e unificare le aliquote di imposta perché oltre un certo limite il contribuente potrebbe sentire l'ostilità del prelievo e cercare di sottrarsi al dovere fiscale.

È una visione modernissima, che lo spinge a cogliere nella semplificazione dei meccanismi impositivi una via per indurre il contribuente a pagare il dovuto. Inoltre, Matteotti critica gli accordi personalizzati sulle imposte sul reddito (con una certa semplificazione, quelli che oggi chiamiamo "concordato fiscale"), ai quali l'amministrazione fiscale del tempo era costretta a far ricorso anche per l'incapacità di perseguire i grandi evasori. Sono opzioni che Matteotti vede carichi di effetti incontrollabili di distribuzione ineguale del prelievo.

*

Negli anni successivi Matteotti affina ulteriormente la sua proposta, la discute in tutte le sedi, a partire dal Parlamento, nella cui centralità per la difesa delle prerogative democratiche e dello Stato di diritto crede fermamente e con grande coraggio ne difende le prerogative.

Al cuore della sua proposta rivoluzionaria e ancor oggi attualissima resta tutta-

via una domanda che attiene più al metodo che al merito: possiamo chiedere che la questione fiscale sia affrontata alla luce del sole, nel luogo istituzionale preposto al dibattito pubblico, o dobbiamo rassegnarci alle leggi scritte dalle alte burocrazie nell'ombra dei corridoi ministeriali, ai decreti-legge convertiti frettolosamente senza dibattito parlamentare?

Siamo ormai al 1922. Il precipitare degli eventi, la marcia su Roma, la presa di potere formale dei fascisti e del loro duce non gli impediscono di continuare la sua lotta, che anzi si fa più serrata. Non pensa di abbandonare il Paese per trovare rifugio all'estero, dove amici e compagni lo accoglierebbero e gli assicurerebbero quella protezione che in Italia non è più possibile.

*

Il culmine dell'impegno di Matteotti nella materia fiscale è costituito dall'attenzione dedicata ai "pieni poteri", nel momento più drammatico dell'insediamento del regime fascista nel cuore delle istituzioni democratiche, che verranno chiesti e conseguiti proprio con una legge fiscale. La *legge sui pieni poteri* è la prima legge portata in Parlamento da Benito Mussolini. E si tratta proprio di una legge fiscale, anzi di una legge per la *riforma fiscale*. Anche qui il tema dell'imposizione è centrale, ma la prospettiva si fa ancora più alta, istituzionale, e viene affrontata da Matteotti nel segno della coraggiosa difesa delle regole democratiche e dello Stato di diritto al cospetto di avversari che pur di metterlo a tacere non smetteranno di tormentarlo con tutti i mezzi e con la violenza, sino al tragico epilogo.

Nel ruolo della legge come strumento di garanzia in senso formale e sostanziale, Matteotti trova l'elemento che arricchisce in modo decisivo la sua azione in campo tri-

butario. La legge vuol dire rappresentanza, l'irrinunciabile legame con il Parlamento, espressione di quel mondo reale nel quale è necessario che ciascun tributo trovi la propria funzione.

Non occorre certamente attendere gli ultimi mesi della sua vita per rendersi conto della *visione costituzionale* di Matteotti, perché la tensione verso le garanzie dello Stato di diritto è costante, a partire dall'epoca giovanile. Tuttavia, nel momento della conquista del potere da parte dei fascisti diventa più nitida e vibrante, come le parole scandite nella relazione di minoranza nella "Commissione dei nove", che sollevano il velo sull'inconsistenza della relazione di Antonio Salandra e ne mettono a nudo una pochezza che non dipende certo dall'incapacità dell'estensore, tutt'altro. Salandra infatti è un grande accademico, autore di sterminate pubblicazioni in materia economico-finanziaria, di scienza dell'amministrazione e di diritto amministrativo, uno statista di provata esperienza che è stato a capo di dicasteri economici e anche Presidente del Consiglio. Tuttavia è lì per assecondare un disegno che porterà all'esautorazione del Parlamento e a conculcare le libertà democratiche, e tutta la sua scienza non gli basterà per renderlo credibile.

Le minacce, la persecuzione, i tormenti subiti negli ultimi anni, negli ultimi mesi di vita, non inducono Matteotti alla prudenza, o ad un cambio di registro.

La sua intransigenza si fa ancora più ferma, irremovibile, come del resto sino all'ultimo articolo pubblicato, pochissimi giorni prima del rapimento e dell'uccisione, ancora una volta sulla legge sui pieni poteri fiscali.

Le parole di Matteotti sono un volo altissimo, che purtroppo, non basterà a salvare il Parlamento che rimarrà, per vent'anni e più, solo uno "scenario dipinto", come pre-

conizza Filippo Turati nel corso del dibattito in Aula. Seppur vane in quel momento, produrranno un risultato straordinario. Sopravviveranno per oltre un secolo e saranno attuali ogni volta che, nell'esercizio della potestà normativa tributaria, si assiste a invasioni di campo tra poteri dello Stato e il Parlamento non esercita in pieno le sue prerogative.

FRANCESCO TUNDO

5. Machiavelli, Mussolini e il fascismo. L'ultimo articolo di Giacomo Matteotti

Questo articolo è apparso nel numero di luglio 1924 del periodico inglese *English Life* fondato da Brendan Bracken, uno degli amici più stretti di Winston Churchill che sarà poi Ministro dell'Informazione del suo governo tra il 1940 e il 1945. Si ritiene che Giacomo Matteotti lo abbia scritto nei primi giorni di giugno del 1924¹; questo lo rende uno degli ultimi testi a sua firma. Il contenuto fu parzialmente anticipato dalla stampa inglese nella seconda metà del giugno del '24, un momento in cui i giornali di tutta Europa denunciano incessantemente la scomparsa del deputato socialista. Matteotti oltre al suo costante impegno parlamentare e al suo lavoro sul territorio italiano, di cui molto si è scritto su *Giustizia Insieme*, aveva anche contribuito alla costruzione di un'opposizione internazionale al fascismo, viaggiando in molti paesi d'Europa e creando legami tra partiti socialisti e sindacati. Il suo rapimento ebbe un'immediata risonanza sulla stampa di tutto il mondo occidentale, che seguì la vicenda nel corso dell'estate del 1924 e poi continuò a onorarne la memoria per decenni.

L'articolo "Machiavelli, Mussolini and Fascism", di cui pubblichiamo qui una traduzione di servizio, è una risposta di Matteotti

all'articolo a firma di Benito Mussolini apparso nel numero di giugno 1924 di *English Life*. Si trattava della rielaborazione, tradotta in inglese con il titolo "The Folly of democracy"², di uno scritto di Mussolini, "Preludio al Machiavelli", già pubblicato in Italia sulla rivista *Gerarchia* nell'aprile del 1924, «nel quale, dietro la "disinvolta" attualizzazione dell'opera machiavelliana, si nasconde un atto di accusa alla democrazia e una feroce critica delle istituzioni politiche liberali»³. Un testo privo di valore scientifico, che tralascia la letteratura critica di Machiavelli, la cui opera è usata in modo ideologico per giustificare la conquista del potere⁴.

In questo scritto Mussolini Matteotti confuta le storture dell'interpretazione che Mussolini dà al "Principe" di Machiavelli, «coglie l'occasione per parlare alla società inglese della grave deriva antidemocratica che quelle parole svelavano, contribuen-

² "La follia della democrazia". Una trascrizione dell'articolo inglese di Mussolini è reperibile qui <https://andreasisauro.com/1924/06/01/the-folly-of-democracy/>.

³ L. MIRAROTONDO, *The Folly of Democracy? Una pagina di resistenza e dissenso al Machiavelli in camicia nera*, in *Libertà uguaglianza democrazia nel pensiero politico europeo (XVI-XXI secolo)*, a cura di R. Bufano, Lecce, [«Politica Storia Progetto», n. 7], 2018, 165-180 (ISBN: 978-88-3329-022-5).

⁴ P. DOGLIANI, M. GRASSO, "Di intelligenza eletta e animo buono". Giacomo Matteotti studente a Bologna (1903-1907) in *Di intelligenza eletta e animo buono. Matteotti studente dell'Università di Bologna*, a cura di P. Dogliani, M. Grasso, Bologna, 2024, 9.

¹ https://www.parlamento.it/application/xmanager/projects/leg19/file/ASSR37_Chronicon.pdf.

do così a indebolire la propaganda fascista che aveva particolare presa negli ambienti conservatori inglesi⁵, e afferma con incredibile lungimiranza che una delle peggiori creazioni di Mussolini sono i fascisti, ovvero il perniciarsi della mentalità e dei metodi fascisti nelle pratiche e nelle idee dei cittadini. Denuncia, inoltre, la corruzione degli alti funzionari fascisti, in particolare con riferimento alla convenzione siglata nell'aprile del 1924 dal Ministro dell'Economia nazionale con la compagnia petrolifera Sinclair Oil. Il cosiddetto "affare Sinclair Oil" fu poi utilizzato ai fini del depistaggio delle indagini per l'omicidio di Matteotti: collegare il delitto alla scoperta di fatti di corruzione portava a individuare come possibili mandanti soggetti diversi da Mussolini, ovvero il solo unico mandante dell'omicidio. Matteotti fu fatto uccidere da Mussolini in quanto era il più strenuo oppositore del regime fascista, il primo antifascista. Il depistaggio rallentò le indagini e consentì al regime di riassettersi dopo "l'affare Matteotti" e così, con il trasferimento a Chieti, tutto finì con il "processo farsa".

Come riporta l'occhiello dell'articolo «da quando questo articolo è stato scritto, Matteotti è stato rapito da alcuni sostenitori del fascismo ("Fascisti supporters") e la sua sorte è ancora ignota».

Il corpo dell'onorevole Giacomo Matteotti, assassinato da sicari fascisti il 10 giugno 1924, sarà ritrovato solo il 16 agosto 1924 alle porte di Roma e poi sepolto a Fratta Polesine, suo paese natale. Su questa Rivista abbiamo ricordato diffusamente

la sua vita, il suo pensiero, il suo lavoro e l'importanza del suo contributo alle istanze antifasciste di tutta Europa.

Machiavelli, Mussolini e il fascismo

di Giacomo Matteotti

Segretario politico del Partito Socialista Italiano

Questo articolo è una risposta all'articolo del signor Mussolini apparso sul numero di giugno di *English Life*. Dal quandomomento in cui questo articolo è stato scritto, il signor Matteotti è stato rapito da alcuni sostenitori del fascismo e la sua sorte è ancora ignota.

La democrazia inglese è stata recentemente allietata dalla conversione del signor Mussolini ai principi machiavelliani. Nel suo stravagante articolo su Machiavelli, appare chiaro che la forza è la sua unica guida politica. Le sue osservazioni su Machiavelli sono da inquadrare in forma perpetua in una tesi universitaria. Sono degne di essere analizzate da chi ha esperienza delle teorie di Mussolini applicate al governo. Egli afferma che «pochi sono coloro – eroi o santi – che sacrificano il proprio io sull'altare dello Stato. Ma ci sono molti cittadini disposti a rovesciare quell'altare e a sacrificare lo Stato per i propri scopi. La Rivoluzione francese e altre rivoluzioni hanno tentato di risolvere questo dissidio che è alla base di ogni organizzazione sociale statale, facendo sorgere il potere come una emanazione della libera volontà del popolo. C'è una finzione e una illusione di più. Prima di tutto il popolo non è mai stato definito. È una entità meramente astratta, come entità politica. Non si sa dove comincia esattamente, né dove finisce. L'aggettivo di sovrano applicato al popolo è una tragica burla. Il popolo tutt'al più, delega, ma non può certo esercitare sovranità alcuna. I sistemi rappresentativi apparten-

⁵ P. DOGLIANI, M. GRASSO, "Di intelligenza eletta e animo buono". Giacomo Matteotti studente a Bologna (1903-1907) in *Di intelligenza eletta e animo buono. Matteotti studente dell'Università di Bologna*, a cura di P. Dogliani, M. Grasso, Bologna, 2024, 9.

gono più alla meccanica che alla morale. Anche nei paesi dove questi meccanismi sono in più alto uso da secoli e secoli, giungono ore solenni in cui non si domanda più nulla al popolo, perché si sente che la risposta sarebbe fatale; gli si strappano le corone cartacee della sovranità – buone per i tempi normali – e gli si ordina senz'altro o di accettare una Rivoluzione o una pace o di marciare verso l'ignoto di una guerra. Al popolo non resta che un monosillabo per affermare e obbedire. Voi vedete che la sovranità elargita graziosamente al popolo gli viene sottratta nei momenti in cui potrebbe sentirne il bisogno. Gli viene lasciata solo quando è innocua o è reputata tale, cioè nei momenti di ordinaria amministrazione. Vi immaginate voi una guerra proclamata per referendum? Il referendum va benissimo quando si tratta di scegliere il luogo più acconcio per collocare la fontana del paese, ma quando gli interessi supremi di un popolo sono in gioco, anche i governi ultrademocratici si guardano bene dal rimetterli al giudizio del popolo stesso.»

«Regimi esclusivamente consensuali non sono mai esistiti, non esistono, non esisteranno probabilmente mai. Mi sostiene in questa opinione una pregnante citazione del “Principe” di Machiavelli: “Di qui nacque che tutti i profeti armati vincono e li disarmati ruinarono”. Perché la natura dei popoli è varia ed è facile persuadere loro una cosa, ma è difficile fermarli in quella persuasione. “E però conviene essere ordinato in modo, che, quando non credono più, si possa far credere loro per forza. Moisè, Ciro, Teseo e Romolo non avrebbero potuto fare osservare lungamente le loro costituzioni, se fossero stati disarmati”».

Ci si può chiedere se l'Inghilterra, il Paese di Gladstone e Bright, apprezzerà sentimenti tirannici così violenti – penso di no. La mia ultima esperienza in Inghilterra di-

mostra che il regime democratico si sta lentamente ma certamente imponendo sui vasti interessi imperiali dell'Inghilterra. Si tratta di una crescita graduale che sarà favorita da indiscrezioni come l'adesione di Mussolini ai principi infernali di Machiavelli. Quando Mussolini pone la domanda: «Vi immaginate voi una guerra proclamata per referendum? Il referendum va benissimo quando si tratta di scegliere il luogo più acconcio per collocare la fontana del villaggio, ma quando gli interessi supremi di un popolo sono in gioco, anche i governi ultrademocratici si guardano bene dal rimetterli al giudizio del popolo stesso.» La risposta è che la povera e laboriosa gente comune si dichiarerebbe a stragrande maggioranza contro la guerra se fosse concesso loro un referendum. E perché no? Il mondo è decimato, impoverito e lacerato dalle terribili conseguenze dell'ultima guerra. Se nei Paesi coinvolti fossero stati indetti dei referendum, non ci sarebbe stata la guerra.

Secondo Mussolini i profeti armati conquistano. Potrebbe essere così. Ma le loro conquiste sono permanenti? No! Mussolini stesso, con grande energia, ha costruito una forma di governo dipendente dalla spada, dalla violenza, dalle perversioni politiche. Il vigore delle sue idee, il potere dei suoi spietati seguaci hanno soppresso per un certo periodo la democrazia italiana. Essa risorgerà. Il governo fascista è già gravemente pregiudicato dai metodi dei suoi leader e dalle sinistre attività commerciali perseguitate da alti funzionari il cui formidabile potere impedisce il controllo pubblico dei beni che amministrano. Queste cose non possono essere soffocate ancora a lungo. Già adesso emergono fatti sui quali il nostro Paese sarà chiamato in giudizio.

La condotta della Banca Commerciale con riguardo al prestito polacco è un esempio dell'avidità ariziasmmodatfrenata permes-

sa dai governanti fascisti. Molto più gravi sono le azioni del Ministero dell'Economia Nazionale nei suoi rapporti con la Sinclair Oil Company. Il Senatore Corbino, Ministro dell'Economia Nazionale, ha consegnato vasti spazi di terra in Emilia e in Sicilia contenenti oltre 100.000 ettari* (*circa 250.000 acri) di ricchi giacimenti di petrolio alla Sinclair Oil Company, collegata alla tentacolare Standard Oil Trust. Questo territorio immensamente ricco viene conferito a una società straniera senza garanzie. La natura sorprendente di questa concessione è illustrata dal nono paragrafo del comunicato ufficiale del governo: "La concessione comprende la produzione di oli minerali, gas e relativi prodotti idrocarburi, mentre lo sfruttamento delle rocce bituminose è riservato alle imprese italiane. L'accordo ha una durata di 50 anni. I privilegi fiscali concessi alla società sono i seguenti: a) Esenzione dai dazi d'importazione per i macchinari necessari alla società qualora non sia possibile ottenerli da imprese italiane. In ogni caso è riservata la preferenza per la fornitura di tali macchinari, a parità di altre condizioni; b) Esenzione dall'imposta sul reddito per i primi dieci anni." Siamo già a conoscenza di molte gravi irregolarità relative a questa concessione. Alti funzionari possono essere accusati di corruzione e tradimento o del più vergognoso mercimonio. Molto più sinistro è il comportamento di molti fascisti al potere, che praticano un prelievo capillare su imprese private e semipubbliche allo scopo di finanziare giornali fascisti e altre organizzazioni per il loro interesse e profitto.

Quando Mussolini afferma nel suo articolo su Machiavelli che "c'è poca giustificazione morale per il governo rappresentativo", potrebbe esaminare il sistema da lui stesso costruito, che è in parte un oltraggio alla moralità. Mentre è impegnato a denunciare

i difetti della democrazia, una parte incontrollabile dei suoi seguaci commette crimini di violenza e ricatto. Egli fa pochi sforzi per rimproverarli, non può sopprimerli, perché dalle loro spalle è salito sul suo alto seggio. Lo hanno messo lì considerandolo un loro sostenitore, e lui è impotente nel controllare i loro disegni malvagi. Machiavelli avrebbe permesso questa situazione? Non lo avrebbe fatto. Sapeva che uno Stato deve perire se i prepotenti privilegiati possono commettere crimini senza restrizioni. Mussolini invoca la sua autorità per giustificare la sua politica. Dovrebbe leggere il suo Maestro con maggiore impegno. Che si rivolga al Dovrebbe consultare il capitolodiciottesimo capitolo del "Principe" e leggere cosa pensava Machiavelli a proposito del governo: «si può combattere in due modi: con le leggi o con la forza. Il primo è tipico dell'uomo, il secondo degli animali.»

O ancora nel nono capitolo del "Principe". «E non venitemi fuori con quel vecchio e trito proverbio, che chi si fonda sul popolo si fonda sul fango. Questo è vero per un privato cittadino che fa affidamento sul popolo e spera che il popolo lo salvi se egli fosse oppresso da nemici o da funzionari. Scoprirebbe subito di essersi ingannato, come avvenne a Roma ai Gracchi e a Firenze a Giorgio Scali. Ma quando invece è in un principe a fare affidamento sul popolo, un principe che sappia comandare ed umano e non si lasci turbare dalla avversità e sia preparato ad affrontare la situazione, e tenga in pugno con il coraggio e gli ordini tutto il popolo, non sarà ingannato da esso e scoprirà di aver creato delle buone fondamenta.»

La democrazia in Italia può anche sonnecchiare, per ora, ma sentimenti quali quelli di Mussolini non possono non smuovere la loro (degli italiani, *NdT*) indolenza.

Invece di effusioni rozze come questo articolo su Machiavelli, Mussolini potrebbe applicarsi nel purificare la sua creazione – i fascisti – le cui azioni pubbliche tendono a rendere l'Italia infame in tutto il mondo.

Machiavelli, Mussolini and Fascism

By Giacomo Matteotti

Political Secretary of the Italian Socialist Party

This article is a reply to the article by Signor Mussolini which appeared in the June number of ENGLISH LIFE. Since this article was written Signor Matteotti was kidnapped by some Fascisti supporters and his fate is not yet known.

The democracy of England has lately been entertained by Signor Mussolini's conversion to Machiavellian principles. In his extravagant article on Machiavelli it makes it clear that force is his sole political guide. His observations upon Machiavelli are to be incorporated in perpetual form in a University thesis. They are worthy of analysis by one who has experience of Mussolini's theories applied to government. He says that

«there are very few heroes and saints who are now prepared to sacrifice themselves on the altar of the State. But there are many citizens willing to upset the altar and sacrifice that State for their own purposes. The French revolution and other revolutions were an attempt to make government subject to the free will of the people. This theory is based on foolishness and untruths. Why? First of all the people have never been defined. Such a theory is merely a political abstraction. No one knows where it commences or where it ends. The adjective "sovereign" applied to the people is a tragic farce. At most the people appoint delegates, but it is absurd to suppose that the people exercise sovereignty. There is little moral justification for representative government,

but a great deal can be said for its mechanical usefulness. Even in countries where representative government has always obtained, a time occurs when it is fatal to consult the people. In times of war the cardboard crown of sovereignty is stripped from the people (for it is only fit for normal times) and the people have no alternative but to plunge into the unknown perils of war or to declare for revolution. For such occasions the people have but one duty to affirm and obey. It is evident that the sovereignty graciously granted to the people is taken from it at the time when it is most needed. In fact it is only allowed to continue when it is innocuous or considered as such, that is to say during the placid course of ordinary administration. Concerning this point, I should like to submit this question. Can anyone imagine a war being declared by referendum? A referendum is a very good thing when it is a question of choosing the best spot for placing the village pump. But when the supreme interests of the people are at stake even the most ultra-democratic Governments take care not to submit them to the judgment of the people.»

«Governments based exclusively on the will of the people have never existed, do not exist, and will probably never exist. I am supported in this view by a pregnant quotation from Machiavelli "Prince": "Armed prophets conquer; those who are unarmed are ruined". Because the nature of peoples is changeable; and while it is easy to persuade them of a thing, it is difficult to maintain them in the same persuasion. Therefore it is well to arrange things so that when people no longer believe they could be made to believe through force. Moses, Cyrus, Theseus and Romulus would not have been able to enforce their constitutions for long had they been disarmed".»

One makes bold to wonder whether England, the country of Gladstone and Bright, will appreciate such violent tyrannical sentiments – I think not. My last experience of England shows that democratic rule is slowly but surely impressing itself upon the vast imperial interests of England. It is a gradual growth which will be helped by such indiscretions as Mussolini's championship of the hellish principles of Machiavelli. When Mussolini asks the question «can anyone imagine a war being declared by a referendum? A referendum is a very good thing when it is a question of choosing the best spot for placing the village pump but when the supreme interests of the people are at stake even the most ultra-democratic government take care not to submit them to the judgment of the people.» The answer is that the poor toiling common people would overwhelmingly declare against war if a referendum were granted to them. And why not? The world is decimated, beggared and torn asunder but by the awful consequences of the late war. If referendums had been taken in the countries involved, there would have been no war.

According to Mussolini armed prophets conquer. It may be so. But are their conquests permanent? No! Mussolini himself, by great energy has made a form of government dependent upon the sword, upon violence, upon political perversions. The vigour of his views, the power of his ruthless followers have for a time suppressed the democracy of Italy. It will rise again. Already the Fascist rule is gravely prejudiced by the methods of its leaders and by the sinister commercial activities pursued by high officials whose formidable power prevents public supervision of the trust they administer. Such things cannot long be stifled. Even now facts emerge upon which our country will be called to pass judgment.

The conduct of the Banca Commerciale in regard to the Polish loan is an instance of the unbridled avarice permitted by the Fascisti rulers. Much worse are the actions of the Ministry of National Economy in its dealings with the Sinclair Oil Company. Senator Corbino, the Minister of National Economy as handed over vast spaces of land in Emilia and Sicily containing over 100,000th hectares* (*about 250,000 acres) of rich oil deposits to the Sinclair Oil Company which is connected with the octopus-like Standard Oil Trust. These immensely rich territory is conferred upon a foreign company without safeguards. The startling nature of this concession is illustrated by the ninth paragraph of the official communique of the government: – “The concession embraces the production of mineral oils, gas and relative hydro-carbon products while the exploitation of bituminous rocks is reserved for Italian Enterprise. The agreement has a duration of 50 years. The fiscal privileges conceded to the company are as follows: a) Exemption from import duties in the case of machinery required by the company should it not be feasible to obtain such machinery from Italian firms. In every case the preference of furnishing these machinery is reserved, should all other terms be equal; (b) Exemption from income tax for the first ten years.”

We are already aware of many grave irregularities concerning this concession. High officials can be charged with treasonable corruption or of the most disgraceful jobbery. Far more sinister is the conduct of many leading Fascisti, who conduct a widespread levy upon private and semi-public enterprises with the object of maintaining Fascist newspapers and other organizations for their interest and profit.

When Mussolini states in his article upon Machiavelli that «there is little moral justi-

fication for representative government» he might examine the system built by himself, which is in parts an outrage against morality.

While he's busy denouncing the defects of democracy, an uncontrollable section of his followers are committing crimes of violence and blackmail. He makes little effort to rebuke them, he cannot suppress them, for upon their shoulders he has climbed to his high seat. They having put him there regarding him as their supporter, and he is powerless to control their evil designs.

Would Machiavelli have permitted this situation? He would not. He knew that a State must perish if privileged bullies can commit crimes without restriction. Mussolini invokes his authority to justify his policy. He should read his Master with greater application. Let him turn to the eighteenth chapter of the *"Prince"* and read what Machiavelli thought concerning Government. «It should therefore be known that there are two ways of deciding any question. The one by laws. The other by force. The first is peculiar to men, the second to beasts».

Or again in the ninth chapter of the *"Prince"*. «Let no one quote the old proverb against me that he who relies on the people builds on a sandy foundation. It may be true of a single citizen opposed to powerful enemies or oppressed by the magistrates as happened to the Gracchi at Rome and to George Scali at Florence; but a prince who is not deficient in courage and is able to command, who is not dejected by ill fortune, not deficient in necessary preparations, knows how to preserve order in his States by his own valour and conduct, need never repent of having laid the foundation of the security on his people's affections.»

The democracy in Italy may now slumber, by but sentiments such as Mussolini's cannot fail to stir their sloth. Instead of such crude effusions as this article on Machia-

velli, Mussolini might apply himself to cleansing his creation – the Fascisti – whose public actions tend to make Italy infamous throughout the world.

MARGHERITA OCCHILUPO

II.

La magistratura ai tempi dell'omicidio Matteotti

1. A margine del Processo Matteotti: la coerenza di un magistrato in tempo di regime

SOMMARIO: 1. I magistrati, l'idealismo e le “sliding doors”. – 2. Un esempio dal secolo scorso: l'omicidio dell'onorevole Giacomo Matteotti e l'istruttoria preliminare al processo. – 3. La caduta del fascismo e la riapertura del processo. – 4. La versione di Del Giudice. – 5. La conclusione del processo agli assassini di Matteotti... e di questa storia.

1. I magistrati, l'idealismo e le “sliding doors”.

Non credo sia mai esistito un magistrato che abbia preso servizio il primo giorno di lavoro con l'idea di essere disposto a farsi corrompere, ad abbassare la testa, a volgere lo sguardo altrove.

Sarebbe una contraddizione in termini troppo stridente: studiare per anni il diritto e le leggi, impadronirsi con fatica e sudore della tecnica idonea a rendere giustizia avendo come fine di denegarla, stravolgerla, usarla per perpetrare abusi ed ingiustizia.

Eppure capita di leggere di giudici e pubblici ministeri che hanno piegato la funzione rivestita a interessi illegali, arrivando a tradire il giuramento di fedeltà allo Stato; forse meno che nel resto della società, ma quando accade è una rovina per tutti, una sconfitta non solo individuale o di categoria, ma collettiva.

E allora, se neghiamo in radice che esista un vizio originario, dobbiamo necessariamente accedere all'idea che vi stato per alcuni di noi un momento in cui la purezza primigenia si è offuscata, un episodio, un'occasione che ha rappresentato una *sliding door* che ha posto quel magistrato ad

un bivio tra la coerenza dell'ideale iniziale e il cedimento a quel mondo che si aveva scelto di combattere.

Probabilmente ciascun giudice, ciascun pubblico ministero ha in mente uno o più momenti della propria storia in cui ha visto davanti a sé questo bivio e, fortunatamente, per la maggior parte la scelta è stata quella della coerenza.

Meno comune è l'esperienza di chi si è trovato a compiere questa scelta sapendo che il prezzo da pagare per rimanere dalla parte giusta era molto più importante della rinuncia ad un'indebita prebenda o a uno scatto di carriera non meritato, ma coinvolgeva la propria incolumità o addirittura la propria vita.

È quanto accade in momenti di particolare fibrillazione della tenuta morale di un Paese, messa in discussione fino alla radice da elementi infettanti (terrorismo, mafia, logge deviate).

È l'esperienza che capita, altresì, a chi vive in un regime non democratico; come avvenuto in Italia un secolo fa, ai tempi del fascismo.

In queste circostanze la scelta della coerenza ai principi per cui si è prestato giuramento comporta prima o poi la fine della propria tranquillità esistenziale e l'inizio di

una vita di umiliazioni professionali e personali, senza alcun riconoscimento da parte di altri del valore del sacrificio compiuto.

Si sceglie, in quei casi, altresì di esporre se stessi e i propri cari ad attentati alla incolumità, fino a mettere in preventivo l'idea di morire.

Chi si è trovato a fare questa scelta estrema e non ha deviato, accettando tutte le conseguenze della fedeltà alle istituzioni, merita giustamente il titolo di eroe.

Molti li conosciamo, sono il nostro piccolo Pantheon e l'esempio quotidiano che ci spinge ad andare oltre i nostri limiti; altri sono un po' meno noti, seppur non meno meritevoli di ricordo.

Questa è la storia di Mauro Del Giudice, un giudice istruttore della Corte di Appello di Roma di cento anni fa.

2. Un esempio dal secolo scorso: l'omicidio dell'onorevole Giacomo Matteotti e l'istruttoria preliminare al processo.

Il nuovo viaggio di Giustizia Insieme nei fascicoli del passato, scaturito dalla collaborazione con l'Archivio di Stato, parte stavolta dalla consultazione e dallo studio di un incartamento processuale relativo a un fatto di sangue a tutti noto: l'omicidio di Giacomo Matteotti.

Il reato è tra i più efferati e dolorosi della storia del nostro Paese ed ha scosso dalle fondamenta fino a rischiare di travolgerlo il regime fascista, per la brutalità senza precedenti nei confronti di un parlamentare simbolo della morente libertà di pensiero.

In questa sede si è scelto di esaminare le carte dal punto di vista particolare che costituisce il focus di attenzione della nostra rivista: esaminando criticamente il modo in

cui il processo ai responsabili dell'omicidio è stato vissuto da uno dei magistrati che se ne sono occupati, di come abbia rappresentato la sua personale *sliding door* esistenziale; e del modo in cui abbia attraversato questa immaginaria porta con la schiena dritta.

Il fatto: il 10 giugno del 1924 il deputato Giacomo Matteotti venne rapito in pieno giorno mentre camminava sul Lungotevere da cinque uomini che, dopo averlo picchiato fino a fargli perdere i sensi lo caricarono in una macchina e si allontanarono per destinazione ignota.

Erano passati solo dieci giorni dal celebre discorso con cui l'onorevole, tra le proteste e le minacce di morte profferite nei suoi confronti dai fascisti che cercavano invano di ridurlo al silenzio, aveva in Parlamento contestato la legittimità delle elezioni – che saranno poi, anche se nessuno all'epoca poteva immaginarlo, le ultime per venti anni – e denunciato minuziosamente, per ore in un interminabile ed eroico canto del cigno della democrazia le violenze e le aggressioni che rendevano illegittima la votazione e la stessa esistenza del partito fascista¹.

Con quel discorso Matteotti si era definitivamente accreditato come fiero oppositore del regime nascente e consapevolmente condannato a morte certa².

L'omicidio e le sue finalità risultarono dunque evidenti a chiunque, senza bisogno di evidenze probatorie, che pure giunsero immediatamente e, sorprendentemente copiose.

¹ Inserire link al discorso pubblicato su Giustizia Insieme.

² Vale la pena ricordare che, tornando a sedersi al suo scranno, Matteotti disse ai suoi compagni di partito con un sorriso: "Bene, io il mio discorso l'ho fatto. Ora voi preparate il discorso funebre per me".

Proprio come avvenuto qualche mese prima con l'aggressione a Giovanni Amendola³, la troppa sicurezza o forse la consapevolezza di poter contare sull'impunità instradaroni infatti l'istruttoria su binari veloci: non solo l'assalto al deputato era stato visto da numerosi testimoni oculari, ma altri avevano annotato la targa della Lancia che già dalla sera prima stazionava, in modo sospetto, davanti all'abitazione di Matteotti. Durante la colluttazione tra l'onorevole socialista e i suoi aggressori, prima che quegli fosse caricato a forza nell'autovettura e portato via, si avvicinarono addirittura alla scena alcuni ragazzini, spinti dalla curiosità, finché uno degli assalitori intimò loro di allontanarsi e, per rafforzare l'intimazione, diede uno schiaffo in volto ad uno di loro. Il ragazzino più tardi riconoscerà in Amerigo Dumini, noto picchiatore fascista, l'autore della percossa in suo danno.

Prima ancora che fosse noto il tragico esito del sequestro di persona, Amerigo Dumini, Albino Volpi⁴ e gli altri esecutori materiali del delitto furono tratti in arresto, sull'onda di un'indignazione popolare che rischiava di travolgere il regime fascista e lo stesso Mussolini.

Il 19 giugno del 1924, il giorno stesso in cui l'istruttoria gli veniva formalmente affidata, Mauro Del Giudice si recava a Regina Coeli per interrogare gli arrestati insieme al rappresentante dell'accusa Guglielmo Tancredi.

Uno di essi, Aldo Putato, confessò di avere partecipato al rapimento, anche se si dichiarò estraneo all'omicidio non essendo

salito in macchina, e indicò come ideatori ed esecutori dell'azione Dumini e Filippo Filippelli, segretario personale del fratello del Duce e direttore di un quotidiano di diretta emanazione del partito fascista.

Quest'ultimo, a sua volta interrogato, rese dichiarazioni sul coinvolgimento come mandanti di Cesare Rossi, segretario amministrativo del Partito Fascista e braccio destro di Benito Mussolini, e Giovanni Marinelli, capo ufficio stampa del Duce e anche lui a questi vicinissimo. Entrambi furono arrestati dai magistrati Del Giudice e Tancredi

Rapidamente si era dunque arrivati a raccogliere elementi di prova sul vertice del partito di Governo nell'eliminazione fisica del deputato simbolo dell'opposizione.

Mentre la strategia minimizzatrice adottata – confessione degli esecutori materiali con oscuramento del movente e negazione della responsabilità dei mandanti – vacillava sotto le contraddizioni emerse nel corso degli interrogatori, il 16 agosto del 1924 veniva rinvenuto sepolto in una macchia fuori Roma il cadavere di Giacomo Matteotti, insieme ad effetti personali – tra cui la giacca insanguinata e lacerata al costato – il cui esame smentiva la versione concordata (Dumini aveva confessato di aver rapito Matteotti per estorcergli notizie su un omicidio di un fascista avvenuto in Francia in cui riteneva coinvolto il deputato socialista, che era deceduto per emottisi durante la colluttazione, mentre la lacerazione della giacca al costato era prova di una coltellata al cuore della vittima con esito mortale).

Il ritrovamento del cadavere portò a una nuova ondata di indignazione in tutto il Paese, con manifestazioni popolari e durissime dichiarazioni di politici, proprio mentre Cesare Rossi, ritenendosi sacrificato da Mussolini, minacciava apertamente di rivelare notizie sul suo coinvolgimento diretto come ideatore dell'assassinio: mai come in

³ Inserire link all'articolo sull'aggressione a Giovanni Amendola pubblicata su Giustizia Insieme.

⁴ Il Volpi si era già macchiato, tra le altre, dell'aggressione a Giovanni Amendola per la quale si rinvia ancora una volta al nostro articolo, già menzionato in nota 3.

quelle settimane il regime fascista vide da vicino lo spettro del crollo.

Tra le circostanze che vennero in soccorso al Duce, consentendogli di ribaltare una situazione che sembrava disperata, merita menzione la seguente, perché direttamente ricollegata al protagonista di questa storia: nel dicembre del 1924, a istruttoria praticamente finita, il Direttore del quotidiano *Il Popolo* denunciò come corresponsabile del delitto il Capo della Polizia Emilio Del Bono.

Essendo quest'ultimo parlamentare, da tale denuncia nacque l'obbligo di aprire una Commissione Regia di inchiesta; questa chiese immediatamente gli atti alla Corte di Appello di Roma, salvo poi restituirli dopo qualche mese, dopo avere decretato il proscioglimento di Del Bono.

L'episodio provocò la immediata stasi delle indagini penali e consentì a Mussolini di riprendere fiato e organizzare una strategia per uscire dal vicolo cieco, anche perché con la trasmissione degli atti al Parlamento era venuta meno ogni pretesa di riservatezza sulle indagini fino a quel momento gelosamente custodite dai due magistrati.

Gli atti rimasero al Senato per cinque o sei mesi e tornarono nella loro sede naturale verso la metà del 1925.

Si trattò di mesi decisivi per la sorte del processo e del Paese: dopo i primi momenti di smarrimento e di orrore per la sorte toccata al più tenace oppositore del regime, l'Italia fu di nuovo soggiogata dalla violenza delle milizie fasciste e dall'impudenza del suo leader, che in Parlamento arrivò a rivendicare con fierezza la responsabilità dell'uccisione di un parlamentare, da parte di cinque assalitori armati, come conseguenza del suo essersi opposto al regime e averne denunciato le illegalità con cui aveva appena vinto le elezioni.

Questo cambiamento di contesto non poteva non riflettersi sulla gestione del procedimento penale in esame: se fino a quel momento l'istruttoria, sull'onda emozionale diffusa ovunque, aveva proseguito indisturbata ed era rapidamente giunta all'individuazione dei responsabili e alla raccolta di convincenti elementi di prova a loro carico, dopo la (provvidenziale) sosta si erano create le condizioni per organizzare la reazione: il primo passo, fin troppo prevedibile, fu la sostituzione dei magistrati, rivelatisi troppo indipendenti, con altri pronti a più miti consigli.

Alla ripresa dell'attività istruttoria prima Tancredi e poi Del Giudice furono infatti promossi ad altro incarico. Il posto di rappresentante dell'accusa fu affidato a Nicodemo Del Vasto, cognato del capo dell'ala più oltranzista del partito fascista Roberto Farinacci.

Quest'ultimo assumerà poche settimane dopo, quasi contestualmente, la carica di segretario nazionale del partito e la difesa di Amerigo Dumini nel processo per l'omicidio Matteotti.

È raro riscontrare in modo così plastico l'intromissione della politica nelle sorti di un procedimento penale.

La stessa sensazione dovette averla la vedova di Matteotti (e non solo lei), che prendendo atto del mutato clima revucherà la costituzione di parte civile, così dichiarando il venir meno della sua speranza di ottenere giustizia.

L'accusa divenne fatalmente molto meno determinata e la sentenza istruttoria, abbandonando l'ipotesi originaria di omicidio premeditato si attestò su quella, assai più morbida di omicidio d'impeto. Rossi e Marinelli furono immediatamente scarcerati per effetto di un'amnistia nel frattempo emanata dal Governo.

Il processo conseguente, che si celebrò a Chieti, completò l'opera di destrutturazione dell'ipotesi accusatoria e pervenne a condanna per omicidio preterintenzionale, con condanna a pene miti per i pochi imputati che non si poterono fare a meno di condannare.

3. La caduta del fascismo e la riapertura del processo.

Venti anni dopo, caduto il regime fascista, lo Stato italiano ebbe tra le sue esigenze primarie quella di ristabilire il senso di giustizia così scientemente e costantemente calpestato (anche) nelle aule dei Tribunali.

Tra i primi atti della nascente democrazia vi fu dunque un decreto luogotenenziale che revocò i provvedimenti di amnistia per i *"delitti di matrice fascista puniti con pena superiore a tre anni"* e conseguentemente dichiarò inesistente, tra gli altri, la sentenza emessa dalla Corte di Assise di Chieti il 24 marzo 1926.

Il procedimento penale per l'omicidio di Giacomo Matteotti venne riaperto, anche se molti degli imputati originari erano nel frattempo deceduti.

La nuova istruttoria mise in luce, meritatoriamente, non solo le responsabilità del brutale omicidio ma anche i depistaggi e le manovre del governo fascista per condizionare gli esiti del processo e assicurare l'impunità agli assassini del deputato.

Venne dunque ascoltato per rogatoria il vecchio giudice istruttore Mauro Del Giudice, ormai ottantasettenne, ritiratosi dopo la pensione sul Gargano, sua terra di origine.

La sua deposizione, resa il 9 settembre del 1944 e il memoriale che consegnò ai magistrati, entrambi presenti tra gli atti consultabili presso l'Archivio di Stato, rappresentano documenti di eccezionale valore

per comprovare la distorsione dell'attività giudiziaria allora compiuta e consegnano agli atti e alla storia l'esempio di un funzionario dello Stato dalla schiena dritta in uno dei tempi più bui della nostra storia.

4. La versione di Del Giudice.

La prima cosa che il Del Giudice riferì al magistrato che lo escusse fu che nel momento in cui aveva dovuto trasmettere l'incartamento processuale con gli atti istruttori fino a quel momento compiuti alla Commissione senatoria le indagini erano terminate e complete, *"tanto che si sarebbe potuto fare allora la sentenza di rinvio di tutti gli imputati al giudizio della Corte di Assise"*.

È una precisazione importante perché comprova che l'intervento *ab externo* ha di fatto privato il magistrato della possibilità di portare a una rapida e proficua definizione dell'istruttoria.

Con la richiesta in visione delle carte si era dunque ottenuto il primo risultato di fermare il treno della giustizia nella sua corsa verso l'accertamento processuale delle responsabilità del delitto.

Furono stroncati anche i germogli di una crescita di livello dell'istruttoria, che dal singolo fatto di reato si apprestava a mettere a fuoco il coinvolgimento del fascismo nella gestione violenta ed illegale della cosa pubblica.

In proposito, dal memoriale di Del Giudice emergono due atti istruttori di primaria importanza:

- il sequestro di tre milioni di lire operato sul conto corrente del partito, in seguito all'accertamento dell'avvenuta copertura delle spese di vitto e alloggio degli

- esecutori materiali del delitto durante la permanenza a Roma⁵ e
- l'ipotesi di acquisire in riunione i fascicoli delle aggressioni a Giovanni Amendola e ad altri parlamentari a quello dell'omicidio Matteotti per contestare il delitto di associazione per delinquere a carico dei soggetti arrestati.

In merito a questa possibilità, il Del Giudice ebbe a dichiarare che *“il Procuratore Generale dell'epoca, non solo si rifiutò di fare la richiesta”* ma disse a Fagella⁶: *“Se Del Giudice continua su questo passo, io ritirerò dall'istruttoria il mio rappresentante Tancredi”* io dissì al Fagella: *“puoi rispondergli che m'importa poco tutto ciò: io potrò continuare l'istruttoria da solo”*.

Di fatto, al ritorno delle carte nella loro sede naturale (la sezione istruttoria della Corte di Appello), il rappresentante dell'accusa era stato sostituito; a questo episodio il Del Giudice aggiunge quello, meno noto, della contestuale sostituzione del cancelliere addetto alla gestione del voluminoso fascicolo (oltre 44 faldoni): era stata dunque azzerata la memoria storica dell'attività istruttoria compiuta pochi mesi addietro.

Come si è detto, il mutamento della figura del pubblico ministero ha comportato un ammorbidente della linea dell'accusa e questo è un effetto sicuramente voluto, attesa la nomina di un congiunto di uno dei massimi leader del partito fascista, dal cui vertice era stato ordinato ed organizzato il reato.

Mauro Del Giudice, attraverso la sua testimonianza, ha consentito di verificare in modo diretto e inoppugnabile la fondatezza

del predetto assunto, fornendo una analitica e convincente rappresentazione del mutamento di atteggiamento dell'organo dell'accusa conseguente all'arrivo del nuovo collega.

Egli dichiara infatti a verbale che il Del Vasto adottò in un primo momento un atteggiamento naturale, chiedendo allo stesso Del Giudice un confronto per orientarsi in quel mare di carte. I due, ricorda ancora il magistrato, concordarono sulla ricostruzione del fatto come omicidio doloso premeditato.

Dopo qualche giorno, tuttavia, l'atteggiamento di Del Vasto mutò radicalmente, così come i suoi convincimenti giuridici sul caso: *“Dopo circa 15 giorni, un mattino si presentò nel mio gabinetto il Del Vasto e con aria impacciata mi fece capire che egli, meglio studiando il processo, era pervenuto nella convinzione che tra il ratto e l'assassinio, non correva il rapporto di mezzo a fine, perché Marinelli e Cesare Rossi avevano sì dato il mandato e procurato i mezzi agli esecutori materiali di rapire Matteotti ma non di ucciderlo”*.

Solo apparentemente si tratta della ricostruzione di una normale dialettica tra giuristi sulla esatta qualificazione giuridica da assegnare a un fatto, una scena quotidiana e fisiologica nella vita di ogni magistrato.

Come il Del Giudice avvertì immediatamente, dietro questo mutamento di opinione si nascondeva una raffinata strategia tendente alla sostanziale impunità dei responsabili dell'omicidio.

Negare *“il rapporto di mezzo a fine”* tra la prima fase dell'azione criminosa (le percosse fino alla riduzione in stato di incoscienza dell'onorevole e il caricamento del corpo in macchina con allontanamento) e la seconda (l'uccisione della vittima e l'occultamento del cadavere) porta alla inevitabile conclusione di una derubricazione dell'accusa da

⁵ Il sequestro, ricorda ancora il Del Giudice, fu revocato subito dopo che gli fu tolta la gestione del procedimento.

⁶ Donato Fagella è il Presidente della Corte di Appello di Roma; lo incontreremo di nuovo di qui a breve.

omicidio doloso in quella assai meno grave di omicidio preterintenzionale, con conseguente abbattimento della pena in caso di condanna, cessazione pressocché immediata della carcerazione preventiva e rimessione in libertà degli esecutori materiali.

Ancora, la paventata derubricazione comporta fatalmente lo scagionamento dei soggetti accusati di avere rivestito ruolo di mandanti, a cui non si può certo accollare l'esito imprevedibilmente letale di quella che voleva essere una semplice azione dimostrativa.

Per quanto ben costruita, la tesi era tuttavia difficile da sostenere in presenza delle evidenze probatorie presenti nel fascicolo, come Del Giudice non mancò di replicare immediatamente al rappresentante dell'accusa: *"Rimasi stupefatto a questo parlare e risposi: questa supposizione che fai e che non risulta affatto dagli atti costituisce una tale mostruosa costruzione giuridica da far ridere i polli, giacché renderebbe inesplicabili entrambi i delitti"*.

Non si può che concordare con questa conclusione: è difficile ipotizzare che i fascisti abbiano voluto limitarsi a picchiare Matteotti e a rapirlo per poi rilasciarlo, conoscendone il coraggio: si trattò di un'azione compiuta a volto scoperto e che avrebbe esposto i suoi autori ad una inevitabile denuncia, in contrasto con quella garanzia di impunità su cui gli imputati hanno più volte esplicitamente affermato, sia durante l'istruttoria che dopo, di aver fatto conto.

È più che evidente che un'azione così connotata prevedeva come esito la soppressione del rapito.

Altrettanto inesPLICABILE risulterebbe un omicidio non preventivato e scaturito dalla inaspettata reazione del Matteotti: va ricordato che gli aggressori erano almeno sei, alcuni dei quali armati e che uno di loro non ha esitato ad estrarre il coltello e a rivolger-

lo al cuore di Matteotti, reazione – questa sì – del tutto sorprendente se si ipotizza che l'ordine fosse quello di risparmiare la vita del rapito, tanto più che il Volpi era un criminale ben aduso ad azioni violente e non un politico coinvolto per caso in un'azione delittuosa.

In sostanza, quando afferma che slegare i due delitti avrebbe reso entrambi inesPLICABILI il Del Giudice parla a ragion veduta, avendo come si è detto curato l'istruttoria sin dal primo momento e ben sapendo dunque consistenza e valore degli elementi probatori raccolti.

Ma è evidente che anche lui non sta già giocando più una partita giuridica, ma sta opponendo resistenza ad un chiaro tentativo di ingerenza *ab externo*.

Non a caso, subito dopo la rievocazione dell'incontro le sue dichiarazioni a verbale proseguono con il seguente ricordo: *"Non gli nascosi il mio modo di pensare, che cioè quello che egli diceva gli era stato comandato dal Ministero, e che io, come Presidente della Sezione di Accusa, non avrei mai seguito le pretese della Procura Generale"*.

Eccole, le *sliding doors* della vita del protagonista di questa storia: di fronte al tentativo di coinvolgerlo nell'operazione di negazione della verità processuale emersa e di piegare la giustizia a fini ad essa estranei, il Del Giudice si oppone fermamente e in modo irrevocabile, abolendo il sottile muro dell'ipocrisia della discussione giuridica e dichiarando esplicitamente la consapevolezza della posta in gioco e la sua irrevocabile scelta di campo.

Ad ulteriore conferma che il confronto era solo apparentemente giuridico ma implicava in realtà due differenti direzioni da imprimere al processo, una sola delle quali libera da condizionamenti così come sarebbe stato doveroso, il Del Vasto non tornerà più a far visita a Del Giudice, lasciando il

compito di proseguire l'opera ad un collega dotato di potere di condizionamento assai più incisivo del suo: il Presidente della Corte di Appello (e diretto superiore di Del Giudice) Donato Fagella.

Anche quest'ultimo, dichiara a verbale il Del Giudice, si mostrava qualche giorno dopo il descritto incontro con Del Vasto improvvisamente propenso alla derubricazione dell'imputazione in quella di omicidio preterintenzionale e, alla sorpresa del Del Giudice perché anche lui aveva improvvisamente cambiato idea, rispondeva facendo esplicito riferimento a *“esigenze politiche che richiedevano che si evitassero scandali che potevano compromettere il regime”*.

A quel punto, visto che le vere finalità dell'incontro erano state esplicite, anche il Del Giudice rispondeva con la medesima chiarezza: *“allora gli dissi chiaro e aperto: che avevo capito ciò che si pretendeva da me e che io non mi sarei mai prestato a simili ribalderie, giacché alla infamia pubblica, io preferivo la persecuzione, la miseria, ed anche, occorrendo, la morte”*.

Per quanto il lettore odierno sia in grado di contestualizzare un discorso del genere e comprendere in pieno la portata del pericolo cui il magistrato si esponeva con queste dichiarazioni, è difficile restituire oggi la piena valenza di un gesto del genere, reso in un momento in cui entrambi gli interlocutori sapevano bene che le conseguenze evocate dal Del Giudice erano non solo possibili ma quotidianamente applicate.

Si stava del resto parlando di un processo contro uomini che avevano aggredito e accoltellato a freddo un parlamentare della Repubblica in pieno giorno solo perché questi aveva mostrato di non voler sottostare al regime fascista, proprio come stava facendo Mauro Del Giudice in quel momento.

Né si poteva sperare che la toga garantisse rispetto o salvezza a fronte di criminali

che avevano ricevuto mandato esplicito di neutralizzare con la forza ed eliminare fisicamente gli oppositori a qualsiasi livello e la cui forza stava proprio in quel senso di impunità che Mauro Del Giudice, e lui soltanto, con la sua ostinazione minacciava di compromettere.

Il clima di quasi palpabile terrore che si respirava all'epoca traspare peraltro da altri, interessanti cenni menzionati dal Del Giudice nel verbale e nel memoriale quasi come obiter dicta: dalla circostanza che la scorta di Matteotti era stata improvvisamente revocata due giorni prima dell'attentato all'inquietante particolare che dal giorno del primo interrogatorio a Regina Coeli i compiti di polizia giudiziaria con connessa attività di accompagnamento dei magistrati agli interrogatori erano passati dalla polizia penitenziaria alla milizia fascista.

Si può solo immaginare dunque la drammaticità reale, quasi fisica, di uno scambio di frasi quale quello appena riportato, appena mitigata da quella sorta di via di fuga che il Del Giudice offriva a quelli di cui si era appena con le sue parole dichiarato nemico irriducibile: egli aggiungeva infatti che era disposto ad essere trasferito ad altra Corte di Appello per evitare *“imbarazzi”*.

Il Fagella, dopo aver risposto che l'ipotesi non era praticabile perché un suo trasferimento avrebbe creato scandalo e che *“quello che si voleva era che lui scrivesse la sentenza”* (si intende, nel modo conforme al desiderata del Governo), tornava a trovarlo pochi giorni dopo per comunicargli che sarebbe stato *“accontentato”*, ovvero trasferito.

Evidentemente dall'altra parte si era capito che l'unico modo per ottenere la agognata impunità per gli assassini era di allontanare fisicamente Del Giudice dal fascicolo; lo *“scandalo”* di un trasferimento che tutti gli uomini di buon senso avrebbero letto

come condizionamento del Governo sulle sorti del processo diveniva dunque il male minore. Anche perché il numero delle persone di buon senso sembrava diminuire giorno dopo giorno, in una spirale irreversibile verso la dittatura.

Così, Mauro Del Giudice fu trasferito a Catania e con lui rimosso l'ultimo ostacolo alla trasformazione di una brillante istruttoria nel processo che divenne noto come “la farsa di Chieti”, che si concluse – come era ampiamente prevedibile – con la derubrica-
zione dell'imputazione in quella di omicidio preterintenzionale, il riconoscimento dell'attenuante della “debole costituzione” della vittima e condanne a pene simboliche e di fatto non eseguite perché coperte quasi tutte dall'amnistia.

Il giudice istruttore che aveva preso il posto di Mauro Del Giudice fu promosso Procuratore Generale presso la Corte di cassazione e divenne in seguito Senatore del Regno.

5. La conclusione del secondo processo agli assassini di Matteotti... e della nostra storia.

Dopo le dichiarazioni rese dal Del Giudice a distanza di venti anni e la nuova istruttoria si aprì un nuovo processo, questa volta con la corretta imputazione di omicidio premeditato, a carico degli imputati sopravvissuti Dumini, Viola e Poveromo.

I tre furono condannati all'ergastolo. Le *sliding doors* erano girate anche per loro.

Al nostro Del Giudice, privato della carriera, di fatto esiliato e allontanato da tutti, rimase la soddisfazione di avere scelto la porta giusta e dopo venti anni avere ottenuto la restituzione del diritto alla parola, che lui ha scelto di esercitare per il mero,

impareggiabile sentimento di essere rimasto fedele alla propria idea di magistrato e uomo dello Stato: *“Ripeto che parlo per vero dire, non già perché mosso da alcun sentimento di rancore o per vendicarmi della persecuzione ventennale subita per avere fatto allora il mio dovere di magistrato indipendente. Sono sull'orlo della tomba ed assai prossimo a render conto a Dio della mia vita trascorsa negli uffici giudiziari. Debbo perciò essere creduto”*.

COSTANTINO DE ROBBIO

2. La magistratura al tempo di Giacomo Matteotti

Il dovere è votare, tutti devono andare a votare, tutti gli uomini liberi devono votare per la libertà, contro la dittatura. Andate a votare e persuadete tutti a votare. I risultati daranno solo la misura della violenza e non quella della volontà popolare, ma il risultato deve anche dimostrare che in Italia esistono ancora degli uomini liberi rivendicanti il loro diritto di cittadinanza. Ad ogni costo

(Giacomo Matteotti, *L'Appello della direzione del partito*, La Giustizia, 5 aprile 1924, 83)

SOMMARIO: **1.** Il doveroso omaggio a Giacomo Matteotti a cento anni dal suo assassinio. La situazione della magistratura italiana negli anni '20 e il ricordo di alcuni magistrati del tempo. – **2.** Mauro del Giudice e l'istruttoria del primo processo per l'omicidio di Giacomo Matteotti. – **3.** Lodovico Mortara e l'imperversare dei decreti legge. – **4.** Vincenzo Chieppa, l'associazionismo giudiziario e il giornale "La Giustizia Italiana". – **5.** Altre vicende giudiziarie di quel periodo: il processo a Benito Mussolini per costituzione di banda armata, i magistrati artefici del processo di Chieti, il coinvolgimento della magistratura ordinaria nel Tribunale Speciale per la difesa dello Stato. – **6.** Il volume: A S.E. Mussolini, I Pretori d'Italia. – **7.** Qualche riflessione di sintesi.

1. Il doveroso omaggio a Giacomo Matteotti a cento anni dal suo assassinio. La situazione della magistratura italiana negli anni '20 e il ricordo di alcuni magistrati del tempo.

Desidero anch'io rendere omaggio a Giacomo Matteotti a cento anni dal suo infame assassinio, avvenuto il 10 giugno 1924.

1.1. Mi piace ricordare, in questo contesto, e prima di ogni altra cosa, che Giacomo Matteotti si laureava in giurisprudenza nel 1907 nell'Università di Bologna, con una tesi in diritto penale dal titolo *Principi generali della recidiva*, e dopo aver ottenuto il primo incarico politico nello stesso anno della laurea quale consigliere comunale di

Fratta (RV), e dopo aver scritto il primo libro in materia giuridica nel 1910, fu per un certo periodo combattuto tra l'intraprendere la carriera giuridica oppure quella politica¹.

Optò, alla fine, per quella politica, partecipando nell'aprile del 1914 al XIV Congresso del partito socialista, nel quale divenne poi deputato nel 1919, nel 1921, e infine nel 1924, con il nuovo partito socialista unitario (PSU).

1.2. I fatti storici sono noti.

Benito Mussolini diventava capo del Governo tre giorni dopo la marcia su Roma, ovvero il 31 ottobre 1922.

¹ Su Giacomo Matteotti giurista si veda PASSANITI, *Giacomo Matteotti e la recidiva*, Milano, 2022; e G. CANZIO, *Giacomo Matteotti, il giurista, Sistema penale*, on line, 11 gennaio 2024.

Il 6 aprile 1924 si svolgevano le elezioni politiche, in forza della recente legge elettorale detta *Acerbo*, 18 novembre 1923 n. 2444, che consentiva al partito di maggioranza di godere di un premio fino ai 2/3 del Parlamento.

Il partito fascista otteneva una vittoria travolgente ma le votazioni si svolgevano tra violenze e brogli, e Giacomo Matteotti denunciava, senza mezzi termini, con fermezza e completezza di dati, quanto i fascisti avevano fatto per ottenere quel risultato.

Il suo discorso si tenne alla Camera dei Deputati il 30 maggio 2024, e fu un discorso difficilissimo da portare avanti: Giacomo Matteotti veniva continuamente interrotto dai fascisti, aggredito, offeso, trattato come fosse un pazzo o un deficiente².

Questo discorso costò la vita a Giacomo Matteotti, che infatti veniva ucciso da una squadra di malfattori guidata da Amerigo Dumini il 10 giugno 1924.

Giacomo Matteotti aveva solo 39 anni e lasciava moglie e tre figli.

Su ciò Emilio Lussu ha scritto: “*Contro le violenze elettorali prese la parola nell'Assemblea il deputato Giacomo Matteotti, rappresentante del partito socialista, e sostenne l'invalidità delle elezioni. I deputati fascisti reagirono violentemente. Per un momento sembrò che nell'aula il dibattito finisse tragicamente. L'onorevole Matteotti terminò il suo discorso tra gli urlì minacciosi della maggioranza. Riprendendo il suo posto, egli disse scherzosamente ai suoi amici: “Io il mio discorso l'ho fatto. Ora voi preparate il discorso funebre per me”. I giornali fascisti, commentando la seduta della Camera, chiamarono imperdonabile la tolleranza dimostrata*

*dai deputati fascisti verso l'on. Matteotti. La stessa sera Mussolini disse a un crocchio di partigiani, specialisti in rappresaglie: - Se voi non foste dei vigliacchi, nessuno avrebbe mai osato pronunziare un discorso simile-*³.

1.3. L'assassinio di Giacomo Matteotti ebbe forte e viva indignazione nel paese.

Quattro ministri (Alberto De Stefani, Luigi Federzoni, Aldo Oviglio, Giovanni Gentile) si dimisero solo tre giorni dopo, tra il 13 e il 14 giugno 2024.

Ampi settori della borghesia e dei ceti medi, che pure avevano sostenuto il fascismo, rimasero pietrificati dall'apprendere la notizia, e il 18 giugno Giovanni Giolitti scriveva una lettera a Antonio Cefaly, asserendo che: “*Non avrei mai creduto che il nostro paese potesse cadere così in basso nella stima di tutto il mondo*”⁴.

Il 27 giugno 2024, 130 deputati dell'opposizione decisero di non partecipare più ai lavori della Camera, ritirandosi “*Sull'Avventino delle loro coscienze*”.

Le opposizioni, però, non riuscirono ad andare oltre la condanna morale: parimenti non intervenne il Re, né niente fece il Papa; gli stessi liberali temevano che una rivolta contro il governo fascista potesse aprire le porte alle sinistre.

Mussolini, quindi, non fece altro che prendere tempo, fino ad arrivare al giorno del 3 gennaio 1925, quando tenne alla Camera il discorso di chiusura della vicenda Matteotti.

Con assoluta arroganza e strafottenza Mussolini disse: “*Dichiaro qui al cospetto di questa Assemblea e al cospetto di tutto il popolo italiano, che io assumo, io solo, la responsabilità politica, morale, storica*

² Il discorso è stato recentemente ripubblicato da *Giustiziainsieme*, il 25 febbraio 2024

³ E. LUSSO, *Marcia su Roma e dintorni*, Torino, 1965, 154; il pezzo è richiamato anche da M.L. SALVADORI, *L'antifascista*, Roma, 2023, 43.

⁴ Così ancora M.L. SALVADORI, *L'antifascista*, cit., 46.

di quanto accaduto...Se il fascismo è stato un'associazione a delinquere, io sono il capo di questa associazione a delinquere... Quando due elementi sono in lotta e sono irriducibili, la soluzione è la forza".

Da quella data, e con quel discorso, iniziava la dittatura.

Possiamo qui ricordare altresì le parole di Gaetano Salvemini: *"Quanto lui fu ucciso, io mi sentii in parte colpevole della sua morte. Lui aveva fatto tutto il Suo dovere e per questo era stato ucciso. Io non avevo fatto il mio dovere e per questo mi avevano lasciato stare. Se tutti avessimo fatto il nostro dovere, l'Italia non sarebbe stata calpestata, disonorata da una banda di assassini."*⁵

1.4. L'antifascismo di Giacomo Matteotti, e poi il suo assassinio di 100 anni fa, e poi ancora i due processi che ne seguirono, uno negli anni 1924/26, l'altro dopo la guerra nel 1944/47, sono stati oggetto di ampi studi fra gli storici⁶, e certo non sarei io in grado di aggiungere niente a quanto non sia già stato studiato e scritto.

Qualche anno fa (2020) è stato altresì ritrovato un libro bianco, scritto da Giacomo Matteotti nel periodo compreso tra la fine del 1922 e l'inizio del 1923, con il quale egli, con precisione di date, di luoghi e di nomi, denunciava senza mezzi termini, e con parole chiare e semplici, tutti i misfatti fascisti, le violenze perpetuate, i feriti e i morti causati⁷.

Il volume veniva dato da Giacomo Matteotti alle stampe alla fine del 1923 e cir-

colava quasi clandestinamente a partire dal 1924 e *"costituì parte di un impegno verso la difesa delle libertà democratiche che contraddistingue la vita di Matteotti e trova compimento nelle coraggiose denunce dei risultati elettorali del 1924"*⁸.

Quando fu assassinato, Giacomo Matteotti stava lavorando ad una ristampa corretta e aggiornata di quel volume, il quale però, evidentemente, non trovò mai la luce.

Recentemente sono stati poi ripubblicati scritti vari di Giacomo Matteotti, sempre compresi tra il 1922 e il 1924⁹.

È assai interessante leggere quei documenti, che testimoniano quanto Giacomo Matteotti sia stata persona lucida, coraggiosa, assolutamente determinata a contrastare il regime che stava imponendosi con la forza: *"Amante della libertà come valore e come principio di umanità. Matteotti incarna lo spirito e la testimonianza estrema della lotta per quella libertà che è tua se è anche degli altri, di quella libertà intesa come condizione umana di dignità e di rispetto"*¹⁰.

Ebbene, chi voglia approfondire la storia e la personalità di Giacomo Matteotti non può che leggere i suoi scritti ritrovati, nonché i lavori che gli storici gli hanno dedicato, anche solo in questo 2024 a 100 anni da quel tragico fatto¹¹.

Mia intenzione, qui, non è quella di entrare in questi aspetti, bensì quella di raccontare, direi da giurista e non da storico, la situazione della magistratura italiana in quei difficili anni, caratterizzati dal trapasso

⁵ La frase è riportata da S. CARETTI, *Matteotti. Il mito*, Pisa, 1994, 118; nonché da M.L. SALVADORI, *L'antifascista*, cit., 70.

⁶ Fra questo studi ricordo per tutti M. CANALI, *Il delitto Matteotti*, Bologna, 2004.

⁷ G. MATTEOTTI, *Un anno di dominazione fascista*, Milano, 2023, contenente un saggio di U. GENTILONI SILVERI, *Sulle ragioni della conoscenza storica*, 253 ss.

⁸ Così U. GENTILONI SILVERI, *op. cit.*, 256.

⁹ G. MATTEOTTI, *Il fascismo tra demagogia e consenso*, a cura di M. Grasso, Donzelli – Roma, 2023.

¹⁰ Così la Prefazione di A. AGHEMO, in G. MATTEOTTI, *Il fascismo tra demagogia e consenso*, XXI.

¹¹ Tra questi ricordo soprattutto M. FRANZINELLI, *Matteotti e Mussolini*, Milano, 2024.

tra la democrazia liberale di inizio secolo alla nuova dittatura fascista.

E poiché anche sui rapporti tra magistratura e fascismo sono state fatte pregevoli ricerche storiche¹², la mia più modesta idea è semplicemente quella di raccontare la vita di qualche valoroso magistrato di quel periodo, e poi egualmente richiamare alcune vicende riguardanti la magistratura comprese tra il 1919 e il 1926.

A ciò sono dedicate le pagine che seguono, ed è questo il mio modesto contributo per rendere memoria e onore a Giacomo Matteotti.

2. Mauro del Giudice e l'istruttoria del primo processo per l'omicidio di Giacomo Matteotti.

Il primo magistrato da non dimenticare è, a mio sommesso parere, Mauro Del Giudice.

Nato a Rodi Garganico (FG) 20 maggio 1857, fece gli studi liceali a Molfetta e poi si laureò in giurisprudenza all'Università di Napoli.

Nell'aprile del 1888 sostenne il concorso a Pretore ed arrivò primo classificato; pretore, dunque, a Cerchiara di Calabria nel 1889, giudice del Tribunale di Trani nel 1901, Presidente del Tribunale di Caltanissetta nel 1910, infine Consigliere della Corte di Appello di Roma.

Il 10 giugno 1924 Mauro Del Giudice ricopriva l'incarico di presidente della Sezio-

ne istruttoria di accusa; aveva, all'epoca, 67 anni.

Il Primo Presidente era il magistrato Donato Faggella.

Arrivato il caso Matteotti sul loro tavolo, si dice che Donato Faggella chiese a Mauro Del Giudice: *“Che intendi fare?”*

Mauro Del Giudice, considerata la sua età, poteva benissimo assegnare la pratica ad altro magistrato del suo ufficio, ma ritenne moralmente doveroso assumersi personalmente la responsabilità e il compito di quell'inchiesta.

Si narra che questo fu il colloquio tra i due.

Donato Faggella gli disse: *“Ascolta bene quello che sto per annunciarti. Del processo che tu istruisci non rimarranno che le sole carte, però da esso deve uscire intatto l'onore della Magistratura di Roma”*.

Rispose Mauro Del Giudice: *“Al riguardo il mio pessimismo supera il tuo e perciò ti dico che molto probabilmente non rimarranno neppure le carte, le quali saranno fatte sparire dal regime fascista appena operato il salvataggio completo degli assassini, dei loro complici e dei mandanti. Quello che posso assicurarti, e tu ben conosci la mia dirittura morale, è che, esaurito il mio compito di istruttore, usciranno intatti l'onore della magistratura della Corte di Appello di Roma e soprattutto uscirà illibato il mio nome, l'unica ricchezza che posseggo in questa terra. Mi auguro poi che gli altri colleghi facciano altrettanto”*¹³.

2.1. Il 19 giugno 1924 iniziava l'istruttoria e l'idea era chiara: l'autorità giudiziaria sarebbe andata fino in fondo.

¹² In questo contesto è doveroso ricordare soprattutto lo studio di NEPPI MODONA, *Sciopero, potere politico e magistratura (1870 – 1922)*, Bari, 1979; e poi G. SCARPARI, *Giustizia politica e magistratura, dalla Grande Guerra al fascismo*, Bologna, 2019; A. MENICONI, *Storia della magistratura italiana*, Bologna, 2012.

¹³ Così espressamente in M. DEL GIUDICE, *Cronistoria del processo Matteotti*, Roma, 1985, 25.

A Mauro Del Giudice veniva affiancato il sostituto Umberto Guglielmo Tancredi.

Insieme, già in quella stessa data, si recavano al carcere di Regina Coeli, ove si trovava Amerigo Dumini, nel frattempo arrestato assieme ad altri suoi sodali, in quanto indagato come esecutore materiale dell'omicidio di Giacomo Matteotti.

Amerigo Dumini trattò i due magistrati con spaialderia: *“Ma loro cosa sono venuti a fare? Il Presidente Mussolini è informato di quanto loro stanno facendo?”*¹⁴.

All'interrogatorio Amerigo Dumini negò ogni responsabilità per l'accaduto.

Successivamente, ritrovata la giacca di Giacomo Matteotti su un ponte della Flaminia, Mauro Del Giudice tornava ad interrogare Amerigo Dumini.

Lo stesso Mauro Del Giudice, nella sua *Cronistoria del processo Matteotti*, ricorda di essersi rivolto a Americo Dumini con queste parole: *“Guardi questa giacca, è quella della vostra vittima del 10 giugno, di un onesto uomo che non vi aveva fatto alcun male e che, forse, nessuno di voi conosceva di persona. Avete gettato nel più profondo dolore e nella più nera costernazione una sposa infelice e una vecchia madre che adorava il figliolo suo, e resi orfani tre innocenti bambini”*¹⁵.

Continuava Mauro Del Giudice: *“Mentre gli rivolgevo queste parole lo guardavo fisso negli occhi. Sostenne impavido il mio sguardo scrutatore, senza muovere ciglio e senza mai abbassare la testa in atto di rimorso. Si limitava a rispondere: chi mai ha cono-*

*sciuto questo Matteotti? Io non so se sia stato ucciso e chi lo abbia ucciso”*¹⁶.

L'attività istruttoria proseguiva con l'interrogatorio di altri indagati, quali Albino Volpi, Giuseppe Viola e Filippo Filippelli, quest'ultimo ritenuta la persona che aveva messo a disposizione del gruppo l'automobile per il sequestro di Giacomo Matteotti; e a seguito di questi primi interrogatori venivano poi messi a confronto Americo Dumini e Filippo Filippelli.

Filippo Filippelli forniva i primi elementi utili ai giudici.

Si dice che, proprio per ciò, nel corso del confronto, Americo Dumini gridò: *“Bada a te, Filippelli, e alla tua famiglia. Mussolini ha a sua disposizione trecento baionette di militi fascisti, decisi a far tutto ciò che il Duce ad essi comanda e vi può distruggere”*. E Filippelli: *“Non ho paura di nulla di quanto tu minacci per intimidirmi. Mussolini non sarà giudicato in Italia ma all'estero, e sarà trattato come si merita”*¹⁷.

A seguito di questo confronto, e considerata la gravità delle rivelazioni fatte da Filippo Filippelli, Mauro Del Giudice, insieme a Umberto Guglielmo Tancredi, emise due mandati di cattura contro Cesare Rossi, direttore dell'ufficio stampa del Duce, e Giovanni Marinelli, segretario amministrativo del partito fascista.

L'inchiesta, a questo punto, passava dagli esecutori materiali ai mandanti. E aggiungeva Mauro Del Giudice, sempre nella sua *Cronistoria*: *“avremmo dovuto spiccare altro mandato di cattura contro Benito Mussolini, se non ci fosse stato l'ostacolo costi-*

¹⁴ Per tutte queste informazioni si veda T.M. RAUZINO, *Il magistrato che fece tremare il duce*, Mauro Del Giudice, Rodi Garganico, 2022, 175 ss.

¹⁵ Vedila ancora in T.M. RAUZINO, *Il magistrato che fece tremare il duce*, Mauro Del Giudice, cit., 208.

¹⁶ T.M. RAUZINO, *Il magistrato che fece tremare il duce*, Mauro Del Giudice, cit., 208.

¹⁷ Sempre da M. DEL GIUDICE, *Cronistoria del processo Matteotti*, richiamato per esteso da T.M. RAUZINO, *Il magistrato che fece tremare il duce*, Mauro Del Giudice, cit., 211.

*tuzionale di essere costui deputato e capo del Governo, e quindi soggetto alla giurisdizione del Senato, costituito in Alta Corte di Giustizia, perché i delitti imputategli erano stati commessi in quella sua qualità*¹⁸.

2.2. Cesare Rossi, perduta la speranza di essere aiutato da Mussolini a varcare la frontiera con un passaporto falso, dopo una settimana di latitanza, si costituiva.

Interrogato, e convinto a quel punto di esser stato turlupinato dal suo principale, ammise che il Duce, per imporre la dittatura, aveva chiesto il suo aiuto e quello di Giovanni Marinelli al fine di creare un organismo segretissimo, la Ceka, cui aveva aderito il generale Emilio De Bono, comandante supremo della Milizia fascista e direttore generale della Polizia: *“con lo scopo di atterrire i deputati d’opposizione, mediante atti di energica violenza, ossia con ferimenti, bastonate, purghe forzate di olio di ricino e, occorrendo, con l’uccisione dei suoi più pericolosi avversari, inducendo così tutti al silenzio più completo”*¹⁹.

Si pensi che Cesare Rossi, prima di arrivare a ciò, si dilungò nel tratteggiare i reati minori compiuti dai fascisti anteriormente al delitto Matteotti, e Mauro Del Giudice lo riprese invitandolo ad esporre esattamente le vicende di quel delitto senza divagare; al che Cesare Rossi rispose: *“Se ella, signor Presidente, non mi lascia prima esporre minutamente i fatti avvenuti e i delitti commessi anteriormente alla sparizione del deputato Matteotti, io mi chiuderò nel silenzio e non parlerò più, giacché non so se questa*

notte sarò assassinato in questo stesso carcere”.

A fronte di ciò, Mauro Del Giudice consentì a Cesare Rossi di deporre integralmente, e questi riportò le parole del Duce: *“Cesarino, tu devi indicarmi fra i nostri fascisti un individuo pieno di coraggio, senza scrupoli, e capace di commettere qualunque cosa gli sarà ordinato di fare. A costui bisognerà dare incarico di scegliere fra i fascisti facinorosi altre persone della stessa risma, e di costituire una banda pronta sempre ad agire in qualunque tempo e luogo d’Italia”*²⁰.

Cesare Rossi fece il nome di Americo Dumini, e Mussolini rispose: *“Lo conosco anch’io, è la persona adattissima alla bisogna”*.

Vi erano, a questo punto, tutti gli elementi per procedere altresì con l'accusa di associazione a delinquere per l'intero partito fascista; dall'interrogatorio era infatti emerso che la banda guidata da Amerigo Dumini, aveva, oltre al delitto Matteotti, già eseguito alcuni attentati a parlamentari quali Amendola, Misuri e Forni, nonché aveva devastato il villino di Francesco Saverio Nitto.

Sopravvenivano, tuttavia, due ulteriori circostanze.

2.3. Esattamente:

a) due giorni dopo il mandato di cattura contro Cesare Rossi e Giovanni Marinelli, ovvero il 22 giugno 1924, Mauro Del Giudice veniva messo sotto sorveglianza, tanto che egli stesso scriveva nella sua *Cronistoria*: *“Una cinquantina di fascisti facinorosi*

¹⁸ T.M. RAUZINO, *Il magistrato che fece tremare il duce*, cit., 210.

¹⁹ V. infatti T.M. RAUZINO, *Il magistrato che fece tremare il duce*, cit., 179.

²⁰ Ancora M. DEL GIUDICE, *Cronistoria del processo Matteotti*, in *op. cit.*, 213.

vennero a fare una dimostrazione sotto casa mia”.

Tra i vari episodi, si racconta che in un’occasione, informato che all’uscita principale del Palazzo di Giustizia lo attendevano gruppetti di camicie nere, Mauro Del Giudice fu costretto ad uscire da un portoncino secondario.

L’indomani si sparse addirittura la notizia che fosse morto²¹.

Il clima di quel periodo veniva descritto anche da Gaetano Salvemini: “Non solo furono messe le camicie nere invece dei soldati a far la guardia a *Regina Coeli*, affinché chi andava e veniva capisse chi era il padrone del vapore, ma due agenti furono messi alle costole di Del Giudice e altri due in borghese alla portineria di casa. I fascisti cominciarono a far dimostrazioni sotto le sue finestre: *Viva Dumini*, *Viva Volpi*, *Morte ai nemici di Mussolini*. Poi vennero le scritte sui muri del Palazzo di Giustizia”²². E il 27 luglio 1924 il giornale *L’Impero* scriveva: “È inutile alludere, più o meno velatamente, a Mussolini per il delitto Matteotti. Il Duce, salvatore della Patria, non si tocca... chi tocca il Duce sarà polverizzato”²³.

b) In secondo luogo, considerata la piega che le indagini avevano prese, il Procuratore Capo dell’Ufficio, Vincenzo Crisafulli, trasmetteva gli atti al Senato e sostituiva Umberto Guglielmo Tancredi con il sostituto procuratore Nicodemo Del Vasto, persona che condivideva la sua posizione di prudenza omissiva nei confronti del fascismo.

Mauro Del Giudice continuava ad insistere affinché l’indagine fosse portata avanti in

modo rigoroso e completo, senza omissioni e/o favori, e al fine di non trovarsi solo cercò di nuovo il sostegno di Donato Faggella, con il quale aveva preso impegno che dall’inchiesta doveva “uscire intatto l’onore della Magistratura di Roma”.

Ma dovette con dolore constatare che purtroppo nemmeno Donato Faggella stava più al suo fianco.

Si è scritto sul rapporto tra i due: “*Donato Faggella, diretto superiore del magistrato incaricato di condurre le prime indagini sul delitto Matteotti, quando si cominciò a capire dove avrebbe potuto portare un’inchiesta condotta con onestà, indipendenza e nel pieno rispetto della legge nonostante il clima politico dell’epoca, si adoperò per insabbiarla*”²⁴.

Solo pochi giorni dopo fu infatti lo stesso Donato Faggella a comunicare a Mauro Del Giudice la sua promozione a Procuratore Generale alla Corte di Appello di Catania; egli quindi doveva lasciare Roma per la Sicilia, *promoveatur ut amoveatur*.

2.4. Il processo Matteotti, per Mauro Del Giudice, terminava in quel momento.

Alberto Scabelloni, avvocato e giornalista dell’epoca, scrisse: “*Il fascismo, togliendogli la garanzia dell’inamovibilità, lo sbalzò in Sicilia... da quel momento la carriera di Mauro Del Giudice fu troncata e contro di lui cominciò il periodo delle persecuzioni, durato fino al crollo del fascismo*”²⁵.

Lasciato il servizio il 20 maggio 1927, Mauro Del Giudice, dopo periodi di soggiorno a Rodi Garganico, Trani e Roma, si

²¹ M. DEL GIUDICE, *Cronistoria del processo Matteotti*, cit., 127.

²² G. SALVEMINI, *Scritti sul fascismo*, 291, richiamato sempre da T.M. RAUZINO, *Il magistrato che fece tremare il duce*, cit., 182.

²³ V. anche P. SERRAO D’AQUINO, *La legalità del male, Questione giustizia*, 22 novembre 2018.

²⁴ Così D. RICIGLIANO, *L’inchiesta Matteotti e i magistrati Mauro Del Giudice e Donato Faggella*, Calice, 2022, 13; richiamato da T.M. RAUZINO, *Il magistrato che fece tremare il duce*, cit., 180.

²⁵ Sempre in T.M. RAUZINO, *Il magistrato che fece tremare il duce*, cit., 183.

stabiliva a Vieste, dove abitava ininterrottamente fino al 15 luglio 1949.

“I viestani che hanno raggiunto o varcato la soglia dei sessant'anni, lo ricordano come l'Eccellenza del Giudice, o più semplicemente: Il Giudice. Alto, vestito sempre di scuro, la barba bianca, bastoncino a cui appena si appoggiava, aveva una figura che era la dignità della persona”²⁶.

Moriva a Roma nel 1951.

3. Lodovico Mortara e l'imperversare dei decreti legge.

Il secondo ricordo che propongo è quello di Lodovico Mortara, ultimo presidente della Corte di Cassazione di Roma.

Lodovico Mortara (Mantova, 16 aprile 1855 – Roma, 1º gennaio 1937) non ha bisogno di essere presentato, in quanto è stato uno dei più grandi giuristi del secolo scorso²⁷.

Ricordo solo una vicenda, del 1922.

Ebbene, anche agli inizi del Novecento, secondo il noto e chiaro principio della divisione dei poteri, il compito di fare leggi spettava al Parlamento, e al Governo quello di metterle in esecuzione.

Con gli anni Venti, tuttavia, questa ripartizione entrava in crisi, e sempre più il Governo emanava atti aventi valore di legge sorpassando in questo modo l'Assemblea.

Poiché nello Statuto Albertino non vi era una norma analoga al nostro attuale art. 77 Cost., spesso i decreti leggi non venivano convertiti dal Parlamento, e alle volte nemmeno presentati allo stesso per la loro conversione.

Con l'avvento del fascismo questo metodo si rafforzava, e dati statistici indicano che negli anni compresi tra il 1915 e il 1921 i decreti legge furono 419, giustificati però dal periodo eccezionale dato dalla Grande Guerra, diminuivano fortemente nel periodo successivo durante il ministero Luigi Facta del 1922 in 103, e salivano al vertiginoso numero di 517 durante il solo primo anno del governo fascista²⁸.

In quel primo anno, appunto, presidente della Corte di Cassazione di Roma era Lodovico Mortara, un giurista di grande cultura e indipendenza, già ordinario di procedura civile, e già Ministro della Giustizia con il Governo Nitti.

Lodovico Mortara non sopportava l'idea che il Governo si arrogasse poteri che spettavano al Parlamento, e, avuta occasione di pronunciarsi su questo tema quale giudice, egli emanava alcune sentenze chiare e nette sui rapporti che dovevano darsi tra funzione legislativa e funzione governativa.

Faccio riferimento a tre pronunce della Corte di Cassazione di Roma, tutte del 1922, e tutte che vedevano Lodovico Mortara non solo quale Presidente della Corte bensì anche quale Presidente del collegio giudicante.

Queste pronunce sono quelle di Cass. 24 gennaio, Cass. 16 novembre e Cass. 30 dicembre 1922²⁹.

²⁶ L. RAGNO (già sindaco di Vieste), *Ricordo viestano del magistrato che istruì il processo Matteotti*, 14 dicembre 2007, su www.ondaradio.info.

²⁷ Per ogni più ampia informazione su Lodovico Mortara v. BONI, *Il figlio del rabbino*, Roma, 2018; CIPRIANI, *Scritti in onore dei patres*, Milano, 2006, 93 e ss.; SATTA, *Soliloqui e colloqui di un giurista*, *Attualità di Lodovico Mortara*, Padova, 1968, 459; SCARSELLI, *In devoto omaggio*, Pisa, 2021, 13 ss.

²⁸ Trovo questi dati nella nuova pubblicazione dell'opera di G. MATTEOTTI, *Un anno di dominazione fascista*, cit., 185.

²⁹ Tutte in *Giur. it.*, 1922, I, 66, 929; II, 1.

È importante tener conto delle date, poiché mentre la prima era con il fascismo alle porte ma non ancora al potere, le ultime due venivano pronunciate dopo la marcia su Roma, e quindi già con a capo del Governo Benito Mussolini.

Ebbene, Lodovico Mortara non aveva alcun problema a sottolineare come questo malcostume, già presente da un po' di anni, si fosse aggravato con il fascismo.

Scriveva: *“Non esiste nessuna norma costituzionale che autorizzi il Governo a investirsi in circostanze straordinarie della potestà legislativa”*. Una volta accertata la *“impossibilità non solo di un controllo sollecito, ma perfino di un controllo qualsiasi da parte delle due Camere sopra un grande numero di quegli arbitrari provvedimenti”* è compito degli *“organi supremi del potere giurisdizionale a un nuovo esame della grave questione”*.

Asseriva ancora che, in effetti, in passato, i decreti legge *“erano davvero emanati in circostanze eccezionali e con rigida parsimonia cosicché il sindacato parlamentare poteva essere sufficiente”* ma oggi: *“Il sindacato parlamentare si rileva impossibile in fatto, forse illusorio in diritto”* e dunque si impongano *“nuovi doveri alla magistratura, la quale, senza sostituirsi al Parlamento, non può dimenticare di essere quella fra i poteri sovrani dello Stato cui spetta la custodia dei diritti individuali contro qualsiasi offesa”*.

Il discorso era chiarissimo: il Parlamento non è più in grado di controllare il Governo, quindi questo compito spetta alla magistratura, in quanto la situazione politica ha attribuito inevitabilmente *nuovi doveri alla magistratura, alla quale spetta la custodia dei diritti individuali contro qualsiasi offesa*.

Questo scriveva Lodovico Mortara, e su queste basi la Cassazione fissava questi

principi: a) i decreti leggi sono atti arbitrari del Governo, eccedenti la sfera del potere esecutivo e quindi per loro stessi incostituzionali; b) l'autorità giudiziaria può esaminare se il governo abbia adempiuto alla sua promessa di presentare il decreto al Parlamento e verificare che il Parlamento abbia provveduto alla sua conversione.

Orbene, Lodovico Mortara sapeva perfettamente, non poteva non saperlo, che quelle decisioni sarebbero state invise al sopraggiunto regime, e che certo il regime non lo avrebbe premiato per quelle idee.

Ma Lodovico Mortara non esitava egualmente a pronunciare quelle sentenze, perché per lui, evidentemente, il valore delle idee, il rispetto dei principi costituzionali, e soprattutto l'indipendenza della funzione che stava esercitando, erano più alti e profondi del timore di essere punito.

Nei fatti, poi, come è noto, il r.d. 24 marzo 1923 n. 601 sopprimeva le c.d. Cassazioni regionali, tra le quali anche la Corte di Cassazione di Roma, e due mesi dopo Mussolini azzerava altresì, con decorrenza 1º novembre 1923, tutti i vertici di quelle cassazioni, e quindi Lodovico Mortara veniva rimosso dal suo incarico e collocato in pensione.

A Lodovico Mortara sarebbe succeduto nella Prima Presidenza della nuova Cassazione unica del Regno d'Italia, Mariano D'Amelio, e l'anno ancora successivo, 1924, le nuove Sezioni unite di Mariano D'Amelio avrebbero stabilito che *“Il giudizio sulla valutazione della necessità urgente e improrogabile di emanare un decreto legge è demandata esclusivamente al potere esecutivo, e non può essere oggetto di sindacato da parte dell'autorità giudiziaria”*³⁰.

³⁰ Così infatti Cass. sez. un., 6 maggio 1924, *Giur. it.*, 1924, I, 536.

4. Vincenzo Chieppa, l'associazionismo giudiziario e il giornale "La Giustizia Italiana".

Il terzo ricordo va a Vincenzo Chieppa. Nato ad Andria il 22 luglio 1890, entrava in magistratura nel 1914 e svolgeva la sua carriera quasi interamente a Roma; veniva dispensato dal servizio il 31 dicembre 1926 in base all'art. 1 della legge 24 dicembre 1925 n. 2300 in quanto antifascista; a seguito della caduta del regime, ovvero nell'estate del 1944, chiedeva e otteneva la reintegrazione in magistratura in forza del sopravvenuto d. l. luog. 24 agosto 1944 n. 183, *Riassunzione in servizio di magistrati dell'ordine giudiziario dispensati per motivi politici o razziali*; veniva così assegnato in soprannumero presso la Corte di Cassazione e collocato definitivamente a riposo il 12 luglio del 1960.³¹

Nell'estate del 1960 Ministro della Giustizia era Guido Gonella; egli scriveva nella lettera di congedo dalla magistratura di Vincenzo Chieppa: *"fin dal 1924, allorché fu chiamato a far parte del Consiglio Centrale dell'Associazione Generale fra i Magistrati Italiani, Ella partecipò attivamente alla vita dell'Associazione, svolgendo quell'attività altamente meritoria che solo nel 1944, allorché fu riammesso in servizio, da cui era stato dispensato per motivi politici nel 1926, poté riprendere con immutabile fervore; ella ha manifestato a chiunque ed in ogni circostanza la sua tenace avversione al Regime"*³².

³¹ Per questa informazione v. MENICONI – NEPPI MODONA (a cura di), *L'epurazione mancata. La magistratura tra fascismo e Repubblica*, Bologna, 2022, 45 e 285.

³² MENICONI – NEPPI MODONA (a cura di), *L'epurazione mancata*,

4.1. La storia di Vincenzo Chieppa è fortemente intrecciata con quella dell'associazionismo giudiziario³³.

Ricordo che la prima *Associazione generale fra i Magistrati d'Italia* (AGMI) fu fondata a Milano il 13 giugno 1909³⁴.

Nel 1911 si tenne a Roma il primo "Congresso Nazionale della Magistratura" mentre già dal settembre del 1909 l'associazione iniziava a pubblicare e a diffondere le proprie idee attraverso un proprio organo di stampa: *"La magistratura"*.

Con l'affermarsi del fascismo l'AGMI si vide costretta ad un nuovo corso, che fu interpretato da Vincenzo Chieppa, eletto segretario generale della stessa nel 1923, carica che mantenne fino al momento dello scioglimento della associazione avvenuta il 21 dicembre 1925.

Ha scritto in proposito di lui lo studioso F. Venturini: *"La gestione di Chieppa, condotta con coraggio e coerenza, si caratterizzò per un ritorno alla difesa dei valori classici dell'indipendenza e dell'autonomia del potere giudiziario dalle contese politiche. Riemerse, in quel momento, una visione tecnica del giudice, senza cedimenti né a prospettive di mediazione degli interessi sociali né a ipotesi di utilizzazione dell'or-*

cit., 286. Su Vincenzo Chieppa v. anche V.M. CAFERRA, *Riccardo e Vincenzo Chieppa nella tradizione della magistratura italiana*, *Riv. dir. priv.*, 2012, 275 e ss.

³³ Sull'associazionismo giudiziario v. ora i saggi di F.A. GENOVESE, *Da funzionario nomade a magistrato associato*, pag. 11 e ss.; G. MELIS, *Storia della magistratura e storia dell'associazionismo giudiziario*, 33 ss.; F. VENTURINI, *Nascita, sviluppo e scioglimento dell'associazione generale tra i magistrati italiani*, pag. 67 e ss.; tutti in A.A.Vv., *Storia della magistratura e dell'associazionismo*, Quaderni della SSM, Roma, 2024.

³⁴ Si veda in argomento E. BRUTI LIBERATI, *Magistratura e società nell'Italia repubblicana*, Bari, 2018; E. PACIOTTI, *Breve storia della magistratura italiana*, in QG, *Questione giustizia*, online, 2018; MENICONI, *Storia della magistratura italiana*, cit., 99 ss.; MELIS, *Storia della magistratura e storia dell'associazionismo giudiziario*, in QG, *Questione giustizia*, online, 2022.

ganizzazione di categoria per trasformare il patrimonio culturale e il sistema di valori della magistratura”³⁵.

A seguito del rifiuto dei dirigenti dell’AGMI di trasformare l’associazione in sindacato fascista, l’assemblea generale tenuta il 21 dicembre 1925 deliberava lo scioglimento dell’AGMI. L’ultimo numero de “*La magistratura*”, datato 15 gennaio 1926, pubblicava un editoriale non firmato dal titolo “*L’idea che non muore*”, da tutti attribuito a Vincenzo Chieppa: “*Forse con un po’ più di comprensione – come eufemisticamente suol darsi – non ci sarebbe stato impossibile organizzarsi una piccola vita senza gravi dilemmi e senza rischi, una piccola vita soffusa di tepide aurette, al sicuro dalle intemperie e protetta dalla nobiltà di qualche satrapia... La mezzafede non è il nostro forte: la ‘vita a comodo’ è troppo semplice per spiriti semplici come i nostri. Ecco perché abbiamo preferito morire*”³⁶.

4.2. Fin qui si tratta di storia nota, riportata in ogni scritto dedicato all’associazionismo giudiziario di quegli anni.

Mi sia però consentito ricordare una vicenda ulteriore, in quanto, in verità, la storia del giornale “*La magistratura*” non terminava con quel numero del 15 gennaio 1926, visto che, seppur già sciolta l’AGMI, Vincenzo Chieppa, insieme ad un certo numero di altri magistrati, apriva, in tempo immediatamente successivo, un nuovo giornale, che prendeva il nome di “*La giustizia italiana*”³⁷.

L’esistenza di questo giornale è menzionata anche nel regio decreto ministeriale del 16 dicembre 1926, con il quale Vincenzo Chieppa e gli altri venivano destituiti dall’ordine giudiziario, e ove si legge infatti, in motivazione, quale capo di incolpazione: “*continuando tra l’altro: la pubblicazione del giornale sotto il nuovo titolo “La Giustizia Italiana” da essi ugualmente redatto*”.

Preliminarmente, non v’è bisogno sottolinei cosa potesse rappresentare il 1926 per chi ancora anelasse alla libertà e alla democrazia, anno che diede formalmente inizio alla dittatura fascista, con l’emanazione dei provvedimenti per la difesa dello Stato e l’istituzione del nuovo Tribunale speciale per i reati c.d. politici³⁸.

Vincenzo Chieppa, insieme ad altri magistrati, aveva egualmente il coraggio e la forza di aprire questo nuovo giornale “*La giustizia italiana*”, e il primo numero usciva già il 12 febbraio 1926, ovvero a meno di un mese dall’ultimo numero de *La Magistratura*.

Si trattava di un giornale di 4 pagine complessive, che conteneva articoli quasi sempre non sottoscritti da alcuno personalmente, non v’era in prima pagina l’indicazione di un direttore responsabile, ma solo si leggeva in alto a sinistra: “*Direzione e amministrazione in Roma, Via Bocca di Leone, 26*”; il direttore era indicato solo in 4° pagina, ed era Piero Giubilosi.

La cadenza del giornale era indicata come settimanale, tuttavia le uscite avvenivano in modo molto elastico, probabilmente per le stesse difficoltà della pubblicazione: al numero del 12 febbraio 1926 ne seguiva un successivo alla data del 20 febbraio, un

³⁵ F. VENTURINI, *Nascita, sviluppo e scioglimento dell’associazione generale tra i magistrati italiani*, cit., 82.

³⁶ G. SCARPARI, *Giustizia politica e magistratura, dalla Grande Guerra al fascismo*, cit., 217 e ss.

³⁷ I fascicoli de “*La giustizia italiana*” del 1926 possono consultarsi presso la Biblioteca Nazionale di Firenze in: G. Roma, 1926, *Giustizia italiana*.

³⁸ Sul quale v. L. POMPEO D’ALESSANDRO, *Giustizia fascista, storia del Tribunale speciale (1926 – 1943)*, Bologna, 2020.

terzo al 26 febbraio, poi al 13 marzo, 20 marzo, 27 marzo, ecc...

Nel giornale del 12 febbraio 1926 si legge uno dei pochissimi articoli con firma, sottoscritto dal direttore Pietro Gubitosi, dal titolo assai significativo *Dall'alba al tramonto*.

Si legge in esso: *“Il 3 gennaio 1907 segna una data memoranda nella storia della Magistratura italiana. Si tenne il primo convegno per stabilire la data del congresso dei magistrati, dal quale sarebbe dovuta sorgere l'Associazione... Pochissimi degli iniziatori del movimento si trovavano ancora a far parte dell'Associazione addì 21 dicembre 1925, quando l'Assemblea ne deliberò lo scioglimento in obbedienza alla legge sui sindacati, di prossima promulgazione. Fra i pochissimi ero io e fui anche presente all'ultima plenaria adunanza. Volli che il ricordo del nascere e del morire dell'Associazione fosse accompagnato dal senso di triste soddisfazione che prova chi, con lo schianto nel cuore, chiude le palpebre del figlio che il fato inesorabilmente gli rapisce. Molti certamente hanno provato eguale dolore; tutti i soci hanno con tristezza visto scomparire la loro Associazione. Ed io sono convinto che gli stessi avversari, coloro stessi che combatterono l'associazione, a conti fatti non abbiano da essere molto contenti dell'opera loro. La fine virile del sodalizio sarà per gli avversari ragione forse di rammarico, ma fa l'orgoglio ed il conforto di quanti gli dedicarono l'opera e l'adesione devota”*.

E poi, sempre nel giornale del 12 febbraio 1926, nel titolo di fondo *“Capisaldi”*, si legge altresì: *“Bisogna persuadersi che un paese ha sempre la giustizia che si merita. Non esistono, non sono mai esistiti in questo mondo, uomini di governo i quali abbiano messo in cima alle loro aspirazioni l'indipendenza della giustizia. I più saggi fra essi han sempre pensato e pensano che, siccome la giustizia perfetta è un ideale irrealizzabile, la meno*

imperfetta fra tutte è quella che si amministra sotto le loro direttive. E gli argomenti dei meno saggi sono anche più spicci”.

4.3. Non è certo inutile ricordare qui qualcosa di quanto fu scritto in quel giornale nel difficilissimo anno del 1926.

Ricorderei, prima di tutto, il tema della pari dignità dei giudici di ogni ordine e grado, nonché il tema connesso dei rischi che possono darsi nell'immaginare una magistratura strutturata in modo gerarchico.

Si tratta di un tema di particolare attualità, considerato che oggi v'è un disegno di legge di riforma costituzionale che vuole sopprimere l'art. 107, 3° comma Cost. nella parte in cui sancisce che: *“I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni”*.

Nel numero del 20 febbraio 1926 si legge al riguardo: *“Quando è in gioco la vita della giustizia, ogni interesse per noi è sacro; non c'è allora parità di materia e le miserie del Pretore di Roccacannuccia ci toccano quanto le vicende della Corte di Cassazione”*.

Il 10 aprile veniva poi pubblicato *“Scrutini con anticipazione”*, dedicato proprio alla pari dignità dei giudici, divisi solo per diversità di funzioni.

Si scriveva in quel pezzo: *“Vien fatto di domandare se non sia ancor miglior partito, in una prossima riforma, accogliere il principio della equiparazione dei gradi di giudice e consigliere di appello, ma il guardasigilli On. Rocco non pare che sia di questo avviso. Si confida tuttavia che egli persista nell'idea di bandire per sempre qualsiasi forma di arrivismo ed ogni ricordo di giochi ben riusciti o voli saputi spiccare a tempo da favoriti e privilegiati... Quando un sistema di promozione è soppresso perché ha dato cattiva prova, giustizia vuole che ne siano fatte cessare al più presto possibile le conseguenze”*.

E sul tema della dignità e della qualità della giustizia i magistrati de *La giustizia italiana*, cercavano, trattando altro aspetto di assoluta attualità, il sostegno dell'avvocatura.

Ricordo gli articoli apparsi sui giornali del 20 e del 26 febbraio: Nel giornale del 20 febbraio: *“Perché qual è il maggior interesse dell'ordine forense, se non quello di poter contare su giudici pienamente degni del loro posto, su Tribunali veramente liberi nell'assoluzione del loro compito? Sono gli avvocati che hanno il dovere e l'interesse sacrosanto di farsene paladini”*. Ed in quello del 26 febbraio: *“Quando il costume giudiziario divenisse abietto, e gli uomini chiamati ad amministrare la giustizia fossero avanzi di umanità in liquidazione, non ci sarebbero più leggi ed ordinamenti che potrebbero garantire l'amministrazione della giustizia; e l'ordine forense sarebbe condannato a convertirsi in una Corporazione di mediatori e di trafficanti cui la dottrina giuridica sarebbe di troppo ed il buon costume professionale ragione d'invincibile inferiorità”*.

4.4. Altro delicatissimo tema, in un anno quale il 1926, quello dell'indipendenza della magistratura.

Nel numero del 10 maggio si trova un articolo dal titolo *“La sola garanzia infallibile”*.

Di nuovo si legge: *“La magistratura, da quindici anni, va invocando in Italia un efficace sistema di garanzie che faccia dell'indipendenza della magistratura non un principio astratto ma una realtà effettiva... La giustizia perfetta non esiste in alcun paese. Dappertutto può avvenire, in qualche caso, che i governi facciano sentire la propria influenza sulla magistratura. L'essenziale è che fra magistratura e potere esecutivo non si costituisca un vincolo di ordinaria dipen-*

denza. Or non c'è che una garanzia veramente infallibile contro la regola dell'asserimento giudiziario, ed è il controllo della pubblica opinione. Ove questa sonnecchia o è distratta da meno nobili preoccupazioni, l'indipendenza della giustizia può essere sì l'opera eroica di una categoria di cittadini, ma non sarà mai la regola sicura per tutti”.

Sempre sul tema centrale dell'indipendenza della magistratura, nel giornale del 2 settembre si trova un articolo dal chiaro titolo: *“L'assurda indipendenza della magistratura”*, ovvero si discute dell'opinione dei governanti, i quali ritengono assurda la stessa idea che la magistratura possa essere indipendente dal loro potere.

Si legge: *“Dobbiamo dire la verità? A noi non dispiace questo brusco denudamento della vita giudiziaria. No, non saranno proprio gli assertori di una giustizia indipendente a dolersi che questa indipendenza venga proclamata un assurdo e non solo in teoria. Al punto in cui siamo giunti ad ogni menzogna pietosa è preferibile la verità più cruda, comunque possa essere dolorosa. Bisogna talvolta aver toccato il fondo dell'umana basezza per sentire lo stimolo divino della redenzione”*.

4.5. Che dire di un giornale che nel 1926 discute ancora di indipendenza della magistratura e si batte per evitare la gerarchizzazione del corpo giudiziario?

Beh, il giornale non va male, evidentemente nel 1926 v'erano ancora persone interessate alla giustizia; così, sempre nel numero del 10 maggio si legge: *“In poco tempo la Giustizia italiana ha avuto la fortuna di raccogliere intorno a sé un piccolo numero di assidui collaboratori d'ogni parte d'Italia, ai quali vanno la nostra gratitudine ed il nostro saluto più cordiale”*. E il giornale avverte tutti circa il proprio spirito: *“avversione per tutte quelle banalità ond'è pur-*

troppo infarcito il giornalismo settimanale: soffietti, adulazioni, pettegolezzi e miserie simili. Per elogiare un uomo od una iniziativa, e tanto meno poi per criticarli, non ci sembrano indispensabili goffe riverenze e dolciastre propiziazioni”.

Nel Giornale del 7 ottobre, l'articolo di fondo è intitolato *“Memento!”*, cioè: *“I lettori possono essere sicuri che i redattori continueranno a non lesinare i loro sacrifici affinché il mondo giudiziario abbia in queste colonne una sua voce sempre più degna. Potranno essere sicuri di una cosa soprattutto: che la nostra voce non sarà mai partigiana né servile e che qui un solo interesse è sacro: quello della giustizia”*.

Tra il serio e il faceto, poi, si scriveva anche sul revisionismo storico dell'era fascista appena iniziata.

La giustizia italiana se la prendeva, ad esempio, nel numero del 22 maggio, con il prof. Vincenzo Manzini, che aveva riaperto il processo a Girolamo Savonarola.

L'articolo, con tono scherzoso, diceva che a niente erano valsi a favore del frate i giudizi lusinghieri di Santa Caterina dei Ricci, Nicolò Machiavelli, Sandro Botticelli, San Filippo Neri, Francesco Guicciardini.

Il prof. Manzini aveva così sentenziato: *“Girolamo Savonarola fu un frataccio sedizioso, le sue prediche sproloqui diretti a fini utilitari, tanto vero che, all'atto dell'arresto, gli fu trovata addosso una somma di denaro di cui non seppe giustificare la provenienza”*.

A commento si aggiungeva: *“Si salvi chi può signori della storia! Dante Alighieri, Alessandro Manzoni, Napoleone Buonaparte, Benvenuti Cellini, Raffaello Sanzio..... pensate ai casi vostri. Il prof. Manzini è all'opera, il prof. Manzini non scherza”*.

4.6. Ed ancora, nel numero del 21 ottobre, si trovano osservazioni critiche circa l'incidenza della politica sulla giustizia

in Germania; forse la Germania già faceva paura, o forse, esponendo i difetti della Germania, si intendeva indirettamente sollevare pari critiche al sistema italiano.

Si legge in quelle pagine: *“E si potrebbero citare esempi su esempi di questa deplorevole jugulazione della giustizia alle esigenze dei partiti, i quali, fra tutti i partiti dei grandi paesi europei, sono forse i più settari, faziosi e violenti. Gli assassini di uomini politici repubblicani sono spesso irreperibili, e comunque i loro giudici sono pieni di clemenza. Non è stata ancora dimenticata la conclusione pietosissima del processo contro gli aggressori di Harden. E sono all'ordine del giorno i rigori della giustizia contro giornalisti e scrittori repubblicani in nome di una legge elasticissima come quella dell'ordine morale da custodire. Un giornalista è stato recentemente condannato a 200 marchi (oro) di multa per offesa a Dio, e la sua colpa si riduceva ad una antica satira sulla concezione che i razzisti si son formata della storia della creazione. Sotto la stessa imputazione sono stati condannati il poeta Zeckmayer, il caricaturista Gross, lo scrittore Pecker, ecc... La conclusione è chiara. Quando la magistratura si fa milizia di un partito politico, la parola giustizia perde ogni significato nella vita di un paese, qualunque ne sia il grado di ricchezza e di civiltà”*.

L'ultimo numero, che chiude l'esperienza de *La giustizia italiana*, è del 29 ottobre, e in esso non si trova niente di particolare: l'articolo di fondo è dedicato alle riforme giudiziarie della Francia, in *Note e notizie* si lamenta la vacanza dei posti nell'organico, poi v'è qualcosa sulla legge e il regolamento delle professioni forensi, e poi ancora, direi, nient'altro.

4.7. A fine 1926 il Governo fascista, con il ministro guardasigilli Alfredo Rocco, interveniva di nuovo, e definitivamente, contro

questi magistrati, tra i quali, direi in primo piano, sempre figurava il giudice Vincenzo Chieppa.

Faccio riferimento al Regio decreto 16 dicembre 1926, che ritengo interessante riportare qui per intero, con il quale Vincenzo Chieppa ed altri suoi colleghi venivano destituiti dall'ordine giudiziario.

Si legge in tale decreto: “*Ritenuto che il Consigliere della Corte di Cassazione Saverio Brigante, il Sostituto Procuratore Generale di Corte di Appello Roberto Cirillo, i giudici Occhiuto Filippo Alfredo e Chieppa Vincenzo ed il Sostituto Procuratore del Re Macaluso Giovanni sono stati i principali e più attivi dirigenti dell'Associazione Generale tra I Magistrati Italiani; Ritenuto che ad opera di essi l'Associazione assunse un indirizzo antistatale, sovvertitore della disciplina e della dignità dell'Ordine giudiziario, che fu propagandato a mezzo del periodico di classe “La Magistratura” dai medesimi redatto e pubblicato; Ritenuto che tale indirizzo sostanzialmente venne mantenuto anche dopo l'avvento del Governo Nazionale, che essi avversarono criticandone astiosamente gli atti, nonché facendo insinuazioni ed affermazioni di pretese ingiustizie e persecuzioni personali tanto da incorrere in reiterate difide ufficiali; Ritenuto che solo per normale ossequio alla Legge sui sindacati essi deliberarono lo scioglimento dell'Associazione, la soppressione del periodico e la liquidazione della Cooperativa (a suo tempo creata per fornire stabile sede all'Associazione), ma in sostanza mantennero saldi i vincoli associativi mediante atti simulati continuando, tra l'altro: la pubblicazione del giornale sotto il nuovo titolo “La Giustizia Italiana” da essi ugualmente redatto, che si ostinò nell'avversione al Governo sino ad incorrere nel novembre scorso, dopo reiterate diffide, nella soppressione ordinata dall'autorità politica; Ritenuto che per le manifestazioni compiute*

te i magistrati suddetti non offrono garanzie di un fedele adempimento nei loro doveri di ufficio e si sono posti in condizioni di incompatibilità con le generali direttive politiche del Governo; Viste le giustificazioni presentate dagli interessati; Visto l'art. Iº della legge 24 dicembre 1925 n. 2300; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Nostro Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la Giustizia e gli Affari di Culto; Abbiamo decretato e decretiamo Chieppa Vincenzo – giudice – ed altri sono dispensati dal servizio, a decorrere dal 31 dicembre 1926, ai sensi dell'art. 1º della Legge 24 dicembre 1925 n. 2300”.

5. Altre vicende giudiziarie di quel periodo: il processo a Benito Mussolini per costituzione di banda armata, i magistrati artefici del processo di Chieti, il coinvolgimento della magistratura ordinaria nel Tribunale Speciale per la difesa dello Stato.

Ma i giudici non furono solo questi durante il fascismo, e altre vicende di quegli anni meritano di essere ricordate.

5.1. Una prima è quella riassunta da Giancarlo Scarpati in uno dei suoi saggi sulla storia della magistratura³⁹.

³⁹ SCARPA, *Quando il magistrato era un funzionario (1915 – 1925): dalla Grande guerra allo scioglimento dell'AGMI*, in AA.VV., *Storia della magistratura*, quaderno del SSM, Roma 2022, 53 ss. Sulla vicenda v. anche M. FRANZINELLI, *Squadristi. Protagonisti e*

Questo il fatto.

È noto che il movimento fascista si do-tò, già prima della marcia su Roma, di una milizia, ovvero di volontari armati che com-mettevano ogni genere di violenza e intimi-divano, minacciavano, e in alcuni casi ucci-devano, gli avversari politici.

Alla fine dell'anno 1919, nella sede della Casa degli Arditi, venivano trovate armi e munizioni, e nella cassaforte di Mussolini, nella sede del Popolo d'Italia, venivano rin-venute 13 rivoltelle.

Si apriva così un processo per banda ar-mata, che portò all'arresto immediato dello stesso Mussolini e di altri suoi sodali, tra i quali Ferruccio Vecchi e Tommaso Marinetti, che già avevano preso parte, a Milano, all'incendio dell'*"Avanti"*, nonché di Albino Volpi, poi imputato e condannato per l'omi-cidio di Giacomo Matteotti.

Si dice che Luigi Albertini, direttore del *Corriere della Sera*, telefonò al Presidente del Consiglio dei Ministri Saverio Nitti, se-gnalandogli che l'arresto di Benito Mu-solini poteva essere considerato dall'opinione pubblica un regalo ai socialisti.

Saverio Nitti interveniva allora presso l'autorità giudiziaria e faceva sapere che, secondo lui, se su Mussolini non pendeva-no gravissime accuse, lo stesso doveva es-sere liberato.

La magistratura provvedeva così all'im-mediata scarcerazione di Mussolini.

Successivamente, il Questore di Milano Giovanni Gasti inoltrava alla Procura del Re un'articolata e documentata denuncia nella quale si ipotizzava a carico degli imputati non più un reato pretorile bensì un delitto

di costituzione di un corpo armato contro i poteri dello Stato.

Si asseriva che all'interno del Facci di combattimento milanesi si era formata in effetti una milizia gerarchicamente orga-nizzata, con ufficiali affluiti dal comando militare di Fiume, pronta a ricorrere all'uso delle armi.

La procura del Re, a questo punto, inviava il fascicolo alla Procura Generale, ma il magi-strato incaricato, invece di procedere, restava incerto e rimaneva in attesa degli eventi.

Gli eventi successivi però si palesarono subito chiari: uno degli imputati, Benedetto Vecchi, aggrediva il direttore dell'*"Avanti"*; a Roma i fascisti bruciavano la sede; e Mu-solini rivendicava il tutto in un pubblico discorso tenuto a Pola: *"abbiamo incendiato l'Avanti di Milano, lo abbiamo distrutto a Roma. Abbiamo revolverato i nostri avversari nelle lotte elettorali; abbiamo incendiato la casa croata a Trieste, l'abbiamo incendiata a Roma"*⁴⁰.

Gli elementi per accelerare il processo vi erano quindi tutti in abbondanza; tuttavia quella denuncia non veniva incrementata con i fatti successivi, né sul tavolo del magi-strato arrivavano ulteriori rapporti da parte della Polizia di Stato.

Si giungeva, così, al novembre del 1920, con una situazione politica cambiata, mol-to più favorevole al movimento fascista; e in quel contesto Vincenzo Manzini, il pe-nalista più autorevole del periodo, scova-va un articolo del codice penale mai pri-ma applicato, ovvero l'art. 254 c.p., in base al quale, e secondo la sua opinione: *"se si costituisce senza autorizzazione un corpo di volontari per la tutela di qualche bene*

tecniche della violenza fascista, 1919 – 1922, Milano, 2004, 30 ss.; nonché ancora G. SCARPARI, *Giustizia politica e magistratura, dalla Grande Guerra al fascismo*, cit., 57 ss.

⁴⁰ Così Mussolini nel suo discorso a Pola il 20 settembre 2020, richiamato da CHIURCO, *Storia della rivoluzione fascista*, Firenze, 1929, II, 267, e da SCARPARI, *op. cit.*, 57.

giuridico minacciato da pubblici disordini, esso non può considerarsi come corpo armato diretto a commettere reati solo perché, nell'attuazione del suo programma, sia prevista la possibilità ch'esso incorra in qualche reato”⁴¹.

A questo punto, la Procura di Milano, il 14 novembre 1920, chiedeva alla sezione istruttoria di rinviare a giudizio Mussolini e gli altri imputati non già per aver costituito un corpo armato contro i poteri dello Stato, bensì per aver costituito una specie di guardia civica senza licenza.

Il processo, tuttavia, subiva, anche in questa sua forma ridotta, un nuovo stallo.

Nella primavera del 1921, infatti, 35 fascisti entravano in Parlamento, e tra questi Benito Mussolini.

A questo punto il processo si bloccava nei suoi confronti in quanto deputato.

I magistrati avrebbero però potuto strisciare la sua posizione e processare gli altri imputati, ma questa scelta non fu fatta, e tutto il processo rimase invece sospeso in attesa di una autorizzazione a procedere che non arrivò mai.

Dopo la marcia su Roma, uno dei primi atti del Governo fu quello di promuovere un'amnistia per i reati commessi “a fini nazionali”, e tali andavano considerati, ovviamente, tutti quelli compiuti dagli squadristi nei confronti dei loro avversari politici.

Così, ancora, scrive Giancarlo Scarpari: “Questo provvedimento reca la data del 22 gennaio 1922, due giorni dopo la Procura di Milano chiede l'applicazione del beneficio, cancella, sbarrando manualmente, la precedente richiesta di rinvio a giudizio e ne formula una seconda con la quale chie-

de l'improcedibilità dell'azione penale, e la Sezione Istruttoria prontamente si adegua, ordinando anche la restituzione delle 13 rivoltelle a Benito Mussolini”⁴².

5.2. Sul processo svoltosi a Chieti esiste ampia letteratura, dal che non avrebbe proprio senso che io mi ci soffermi in questa sede⁴³.

Mi limito solo a ricordare i due magistrati che ne furono protagonisti, Giuseppe Francesco Danza, presidente del collegio giudicante, e Alberto Salucci, procuratore d'accusa.

Ricordo, ancora e preliminarmente, che il processo agli assassini di Giacomo Matteotti fu trasferito da Roma nella tranquilla provincia di Chieti a seguito di un provvedimento della nuova Corte di Cassazione sotto la Presidenza di Mariano D'Amelio. Esattamente, il 1° dicembre 1925 la sezione d'accusa del Tribunale di Roma si limitava a rinviare a giudizio per omicidio preterintenzionale i sequestratori di Giacomo Matteotti, e il 21 dicembre 1925, su richiesta della Procura Generale della Corte di Appello di Roma, la prima sezione penale della Cassazione trasferiva, accogliendo l'istanza, il processo da Roma a Chieti per “*gravi motivi di sicurezza pubblica*”.

a) Presidente dell'Assise fu Giuseppe Francesco Danza, consigliere della Corte di Appello dell'Aquila, tra i primi magistrati ad iscriversi al partito nazionale fascista; in una sua scheda biografica si leggeva che egli aveva “*la pronta comprensione del nuovo ordinamento che il pensiero fascista avrebbe impresso alle tendenze e alle costruzioni del diritto*”⁴⁴.

⁴¹ Così V. MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano*, Torino, 1920, V. 677; sempre richiamato da SCARPARI, *op. cit.*, 58.

⁴² SCARPARI, *op. cit.*, 59.

⁴³ Per tutto ancora G. SCARPARI, *Giustizia politica e magistratura, dalla Grande Guerra al fascismo*, cit., 189;

⁴⁴ M. FRANZINELLI, *Matteotti e Mussolini*, cit., 365.

Lo stesso imputato principale del processo, Amerigo Dumini, ebbe a dire del Presidente che: *“Se io sono stato condannato a quattro anni di prigione per il delitto Matteotti, il Presidente avrebbe dovuto essere condannato a trenta!”*⁴⁵.

Sull'andamento del processo tenuto dal Presidente il giornale *Il Popolo d'Italia* del 21 marzo 1926 scriveva: *“Bene dunque ha operato il Presidente dell'Assisi nell'imprimere alle sedute uno stile sollecito che si può senz'altro qualificare fascista”*⁴⁶.

La vedova di Giacomo Matteotti, in questo clima, rinunciava alla costituzione di parte civile scrivendo al Presidente: *“Ciò che oggi ne rimane (del processo) non è più che l'ombra vana. Non avevo rancori da esprimere, né vendette da invocare: volevo solo giustizia. Gli uomini me l'hanno negata, l'avrò dalla storia e da Dio”*⁴⁷.

b) Procuratore Generale di quel processo fu Alberto Salucci.

Di particolare imbarazzo richiamare alcuni passi della sua requisitoria, chiaramente ispirata alle direttive impartite dal fascismo.

Egli esortò dicendo di: *“risparmiare le lacrime e i fiori sulla tomba dello scomparso, dal momento che troppe false lacrime e troppo dimostrativi fiori sono stati sparsi sulla sua tomba”*; gli imputati furono presentati dal Procuratore generale: *“combatenti che entusiasti offrirono la loro vita per il bene della Nazione (avverso) il dilagare del sovversivismo allora imperante”*; mentre Giacomo Matteotti *“fu uno di coloro che osteggiarono o che non diedero il loro consenso e il conforto della loro azione e della loro parola all'Italia che si apprestava nel*

suo duro cimento e fu uno di coloro che sabotarono la nostra vittoria”.

Il Procuratore escluse nel delitto ogni premeditazione degli imputati asserendo inoltre: *“Gli imputati non avevano intenzione di uccidere ma i fatti andarono oltre quella che era la loro intenzione poiché il deputato oppose un'ostinata resistenza, che costituì la ragione della sua fine”*.

Riferendosi al principale difensore degli imputati, l'avv. on. Roberto Farinacci, al tempo stesso segretario del partito nazionale fascista, disse: *“Difensore egregio, on. Farinacci, voi avete avuto l'ambito onore di essere qui, in una toga lucente donatavi dal fiore del femminismo fascinatore di Chieti: che questa toga immunizzi anche voi”*. E poi ancora, sempre riferendosi a Giacomo Matteotti: *“Il Duce ebbe a dire, in un suo discorso, che nessun peggiore suo nemico avrebbe potuto escogitare cosa tanta diabolica nefanda. Sappiate voi, ricordatelo o giurati, nel momento supremo del vostro raccoglimento”*⁴⁸.

c) Ricordo altresì che parimenti fascista fu la giuria popolare, pilotata dal Prefetto di Chieti Damiano Cottalasso; questi il 16 marzo 1926 truccava il sorteggio, svoltosi a porte chiuse, e comunicava soddisfatto l'esito del suo lavoro al Ministro Luigi Federzoni: *“La giuria è ottima. Ho fatto riservatissime indagini”*⁴⁹.

d) Infine da ricordare che, ovviamente, il comportamento tenuto dai due magistrati gioverà alla loro carriera.

Giuseppe Francesco Danza verrà chiamato al Ministero quale direttore dell'Ufficio studi legislativi e nominato il 29 marzo 1928 consigliere di Cassazione *“per merito*

⁴⁵ M. FRANZINELLI, *Matteotti e Mussolini*, cit., 361.

⁴⁶ M. FRANZINELLI, *Matteotti e Mussolini*, cit., 375.

⁴⁷ M. FRANZINELLI, *Matteotti e Mussolini*, cit., 367.

⁴⁸ E. ROCCA, *La requisitoria del Procuratore generale, Il popolo d'Italia*, 23 marzo 1926, in M. FRANZINELLI, *Matteotti e Mussolini*, cit., 375/6.

⁴⁹ Ancora M. FRANZINELLI, *Matteotti e Mussolini*, cit., 365.

distinto"; il 23 gennaio 1934 sarà senatore, e alla sua morte, sopravvenuta il 25 febbraio 1938, il presidente del senato Luigi Federzoni onorerà: "la nobile figura del camerata, il magistrato integerrimo, il fascista di antica fede, il giurista dotto e acuto"⁵⁰.

Alberto Salucci sarà assegnato nel luglio del 1927 alla Procura generale della Corte di Appello dell'Aquila; presiederà il Tribunale delle acque pubbliche dal febbraio del 1929 al dicembre del 1931, quando diventerà procuratore generale della Corte di Appello di Roma e procuratore generale onorario della Corte di Cassazione; verrà nominato senatore nell'aprile del 1934⁵¹.

5.3. Una terza vicenda che merita di non essere dimenticata è quella della trasmigrazione di un certo numero di magistrati ordinari al nuovo Tribunale per la difesa dello Stato istituito con legge 25 novembre 1926 n. 2008 per la repressione dei c.d. reati politici.

Un importante contributo a questo tema è stato dato da Leonardo Pompeo D'Alessandro, *Una presenza scomoda: i magistrati del Tribunale speciale nella transizione democratica*⁵².

È in primo luogo interessante avere conoscenza della composizione di detto Tribunale: 77 componenti provenivano dalla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale; 37 appartenevano all'Arma dei Carabinieri, ma 17 furono anche i magistrati che andarono a far parte di quella giurisdizione speciale negli anni compresi tra il 1928 e il 1943; ciò fu possibile grazie alle successive leggi 1 marzo 1928 n. 380 e 27 settembre 1928 n. 2209, che consentirono, appunto, l'ingresso

dei magistrati ordinari nel Tribunale per la sicurezza dello Stato, e ciò sia nelle vesti di procuratori inquirenti, sia in quella di giudici istruttori e relatori.

Leonardo Pompeo D'Alessandro fa i nomi di questi magistrati, sfruttando studi storici in materia⁵³; vale la pena ricordarli anche in questo contesto: Leonida Albanese, Giuseppe Calzetti, Enrico Capotorti, Ugo Cominelli, Massimo Dessì, Demetrio Forlenza, Giuseppe Giliberti, Francesco Iannitti Piromallo, Michele Isgrò, Giuseppe Montalto, Mauro Montesano, Roberto Orrù, Francesco Polito De Rosa, Luberto Ramacci, Giovanni Santoro, Antonio Scerni, Fernando Verna⁵⁴.

La cosa grave è che mentre i componenti della Milizia e dei Carabinieri erano normalmente destinati al Tribunale Speciale quali "comandati", ovvero inviati a tale incarico d'ufficio e senza una precisa loro volontà, i magistrati ordinari venivano reclutati in piena libertà, e quindi accedevano al Tribunale Speciale per la difesa dello Stato su domanda, evidentemente per fare carriera e ingraziarsi il regime fascista: "La loro fu una scelta consapevole e meditata"⁵⁵.

Peralterro, il numero indicato di 17 va considerato per difetto, poiché, in verità, molti magistrati ordinari chiesero di passare al Tribunale Speciale e le loro domande non furono accolte semplicemente perché l'organico non lo consentiva.

⁵⁰ M. FRANZINELLI, *Matteotti e Mussolini*, cit., 389.

⁵¹ M. FRANZINELLI, *Matteotti e Mussolini*, cit., 394.

⁵² In MENICONI – NEPPI MODONA (a cura di) *L'epurazione mancata*, cit., 65 e ss.

⁵³ NEPPI MODONA – M. PELLISERO, *La politica criminale durante il fascismo*, *Storia d'Italia*, Torino, 1997, 757 e ss.; J. TORRISI, *Il Tribunale speciale per la difesa dello Stato. Il giudice politico nell'ordinamento dell'Italia fascista*, Bologna, 2016; M. FRANZINELLI, *Il Tribunale del Duce. La giustizia fascista e le sue vittime*, Milano, 2017; v. anche lo stesso L.P. D'ALESSANDRO, *Giustizia fascista. Storia del Tribunale speciale*, Bologna, 2020.

⁵⁴ L.P. D'ALESSANDRO, *Una presenza scomoda: i magistrati del Tribunale speciale nella transizione democratica*, in *op. cit.*, 66.

⁵⁵ L.P. D'ALESSANDRO, *Una presenza scomoda*: cit., 67.

Ed è parimenti certo che la magistratura ordinaria considerò del tutto legittimo tale Tribunale, ed anzi addirittura prestigioso, e conferma di ciò la ricaviamo dalla testimonianza di un magistrato ordinario presso quel Tribunale, Giuseppe Montalto.

Questi, infatti, messo sotto processo dall'Alto commissario per le sanzioni contro il fascismo nel 1945, si difese ricordando come nella magistratura, nessuno avesse mai *"dubitato della formale e sostanziale legalità di quell'organo giudiziario... oggi la critica sì, è assai facile, ma quanti magistrati e non magistrati hanno viste deluse, per esaurimento dei posti di organico, le loro speranze di essere destinati al Tribunale speciale, e quante lodi, orali e scritte, anche da parte di alti magistrati e avvocati, per il funzionamento di esso e di approvazione della sua giurisdizione"*⁵⁶.

Non sarebbe corretto, pertanto, ritenere che la magistratura ordinaria rimase indenne dagli abusi giudiziari del fascismo, poiché affidati ad un Tribunale Speciale; al contrario numerosi magistrati ordinari presero parte in quella giurisdizione, e molti fecero domanda per prenderne parte senza tuttavia riuscirci.

Scrive sempre D'Alessandro: *"Non solo i magistrati ordinari che avevano operato nel Tribunale speciale erano stati numerosi, ma avevano anche ricoperto un ruolo di primo piano nella gestione dei procedimenti"*⁵⁷.

Dopo la guerra, il d. lgs. lgt. 27 luglio 1944 n. 159 istituiva un'Alta Corte per le sanzioni contro il fascismo, e furono così processati taluni *ex* membri del Tribunale speciale.

Il 20 agosto 1944 il giornale *Il Popolo*, intitolava un articolo *Quelli del Tribunale*

speciale, e dette la notizia che diciotto alti magistrati erano stati sospesi dal loro ufficio per aver sostenuto attivamente la politica del fascismo, e, tra essi, sette per aver fatto parte del Tribunale speciale; tra i magistrati coinvolti nel Tribunale speciale i consiglieri di Cassazione Michele Isgrò e Giuseppe Montalto, il consigliere d'appello Enrico Capotorti, i sostituti procuratori generali Francesco Polito De Rosa e Giovanni Santoro, i sostituti procuratori Giuseppe Calzetti e Iannitti Piromallo.

6. Il volume: A S.E. Mussolini, I Pretori d'Italia.

Menzione a parte merita infine la pubblicazione di un volume titolato: *A. S.E. Mussolini, I Pretori d'Italia*⁵⁸.

Si tratta di un volume avente ad oggetto pensieri di devozione al regime fascista, donato a Benito Mussolini da oltre 700 Pretori d'Italia, in una cerimonia solenne tenutosi a Palazzo Chigi il 15 marzo 1926, volume contenente altresì una lettera del Procuratore del Re di Bari Tommaso Bianco anteposta all'epistolario del Pretori.

È un momento di storia della magistratura italiana che non può essere tralasciato.

6.1. Il libro, in primo luogo, contiene una dedica, preparata tempo prima rispetto al volume, con al lato la data della dedica stessa: e la data è quella del 5 gennaio 1925; sia consentito ricordare, pertanto, che la dedica è posteriore di soli due giorni al discorso che

⁵⁶ Memoria difensiva del 30 settembre 1945, *Archivio di Stato di Roma*, fasc. 174.3, b., 1568, richiamato sempre da L.P. D'ALESSANDRO, *Una presenza scomoda*: cit., 69.

⁵⁷ L.P. D'ALESSANDRO, *Una presenza scomoda*, cit., 71.

⁵⁸ Si tratta di un volume raro; per mia parte trovato presso la Biblioteca Nazionale di Firenze, collocazione 5.i.1025. *A. S.E. Mussolini, I Pretori d'Italia*, Tivoli, 1926. L'esistenza di questo volume è riscontrata anche in G. SCARPARI, *Quando il magistrato era un funzionario (1915 – 1925)*, cit., 63.

Benito Mussolini tenne alla Camera il 3 gennaio 1925, rivendicando a sé e al fascismo l'omicidio di Giacomo Matteotti.

La dedica è così congegnata: *“A Te, o Benito, queste pagine che racchiudono il canto pastorale dei Pretori d’Italia. Essi ebbero ed hanno tutt’ora palpiti per te come per la patria, perché di questa tu sei incarnazione, simbolo vivente. Avrà l’Italia nell’avvenire il vate che celebrerà le tue gesta e l’arte, con fremiti raffigurerà il tuo sembiante. A noi presenti la umiltà del silenzio, ma anche la fortuna di averti visto vivente”*⁵⁹.

6.2. L’idea di raccogliere la solidarietà dei Pretori d’Italia per il duce veniva ad un certo Nicola Pende, Pretore di Acquaviva delle Fonti.

Egli, in data 11 novembre 1925, stendeva un *“Appello ai colleghi d’Italia”*, asserendo quanto segue: *“Colleghi d’Italia, vi farei ingiuria se dovessi a voi enunciare argomenti. Abbiamo compreso la figura del grande condottiero e legislatore, che ci governa, perché in noi è la conoscenza retta della necessità, della bontà delle nuove leggi..... quando i nemici di Mussolini vorranno rappresentarlo come un dittatore, tale figura, affermiamo, potrà apparire un orrore agli ignoranti, ma per noi è altezza raggiunta, palingenesi di un popolo.....Se finora il riserbo di una manifestazione di consenso al regime era doveroso per noi, oggi invece che una caterva di spodestati, di gente di malfede, d’ignoranti e di vili assassini attentano con ogni mezzo alla Patria, s’impone a noi il dovere opposto: manifestare espressamente quel consenso... Giunga il nostro saluto a Lui e sia monito per tutti che i magistrati d’Italia riconoscano in Benito Mussolini il*

*Perseo di quella Gorgone nefasta che tentò impietrirci tutti, il redentore della Patria, l’apostolo della nuova gente italica”*⁶⁰.

La Gazzetta di Puglia pubblicava questo appello il giorno dopo, 11 novembre 1925, e nella successiva data del 20 novembre 1925 detto appello veniva accluso in copia in una *“Lettera circolare ai Pretori d’Italia”*, a firma sempre di Nicola Pende, e con la quale questi, rivolgendosi a tutti i suoi colleghi in tutto il territorio nazionale, li invitava a sottoscrivere una scheda di adesione apponendovi la firma.

Aggiungeva Nicola Pende: *“A raccolta compiuta invieremo al Duce una pergamena o messaggio contenente tutti i nostri nomi preceduti da un motto”*.

E poi ancora: *“Il significato della nostra manifestazione non può essere equivocabile. Essa rappresenta l’omaggio della nostra virtù al genio del Duce... Prego pertanto di rinviarmi con tutta sollecitudine l’acclusa scheda e, se lo crederai, aggiungi con separato biglietto un tuo pensiero, giacché quello fra i motti che sarà giudicato il migliore servirà d’intestata al messaggio o pergamena. Il motto dovrà essere sintetico ed in ogni caso di una sola proposizione”*⁶¹.

6.3. Si inizia, così, a raccogliere le lettere d’adesione.

I Pretori sottoscrivono la lettera di adesione, manifestano per iscritto con separato biglietto la loro fede al duce, e molti aggiungono un motto come richiesto da Nicola Pende.

I Motti saranno poi raccolti separatamente a chiusura del volume.

Tra questi:

⁵⁹ A. S.E. MUSSOLINI, *I Pretori d’Italia*, cit., 3.

⁶⁰ A. S.E. MUSSOLINI, *I Pretori d’Italia*, cit., 7.

⁶¹ A. S.E. MUSSOLINI, *I Pretori d’Italia*, cit., 9/10.

- *“Dio ce l’ha dato, guai a chi lo tocca”.*
- *“Al pilota superbo ed audace che regge con sicura mano il timone dell’Italia nave”.*
- *“A Benito Mussolini, che fuor ci trasse a riveder le stelle”.*
- *“A Benito Mussolini, fulgida gloria del genio italico, ricostruttore instancabile dei destini della Patria, I Giudici d’Italia, co-scienti e devoti, solo avvinti dal proprio dovere, sinceramente offrono”.*
- *“Imperio atque iustitia o fient magna Italia”.*
- *“Reverente saluto al nostro Duce, che avvincendo e convincendo con inesauribile preziosa fatica, guida la Patria ai più alti destini”.*
- *“Voglia Iddio conservare Mussolini, insigne statista e Patriota per lunga serie di lustri per la grandezza d’Italia”.*
- *“Valga l’augurio che, nel silenzioso nostro lavoro, abbi tu Duce la più valida cooperazione per le migliori fortune della nostra Italia”.*
- *“Benito Mussolini, Gloria d’Italia, splendore dell’Orbe”.*
- *“Stato forte e magistratura degna valse-ro a portare le aquile di Roma per il Mondo. Voi siete lo Stato forte, la Magistratura sarà degna di Voi, che nuova grandezza avete dato e darete alla Patria”.*
- *“Adversus hostem aeterna auctoritas”.*
- *“A Benito Mussolini, espressione purissi-ma della stirpe, sicuro presidio della Patria”.*
- *“A Mussolini, espressione elevata delle virtù di nostra gente. Novo assertore delle naturali leggi di convivenza civile, bandite al mondo da Roma, riaffermanti la impe-ritura supremazia dell’Italia, la Magistra-tura, fiera e fiduciosa nel sacro impero del diritto”⁶².*

6.4. Alla gestione dell’iniziativa di Nicola Pende si aggiungeranno poi altri due Pretori, ovvero Antonio Visco, Pretore di Tivoli, e Antonio Colonnello, Pretore di Rieti.

Questi tre presenteranno insieme il volume una volta stampato, in una pagina titolata: *“Agl’Italiani”*.

In quella pagina si afferma che: *“I Pa-trioti vi troveranno alimento per il lor cuore generoso, i dubbosi la mediteranno e forse trarranno partito per decidersi”*.

Poi i tre si rivolgono a tutti i giudici che credono ancora nel principio della indipendenza della magistratura, e ad essi sono indirizzate le seguenti parole: *“Ai falsi zelatori della costituzionalità; a quei pochi che, im-maginandosi nell’Olimpo, si preoccupano di parere indipendenti, rispondiamo bre-vemente: la vostra scolastica vale tra i me-diocri, ma non può prevalere agli animati di sacro entusiasmo, a coloro che, dinanzi all’Eroe della nuova storia, han sentito in sé tramutarsi in missione la loro ordinaria funzione. Il fascismo rappresenta un’epoca storica alla quale la magistratura non può restare estranea. Noi Pretori diciamo umil-mente ma sinceramente, in questo epistola-rio, la nostra parola di fede e di devozione al Duce, investito dell’Italia rinnovata”⁶³.*

Antonio Visco, poi, pubblicherà altresì uno scritto sulla rivista *La Pretura*, 1925, n. 13, titolato *Magistratura e fascismo*, riportato anche nel volume.

Egli scrive: *“Come si può negare a noi che rappresentiamo la classe che eccelle per cultura e primeggia per responsabilità di avere e di manifestare una fede politica? ... Chi scrive queste righe ricorda sempre con orgoglio di aver partecipato alle prime adu-nate fasciste... La magistratura ben può da-*

⁶² A. S.E. MUSSOLINI, *I Pretori d’Italia*, cit., 183 e ss.

⁶³ A. S.E. MUSSOLINI, *I Pretori d’Italia*, cit., 5/6.

re il suo consenso ad un regime che riunisce e rinsalda le forze più fedeli, più pure e più devote della causa nazionale e le guida verso supreme mete di grandezza e di gloria. E questo consenso può darlo apertamente e spontaneamente, senza falsi timori e senza vani indugi”⁶⁴.

6.5. Da pag. 15 a pag. 40 sono elencati, in ordine alfabetico, tutti i Pretori aderenti alla iniziativa, da Albertacci Alberto, a Zinni Giuseppe.

Si tratta di un numero di oltre 700 Pretori, nome e cognome e luogo ove l'ufficio è reso; Benito Mussolini, così, può avere l'elenco completo dei Pretori che gli sono devoti.

Il volume ha altresì, in fondo, un elenco alfabetico delle lettere⁶⁵.

Chi scorra quell'elenco nota che la stragrande maggioranza dei Pretori proviene da piccole, o piccolissime province; ma non mancano anche Pretori di grandi città italiane, del sud come del nord; sono coinvolte città come Messina, Trento, Genova, Roma, Ancona, Pavia, Ferrara, Catanzaro, Siracusa, Brindisi, Vicenza, La Spezia, Novara, Ascoli Piceno, Benevento, Sassari, Forlì, Rovigo, Siena.

L'epistolario che segue, come premesso, è introdotto da una comunicazione del Procuratore di Bari Tommaso Bianco, che così scrive: “Nulla la mia povera parola può aggiungere alla bellezza del vostro gesto... Voi, con felice intuito, raccoglieste le vibrazioni della giovane magistratura per farne offerta al Genio che salvò l'Italia e rese il mondo attonito”.

E poi ancora, riferendosi al volume che raccoglie i messaggi per il duce: “Esso atte-

sta che anche i magistrati adorano l'Uomo, attesta che una sana e benintesa giustizia non è, non può essere in conflitto, ma in divina armonia col santo amor di Patria”⁶⁶.

6.6. La cerimonia di presentazione del volume al duce si tenne, come detto, a Palazzo Chigi, il 15 marzo 1926.

A porre il libro direttamente nelle mani di Benito Mussolini una commissione di venti diversi Pretori “in rappresentanza di circa settecento aderenti”⁶⁷.

L'originale dell'album-epistolario fu realizzato in opera artistica, sullo stile dei codici medioevali, dal prof. Lucandri di Roma, racchiuso in cofano di cuoio.

L'iniziatore Nicola Pende fece la presentazione del volume con queste parole: “DUCE, a nome di 700 Pretori noi qui presenti e convenuti da ogni regione d'Italia vi preghiamo di accogliere questo omaggio della nostra profonda devozione, del nostro sincero ardente amore. Infinitamente umili noi ci sentiamo dinanzi alla Sublime Purtà Vostra che vorremmo adorare in silenzio; ma pur vogliamo dirvi soltanto: tre grandi ombre vegliano sul vostro capo: Dante, Foscolo, Mazzini. DUCE: per l'ideale che vi agita internamente e che ci unisce a Voi, per la vita e per la morte, noi vi giuriamo fedeltà”⁶⁸.

E Benito Mussolini rispose: “Il vostro omaggio è per me il più eloquente e significativo di quanti me ne sono giunti in questi tempi. Voi che siete al primo gradino della più alta gerarchia, la giudiziaria, ed amministrate giustizia, negli strati più profondi del popolo, rappresentate coloro che devono

⁶⁴ A. S.E. MUSSOLINI, *I Pretori d'Italia*, cit., 12.

⁶⁵ A. S.E. MUSSOLINI, *I Pretori d'Italia*, cit., 193 ss.

⁶⁶ A. S.E. MUSSOLINI, *I Pretori d'Italia*, cit., 45.

⁶⁷ A. S.E. MUSSOLINI, *I Pretori d'Italia*, cit., 41.

⁶⁸ A. S.E. MUSSOLINI, *I Pretori d'Italia*, cit., 41.

*applicare quella legislazione che si va formando, in questo momento di liquidazione del regime demo-liberale, e di instaurazione dello Stato Fascista. Considero la vostra opera, più che una funzione, una vera missione. Tornando alle vostre sedi, recate il mio saluto e il mio ringraziamento a tutti coloro che hanno sottoscritto*⁶⁹.

Poi Benito Mussolini si unì ai presenti per una foto di gruppo, riprodotta nel volume.

Quello stesso giorno la Commissione fu ricevuta altresì dal Ministro Guardasigilli Alfredo Rocco, dal primo presidente della Corte di Cassazione Mariano D'Amelio, e dal Procuratore Generale della Cassazione Giovanni Appiani.

6.7. Il volume, infine, da pag. 46 a pag. 181, contiene i messaggi inviati al duce dai Pretori aderenti: si va dal primo messaggio di Filippo Galassi, Pretore di Camerino, all'ultimo messaggio, di un tale che si firma *Tuo Colozza*, Pretore di Carovilli.

I messaggi sono tutti, in gran parte, eguali, tutti colmi di elogi a Benito Mussolini, tutti espressione di fede e devozione al duce, salvatore della patria.

Sono così simili tra loro che non conviene riportarli; il tenore del volume credo si sia già ben compreso.

Mi limito qui solo a segnalare che tra i Pretori aderenti ve ne furono alcuni che occupavano posti di primo piano in sedi importanti.

Il Pretore titolare del 5° mandamento di Roma scriveva: *“Salutai il fascismo, al suo sorgere, come l'alba della rinascita della Nazione e spiritualmente vi aderii: mi associo quindi alla tua nobile iniziativa. Il mio*

motto per il Primo Ministro: “Ut semper ferventius ardeat”.

Equalmente il Pretore titolare del 2° mandamento di Roma: *“Aderisco toto corde e con sentito entusiasmo alla simpatica manifestazione di omaggio verso il nostro primo Ministro, con la più doverosa ammirazione e la più vibrante riconoscenza al Duce”.*

Ed ancora il Pretore del 3° mandamento di Roma: *“A Benito Mussolini che saprà ricordurre l'Italia alla gloria di Roma”*⁷⁰.

Il richiamo all'antica Roma è ricorrente; così il Pretore di Palmanova: *“Al grande restauratore della Roma dei Cesari”*⁷¹; o il Pretore di Cropalati: *“A Benito Mussolini, la cui opera squisitamente romana nel campo giuridico, vestigia indelebili, come quelle giustinianee e napoleoniche, v'imprime”*⁷²; alcuni addirittura in versi: come il Pretore di S. Teresa di Riva: *“Inclito figlio di Romulea Gente – Tu sei d'Italia salvator possente – Or Lei risorge dalle sue ruine – E cinge l'immortal infula al crine”*⁷³.

E infine il Pretore di Campi Salentina: *“Per Benito Mussolini Eja, eja, alalà”*⁷⁴.

7. Qualche riflessione di sintesi.

Questo è quanto mi è parso di dover ricordare sulla magistratura al tempo di Giacomo Matteotti.

E credo che tutti questi fatti passati in rassegna, assai diversi tra loro, suscitano in noi più di un pensiero; e credo altresì che

⁷⁰ A. S.E. MUSSOLINI, *I Pretori d'Italia*, cit., 52/3.

⁷¹ A. S.E. MUSSOLINI, *I Pretori d'Italia*, cit., 66.

⁷² A. S.E. MUSSOLINI, *I Pretori d'Italia*, cit., 99.

⁷³ A. S.E. MUSSOLINI, *I Pretori d'Italia*, cit., 105.

⁷⁴ A. S.E. MUSSOLINI, *I Pretori d'Italia*, cit., 140.

⁶⁹ A. S.E. MUSSOLINI, *I Pretori d'Italia*, cit., 42.

questi possibili pensieri non abbiano ad oggetto aspetti meramente storici e/o teorici, poiché i temi coinvolti in questa esperienza configurano problemi (se si vuole) perenni, immutabili nel tempo; essi sono, appunto, quelli della ricerca di un equilibrio tra funzione governativa e giudiziaria, tra magistratura e potere politico, tra autorità e libertà.

Ritengo, così, che l'esperienza della magistratura degli anni '20, costituisca per noi, ancor oggi, un buon spunto per riflettere sulle nostre attuali questioni, e ciò anche perché, nella storia, come molti filosofi ci hanno insegnato, tutto ciò che è accaduto può ripetersi, e i meccanismi del genere umano non mutano con il passare del tempo.

A ciò, dunque, queste ultime pagine in omaggio a Giacomo Matteotti.

7.1. In primo luogo, in questo ricordo della magistratura, si riesce a rinvenire tutti i tratti dell'essere umano: si va dal senso del dovere di Mario Del Giudice al lassismo opportunista di Giuseppe Francesco Danza, dall'orgogliosa consapevolezza della funzione giudicante di Lodovico Mortara allo scandaloso esercizio della funzione requirente di Alberto Salucci, dalla sete di indipendenza e giustizia di Vincenzo Chieppa agli atteggiamenti privi di rigore quali quelli tenuti dai magistrati del processo a Benito Mussolini tra il 1919 e il 1922, fino alla smodata ambizione e al trasformismo di giudici quali Michele Isgrò e Giuseppe Montalto, disposti a dirigere un Tribunale Speciale a servizio di un dittatore per motivi personali di tipo carrieristico.

Forse la prima sensazione che si ha è allora proprio questa: che nella magistratura si riesce, come probabilmente in qualsiasi altro corpo sociale, a trovare un po' di tutto: ci sono magistrati disposti a mettere a

repentaglio la loro vita e a morire per l'esercizio della funzione e altri pronti a vendersi.

Proprio per ciò, non è facile dare un giudizio complessivo sulla magistratura, sia questa del secolo scorso oppure di oggi, poiché ogni generalizzazione è al tempo stesso impossibile e foriera di errate semplificazioni.

Possiamo solo raccontare dei fatti, come ho cercato di fare in questo mio scritto.

7.2. Una seconda riflessione è imposta dalla vicenda dei Pretori d'Italia.

Oggi, voglio sperare, nessun magistrato dedicherebbe ad un capo di governo un *canto pastorale* per riconoscergli la funzione di *apostolo della nuova gente italica*; nessun magistrato direbbe mai ad un capo di governo di sentirsi *infinitamente umile dinanzi alla Sublime Purità Vostra*.

Però, parimenti, una certa soggezione al governo da parte della magistratura è ancor oggi possibile; e una certa idea che il potere esecutivo sia il primo e principale potere dello Stato, al quale la magistratura deve guardare con riverenza e accondiscendenza, è ancor oggi immaginabile.

E poi v'è un altro aspetto, che è quello della predisposizione dell'essere umano, e quindi anche della magistratura, a cercare, in taluni momenti, un Capo al quale essere fedeli, un capo che decide, e al quale va prestata obbedienza.

È un sentimento che in certi momenti della storia sparisce, ma in altri riaffiora.

I Pretori d'Italia, se noi rileggiamo i messaggi che inviano al duce, non erano dei malfattori, e non intendevano svolgere le loro funzioni in modo deviato o corrotto; erano solo sedotti dall'idea di avere un capo al quale prestare fedeltà.

Al contrario, i giudici riuniti nel 1926 intorno al giornale *La Giustizia Italiana*, avevano ben chiaro che la magistratura deve

stare invece distante dal governo, e non deve avere né capi né gerarchie.

Ancora una volta possiamo ricordare il numero del 10 maggio, nel quale si invocava una distanza, una netta separazione, tra governo e magistratura: *“Dappertutto può avvenire, in qualche caso, che i governi facciano sentire la propria influenza sulla magistratura. L’essenziale è che fra magistratura e potere esecutivo non si costituisca un vincolo di ordinaria dipendenza”*.

E nel giornale del 21 ottobre: *“Quando la magistratura si fa milizia di un partito politico, la parola giustizia perde ogni significato nella vita di un paese, qualunque ne sia il grado di ricchezza e di civiltà”*.

E tutti i cittadini devono vegliare su questa distanza: *“Or non c’è che una garanzia veramente infallibile contro la regola dell’asservimento giudiziario, ed è il controllo della pubblica opinione”*⁷⁵.

7.3. Dunque: una magistratura distante dal governo, senza capi né gerarchie.

Se la magistratura si mantiene con queste caratteristiche, allora nessuna dittatura è possibile.

Abbiamo visto che Mauro Del Giudice, assumendo l’istruzione del caso Matteotti, disse: *“usciranno intatti l’onore della magistratura e illibato il mio nome, mi auguro poi che gli altri colleghi facciano altrettanto”*⁷⁶.

Le cose, però, come sappiamo, andarono diversamente, e i suoi colleghi, nella stragrande maggioranza, non si comportarono come lui.

Benito Mussolini riuscì infatti ad imporsi: espulse dall’ordine giudiziario i magistrati antifascisti, creò delle giurisdizioni speciali coinvolgendo in esse la stessa magistratura ordinaria, affascinò un numero non secondario di magistrati con l’idea della patria e le glorie dell’antica Roma, altri li intimorì e li minacciò; alla fine arrivò a dire alla magistratura che: *“Nella mia concezione non esiste una divisione dei poteri nell’ambito dello Stato. Nella mia concezione il potere è unitario: non v’è divisione dei poteri, v’è divisione di funzioni”*⁷⁷.

L’opinione degli storici sulla magistratura durante il fascismo è nel senso che i giudici, se da una parte cercarono, nei limiti del possibile, di non rendersi complici delle illegalità più evidenti, dall’altra non furono però quasi mai baluardo di una resistenza legalitaria; accolsero il fascismo con una adesione *“non profonda e non interiorizzata”*⁷⁸, ma l’adesione (in gran parte) vi fu: *“A ben vedere vi fu un rapido e felice fidanzamento tra le gerarchie della magistratura e quelle del regime... con l’accettazione quasi totalitaria, si direbbe, del nocciolo duro delle leggi fascistissime varate nel 1926 sotto la guida del guardasigilli Alfredo Rocco”*⁷⁹.

Fu questa, se si vuole, la stessa posizione di Mauro Del Giudice sul fascismo e Benito Mussolini: *“Egli, per suprema sventura dell’Italia, mettendo a profitto la balordaggine e la vigliaccheria della grande maggioranza del nostro popolo, usando prima le arti della frode e dell’astuzia e poi l’aperta violenza, riuscì a mettere in atto quel-*

⁷⁵ *“La giustizia italiana”* del 1926 può ancora consultarsi presso la Biblioteca Nazionale di Firenze in: G. Roma, 1926, Giustizia italiana.

⁷⁶ M. DEL GIUDICE, *Cronistoria del processo Matteotti*, cit., 25.

⁷⁷ Discorso tenuto ai magistrati da Benito Mussolini il 30 ottobre 1939, in *Scritti e discorsi*, Milano, 2022, 557.

⁷⁸ Così AQUARONE, *L’organizzazione dello Stato totalitario*, Torino, 1965, 240.

⁷⁹ G. FOCARDI, *Magistratura e fascismo – L’amministrazione della giustizia in Veneto (1920 – 1945)*, Venezia, 2012, 29.

*lo che Lucio Sergio Catilina aveva soltanto premeditato*⁸⁰.

In quella frode e in quella violenza cade, purtroppo, anche l'ordine giudiziario,

Tutto questo, però, sia chiaro, non vuol costituire critica alla magistratura di quel periodo; nessuno ha la licenza morale per fare ciò.

Si tratta solo di sottolineare l'importanza del ruolo del giudice nel sistema costituzionale di uno Stato.

Antonella Meniconi e Guido Neppi Modona, nel loro volume su *L'epurazione mancata*, si sono chiesti *“cosa sarebbe accaduto se queste persone (ovvero i magistrati fascisti) fossero state allontanate dall'esercizio delicato della giurisdizione (ovvero epurati velocemente)... Ci sentiamo di affermare che la nuova Repubblica avrebbe camminato più velocemente sul piano delle conquiste democratiche... Il ritardo dell'attuazione costituzionale risentì certamente della permanenza al vertice dello Stato di una generazione che si era formata ed era maturata negli anni dell'esperienza autoritaria fascista”*⁸¹.

Se si vuole, una ulteriore conferma di quanto anche gli storici ritengano centrale il ruolo della magistratura in ordine alle libertà democratiche in uno Stato di diritto.

7.4. Dunque: se la magistratura resta indipendente dal governo e capace di amministrare giustizia in modo libero e diffuso nessuno stato autoritario è possibile.

Possiamo dire, così, che la funzione c.d. giudiziaria non è soltanto quella di rendere giustizia nel caso concreto, bensì, forse

principalmente, quella di assicurare la democrazia e la libertà dei cittadini.

Una legge può essere ingiusta, il governo può eccedere i limiti dei poteri che si riconducono alla sua funzione, ma la magistratura non ha la possibilità di queste devianze; può allinearsi al potere esecutivo, sottomettendosi al volere di un capo; ma se non lo fa, l'idea stessa del capo svanisce, e le libertà dei cittadini restano in tal modo garantite.

Sia consentito ricordare ancora su questi temi Montesquieu.

Montesquieu scriveva: *“Nella maggior parte dei regni d'Europa il governo è moderato perché il principe, che ha i due primi poteri, lascia ai sudditi l'esercizio del terzo”*.

E poi ancora: *“I principi che hanno voluto farsi dispotici, hanno cominciato sempre col riunire nella propria persona tutte le magistrature”*⁸².

Troviamo una corrispondenza tra il fascismo e le intuizioni del filosofo francese: Mussolini non lasciò infatti ai sudditi *l'esercizio del terzo* potere, ma anzi, come è noto, *riunì nella propria persona tutte le magistrature*.

Soprattutto Benito Mussolini, come ogni dittatore, rafforzò la struttura gerarchica dell'ordine giudiziario, poiché è evidente che un potere diffuso non è controllabile, mentre un ordine strutturato con vincoli di gerarchia può essere facilmente assoggettato al governo ove il potere politico abbia il controllo dei vertici della struttura.

Fondamentale, dunque, per le libertà dei cittadini, è non solo che la magistratura non abbia un capo e trovi naturale porsi in distanza con il potere governativo, ma anche

⁸⁰ M. DEL GIUDICE, *Cronistoria del processo Matteotti*, cit., 216.

⁸¹ In MENICONI – NEPPI MODONA (a cura di), *L'epurazione mancata*, cit., 26.

⁸² V. infatti C.L. MONTESQUIEU, *Lo spirito delle leggi*, Milano, 2019, Libro XI, capitolo VI, 310/311.

che resti perfettamente un potere (e/o una funzione) diffusa, priva di gerarchie, soggetta soltanto alla legge, e distinta solo per funzioni.

È un tema ben presente ai magistrati del giornale *La giustizia italiana* del 1926.

Scrivevano: *"Il carrierismo, con il sistema degli scrutini anticipati, degli incarichi speciali e delle classifiche distillate attraverso una così larga varietà di alambicchi, aveva oltremodo rafforzata fino a minare per ciò l'indipendenza di giudizio dei magistrati"* E poi ancora: *"Quando è in gioco la vita della giustizia, le miserie del Pretore di Rocca cannuccia ci toccano quanto le vicende della Corte di Cassazione"*. E poi ancora: *"accogliere il principio della equiparazione dei gradi"*⁸³.

7.5. Ed in questo ambito non possiamo infine dimenticare i passi delle sentenze del 1922 di Lodovico Mortara.

Egli scriveva che, se il Parlamento non è più in grado di controllare e sindacare i provvedimenti del Governo, allora è compito degli *"organi supremi del potere giurisdizionale porre un nuovo esame della grave questione"*; poiché, scriveva Lodovico Mortara, se: *"Il sindacato parlamentare si rileva impossibile in fatto, forse illusorio in diritto"* si impongano *"nuovi doveri alla magistratura, la quale, senza sostituirsi al Parlamento, non può dimenticare di essere quella fra i poteri sovrani dello Stato cui spetta la custodia dei diritti individuali contro qualsiasi offesa"*⁸⁴.

I giudici hanno, per Lodovico Mortara, *la custodia dei diritti individuali contro qualsiasi offesa*.

tro qualsiasi offesa, e devono quindi poter svolgere questa loro funzione interpretando la legge, insieme alle sue lacune e alle sue mancanze, sempre, in qualunque situazione, soprattutto quando gli altri poteri dello Stato non adempiono ai doveri che hanno nei confronti dei cittadini.

Oggi v'è un ampio dibattito circa i limiti di interpretazione della legge: taluni ritengono che il rispetto della legalità formale non consenta ai giudici di oltrepassare lo stretto tenore letterale delle norme nell'applicazione di esse ai casi di specie; altri ritengono invece che il concetto di fattispecie sia al momento in parte superato, che l'interpretazione del giudice abbia ad oggetto non solo il *testo*, bensì anche il *contesto*, e che si sia giunti, si dice, al passaggio dalla certezza del diritto alla giurisdizionalizzazione del diritto.

Non sono temi che fossero sconosciuti, oltre 100 anni fa, ad un giurista quale Lodovico Mortara.

L'esperienza del fascismo ci dice che la magistratura, quale *custode dei diritti individuali*, bene fa ad interpretare la legge nel suo contesto; ma nel farlo deve tenersi constantemente distante dal governo, non deve avere capi ai quali prestare obbedienza, deve mantenere quella concezione liberale dello Stato che gli consente di affermarsi sempre indipendente da ogni altro potere, e sempre libera al proprio interno.

Questo è l'insegnamento che ci giunge dall'esperienza della magistratura degli anni '20: la democrazia di uno Stato e la libertà di un popolo dipendono dal grado di indipendenza della sua magistratura.

GULIANO SCARSELLI

⁸³ *"La giustizia italiana"* del 1926, Biblioteca Nazionale di Firenze in: G. Roma, 1926, Giustizia italiana.

⁸⁴ V. ancora le sentenze in *Giur. it.*, 1922, I, 66, 929; II, 1.

3. Indipendenza dei giudici e riforme della giustizia ai tempi dell'omicidio Matteotti. Uno sguardo alle pagine di cento anni fa della Rivista “La Magistratura”*

SOMMARIO: **1.** Premessa. – **2.** Origini della Rivista e contesto storico. – **3.** I brani de “La Magistratura”. – **3.1.** 1922: dall’elettività del CSM alle richieste di maggiore indipendenza della magistratura. – **3.2.** 1923: verso la riforma Oviglia. – **3.3.** 1924: il clima di violenza delle elezioni e la reazione all’omicidio Matteotti

1. Premessa.

È stato affermato che “*la storia dell’associazionismo giudiziario italiano si divide in un prima e in un dopo*” e “[quel prima e quel dopo si riferiscono al fascismo, dal quale l’Associazione generale fra i magistrati d’Italia (Agmi) fu costretta allo scioglimento”¹.

Oltre allo scioglimento dell’Associazione, il fascismo ha significato la riduzione al silenzio della “voce” dell’AGMI dell’epoca: la Rivista La Magistratura, la quale ha pubblicato l’ultimo numero nel 1926 prima del-

la successiva riapertura avvenuta solo nel 1945.

Muovendo dal centenario dell’omicidio dell’On. Giacomo Matteotti e dalla riflessione sulla voce del dissenso, lasciataci dalla vita più che dalla morte di Matteotti², vale la pena ripercorrere, dal punto di vista della magistratura, alcune di quelle tappe che hanno condotto verso il totalitarismo in anni chiave per gli sviluppi successivi.

In queste brevi pagine, attraverso le parole dei protagonisti della giustizia dell’epoca espresse in alcuni brani tratti dai numeri de “La Magistratura” tra il 1922 e il 1924, si riprendono momenti drammatici della storia italiana che forniscono, però, un lucido spaccato dell’attività e della reazione di parte della magistratura del tempo di fronte al precipitare degli eventi.

* L’autore ringrazia per i suggerimenti ricevuti nelle fasi iniziali di stesura di questo contributo. Un ringraziamento particolare va anche alla Biblioteca del Consiglio superiore della magistratura e al personale bibliotecario per la gentile disponibilità offerta per la consultazione dei numeri storici della Rivista “La Magistratura”.

¹ A. MENICONI, *La storia dell’associazionismo giudiziario: alcune notazioni*, in *Questione giustizia*, 4, 2015.

² Cfr. A. FUNICELLO, *La vita (e non la morte) di Matteotti*, Milano, 2024.

A cento anni da quelle discussioni, ritroviamo anche alcuni temi di perdurante interesse per l'attualità: la riflessione sull'indipendenza della magistratura, l'imparzialità e il rapporto con la politica, la libertà di espressione, i problemi ordinamentali e le carenze di organico; ma anche rivendicazioni e richieste di ulteriori garanzie strumentali al libero svolgimento dell'attività giudiziaria, rivelatesi fondamentali nell'equilibrio dei poteri e, forse, date talvolta per scontate in quanto ritenute radicate nell'attuale assetto istituzionale. Garanzie che, tuttavia, si riescono ad apprezzare pienamente nel proprio significato storico-costituzionale solo se comprese e rapportate con i drammatici eventi che hanno condotto alla loro formalizzazione nella Costituzione Repubblicana e, forse, anche alla luce delle inquietudini di chi, cento anni fa, non ne poteva beneficiare.

2. Origini della Rivista e contesto storico.

Preliminarmente, vale la pena ricostruire per sommi capi il contesto storico in cui si collocano i testi riportati.

Come noto, l'associazionismo giudiziario in Italia ha radici che risalgono agli inizi del XX secolo, da rinvenirsi nel Proclama di Trani del 1904³.

Nel 1909 viene fondata a Milano l'Associazione Generale fra i Magistrati d'Italia (di seguito "AGMI"), dichiaratamente apolitica,

la quale in pochi anni avrebbe raggiunto diverse migliaia di iscritti⁴.

Risale a due anni dopo il primo "Congresso Nazionale della Magistratura", che vede la partecipazione di centinaia di magistrati da tutta Italia. Sempre nel 1911 viene avviata l'attività della Rivista dell'AGMI "La Magistratura". In questa fase, l'Associazione tentava di rispondere alle nuove esigenze in materia di giustizia in un Paese oggetto di profondi mutamenti economici e sociali, i quali esigevano altrettanti adeguamenti nel funzionamento degli uffici giudiziari.

Si può notare come, proprio nelle fasi di avvicinamento alla dittatura, la vita dell'AGMI si sia intrecciata strettamente alla figura di Vincenzo Chieppa. In magistratura dal 1914, il dott. Chieppa contribuì alle attività dell'AGMI di cui divenne anche segretario nel 1923, assumendo così la guida de "La Magistratura". La sua gestione fu caratterizzata dalla difesa dell'indipendenza e dell'autonomia della magistratura, in un periodo in cui questa e l'associazione subivano forti pressioni dal regime, nel disegno generale di eliminazione dei corpi intermedi avviato dal fascismo.

L'associazione, rifiutando la trasformazione in sindacato fascista nell'ambito del programma di eliminazione dei corpi intermedi avviato dal regime, deliberò il proprio scioglimento nel dicembre 1925, mentre l'ultima uscita de "La magistratura" risale al 15 gennaio 1926.

Come ricorda G. Scarselli, l'ultimo numero della Rivista riportava un editoriale anonimo (che viene però ricondotto proprio a Chieppa) dal titolo *"L'idea che non muore"*, ove si rivendica con orgoglio la scelta dell'associazione affermando che *"la*

³ In tale occasione, oltre cento magistrati del distretto di Corte d'Appello di Trani firmarono un documento rivolto al governo per sollecitare una riforma dell'ordinamento giudiziario, dando vita a un movimento che non smise di crescere.

⁴ Cfr. <https://www.associazionemagistrati.it/print/32/storia.htm>.

«*vita a comodo» è troppo semplice per spiriti semplici come i nostri. Ecco perché abbiamo preferito morire*⁵.

L'impegno di critica all'involuzione il-liberale del dott. Chieppa e di altri magistrati proseguì comunque, anche dopo lo scioglimento dell'AGMI e la chiusura de *La Magistratura*, grazie alla collaborazione con il giornale indipendente, “*La Giustizia Italiana*”.

Vincenzo Chieppa ed altri magistrati pagarono un caro prezzo per tale impegno. Col Regio decreto 16 dicembre 1926, Chieppa e gli altri magistrati vennero destituiti dall'ordine giudiziario, per aver assunto “*un indirizzo antistatale, sovvertitore della disciplina e della dignità dell'Ordine giudiziario, che fu propagandato a mezzo del periodico di classe “La Magistratura”*⁶.

⁵ G. SCARSELLI, *La Magistratura al tempo di Giacomo Matteotti*, in *Giustizia insieme*, 23 marzo 2024. L'estratto è tratto da *La Magistratura*, 15 gennaio 1926.

⁶ Vale la pena riportare per estratto il testo del Regio decreto perché indicativo del clima e delle ragioni di risentimento del regime. *Verbatim: “Per grazia di dio e per volontà della nazione, Ritenuto che il Consigliere della Corte di Cassazione, Saverio Brigante, il Sostituto Procuratore Generale di Corte di Appello Roberto Cirillo, i giudici Occhiuto Filippo Alfredo e Chieppa Vincenzo ed il Sostituto Procuratore del Re Macaluso Giovanni sono stati i principali e più attivi dirigenti dell'Associazione Generale tra I Magistrati Italiani; Ritenuto che ad opera di essi l'Associazione assunse un indirizzo antistatale, sovvertitore della disciplina e della dignità dell'Ordine giudiziario, che fu propagandato a mezzo del periodico di classe “La Magistratura” dai medesimi redatto e pubblicato; Ritenuto che tale indirizzo sostanzialmente venne mantenuto anche dopo l'avvento del Governo Nazionale, che essi avversarono criticandone astiosamente gli atti, nonché facendo insinuazioni ed affermazioni di pretese ingiustizie e persecuzioni personali tanto da incorrere in reiterate diffide ufficiali; Ritenuto che solo per normale ossequio alla Legge sui sindacati essi deliberarono lo scioglimento dell'Associazione, la soppressione del periodico e la liquidazione della Cooperativa (a suo tempo creata per fornire stabile sede all'Associazione), ma in sostanza mantennero saldi i vincoli associativi mediante atti simulati continuando, tra l'altro: la pubblicazione del giornale sotto il nuovo titolo “La Giustizia Italiana” da essi ugualmente redatto, che si ostinò nell'avversione al Governo sino ad incorrere nel novembre scorso, dopo reiterate diffide, nella soppressione ordinata dall'autorità politica; Ritenuto che le manifestazioni*

Vincenzo Chieppa e gli altri magistrati destituiti vennero reintegrati solo nel 1944, quando Chieppa tornò in servizio in Cassazione, ove rimase fino al 1960.

Anche la Rivista “*La Magistratura*”, a seguito della nascita dell'ANM e grazie all'impegno di questa, ritornò alle stampe nello stesso 1945, diretta da Ernesto Battaglini e, ancora una volta, con il contributo di Vincenzo Chieppa⁷.

3. I brani de “*La Magistratura*”.

3.1. 1922: dall'elettività del CSM alle richieste di maggiore indipendenza della magistratura.

Il 1922 rappresenta, come tristemente noto, un anno di svolta verso l'ascesa al potere di Mussolini.

In quello stesso anno e almeno fino alla Marcia su Roma, l'interesse della Magistratura associata si concentra sul dibattito intorno all'elezione dei componenti del Consiglio Superiore⁸ da parte dei magistra-

compiute i magistrati suddetti non offrono garanzie di un fedele adempimento nei loro doveri di ufficio e si sono posti in condizioni di incompatibilità con le generali direttive politiche del Governo; Viste le giustificazioni presentate dagli interessati; Visto l'art. I^o della legge 24 dicembre 1925 n. 2300; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Nostro Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la Giustizia e gli Affari di Culto; Abbiamo decretato e decretiamo Chieppa Vincenzo – giudice – ed altri sono dispensati dal servizio, a decorrere dal 31 dicembre 1926, ai sensi dell'art. I^o della Legge 24 dicembre 1925 n. 2300”.

⁷ A. MENICONI, *op. cit.*, *passim*. Sull'importanza della figura di Vincenzo Chieppa (e del figlio Riccardo) per la storia recente della magistratura si veda V.M. CAFERRA, Riccardo e Vincenzo Chieppa nella tradizione della magistratura italiana, in *Rivista di diritto privato*, 2, 2012, 275 ss.

⁸ In argomento, cfr. anche G. SANTALUCIA, *I sistemi elettorali nella*

ti, recentemente introdotta nel 1921 per poi essere nuovamente abbandonata nel 1923⁹:

“La buona vittoria

L’elezione del Consiglio Superiore della Magistratura ha potuto finalmente avere luogo, nonostante il più grave, a man ultimo, tentativo di siluramento della riforma, organizzato con mezzi potenti in grande stile e naufragato miseramente tra le acide e povere polemiche soccorritrici del Giornale d’Italia. Non mai il pretesto dell’antisindacalismo più goffamente sfruttato per aggredire simultaneamente da più parti Associazione e col disgregamento di essa rendere vana questa riforma che soltanto l’opera sua onesta volle e seppe ottenere”¹⁰.

L’importanza epocale dell’evento e la portata sistematica dell’elettività per la magistratura nel suo complesso è ben nota all’epoca:

“Il grande vantaggio, forse non ancora da tutti compreso, di questa riforma (saranno mai capaci d’intenderlo gli anonimi collaboratori del Giornale d’Italia?) non sta in una quistione di persone, ma di principio. Da oggi la magistratura non può essere considerata più come il gregge vile che si lascia indifferentemente guidare al pascolo od al macello, secondo il capriccio dell’archimandrita. Meditino su questo i nostri soci, lo considerino i non associati estranei agli intrighi ed alle clientele, e si ricordino che se un passo innanzi si è fatto per l’indipendenza della magistratura, lo sforzo ed il merito sono stati proprio dell’Associazione, che ora per spirito di antica e mal dis-

simulata vendetta si vorrebbe travolgere da alcuni che non sono riusciti altra volta ad asservirla, come era nel loro desiderio”¹¹.

Dopo la marcia su Roma e l’assegnazione dell’incarico di Governo a Mussolini il 31 ottobre 1922, il nuovo Ministro della giustizia e dei culti è Aldo Oviglio¹². Senza entrare nel merito alle vicende politiche che hanno condotto all’incarico a Mussolini in ossequio alla natura “apolitica” dell’associazione¹³, l’interesse de La Magistratura si concentra sulla sostituzione del Ministro della giustizia degli affari di culto. Attorno al nuovo Guardasigilli si forma in un primo momento un’aura di ottimistica aspettativa, vendendo nell’annunciato rinnovamento promesso dal governo appena instaurato una possibile occasione per l’attesa riforma della giustizia ed una sua modernizzazione.

“Rinnovamento e reazione

Ogni rivolgimento politico determina col suo impulso trasformatore la prevalenza d’idee e di sentimenti rinchiusi da primo nel campo delle aspirazioni. Molte rosee speranze stanno ora fiorendo negli spiriti giovani ed è augurabile che diventino presto una realtà viva e vitale. Ma parecchie idee tarlate e non poche sentimenti e maniere d’altri tempi si forzano d’insinuarsi nella corrente trasformatrice e deviarla ad irrigare il loro campicello isterilito. Per il bene della nazione è necessario che le tendenze reazionarie non prevalgano.

(...)

9 storia del CSM: uno sguardo d’insieme, in *Giustizia insieme*, 10 ottobre 2020.

⁹ Cfr. AA.Vv., *Storia della Magistratura*, Roma, 2022, reperibile all’indirizzo https://www.scuolamagistratura.it/documents/20126/1750902/ssm_q6_v1.pdf.

¹⁰ *La Magistratura*, 28 giugno 1922.

¹¹ *La Magistratura*, 28 giugno 1922.

¹² Sulle riforme del periodo e sul superamento della c.d. Riforma Rodinò, si veda G. SCARPA, *Il giudice del Novecento: da funzionario a magistrato*, in *Questione Giustizia*.

¹³ Si veda in particolare il seguente passaggio tratto da *La Magistratura*, 2 novembre 1922: “*L’assoluto carattere di apoliticità della nostra Associazione e di questo Periodico c’impone l’astensione da qualunque commento intorno alle circostanze che hanno determinato l’avvento del nuovo ministero*”.

*Abbiamo talvolta creduto che il momento potesse essere propizio per una riforma moderna e radicale dell'amministrazione della giustizia. Ma le occasioni sono passate, ed il problema che varie quistioni e necessità connesse, aspetta ancora la completa soluzione. Ora, forse, potrebbe averla, se, oltre la volontà ed il coraggio, non difettino le buone inspirazioni, lo spirito di modernità e la competenza tecnica dei collaboratori*¹⁴.

In quel periodo, del resto, l'Associazione vedeva un'occasione importante per dare seguito alle richieste di maggiori garanzie di indipendenza della magistratura che avevano già trovato nell'elettività del CSM un importante risultato ma che richiedevano nuovi interventi.

*“Le nostre conquiste morali
L'elettività del Cons. Superiore*

Se non conoscessimo bene i fini reconditi della campagna così detta antisindacalista dei nostri avversari; se non avessimo compreso che, di fronte ad essi, la nostra vera colpa consiste, non nell'asserita tendenza sindacale a carattere prettamente economico, ma nel dichiarato nostro proposito di combattere lo spirito di clientela e di scuotere certe posizioni di ingiusto privilegio, cui alcuni pochi sono già pervenuti, ed altri agognano di pervenire, ci sarebbe facile - con la storia delle nostre lotte, delle sconfitte come delle conquiste dimostrare quanta luce di ideale abbia sempre guidato l'azione nostra.

(...)

La questione dell'indipendenza è stata da noi sempre considerata come il problema fondamentale dell'ordinamento giudiziario. Non è possibile concepire la giustizia come una funzione del potere esecutivo, o

*dei partiti che trovansi di volta in volta al governo del paese. Una relativa indipendenza è senza dubbio indispensabile, e nella ricerca dei limiti l'Associazione, con intuito pratico, man tenendosi lontana dagli eccessi delle contrapposte teorie, ha saputo scegliere il mezzo attuabile, la strada dell'equilibrio, sulla quale ha sempre insistito. senza sconfinare in nessun momento*¹⁵.

La richiesta della garanzia di maggiore indipendenza rappresenta quindi l'anelito fondamentale dell'Associazione, persino al di sopra di un più ampio governo autonomo che, in questa fase, non pare configurabile:

“Alla dottrina che vorrebbe ridurre la giustizia a funzione dell'organo esecutivo o del partito dominante, si è da alcuni teorici opposta l'altra dell'autogoverno della magistratura. Ebbene, anche quest'ultima noi abbiamo sempre ripudiata, convinti che fra i poteri statuali non sia possibile una, assoluta separazione. D'altra parte, credere alla indipendenza della funzione giudiziaria, senza garantire una certa indipendenza agli organi della giustizia, ai magistrati - come si è fatto in Italia in mezzo secolo di vita costituzionale - equivale a credere all'assurdo. Diciamo pure che, in tali condizioni, l'indipendenza della giustizia è una semplice finzione. Per essere perfettamente liberi nei loro giudizi, i magistrati hanno bisogno di determinate garanzie anche quanto al loro trattamento al loro avvenire, i quali vanno perciò sottratti, in certi limiti, all'arbitrio del potere esecutivo. Né possono ottenersi queste garanzie da organi di nomina ministeriale, che perciò siano emanazione dello stesso potere che dovrebbe essere controllato. Questi organi non possono che

¹⁴ *La Magistratura*, 22 novembre 1922.

¹⁵ *La Magistratura*, 29 novembre 1922.

*sorgere dalla magistratura, senza alcuna ingerenza governativa*¹⁶.

Altra specifica preoccupazione dell'Associazione riguarda l'indipendenza del pubblico ministero dal potere esecutivo; un tema che si sarebbe rivelato centrale meno di due anni dopo proprio alla luce degli avvenimenti successivi all'omicidio Matteotti:

“è certo che la concezione del pubblico ministero, secondo l'art. 129 dell'Ordinamento giudiziario del 1865, quale organo rappresentante del potere esecutivo presso l'autorità giudiziaria, non è più in armonia con la comune coscienza giuridica, la quale al contrario, tende a considerare il Pubblico Ministero come un organo esclusivamente giudiziario” (...) “La completa equiparazione nelle garanzie costituzionali tra i magistrati giudicanti e quelli del Pubblico Ministero, o almeno la destinazione di magistrati giudicanti in missione alle funzioni del P. M. sarebbe il modo di attuare praticamente la riforma. L'idea non è nuova, e fu accolta fino dal 1879 nel progetto Taioni, il quale stabiliva che le funzioni del P. M. dovessero essere esercitate da magistrati giudicanti in missione, scelti specialmente fra i consiglieri di Corte di Appello”. (...) “Per quanto riguarda il Pubblico Ministero, bisogna notare che un passo indietro assai grave su fatto con la riforma Orlando del 1907, che introduce nell'ordinamento giudiziario la disposizione relativa al collocamento in disponibilità dei Procuratori Generali di Corte d'Appello. Questa innovazione così illiberale fu allora accolta senza notevoli proteste nel campo politico, e anche dalla Magistratura, pel solito miserevole vantaggio di una promozione più rapida che essa consentiva a qualche magistrato di

grado elevato, in sostituzione di tre o quattro procuratori generali collocati in disponibilità. Fu lasciata intatta – nel progetto di riforma Mortara, che – pure assicurava la inamovibilità ai magistrati del P. M. Ma essa deve sparire dal moderno ordinamento giudiziario, non essendo tollerabile che un magistrato, il quale esercita funzioni di giustizia di tanto delicata importanza sia trattato alla stregua del prefetto, organo essenzialmente politico”¹⁷.

3.2. 1923: verso la riforma Oviglio.

Il 1923 si apre, nei numeri de *La Magistratura*, con i preparativi per il IV Congresso della Magistratura italiana ma anche con le molteplici discussioni sui contenuti e le (sempre attuali) problematiche da risolvere attraverso un'auspicata riforma della giustizia¹⁸.

“I cardini della riforma giudiziaria I pessimisti hanno parole roventi contro i disservizi giudiziari. La Giustizia va in isfaccelo, se questa mastodontica macchina non funziona o funziona con tale lentezza da costituire la bazza per i delinquenti e dei pessimi pagatori, se i processi si prescrivono, se le sentenze si attendono per lunghissimi mesi, se i cosiddetti tempi giudiziari sono pieni di immondizie di polvere e di ragnatele. E poiché la giustizia è il fondamento dei regni ne traggono conclusioni catastrofiche”¹⁹.

Si può notare un'ulteriore problematica spesso evidenziata nei dibattiti del periodo – quella della scopertura del personale degli uffici – che pare perennemente al centro

¹⁶ *La Magistratura*, 29 novembre 1922.

¹⁷ *La Magistratura*, 6 dicembre 1922.

¹⁸ Si veda in particolare *La Magistratura*.

¹⁹ *La Magistratura*, 17 gennaio 1923.

delle discussioni sulla giustizia ad oltre un secolo di distanza:

“Il giuoco degli egoismi

Nessuno dubita che in Italia vi sia un lusso eccessivo di uffici giudiziari ed una soverchia scarsezza di personale negli uffici più importanti: e tutti ammettono, in principio, che la migliore riforma in questa materia sarebbe quella che, sopprimendo gli uffici inutili, consentisse una maggiore assegnazione di personale a quelli più importanti. Ciò nonostante, ogni tentativo di risolvere per questo verso il problema è, da circa mezzo secolo, naufragato nel mare morto dei piccoli interessi contrastanti”²⁰.

L'attenzione della Rivista è però anche rivolta a tematiche di interesse sistematico per l'ordinamento giudiziario. Basti pensare al dibattito parlamentare sul decreto cd. Rodinò²¹ che – va ricordato – introduceva innovazioni quali l'inamovibilità del pretore e l'elettività del Consiglio superiore. In questo brano, si risponde alla provocazione di un parlamentare secondo cui, se Mussolini fosse stato al governo nel 1921, la riforma Rodinò non sarebbe andata in porto:

“Antiche memorie e speranze nuove

(...) Ma quello che, nella discussione al Senato, ci ha sorpreso ancora di più di qualche principio futurista di diritto costituzionale, è stata l'invocazione fatta all'attuale presidente del Consiglio, che un senatore ha creduto di poter tirare in ballo, affermando che, se all'epoca di quel decreto, l'on. Mussolini fosse stato al Governo, quella riforma non si sarebbe avuta. E perché? Senza avere alcuna pretesa d'interpretare il pensiero dell'on. Mussolini, crediamo peraltro che nessuno possa ritenersi autorizzato a pre-

stargli il proprio. Ci sembra piuttosto vero invece che, se l'on. Mussolini fosse stato allora presidente del Consiglio, tutte le manovre palesi e segrete poste in opera per sabotare il decreto, sarebbero scomparse come nebbia al vento e il prudente coraggio dei loro sostenitori non avrebbe trovato l'opportunità di manifestarsi”²².

Il brano è significativo di una lettura ancora in parte fiduciosa rispetto alla novità portata dal governo appena instauratosi che, tuttavia, si sarebbe presto rivelata malriposta.

Nel frattempo, a seguito del IV Congresso, l'Associazione riportava sulla Rivista parte dei punti fermi discussi in sede congressuale per alimentare il dibattito sulla nuova riforma dell'ordinamento giudiziario in corso di stesura:

“Per l'indipendenza della Magistratura”

Nell'imminenza della pubblicazione di una nuova riforma giudiziaria, sentiamo il dovere d'insistere nei postulati, che in un quindicennio di vita associativa, la magistratura ha fermati per assicurare il minimo d'indipendenza indispensabile alle sue funzioni. L'Associazione che al Congresso di Firenze, in un periodo di depressione dell'autorità statale, con coscienza e con fede solennemente affermò il principio allora incompreso e travisato, oggi comunemente accettato) che ogni persona partito, associazione o classe debba coordinare la propria azione con gli interessi generali della collettività e subordinarla alle esigenze dello Stato sovrano (...). Pertanto, a nostro mezzo, (...) [l'Associazione N.d.r.] ritiene di dover riassumere i propri antichi voti perché la prossima riforma dell'ordinamento giudiziario, al di sopra di ogni interesse, di ogni

²⁰ *La Magistratura*, 25 gennaio 1923.

²¹ Regio Decreto n. 1978 del 1921.

²² *La Magistratura*, 15 febbraio 1923.

*preconcetto e di ogni misoneismo, risponda al fondamentale bisogno della indipendenza della magistratura. La giustizia non indipendente non è giustizia, e non appaga il comune sentimento giuridico. La magistratura ha bisogno, per l'essenza stessa delle sue funzioni, di muoversi in un'atmosfera respirabile, di relativa libertà, di relativa indipendenza*²³.

Ciò non significa, secondo l'Associazione, che vi debba essere una libertà totale della magistratura, posto che:

*“la vita dello Stato deve essere unica ed organica, e che la funzione giudiziaria non può del tutto separarsi dalle altre attività dei pubblici poteri, e procedere per suo conto, in disarmonia o in contrasto con l'indirizzo generale”*²⁴.

Ed infatti:

“La funzione giudiziaria è pure essa soggetta alla legge di relatività; ma deve mantenere la sua speciale caratteristica, se non vuole corrompersi presto, e trascinare nel discredito e nella morale rovina lo Stato stesso. Questa caratteristica, fissata dal fondamento etico, dalla necessità sociale, dall'origine storica dell'amministrazione della giustizia, consiste nella possibilità di ristabilire il diritto violato contro chiunque, e di difendere in ogni caso i deboli e gli oppressi”.

È proprio lo svolgimento di questa fondamentale funzione che si ricollega all'esigenza di una piena indipendenza, posto che *“senza un minimo d'indipendenza, questa missione non può adempiersi”*²⁵.

Le proposte fondamentali dell'Associazione al Ministro della giustizia sono quindi essenzialmente tre:

La *“Semplificazione della carriera”* e, in particolare, lotta al carrierismo, laddove *“[r] ipugna al concetto di giustizia indipendente il sistema dell'ordinamento carrieristico dei giudici”* e perché:

*“[l]a speranza di vantaggi ed il pericolo di danni nella carriera sono i principali nemici della indipendenza”*²⁶.

La seconda richiesta riguarda l'*“Inamovibilità del pubblico ministero”*, alla quale si accosta un altro tema che ritroviamo ancora oggi al centro della discussione pubblica, cioè la parificazione della magistratura requirente a quella giudicante:

“Essendo la funzione del pubblico ministero intimamente connessa con la funzione giudiziaria, sulla quale esercita senza alcun dubbio grande influenza, uno dei nostri voti più ardenti ha mirato sempre alla parificazione della magistratura requirente con la giudicante in ordine allo stato giuridico. Per quanto l'ordinamento del 1865 consideri la funzione del pubblico ministero come esplicazione del potere esecutivo, la realtà e la coscienza pubblica hanno sempre reagito contro questa concezione, Gli atteggiamenti del pubblico ministero sono stati sempre attribuiti, dall'opinione pubblica, all'autorità giudiziaria, od in verità la pratica mal si adatta a distinguere fra le due funzioni, ed a tener separate le varie responsabilità”.

Se oggi si discute della possibile rivisitazione della scelta delle Costituenti e dei Costituenti repubblicani di introdurre eguali garanzie per magistrati requirenti e giudicanti, nel 1923 tale risultato era indicato

²³ *La Magistratura*, 19 aprile 1923.

²⁴ *Ivi*, prima colonna.

²⁵ *Ivi*, seconda colonna.

²⁶ *La Magistratura*, 19 aprile 1923, seconda colonna.

dall'Associazione come un'auspicabile conquista nell'ottica di una maggiore indipendenza della magistratura.

“Se però le condizioni politiche non si considerano ancora mature per la concessione della inamovibilità ai funzionari del pubblico ministero, noi riproponiamo quel temperamento che anche altre volte è stato prospettato dalla nostra Associazione. Siano unificati a tutti gli effetti i ruoli della magistratura giudicante e della requirente, ed ogni anno si designino, fra i magistrati i funzionari del pubblico ministero, come oggi si fa pei giudici istruttori e pei presidenti d'assise”²⁷.

La terza richiesta è l’”Elettività del Consiglio Superiore”, ottenuta nel 1921 e definita come “*La garanzia a cui più tiene la magistratura, e che rappresenta la più alta conquista dell’Ordine*” e da questo rivendicata da tempo e con vigore di fronte alle voci di un possibile superamento dell’elezione da parte dei magistrati:

“Se la conquista è recente non può davvero dirsi che essa sia il prodotto di una improvvisazione, né che risponda al desiderio di pochi. Da tempo si è combattuto per raggiungerla; e nessuna voce discorde si è mai levata apertamente contro la riforma, sostenuta dall’unanime consenso dei magistrati, elaborata in decenni di studi e di esperienze. Non essendo possibile concepire la giustizia come una funzione del potere esecutivo o dei partiti che pervengono di volta in volta al governo del paese né credere alla indipendenza della funzione, giudiziaria senza garantire una certa indipendenza agli organi cui affidata”.

Tutte queste aspirazioni, come noto, saranno invece frustrate dal fascismo e ciò

diventerà particolarmente evidente dagli ultimi mesi del 1923, quando la riforma della giustizia prenderà forma:

“L’inevitabile

Le nostre previsioni, effetto di conoscenza psicologica e d’ambiente, si sono malauguratamente avverate. Le notizie ufficiali della nuova riforma giudiziaria confermano, di fatto, quelle che noi, paventando, avevamo dato già da qualche mese. Abolizione del Consiglio Superiore elettivo, intensificazione del sistema della carriera e dei gradi, concorsi anticipati, scrutini anticipati, niente specializzazione dei magistrati per l’adattamento alla varietà delle funzioni, niente garanzia d’inamovibilità del pubblico Ministero. E un complesso di provvedimenti e di omissioni che rattristerà certamente la magistratura, ma che bisogna in questo momento, per disciplina, accettare con rassegnata costernazione, forti del convincimento e della fiducia che una revisione fondamentale non potrà, fra breve, mancare, giacché l’applicazione di questa riforma dimostrerà assai presto, e meglio forse che le nostre preventive osservazioni non abbiano potuto fare, il turbamento e il danno che essa è destinata a produrre nell’amministrazione della giustizia”²⁸.

Ma la disillusione sarà ancora più evidente nel 1924, con le elezioni svoltesi sulla base della Legge Acerbo²⁹, i drammatici fatti del caso Matteotti ed altri crimini del regime.

²⁷ *La Magistratura*, 19 aprile 1923, 62, seconda colonna.

²⁸ *La Magistratura*, 22 settembre 1923.

²⁹ L. 18 novembre 1923, n. 2444.

3.3. 1924: il clima di violenza delle elezioni e la reazione all'omicidio Matteotti.

La riforma della giustizia³⁰ ed il clima elettorale precedente alle elezioni del 1924 non giovarono ai rapporti tra l'associazione e il Ministero della giustizia³¹, particolarmente tesi anche alla luce di attacchi rivolti dallo stesso ministro all'associazionismo giudiziario:

“Rampogne

Non avremmo più ragione di vivere se lasciassimo senza una doverosa parola di risposta la rampogna del Guardasigilli alla magistratura associata. Parlando del Consiglio Superiore elettivo da lui abolito, il Ministro ha detto nel suo discorso di Bologna: «Il sistema di recentissima istituzione, in una conseguenza di quelle tendenze che avevano purtroppo inquinato, fortunatamente in minima e trascurabile parte, anche l'ordine giudiziario, nel periodo turbinoso nel quale parve che l'autorità dello Stato dovesse scomparire. Le tendenze sindacaliste per quanto timidamente affermate, nell'ultimo

congresso della magistratura associata, ne avevano dato il sicuro indizio”³².

L'ostilità verso l'Associazione pare apprezzabile anche nella vicenda dell'abbandono della sede della stessa:

“Cambiamo casa...

A richiesta del Ministro Guardasigilli, on. Oviglio, la Commissione per la manutenzione del Palazzo di Giustizia, presieduta dal Comm. Nonis, con lettera del 19 novembre 1923, invitava il cessato Consiglio Centrale a lasciare i locali occupati dalla nostra Associazione, entro il 31 gennaio successivo, per adibirli ad altro uso. Il nuovo Consiglio Centrale, nell'assumere le sue funzioni alla metà di gennaio, si occupò della questione, ottenendo soltanto una proroga fino al 29 febbraio. Cost il primo marzo abbiamo lasciato il Palazzo di Giustizia. Quantunque rimasti senza sede, abbiamo provveduto perché la vita dell'Associazione e del giornale non subissero un solo attimo d'arresto”³³.

Va anche ricordato che la diffidenza verso la magistratura associata era diffusa all'epoca anche in soggetti meno vicini al fascismo, inclusi giuristi di riconosciuta reputazione dell'epoca come il Sen. Luigi Lucchini, di cui Matteotti sarà allievo³⁴. Proprio ad un attacco del Senatore si riferisce la risposta ironica pubblicata sul numero del 10 maggio 1924 de *La Magistratura*:

“Decrepitezza.

Il sen. Lucchini scrive verde. La bile, abusando di una vecchiaia inquieta, gli fa vedere nel trasloco dei nostri uffici di amministrazione un principio di morte del nostro sodalizio. Povero vecchio! Anche questa magra soddisfazione gli è negata dopo l'astiosa

³⁰ Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2786 recante il Testo unico delle disposizioni sull'ordinamento degli uffici giudiziari e del personale della magistratura. Tra le altre previsioni, la riforma introdusse

³¹ Le ragioni di questo mutato clima sono ben spiegate da G. SCARPARI, *Giustizia politica e magistratura dalla Grande Guerra al fascismo*, Bologna, 2019, 159 ss., cui si rinvia. Ci si limita qui a citare il seguente passaggio dal volume, ove si afferma che “La magistratura non aveva certo creato difficoltà all'ascesa del fascismo: quando vi fu la marcia su Roma, nelle carceri di molte città che avevano registrato le loro imprese delittuose non un solo fascista era detenuto per scontare una pena. Eppure, la magistratura era comunque un potere diffuso sul territorio e costituiva una variabile che non poteva essere controllata sempre con le minacce o le interferenze politiche; per un partito già animato da uno spirito totalitario era necessario agire in profondità: e questo cominciò a fare Oviglio con la sua riforma dell'ordinamento giudiziario”.

³² *La Magistratura*, 3 aprile 1924.

³³ *La Magistratura*, 25 aprile 1924.

³⁴ Come ricorda G. SCARPARI, *Giustizia politica e magistratura dalla Grande Guerra al fascismo*, cit., 191.

campagna di 18 anni. Ci onoriamo infatti d'informarla che l'Associazione conta ancora 2000 soci, i quali, insieme ai dirigenti vecchi e nuovi, godono buona salute. Il sen. Lucchini cerchi altri morti da sotterrare; e ad multos annos. Per la professione di necroforo non ci Sono limiti di età".

Ma l'Associazione non è la sola a risentire del clima di intimidazione e violenza che circondava le elezioni dell'aprile 1924, sebbene essa stessa si adoperi per denunciare alcuni episodi a danno di magistrati:

"Il prestigio della magistratura

Adesso che le discussioni elettorali sono finite, sia consentito a noi qualche rilievo estraneo alle querele di parte, estraneo anche a qualsiasi interesse particolare di categoria o di individui. Molte cose si son scritte sulla sorte toccata a questo o quel magistrato nel corso delle operazioni elettorali; com'è nostra abitudine, però, trascuriamo le cose vaghe e ci fermiamo ad un caso ben accertato, che dovrebbe dar molto a pensare a quanti son premurosì di tener salde nella coscienza pubblica la fede ed il rispetto per l'amministrazione della giustizia. Il fatto è di pubblica ragione. Il pretore De Martino Carlo, decorato di guerra, fu destinato presiedere il seggio elettorale di Mugnano di Napoli; ma, messo nella impossibilità, di far rispettare la legge e minacciato di violenze, fu costretto ad abbandonare la presidenza del seggio ed a chiedere alle autorità competenti le forze necessarie per la tutela della legge, della libertà dei cittadini e del proprio prestigio personale. (...) Le violenze cui è stato fatto segno un giudice geloso della propria indipendenza e del proprio dovere costituiscono, di per sé, un fatto dolorosissimo, per il quale la nostra protesta ed il nostro rammarico non saprebbero esser troppo forti. L'ordine giudiziario si sente colpito nella sua fierezza e nella sua dignità ed augura

al paese che simili episodi siano cancellati per sempre dalle cronache nostre"³⁵.

Più che per l'episodio riportato, l'Associazione si mostra preoccupata per il "sistema" che vi sta a monte:

"Tuttavia, non è delle violenze che vogliamo qui particolarmente occuparci. Gli episodi son episodi; ma i sistemi che essi rivelano sono più d'ogni cosa preoccupanti e meritano una di commento. Nella vita di un paese possono avverarsi transitorienti circostanze eccezionali che, per deficienza di forze armate ad esempio, non rendono possibile garantire in maniera assoluta l'applicazione della legge in qualsiasi eventualità. Il calcolo di probabilità avverte in tali casi che infrazioni irreprimibili alla legge avverranno in proporzioni più o meno ristrette e dovrebbe consigliare, per conseguenza, alla saggezza delle autorità di far sì che l'inevitabile offesa alla giustizia porti seco il minor numero possibile di inconvenienti e soprattutto che non si ripercuota in maniera duratura sulla educazione morale e civile dei cittadini. (...) La magistratura avrà perduto tre quarti della sua influenza sullo spirito pubblico il giorno che i cittadini si saranno abituati ad avere il giudice testimone impotente dei loro delitti"³⁶.

Ma, anche in questi giorni difficili, resta ferma nelle pagine della Rivista la visione che dovrebbe assumere la magistratura nella vita del Paese:

"Per tutti i popoli la difesa della Patria è sacra; e tuttavia quante volte nella storia le istituzioni militari, or qua or là, sono precipitate nella più ignominiosa decadenza! Così è pure per la giustizia. La sua amministrazione risponde alla prima esigenza

³⁵ *La Magistratura*, 10 maggio 1924.

³⁶ *La Magistratura*, 10 maggio 1924.

*di una società civile: ma la magistratura grandeggia o decade a misura che sprona o uccide la fede nell'opera propria. Un popolo che non crede nell'indipendenza dei suoi giudici, nella loro moralità e nella loro scienza, non può più credere nella giustizia e ricorre ad altri presidi per la difesa della sua libertà e dei suoi beni*³⁷.

Una rivendicazione dell'indipendenza del giudiziario che – quasi naturalmente – non può trovare il favore del regime:

“Magistratura e paese”

*(...) è inutile sperare l'indipendenza della magistratura e della giustizia dalla azione illuminata dei governi. Quanto più si consolida e si allarga la sfera dell'indipendenza giudiziaria, tanto più si restringe quella dell'arbitrio governativo. Tra le due non c'è solidarietà, ma netta opposizione d'interessi: se l'una si muove in un senso, l'altra si muove nel senso contrario; l'una limita gravemente l'altra. Or sarebbe troppo ottimistico e fare credito illimitato all'eroismo politico, credere a governi che aspirino con tutte le forze dell'anima loro ad autolimitarsi e ad elevare barriere alla pienezza della propria potenza sulla vita dei cittadini e del paese. Logicamente, lo sforzo verso una reale autonomia della magistratura non potrà incontrare nei governi che ostilità profonde anche se paludate con le più alte considerazioni giuridiche e sociali*³⁸.

Di qui una riflessione anche sul ruolo e la missione dell'Associazione, proposta (forse non a caso) nel primo numero della Rivista uscito dopo il rapimento dell'On. Matteotti, avvenuto il 10 giugno 1924:

“La conclusione è una sola; che per compiere azione efficace, bisogna portare il

*problema giudiziario dinanzi allo spirito pubblico, con tanta maggiore insistenza, quanto più pungente si fa sentire il bisogno che, fra i contrasti, qualcosa resti veramente fermo, al di sopra della mischia, a garanzia granitica della legge, della certezza del diritto, dell'uguaglianza fra i cittadini; quanto dire a garanzia delle premesse d'ogni vita civile. L'Associazione dei magistrati ha questa grande missione. Uscire dall'ombra discreta d'organismo di categoria e dal campo chiuso di una lotta d'interessi particolari, per farsi rappresentante, innanzi all'Italia, di uno sforzo che investe dalle radici la vita stessa dello Stato ed il suo ordinamento costituzionale, è il suo grande compito in questo profondo rinnovarsi della vita italiana attraverso le più varie esperienze, in questo ingrandirsi di tutte le aspirazioni*³⁹. (...) Sta all'Associazione spronare e maturare nello spirito pubblico questa esigenza che già da sé per virtù di eventi, ha fatto tanta strada. Se poi essa, debole nella fede, crederà pessimisticamente rinchiudersi nella polemichetta come ministeri e nel piagnucolio dei pezzenti peggio per lei costruirà sulla sabbia e non otterrà né benefici economici né morali⁴⁰.

Il clima di sistematica intimidazione e violenza raggiunge l'apice proprio con lo scoppiare del caso Matteotti, che viene commentato esplicitamente sulle colonne della Rivista pochi giorni prima della Secessione dell'Aventino:

“Oltre l'indignazione”

Nell'impeto di una santa indignazione, da molti giornali è salita in questi giorni verso la magistratura un'onda di proteste e di ammonimenti. Ci vuole, in Italia, lo shoc

³⁷ *La Magistratura*, 26 maggio 1924.

³⁸ *La Magistratura*, 17 giugno 1924.

³⁹ *La Magistratura*, 17 giugno 1924.

⁴⁰ *La Magistratura*, 17 giugno 1924.

*del delitto più turpe per richiamare l'opinione pubblica e la stampa sulle cose della giustizia; ci vuole il sussulto di sentimenti elementari d'umanità per far sentire quell'inadeguatezza dei congegni giudiziari che la tortura quotidiana di chi amministra giustizia, e che invece, in una arroventata atmosfera di risentimenti e di passioni, diviene senz'altro motivo d'esecuzione sommaria della magistratura. Gli italiani non vorranno attribuire una inesistente freddezza di sentimento, se li invitiamo ad una più serena valutazione delle cose. A nulla gioverebbe il dolore esasperato che avvince oggi, se non sapessimo trarne utili ammestramenti per l'avvenire. Chi da molti e molti anni vien esponendo invano alla stampa ed agli organi politici italiani le strettole in cui si dibatte l'amministrazione della giustizia, avrebbe oggi ragione di negare ogni diritto ad indignate proteste. Non è con i piagnistei delle grandi giornate di lutto che si cambia qualcosa, non è lanciando accuse e sospetti, che si risolve o si avvia a soluzione un problema complesso e oramai stravecchio come quello della giustizia. (...) Ebbene tutto ciò non è serio. Se una voce in Italia ha invocato con tutta l'anima sua un rinnovamento ab imis fundamentis della vita giudiziaria, essa è venuta solo o quasi dalla magistratura. Nessuno ha dunque diritto oggi di farsi accusatore*⁴¹.

Il pezzo si riferisce alle accuse mosse alle autorità investigative e alla magistratura nelle prime fasi di ricerca degli esecutori materiali del delitto ma rappresenta l'occasione per ribadire le critiche alla scarsa indipendenza del pubblico ministero:

“Si grida oggi, con accento di scandalo, alla lentezza d'iniziativa del Pubblico Mi-

nistero ed alla manchevolezza dei suoi rapporti con la polizia giudiziaria. Ma perché si grida? Perché se ne fa colpa alla magistratura? Bisogna chiederne conto al nostro ordinamento giudiziario, la cui inadeguatezza ha formato oggetto di accorato quanto sterile esame su queste colonne, nei nostri memoriali e nei nostri congressi con una monotonia ossessionante. Il Pubblico Ministero – abbiamo sempre detto – dovrebbe essere il propulsore libero e imparziale della azione penale ed avere totalmente alle sue dipendenze, per i fini esclusivi della giustizia, la polizia giudiziaria. Ed invece ci si aggira in un equivoco dei più dannosi. Il Pubblico Ministero, nelle nostre leggi, non è un organo giudiziario puro, né un organo proprio del potere esecutivo e la polizia giudiziaria sfugge quasi completamente al controllo della magistratura”⁴².

Lo sgomento per i fatti di cronaca è apprezzabile nelle lettere indirizzate alla redazione dai soci, come in una lettera di un magistrato piemontese che evidenzia le ambiguità del regime:

“L'ora della giustizia

La lettera che segue esprime uno tato d'animo così diffuso tra i magistrati, che crediamo di non aderire al desiderio del collega di astenerci dalla pubblicazione: «On.le Direz. de la “Magistratura” Sono sicuro che cotesta Direzione avrà già colto l'occasione di quanto in questi giorni sta accadendo e di quanto i giornali vanno scrivendo a favore della Giustizia per farne oggetto di un qualche articolo di attualità. Ma poiché essa raccomanda sempre ai soci l'affiatamento attivo col giornale, io mi faccio un dovere di rispondere, nel mio piccolo, all'invito, con questa lettera di suggerimenti (...) Ve-

⁴¹ *La Magistratura*, 24 giugno 1924.

⁴² *La Magistratura*, 24 giugno 1924.

nendo a noi: Il «Giornale d'Italia del 14-15 corrente, uscito in edizione straordinaria, in un articolo sul «Compito della Magistratura» ha chiamato questa uno degli istituti fondamentali dello Stato e ne ha detto, giustamente, gran bene. Il Popolo d'Italia e l'Idea Nazionale di lunedì 16 corr., in edizione straordinaria, in un articolo “Alto là, signori!” che si attribuisce allo stesso Mussolini, ha chiamato “sovranamente indipendente la Magistratura”. Viceversa che cosa succede? Che proprio sotto questo Regime il nostro giornale ha dovuto sopprimere il motto del frontespizio «Il potere giudiziario è in Italia una metafora: ma l'indipendenza della magistratura deve essere una realtà». Proprio sotto l'attuale Proprio sotto l'attuale Guardasigilli, anziché concedersi la più volte reclamata inamovibilità dei funzionari del P. M., si è invece sancita la possibilità di collocare a disposizione, come un prefetto o un questore qualsiasi, i Procuratori Generali, e la amovibilità dei giudici inamovibili «ad libitum» del Ministero, colla formula «per gravi e imprescindibili esigenze di servizio». Aggiungasi a ciò che, a quanto pare, vi sono anche magistrati tesserati in partiti politici e poi vedasi come sia salvaguardata l'indipendenza nostra. (...) È così che la Stampa del 19 corrente, nel suo articolo di fondo, con un certo fondamento di vero scrivere quanto segue “è stato affermato che tutto quanto concerne il delitto Matteotti sia stato affidato all'autorità giudiziaria. Questo va benissimo in linea teorica: occorre però che ha la decisione di principio corrispondono i fatti... Osserviamo Ad ogni modo due cose: che l'autorità giudiziaria per sua natura non è organo di esecuzione è volontà e non braccio; e pertanto le sue disposizioni intanto possono essere attuate in quanto le autorità del potere esecutivo sappiano e vogliano far tutto il loro dovere: e che la stessa autorità giudiziaria non può riacquistare

d'un colpo l'autonomia e la forza sminuita da anni”⁴³.

La sottolineatura del momento infausto per la giustizia e la magistratura italiana proviene anche da un episodio simbolico: la caduta del braccio destro di una statua della Giustizia posta sopra l'ingresso monumentale del Palazzo di Giustizia di Roma, alla quale nessuno sembra voler porre rimedio⁴⁴.

Il caso Matteotti, la risposta agli attacchi rivolti al giudiziario e le accuse (neppure troppo velate) all'instaurando regime ritornano anche nei numeri seguenti sulle colonne de *La Magistratura*. Ciò si apprezza particolarmente nelle lettere rivolte dai soci all'Associazione:

“Dopo il caso Matteotti e gli altri..

Agli onorevoli di ogni settore, alla stampa di ogni colore. Tutte le volte che qualche terribile tragedia insanguina il Paese, l'anima del popolo, istintivamente, si leva a gridare il suo monito solenne, e il cuore di ogni galantuomo ama volgersi fidente a un povero altare, ove una Dea regge in una mano una bilancia, e mostra dall'altra, invece di una spada fiammante... un moncherino! E in nome di questa Dea, che Voi, Onorevoli Signori, andate da tempo combattendo una ben aspra battaglia; son di tutti i giorni le proteste, le accuse, le requisitorie pungenti contro le innumerevoli violenze impunite, contro le infamie di gente che dite prezzolata e miserabile, e nel furore della vostra battaglia non risparmiate neanche gli assenti, i vostri Giudici, questo pugno di galantuomini, che, soli, dinanzi a Dio e alla loro coscienza, sono ad ogni ora ridotti al

⁴³ *La Magistratura*, 24 giugno 1924.

⁴⁴ L'episodio è commentato nell'articolo *“La spada della giustizia”*, in *La Magistratura*, 24 giugno 1924, 72.

disgustoso spettacolo di questa immensa miseria morale che li circonda. Noi, che non siamo uomini di parte, devoti al nostro dovere e abituati al più severo controllo di noi stessi, non dobbiamo seguirvi né entrare in lizza nella aspra polemica, ma guardando un poco al passato ed al presente, ricordiamo e constatiamo, e constatando osiamo porvi ancora una volta qualche domanda. Constatiamo che ormai un'atmosfera di diffidenza e di sospetto pervade tutto e tutti come se una farsa immonda si vada recitando, mentre sono in gioco terribili responsabilità di ordine morale, giuridico e politico, come se la commedia più ributante si sia da tempo recitata in nome della Patria. Per esser più precisi notiamo che più specialmente, dopo l'ultimo spaventoso misfatto [l'omicidio Matteotti N.d.R.], anche la stampa cosiddetta imparziale, lancia accuse di mostruosi salvataggi, di vergognosi favoreggiamenti, di indegne coruzioni, di miserabili adattamenti. Con questo crescendo impressionante la Pubblica Sicurezza sarebbe diventata (orribile a dirsi) la complice diretta di un assassinio nefando e per desiderio di cercare i ripari, avrebbe dapprima tacito e poi proceduto agli atti più importanti della istruttoria senza la presenza del Giudice (...).

Le indagini vengono affidate, a seguito della richiesta di avocazione del procuratore generale Vincenzo Crisafulli, a Umberto Guglielmo Tancredi⁴⁵ e Mauro Del Giudice⁴⁶. Quest'ultimo, peraltro, aveva già avuto

modo di collaborare in passato con la Rivista “La Magistratura”. I due assunsero, però, l’incarico in un difficile clima di pressioni e controlli da parte di un ufficio già parzialmente simpatizzante per il fascismo⁴⁷.

Il Paese, dopo una prima fase di perplessità (anche alimentata dalle polemiche governative), pare mostrare fiducia e attenzione per il lavoro della magistratura nelle settimane successive al delitto, almeno fino al ritrovamento del corpo dell’On. Matteotti il 16 agosto 1924:

“Rinnovamento”

Dopo le prime e parziali perplessità sulla condotta della magistratura all’indomani del più ignominioso delitto politico, autorità politiche, parlamentari illustri e giornali gareggiano da qualche giorno in testimonianze di fiducia illimitata verso l’opera della giustizia e si lasciano andare a significative dichiarazioni di principio sulla necessità di restaurare nelle coscienze, negli ordinamenti e nelle consuetudini politiche il potere giudiziario. Riappare nel linguaggio politico, piena di senso, questa formula tradizionale e statutaria, che ormai suonava vuota e retorica anche alle orecchie degli ottimisti impenitenti; riappare in una delle ore più difficili della vita nazionale, non come illusoria metafora, ma come il segno ultimo di speranze e di ansie profonde, come l’invocata suprema garanzia del vivere civile e della pace sociale. In questo immane fermento di passioni, di rancori, di dolore esasperato e d’insopportanza, è l’istinto stesso della conservazione che ispira la fede nella giustizia, sola ancora di salvezza. Istinto che ci auguriamo operoso e creativo oltre l’avvenimento e l’indignazione dell’o-

⁴⁵ Il quale verrà poi sostituito da Nicodemo Del Vasto, su provvedimento di Vincenzo Crisafulli.

⁴⁶ Sulla figura di Del Giudice e della sua strenua difesa dell’indipendenza si vedano A. APOLLONIO, “Il delitto Matteotti” e *quel giudice che voleva essere indipendente*, in *Giustizia Insieme*, 14 febbraio 2019 e G. SCARSELLI, *La Magistratura al tempo di Giacomo Matteotti*, cit., *passim*.

⁴⁷ G. SCARPARI, *Giustizia politica e magistratura dalla Grande Guerra al fascismo*, Bologna, 2019, 194 ss.

ra, e che si placherà solo innanzi ad una restaurazione completa della vita giudiziaria, se non è ingannevole proiezione di un attimo pieno di disagi, destinata con questo a svanire nel nulla. (...) Noi ci proponiamo di rimanere a guardia di quest'ansia che si protende oggi verso la giustizia. La magistratura non deve dimenticare, gli italiani non devono dimenticare, gli ammaestramenti di quest'ora non devono andare smarriti. Una giustizia più indipendente e intangibile non si forgia in un'ora sull'incudine delle sacre indignazioni e delle proteste patriottiche, ma bisogna volerla con serietà tutti i giorni, dai più banali ai più solenni, per tutti i cittadini e per tutti i luoghi; bisogna crearla negli istituti giuridici, nell'ordinamento giudiziario, nelle consuetudini quotidiane con la magistratura, nel taglio di quel cordone ombelicale che – attraverso i sistemi delle promozioni, delle onorificenze, degli incarichi speciali, attraverso la piaga del carrierismo [in corsivo nel testo, N.d.R.] e dell'arrivismo [in corsivo nel testo, N.d.R.] – grande possibile i legami della magistratura con la politica”⁴⁸.

L'occasione è anche buona per ribadire l'ennesimo appello per una maggiore indipendenza del giudiziario, frustrata dalla riforma Oviglia e dal passo indietro sull'elezione del Consiglio superiore:

“Potere giudiziario, si grida oggi a perduto. Ebbene, questa cesserà di essere una frase solo il giorno in cui la designazione del Consiglio Superiore della magistratura e la scelta dei capi saranno attribuiti alla stessa magistratura; il giorno in cui i funzionari del P. M., la polizia giudiziaria, e l'assegnazione delle residenze saranno disciplinati con rigorose norme obiettive e

sottratti alle mutevoli vicende della politica. Gli ordinamenti odierni non sono fatti per facilitare ai magistrati l'adempimento dei loro doveri. I vecchi ed i nuovi amici della giustizia se lo ricordino dunque: noi non lasceremo cadere nell'oblio le loro parole. Ciò detto, peraltro, ci riesce impossibile sottrarci alla commozione che questo appello ansioso degli italiani alla magistratura desta nell'animo nostro. Non è per noi ragione di sorpresa la fiducia del popolo nell'opera dei suoi giudici” (...) Dalle forze sane del paese sorgerà il rinnovamento della vita giudiziaria”⁴⁹.

Nei primi numeri dopo la scoperta del cadavere dell'On. Matteotti, le pagine de *La Magistratura* ospitano un accorato appello a tutti i magistrati:

“L'ora del potere giudiziario

(...) E questa l'ora del Potere Giudiziario: ciascun magistrato faccia il suo esame di coscienza. Sarebbe illusorio attendersi la restaurazione del potere giudiziario con una magistratura inerte ed apatica. L'Associazione dei magistrati non ha personalismi, interessi egoistici, vanità e ripicche da far trionfare, essa è una delle forze più vigorose della restaurazione del potere giudiziario e per questa grande opera fa appello a quanti nell'ordine giudiziario sono accessibili all'ispirazione di una vera fede e sono capaci di lottare per qualcosa che vince ogni interesse di uomini e di categoria”⁵⁰.

La conflittualità con i vertici del regime, ancora indebolito politicamente dopo la vicenda Matteotti, e l'intransigenza nel voler piegare tutti i corpi intermedi e l'associazionismo giudiziario non sarà interrotta neppure da questa ondata di fiducia dell'opinione

⁴⁸ *La Magistratura*, 7 luglio 1924.

⁴⁹ *La Magistratura*, 7 luglio 1924, seconda e terza colonna.

⁵⁰ *La Magistratura*, 16 settembre 1924.

pubblica nell'operato della magistratura. In questo estratto, l'Associazione replica direttamente alle accuse di "sindacalismo" ad essa rivolte da Mussolini in persona:

"Amnesie"

(...) Molte cose, del resto, ha avuto modo di dimenticare l'on. Mussolini tra il 19 ed il 25. Ben amare infatti sarebbero le conclusioni che dovrebbe fare la magistratura se volesse valutare l'opera dell'attuale Guardasigilli alla stregua delle idee esposte nel 1919 dal presidente del Consiglio nell'articolo su citato. Ci limiteremo a notare che mai come imperante Oviglio la Magistratura non è stata consultata per la Riforma Giudiziaria ». Potremmo commentare con le parole dell'On. Mussolini: «Sembra uno scherzo di cattivo genere ed è la verità»⁵¹.

Altre accuse e attacchi arrivano nelle settimane seguenti da ulteriori esponenti fascisti, anche di primo piano, come Italo Balbo:

"Accuse"

Una paurosa ondata di discredito assale da ogni parte la magistratura. Sarebbe idiotia mostrare di non accorgercene. Ecco in poco più di una settimana: «...e sarà bene che il prefetto faccia capire al procuratore del Re, che per eventuali bastonature (che dovranno essere di stile) non si desiderano imbastiture di processi... Se scrivo da Roma è segno che so quello che dico» (Italo Balbo, generalissimo della Milizia: nella lettera al suo fiduciario Beltrani). «La legge non esiste più, la magistratura non reagisce più – è tempo che lo diciamo apertamente, pur riconoscendo le particolari benemerenze di quei pochi magistrati, ai quali domani la patria sarà grata – l'autorità pubblica non esiste più se non a vantaggio delle fazioni dominanti...». (On, Facchinetti: nell'As-

*semblea delle opposizioni a Milano). «Per quanto riguarda la giustizia purtroppo non possiamo dire che lo Stato in questi due anni abbia sempre assunto la figura dell'ente superiore a tutti i partiti e giusto verso tutti i cittadini » (Sen. Conti: nella discussione al Senato sulla politica interna). «Come cittadino, come senatore io elevo la più alta protesta contro tanta offesa recata al diritto del Popolo italiano di non riconoscere se non le leggi approvate dal Parlamento, diritto di cui poco a poco, per adattamenti progressivi, esso è stato privato dalla sopraffazione del potere esecutivo e dalla compiacenza delle due Camere come della Magistratura» (Sen. Albertini *id, id*)⁵².*

La ferma risposta dell'Associazione agli attacchi a mezzo stampa si trasforma in denuncia sempre più chiara del clima di violenza a danno dei magistrati, nonostante la consueta misura che accompagna i toni della Rivista e la sua attenzione a mantenersi, per quanto possibile, il carattere di apoliticità tanto caro all'AGMI. Lo si apprezza in particolare in questo frammento, riferito alla svolta illiberale impressa dalla nuova legge sulla stampa:

"La nuova legge sulla stampa"

L'indole di questo giornale c'interdice qualsiasi commento politico al nuovo progetto di legge sulla stampa. Ma poiché con esso sono create nuove forme di reato e si addossa ad un ramo della magistratura la non invidiabile facoltà del sequestro dei giornali, non possiamo esimerci dal notare, sotto l'aspetto tecnico-giuridico, la pericolosa evanescenza di alcune ipotesi delittuose che, faranno fremere nei loro sepolcri le ossa di Francesco Carrara e di Enrico Pessina. Intendiamo alludere ai reati consistenti

⁵¹ *La Magistratura*, 15 ottobre 1924.

⁵² *La Magistratura*, 15 dicembre 1924.

nella pubblicazione di notizie allarmanti relative alla politica interna ed alla politica estera del governo. L'essenza e la severità delle sanzioni punitive ora escogitate contrastano con la più pura e gloriosa tradizione della scuola giuridica italiana e ricordano troppo da vicino il decreto 23 maggio 1915 sulla stampa e quello Sacchi del 4 ottobre 1917 sul disfattismo. Si era però allora in tempo di guerra e non si poteva badare tanto pel sottile alle esigenze normali del diritto. Ma ora dovremmo essere in un periodo di pace, nel quale gioverebbe non violentare, né corrompere quella comune coscienza giuridica che è la migliore difesa dello Stato costituzionale. Per ciò che ha riguardo poi all'incarico attribuito dal progetto ai magistrati del pubblico ministero, dobbiamo fare le più ampie riserve, e ne spieghiamo subito le ragioni. Non ignoriamo certamente che l'ordine di sequestro è una funzione di polizia giudiziaria, la quale, anche prima della legge Sonnino che aboliva il sequestro preventivo dei giornali, era affidata all'iniziativa del pubblico ministero. Ma quelli erano altri tempi. Prima di tutto i casi di sequestro non erano, nella legislazione dell'epoca, così frequenti ed elastici come quelli creati ora. La sensibilità della coscienza pubblica, inoltre, non era così esasperata come ora, e, ciò nonostante, le critiche al funzionamento del l'istituto furono tante che ne consigliarono l'abolizione. E, finalmente, allora si aveva un maggiore rispetto per la funzione giudiziaria, anche dei magistrati del pubblico ministero. Questi erano, per principio, amovibili, ma di fatto nessuno osava toccarli; ed il tramutamento, nonché di un procuratore generale, ma di un procuratore del Re, o di un semplice sostituto, eseguito per ragioni politiche, avrebbe costituito tale uno scandalo da mettere in pericolo il portafoglio di quel guardasigilli che avesse osato disporlo. In seguito i sistemi sono an-

*dati rapidamente mutando e degenerando. I magistrati del pubblico ministero, e, sotto parecchi aspetti, anche gli altri, senza che nessuno mostri comprendere a fondo la gravità del fatto, sono abbandonati alla completa mercé del potere esecutivo*⁵³.

V'è spazio anche per un richiamo all'onore della magistratura – che pare quasi rivolto ai posteri e al giudizio della storia più che ai contemporanei – e per un monito riguardo al peso della condotta di quei magistrati asserviti al compromesso col regime. Di contro, l'Associazione, per la sua “fierezza” nella difesa dell'indipendenza della magistratura, sa già di essere destinata a “prove dolorose”:

Purtroppo, la cronaca dei giornali suona più grave dei discorsi politici: vi sono dei pretori bastonati, dei giudici blanditi e dei giudici minacciati o assassinati nell'onore, dei magistrati che han chiesto il trasloco d'urgenza, qualche magistrato che ha indossato la camicia nera, qui si agita un caso Occhiuto, là un caso Tramonte, qua e là, a mesi e mesi di distanza, si riesumano dagli archivi polverosi processi che parevano esauriti. I casi si succedono; ma la risultante, nel giudizio del pubblico, pesa infinitamente più della loro addizione. È una progressione geometrica crescente, nella quale ogni termine si potenzia di tutti gli altri messi insieme. Dall'episodio alla regola, dal singolo alla classe, nelle valutazioni collettive, il passo è breve. Quanti italiani si rassegneranno a pensare che una volta sola il generalissimo Balbo abbia usato del privilegio feudale di inviare ordini anche per un procuratore del re e che un Balbo solo ne fosse investito in tutta Italia? Vi sono magistrati che hanno piegato la loro coscienza al compromesso? Se

⁵³ *La Magistratura*, 23 dicembre 1924.

*vi sono, certo quei pochissimi le finiranno col pesare terribilmente sul nostro onore! E il loro peso purtroppo non potrebbe essere alleviato da nessuna protesta, neanche se essa potesse vantare a testimonianza della sua sincerità, come nel caso della nostra associazione, un passato di indiscutibile fieraZZa e pertanto di prove dolorose*⁵⁴.

Un esempio della compromissione di parte della magistratura col fascismo si riporta in *La Magistratura*, 27 dicembre 1924 nell'articolo “La toga e le armi”. Viene in tale sede riportata la segnalazione di un magistrato relativa a un suo collega che accompagnava Farinacci nella propaganda fascista nel mantovano, vestito in abiti ceremoniali fascisti; ma vengono anche segnalati altri magistrati che “vestono nella solennità da fascisti e fanno parte di coorti”. Il frammento è anche d'interesse per la (sempre attuale) riflessione su imparzialità e apparenza di imparzialità della magistratura:

C'è l'inconveniente che i cittadini del mantovano si sentiranno balzare il cuore di gioia o di timore a vedere i loro giudici in certe compagnie o in divisa di decurione, a seconda che questi cittadini siano o non siano in teneri rapporti con quel determinato partito e coi suoi esponenti. C'è il pericolo di poter scambiare un ordine di partito con... un articolo di codice o almeno di correre rischio che il grosso pubblico lo creda. Ci sono questi ed altri inconvenienti, ma, in fondo in fondo, sono bazzecole, che fanno impressione agli spiriti deboli e alle anime romantiche. E si sa, al giorno d'oggi, la vita è di chi non sogna ma agisce, di chi fortifica il suo spirito in durezza di macigno. Però... però, vedano questi nostri colleghi in divisa d'un partito di convincere alle loro idee il Mini-

*stro della Giustizia, il quale ha proclamato che i magistrati devono essere lasciati sereni all'esercizio del loro ministero. E questo privilegio non può per sé richiedere il giudice che si fa parte in contese di partito*⁵⁵.

La mancanza di unità all'interno della stessa magistratura riaffiora anche in altri numeri con riguardo alle critiche rivolte da alcuni “capi” (degli uffici giudiziari) all'Associazione.

Si conclude questa breve rassegna riportando la risposta pubblicata nel numero 40 del 15 novembre 1924 de *La Magistratura*, ove la Redazione si rivolge direttamente alla magistratura e a noi lettori degli anni Due mila, nella speranza che le molte rivendicazioni di una maggiore indipendenza possano in quel tempo esser state attuate:

Un nostro socio scrive: Si può sapere perché alcuni capi hanno da qualche tempo un atteggiamento di aperta o velata ostilità verso la nostra associazione? (...) Ecco un perché non difficile a capire ma difficilissimo a spiegare. E del resto il nostro socio – dica la verità – non ha proprio bisogno dei nostri lumi. Chi ha seguito le vicende dell'associazione sa che la cosa non è nuova: una parte della magistratura e dei capi è stata sempre con noi di umore molto variabile, trattandoci un giorno da reprobi ed un altro da apostoli, dichiarandoci la pace al mattino e la guerra al tramontar del sole. (...) Il nostro socio chiuda per un momento gli occhi e faccia un sogno romanzesco. Si porti al mondo dell'anno Due mila, un mondo dove il magistrato non ha più nulla in comune col funzionario, ed il Ministero della giustizia non ha più ordini da impartire a capi di corte, a Consigli Superiori, a rappresentanti del P.M.; un mondo, in cui

⁵⁴ *La Magistratura*, 15 dicembre 1924.

⁵⁵ *La Magistratura*, 27 dicembre 1924

il giudice rappresenta il cardine vero e la garanzia dell'eguaglianza civile di fronte a tutti i cittadini, e nella sua vita nella sua carriera e, quel che più monta, nei suoi orbiti psicologici è immune da ogni preoccupazione e timore, nulla temendo o sperando dall'avvicendarsi dei ministri, dalla loro collera come dal loro favore; un mondo giudiziario, insomma, senza febbre di carrierismo, senza concorsi straordinari a getto continuo, senza incarichi speciali, senza arrembaggio di onori e di prebende, senza gabinettismo... Sogni, il nostro amico, per una buona mezz'ora e veda se in un tal ambiente d'indipendenza giuridica e morale, di fierezza, e di tranquillità intima gli riuscirà d'inserire idealmente i casi di cui si lamenta. Crediamo che no, ed allora bisogna concludere che l'umore variabile verso l'opera nostra sia parte di quell'ingranaggio di mali che pesa sulla vita giudiziaria italiana ed è una fra le tante manifestazioni di quella suggestione profonda che dagli ambienti della politica giudiziaria s'irradia sugli ambienti della giustizia”⁵⁶.

SIMONE PITTO

⁵⁶ *La Magistratura*, 15 novembre 1924.

4. Una risalente (ma non vecchia) vicenda processuale: il pestaggio fascista in danno dell'on. Giovanni Amendola del 26 dicembre 1923

SOMMARIO: **1.** Il fatto di reato e il contesto in cui è maturato. – **2.** Un paio di brevi (ma necessarie) considerazioni preliminari. – **3.** Le indagini compiute nell'immediatezza del fatto e l'apertura del procedimento penale. Il primo atto di depistaggio e la chiusura delle indagini. – **4.** La riapertura del procedimento e l'arresto di Volpi e Zaccagnini. L'indagine si arena fino all'amnistia. – **5.** Alcune brevi considerazioni a margine del procedimento del 1924-25. – **6.** Dopo la caduta del fascismo: la riapertura del fascicolo venti anni dopo. E la scoperta *ex post* di un altro depistaggio. – **7.** Conclusioni.

1. Il fatto di reato ed il contesto in cui è maturato.

Grazie al rapporto di collaborazione di recente instaurato tra la nostra rivista e l'Archivio di Stato, ho avuto la possibilità di consultare il fascicolo dell'istruttoria aperta in seguito all'aggressione subita da Giovanni Amendola nel dicembre del 1923 ad opera di un gruppo di squadristi.

Come noto, sin dall'inizio il fascismo si caratterizzò per l'uso sistematico della violenza nei confronti degli oppositori politici e di chiunque non aderisse al suo programma di distruzione della democrazia; nella fase successiva alla marcia su Roma dell'ottobre 1922 e all'assunzione da parte di Mussolini dell'incarico di Primo Ministro i suoi esponenti, lungi dall'assumere una posa più istituzionale e ripudiare la violenza, attraverso le milizie fasciste intensificarono gli attentati all'incolumità fisica di giornalisti, politici, sindacalisti per intimidire con brutali pestaggi o eliminare assassinandoli

molti di coloro che si opponevano all'instaurazione del regime.

Giovanni Amendola, intellettuale, giornalista ed esponente politico di primo piano del morente agone parlamentare¹, era dunque tra i naturali bersagli delle spedizioni intimidatorie pianificate dagli alti ranghi del Fascio ed eseguite da militanti scelti

¹ La statura di Amendola, peraltro presumibilmente conosciuta dai lettori di questa rivista, è davvero incomprimibile in una nota; a mero titolo esemplificativo e senza pretesa di esaurività, egli fu giornalista e fondatore de "Il Mondo", che diverrà in poco tempo una delle più autorevoli testate giornalistiche di ispirazione democratica; deputato liberale e fondatore del Partito Democratico Italiano e dell'Unione Democratica Nazionale; ispiratore della "secessione dell'Aventino" che porterà le maggiori forze di opposizione al fascismo ad abbandonare il Parlamento in segno di protesta contro le torsioni antidemocratiche impresse da Mussolini; promotore insieme a Benedetto Croce del "manifesto degli intellettuali antifascisti". Costretto dopo le numerose aggressioni ed intimidazioni a lasciare l'Italia, morirà subito pochi mesi prima in una strada toscana, che stava percorrendo per allontanarsi dall'albergo di Montecatini dove si era recato per le cure termali, dopo che l'albergo era stato circondato dalle milizie fasciste giunte lì per linciarlo.

tra quelli di indole particolarmente violenta e spesso pregiudicati per reati comuni.

In questo contesto si inserisce il fatto di reato da cui scaturisce la vicenda processuale in esame: la mattina del 26 dicembre del 1923, mentre camminava a piedi presso Porta Pinciana a Roma, il deputato fu avvicinato da un gruppo di uomini che, dopo averlo inseguito, lo raggiunsero alle spalle e lo percossero con bastoni, calci e pugni fino a provocargli lesioni in varie parti del corpo; uno di loro, postosi di fronte (e sarà dunque l'unico ad essere riconosciuto dalla vittima in Albino Volpi, che pochi mesi dopo infliggerà la coltellata al costato che ucciderà Giacomo Matteotti), lo colpì al volto e al capo con diverse bastonate anche mentre era a terra.

Infine, gli aggressori si allontanarono a bordo del taxi dal quale cui erano discesi per il pestaggio; l'autista li aveva infatti attesi sul ciglio della strada, a pochi metri dal luogo del fatto.

Ad aumentare la valenza intimidatoria del gesto, durante l'azione delittuosa uno dei partecipanti aveva esploso un colpo di pistola in aria.

Nonostante la violenza del fatto appena descritto, si tratta – da un punto di vista strettamente processuale – di un “*reato minore*”, oggi rubricabile come “*lesioni personali lievi*” quanto alle conseguenze sulla salute della persona offesa (25 giorni di prognosi), senza tenere conto ovviamente delle circostanze aggravanti *ictu oculi* evincibili (uso di armi ed oggetti atti ad offendere, più persone riunite, motivi abietti ed altre ancora).

Né il giudizio cambia se si adottano i parametri dell'epoca: anzi, come detto, pestaggi del genere erano all'epoca all'ordine del giorno, e non pochi esponenti dell'antifascismo hanno incontrato la morte per ma-

no dei fascisti nei primi, cruciali, anni del Ventennio.

Lo stesso Amendola aveva subito altre aggressioni prima di quella cui ci occupiamo, ed altre ne subirà (l'ultima delle quali, come si dirà in prosieguo, ne causerà indirettamente la morte nel 1926).

Tuttavia, il caso in esame ha una valenza simbolica fuori dal comune, sia per la caratura politica e intellettuale della vittima che per il peso politico del gesto rapportato al momento, tanto da avere rappresentato un vero e proprio “salto di qualità”, preludio alla fase più cruenta di instaurazione del regime che priverà l'Italia di libertà per più di venti anni.

In merito, basti riflettere sul fatto che il nascente regime dittoriale, non ancora cristallizzato come fatto irreversibile nella coscienza collettiva, stava affrontando la pressione derivante dall'abbandono del Parlamento da parte delle forze politiche di ispirazione democratica, avvenuto per protesta contro la decisione del Re di affidare il Governo all'autore della Marcia su Roma.

L'iniziativa politica, nota come “secessione dell'Aventino”, avrebbe potuto indurre il Re a tornare sui suoi passi e revocare l'incarico di Primo Ministro al giovane Mussolini per ripristinare la legalità democratica. Giovanni Amendola era l'ispiratore e la figura più carismatica degli Aventiniani e quindi l'ostacolo più temibile, in quel momento, per la realizzazione del piano dittoriale di Mussolini; in questo contesto va cercato il movente del delitto oggetto del presente articolo.

Va però rilevato che una ricostruzione in chiave storico-politica del delitto poco aggiungerebbe alle numerose già esistenti e sarebbe forse eccentrica rispetto al target e agli obiettivi di “*Giustizia Insieme*”.

Ho scelto dunque di consultare l'incartamento con lo sguardo tecnico del giudice

penale, esaminando – con le lenti dell'attuale codice di rito – il procedimento aperto in conseguenza del reato per offrire una riflessione ancorata a dati strettamente giuridici e processuali.

Una sorta di ***cold case***, la immaginaria riassegnazione del fascicolo ad un magistrato italiano cento anni dopo il fatto, per una valutazione il più possibile asettica del materiale probatorio raccolto e dei suoi esiti processuali, simile alla valutazione critica del giudice di appello sul fascicolo di primo grado.

2. Un paio di brevi (ma necessarie) considerazioni preliminari.

Prima di iniziare l'analisi del merito della vicenda, due considerazioni di carattere metodologico.

La prima è che l'esame del fascicolo si è dimostrato alquanto impervio a causa della vetustà dell'incartamento, non tanto per lo stato di conservazione – che, anzi, si presenta eccellente – ma per la circostanza che la quasi totalità delle centinaia di pagine che lo compongono è scritta a mano, con inchiostro in alcuni punti schiarito dal tempo e una calligrafia che, per quanto esteticamente pregevole, è quasi sempre di non agevole decrittazione, soprattutto agli occhi di chi ha passato quasi tutta la sua vita a leggere i rassicuranti e sempre identici caratteri *Times New Roman 12* di uno schermo di computer.

Non può negarsi, per altro verso, che la suggestione del verbale manoscritto dell'interrogatorio di Albino Volpi (come si è detto, assassino conclamato di Matteotti) o delle missive con cui lo stesso Giovanni Amendola sollecitava i magistrati dell'epoca ad uscire dalle secche in cui l'istruttoria pe-

riodicamente finiva è incomparabile e restituisce il privilegio di trovarsi a tu per tu con un passato che sembra vivissimo, tangibile com'è, in un certo modo anche fisicamente.

La seconda considerazione è di carattere più strettamente tecnico-processuale.

I fascicoli odierni sono caratterizzati dal naturale dipanarsi di una sorta di filo invisibile – ma ben riconoscibile agli occhi di un tecnico – che lega un atto all'altro: alla notizia di reato seguono le deleghe di indagini con cui il Pubblico Ministero dà contezza, nel conferire direttive alla Polizia Giudiziaria, degli atti da compiere e (spesso) del motivo per cui essi vanno compiuti, che trae origine a sua volta da un atto presente nel fascicolo (ad esempio: *“con riferimento alla vostra informativa del 12 aprile 2023, da cui emerge la possibile presenza sul luogo del delitto di Tizio, si delega l'escussione del medesimo a sommarie informazioni affinché riferisca quanto a sua conoscenza”*); le stesse informative di reato (ed i seguenti) danno conto della scaturigine degli atti compiuti (ad esempio: *“in data odierna si presentava in caserma Caio il quale rendeva le seguenti spontanee dichiarazioni”*).

In questo modo è possibile ricostruire, momento per momento, una sorta di filo che cuce insieme le indagini, e la riconoscibilità di questo ordito è garanzia del corretto svolgimento delle stesse.

Nel procedimento esaminato questo filo non è sempre agevolmente rinvenibile: si susseguono ad esempio verbali di riconoscizione di persona senza che sia dato conoscere su che base siano stati scelti i soggetti da sottoporre all'atto; compaiono verbali di dichiarazioni raccolte dalla polizia giudiziaria di soggetti senza che sia esplicitato se si siano spontaneamente presentati o siano stati convocati (e per quale motivo).

Probabilmente ciò è dovuto alla differente ed ancora embrionale cultura della moti-

vazione, quale necessità di ricostruzione del percorso logico-giuridico seguito dal magistrato (anche) inquirente, che si è affermata nel nostro ordinamento in tempi più recenti di quelli oggetto del nostro esame.

Queste caratteristiche, unite all'assenza di molte regole "moderne" di gestione del fascicolo (quale, a quanto si evince, l'obbligo di immediata iscrizione come indagati di tutti i soggetti raggiunti da elementi di colpevolezza) hanno reso il viaggio nell'incartamento a tratti accidentato.

3. Le indagini compiute nell'immediatezza del fatto e l'apertura del procedimento penale. Il primo atto di depistaggio e la chiusura delle indagini.

La dinamica del fatto di reato, come descritta nel paragrafo iniziale, non presenta - né ha presentato all'epoca - alcun problema di ricostruzione.

Alla deposizione della persona offesa fanno infatti da riscontro i testimoni oculari, numerosi dato che l'aggressione è avvenuta in pieno giorno un una strada centrale della capitale. Diversi di loro sono stati tempestivamente escusati, sicché non vi sono zone d'ombra su cosa sia accaduto quella mattina di un Santo Stefano di un secolo fa: un'aggressione compiuta con bastoni e una rivoltella da parte di almeno cinque persone, giunte a bordo di un taxi ed allontanatesi dopo l'azione con il medesimo mezzo, rimasto ad attenderli sul luogo del delitto.

Le indagini si sono dunque concentrate sin dalle prime fasi esclusivamente sull'individuazione degli autori, che avrebbe portato con sé inevitabilmente il disvelamento del movente (per quanto questo appariva

facilmente intuibile, date le caratteristiche dell'azione, la personalità della vittima ed il contesto di cui si è detto nel primo paragrafo).

Anche da questo punto di vista, l'istruttoria sembrava partire con il piede giusto perché uno dei partecipanti all'azione era immediatamente individuato: un testimone forniva infatti la targa dell'autovettura utilizzata dagli autori delle lesioni (un taxi, come si è detto), da cui si risaliva all'autista, lo *chaffeur Fausto Zaccagnini*.

Neanche il tempo di registrare questo primo elemento come punto di partenza dell'indagine (con la logica iscrizione del soggetto individuato come indiziato di reato) che la sua valenza veniva però neutralizzata dall'intervento di un fattore esterno: nelle ore successive all'aggressione la polizia acquisiva le dichiarazioni di **Mario Candelori**, Comandante della 112 Milizia.

Questi riferiva che Zaccagnini, appena dopo il fatto, si era recato nella sede della Milizia per parlare con lui e gli aveva raccontato di essere stato avvicinato da alcuni uomini sconosciuti che lo avevano costretto ad accompagnarlo in un luogo e ad attenderli; che aveva assistito all'aggressione di Amendola dopo che gli occupanti erano scesi (tutti tranne uno, rimasto a bordo ad assicurarsi che non si allontanasse); che gli aggressori erano risaliti in macchina e uno di loro, impugnando una rivoltella, gli aveva ingiunto di allontanarsi velocemente dal posto e darsi alla fuga.

Lo stesso Zaccagnini, escusso direttamente subito dopo Candelori, riferiva dichiarazioni di analogo tenore.

Sulla scorta di queste dichiarazioni, di "provvidenziale" tempestività, Zaccagnini venne ritenuto strumento incolpevole dell'azione delittuosa e non correo della stessa.

Il fascicolo fu dunque iscritto direttamente contro ignoti *per avere aggredito l'onorevole Giovanni Amendola* provocandogli lesioni e *per avere costretto Fausto Zaccagnini* ad accompagnare gli autori del primo reato.

Il provvedimento si presenta apparentemente incensurabile, alla luce delle acquisizioni fino a quel momento raccolte, visto che non c'erano elementi per dubitare della veridicità delle dichiarazioni del Candelori.

A ben vedere, però, non può non osservarsi che la dichiarazione dell'autista di non avere visto in volto (perché troppo spaventato) nessuno dei soggetti con cui aveva condiviso un lungo periodo a stretto contatto nell'autovettura e di cui aveva assistito interamente al pestaggio, seduto comodamente al suo posto di guida e in condizioni ottimali di visibilità, avrebbe forse meritato un approfondimento investigativo maggiore.

Sul giudizio di attendibilità di quello che avrebbe potuto essere considerato un sospetto di correità ha pesato indubbiamente il “peso politico” del Candelori, che si è presentato a fare da fideiussore dell'autista, facendo valere tutto il carisma della carica rivestita di Comandante della Milizia.

Agli occhi di un magistrato attuale non può peraltro sfuggire che un alto esponente del fascismo sembra la figura meno opportuna per agevolare la serena ed imparziale valutazione di un fatto di reato che già all'epoca non poteva non apparire di matrice fascista.

Di fatto, questo primo atto – precedente addirittura, come si è detto, la trasmissione della notizia di reato alla Procura - porrà una pesante ipoteca sulla possibilità di giungere ad un esito positivo delle indagini, privandole di un importante e robusto elemento indiziario che col senno di poi avrebbe potuto essere decisivo.

La certezza che l'indagine sia stata, nei suoi primi vagiti, indirizzata verso una lenta ed inevitabile morte trae ulteriore vigore dalla circostanza, che emerge in tutta evidenza dall'esame delle carte processuali, che il Candelori è il mandante e l'organizzatore della spedizione punitiva in danno dell'onorevole Amendola.

Come meglio si dirà di qui a breve, da plurime e convergenti fonti emerge infatti la prova che è stato proprio lui ad avere convinto Zaccagnini a prender parte all'azione delittuosa, assicurandogli espressamente che in caso di problemi con le forze dell'ordine sarebbe intervenuto a coprirlo, promessa effettivamente mantenuta proprio con la falsa deposizione sopra descritta: in altri termini, **l'indagine nasce viziata da un consapevole depistaggio**.

Non sorprende dunque che, poco dopo la sua apertura, il procedimento penale si sia chiuso con un provvedimento di non doversi procedere per “essere rimasti ignoti gli autori del fatto”.

4. La riapertura del procedimento del 1924 e l'arresto di Volpi e Zaccagnini. L'indagine si arena fino all'amnistia.

Poche settimane dopo, il 27 giugno del 1924, il procedimento viene riaperto.

L'atto di impulso che provoca la riapertura delle indagini è uno scritto anonimo, in cui si indicano i responsabili dell'*aggressione Misuri*, dell'*aggressione Amendola* e di un non meglio precisato *omicidio di Tivoli*.

L'anonimo viene unito al procedimento che riprende vita, dotato di nuova copertina che recita “nuove indagini relative all'*aggressione in danno di Amendola*”.

Allo sguardo di un giurista moderno tale circostanza appare singolare: l'articolo 240 del codice di procedura penale attuale, come noto, prescrive il divieto di acquisizione e la radicale inutilizzabilità di questo tipo di scritti nel nostro processo.

Tuttavia, vale la pena di ricordare che la regola è una conquista piuttosto recente nel nostro ordinamento² e nessuna preclusione in tale senso esisteva all'epoca dei fatti.

Lo scritto, peraltro, è ricco di dettagli interessanti, poiché indica chiaramente mandante ed esecutori: *“l'ordine fu impartito da De Bono. In esecuzione fu organizzato dal console Mario Candelori (che però non vi prese parte personalmente) della caserma Magnana Poli e compiuto da elementi della 112 Legione. Consta allo scrivente che vi presero parte tra gli altri le seguenti persone: Bernacchia, milite della 112 legione, Falcinelli. Sarà facilissimo constatare la loro partecipazione: basterà metterli a confronto con le persone che assistettero al fatto”*.

L'autore mostra di conoscere bene la catena di comando che ha ideato il reato, poiché indica con chiarezza il suo vertice nel Generale **Emilio De Bono**, uno degli uomini più in vista del ventennio, quadruviro della marcia su Roma, al momento del fatto Capo della Polizia e della Milizia Fascista e Senatore del Regno.

In pratica, si attribuisce l'ideazione dell'aggressione in danno di uno degli esponenti politici più importanti dell'antifascismo al braccio destro di **Benito Mussolini** e suo plenipotenziario per le questioni di *“ordine pubblico”*.

Come organizzatore della fase esecutiva compare il nome di Mario Candelori, del cui ruolo di depistaggio si è detto.

Meno precisa l'indicazione degli esecutori: ne vengono indicati solo due, Bernacchia e Falcinelli, con l'importante precisazione che si tratta di appartenenti alla Milizia, capitanata dallo stesso Candelori.

La decisione di Zaccagnini di recarsi, immediatamente dopo il fatto, direttamente nella sede della predetta milizia a conferire con Candelori (circostanza pacificamente ammessa dai due) assume dunque un preciso significato: l'auto con gli aggressori è andata a fare rapporto immediato sull'accaduto all'organizzatore del piano delittuoso, che ha avuto modo di pianificare la reazione all'eventualità (altamente probabile) che qualcuno avesse preso la targa del mezzo (come effettivamente avvenuto).

Dall'anonimo scaturiva un atto di delega per riferire notizie su tre dei quattro soggetti menzionati (Candelori, Bernacchia e Falcinelli: De Bono viene semplicemente ignorato).

La Polizia rispondeva con una stringata informativa il 9 luglio, contenenti brevi – ed inutili – indicazioni biografiche dei soggetti, cui seguiva il successivo 12 luglio diversa informativa della Questura con cui si comunicava laconicamente che *“questo Ufficio non ha elementi per ritenere che l'aggressione all'On Amendola sia stata organizzata da Candelori e compiuta da elementi della 112 Legione”*.

In pratica, un invito al Pubblico Ministero a non indagare oltre.

La forza propulsiva dell'anonimo si esauriva dunque in un nulla di fatto.

Più difficile è stato ignorare un ulteriore atto di impulso che compare nel fascicolo, perché trattasi di una denuncia-querela for-

² In merito, in dottrina si parla esplicitamente in proposito di una vera e propria inversione di tendenza rispetto ad un passato *“tutt'altro che remoto dove si riconosceva un particolare rilievo alle delazioni senza paternità che, anzi, venivano incoraggiate perché si riteneva potessero facilitare la scoperta dei reati”*: così CANTONE, *Denunce anonime e poteri investigativi del pubblico ministero*, in *Cass. pen.*, 1996, 2983.

malmente presentata dall'onorevole Amendola il 31 luglio del 1924.

Nel corso della stessa la persona offesa, oltre a confermare le dichiarazioni rese nell'immediatezza dei fatti, esprimeva la sua convinzione che Zaccagnini fosse pienamente coinvolto nel delitto e non strumento inconsapevole.

In particolare, riferiva di avere saputo da fonte non specificata che Zaccagnini si sarebbe vantato con un suo collega di avere partecipato all'aggressione in suo danno. Inoltre, coraggiosamente, sottolineava e faceva mettere a verbale che trovava significativo che l'autista Zaccagnini fosse andato a costituirsi in una caserma della milizia fascista dopo un'aggressione fascista.

Infine, aggiungeva di avere riconosciuto l'aggressore che gli si era parato di fronte in un paio di effigi fotografiche comparse sul giornale di **Albino Volpi**, nel frattempo arrestato per l'omicidio di **Giacomo Matteotti**.

Si tratta di elementi impossibili da ignorare e che provocavano la riapertura dell'istruttoria, con l'iscrizione del procedimento a carico di Volpi e Zaccagnini in concorso con ignoti.

Il 7 agosto Amendola veniva chiamato ad effettuare una riconoscizione di persona, nel corso della quale riconosceva con certezza Albino Volpi come l'uomo che gli si era parato davanti e lo aveva colpito al volto e al corpo.

Il 3 settembre Volpi, già detenuto per altra causa (il già menzionato omicidio Matteotti) venne arrestato anche per il pestaggio in danno di Amendola.

Le indagini proseguirono con l'escussione, avvenuta il 24 agosto, del Cavalier Pennetta, funzionario di polizia titolare delle indagini, da cui si apprendeva che l'auto con a bordo gli aggressori era stata vista correre a velocità sostenuta – subito dopo

l'aggressione – da due vigili che, insospettiti, le avevano intimato l'alt senza ottenere risposta.

È evidente che tale comportamento mal si concilia con il racconto di Zaccagnini di essere stato costretto ad allontanarsi dal luogo del delitto sotto minaccia, perché se così fosse stato la vista di due pubblici ufficiali avrebbe dovuto essere considerata come salvezza ai suoi occhi e non come un pericolo da fuggire.

Emerge poi che un certo Zara era stato aggredito da Zaccagnini, poche settimane prima del fatto in esame, nel corso di una spedizione punitiva di carattere fascista: l'autista appariva sempre meno credibile nel ruolo di vittima attribuitogli dal Candelori (sul quale peraltro si continuava a non muovere carta, nonostante le plurime evidenze).

Sulla scorta di questi elementi, cui si aggiungeva un verbale di sopralluogo ed una planimetria dei fatti che evidentemente dimostravano ancora di più l'inverosimiglianza della ricostruzione difensiva di Zaccagnini, anche quest'ultimo veniva tratto in arresto il 9 settembre del 1924.

Nel mandato di cattura, dal contenuto stringatissimo e pressocché privo di motivazione come all'epoca usava, si faceva riferimento alle *"gravissime responsabilità emerse nel sopralluogo di ieri"*.

Quanto agli altri aggressori, ogni ulteriore atto acquisito era destinato a non sortire alcun effetto.

In particolare, il 28 agosto si presentava spontaneamente **Luigi Amendola**, lontano parente della vittima, per riferire di avere appreso che gli aggressori dell'onorevole suo congiunto erano Bernacchia e Onorari.

Pur essendo il Bernacchia tra i soggetti già indicati dall'anonimo menzionati in principio di questo paragrafo, tale ulteriore elemento a suo carico venne semplicemen-

te ignorato, così come un successivo anonimo del 10 settembre che indicava tra gli aggressori tale Falcinelli.

Null'altro si registra nelle carte processuali, l'indagine sembra fermarsi del tutto, tanto che il 18 dicembre Zaccagnini viene scarcerato per decorrenza dei termini.

Un nuovo tentativo di contrastare l'entropia da cui sembra affetto il fascicolo fino allo stato di immobilità delle indagini arrivava ancora una volta da Giovanni Amendola, che il 25 maggio del 1925 inviava in Procura una missiva nella quale riferiva di avere appreso che del gruppo degli aggressori faceva parte un nuovo soggetto, **Vico Perrone**, che avrebbe confidato a un giornalista, oltre al suo ruolo di esecutore insieme a tali Falchetti e Mercuri, che i mandanti erano Candelori e De Bono.

Ma anche questa nuova sollecitazione – che come si vedrà sarebbe stata di fondamentale importanza, anche se lo stesso Amendola non era in grado di apprezzarne appieno le potenzialità - era ignorata dal magistrato inquirente e l'inchiesta non registrava altre attività.

Nel frattempo provvedeva il Governo fascista ad emanare un'amnistia che cancellava con un tratto di penna tutti i reati *"compiuti per motivi politici"*, ivi compresi ovviamente i pestaggi e le aggressioni agli antifascisti.

Il 5 agosto del 1925 il Pubblico Ministero chiedeva conseguentemente non doversi procedere nei confronti di Volpi e Zaccagnini *"poiché il reato è stato evidentemente determinato da movente politico"* e quindi estinto per amnistia.

Pochi giorni prima, il 25 luglio, Giovanni Amendola era stato oggetto di una nuova, violentissima aggressione a Montecatini nel corso della quale riporterà ferite e lesioni che sono ritenute causa diretta del suo decesso, avvenuto alcuni mesi dopo in Fran-

cia, dove si era rifugiato dopo aver constatato l'impossibilità di continuare la propria attività politica e giornalistica nonché, si immagina, di avere giustizia per i plurimi atti di violenza subiti.

Tra le cause del trasferimento in Francia va annoverata altresì l'esigenza di curarsi, visto che in Italia gli sarebbe di fatto stato impossibile; nonostante le cure, Amendola morirà in Francia nel 1926 tra atroci sofferenze, a soli 42 anni.

5. Alcune brevi considerazioni a margine del procedimento del 1924-25.

Come si è visto, l'indagine è stata pesantemente condizionata da un evidente depistaggio prima ancora che la notizia di reato potesse giungere sulla scrivania del magistrato inquirente, ad opera di quel Candelori che – per come emerge dai successivi sviluppi dell'inchiesta – deve ritenersi l'organizzatore dell'azione delittuosa.

In poco tempo, il fascicolo è stato dunque inviato in archivio, esito che non stupisce dati i tempi e il contesto in cui il reato è maturato.

Assai meno scontato è invece il successivo percorso del procedimento, che ha ripreso linfa vitale non tanto in conseguenza dell'acquisizione di un anonimo che – come si è potuto constatare dalla lettura delle carte – era destinato ad essere facilmente neutralizzato con una delega solo formale (acquisite le informazioni nei confronti dei due presunti esecutori ed appurato che trattasi di soggetti di pessima condotta, il pubblico ministero si acquieta), quanto per l'iniziativa dello stesso Amendola, dato che – anche visto a distanza di un secolo – sembra aver sparigliato le carte.

Se la spedizione punitiva nei confronti dell'autorevole esponente dell'antifascismo aveva avuto lo scopo di intimidirlo e fiaccarne lo spirito, può dirsi che sia stata un totale insuccesso, perché nei mesi successivi il deputato moltiplicherà gli sforzi per arrivare alla verità processuale su quanto accaduto e non cesserà di domandare giustizia e di credere in un esito positivo del procedimento che lo riguardava.

L'omicidio brutale di Giacomo Matteotti, nel giugno del 1924, rese evidente il salto di qualità della violenza fascista contro gli oppositori del regime: non si rischiava più l'umiliazione o la bastonatura ma la stessa vita.

Tale consapevolezza, lungi dal fiaccarne coraggio e spirito di iniziativa, suscitava tuttavia in lui una reazione di maggiore attivismo e l'arresto dei responsabili dell'assassinio del politico socialista gli dava l'occasione per cercare le connessioni con quanto accaduto a lui poche settimane prima: era chiara sin dal primo momento la matrice comune ai due delitti e assai plausibile dunque che gli esecutori potessero coincidere in tutto o in parte.

Tra le foto degli arrestati mostrati sui giornali l'Amendola riconosceva l'unico aggressore che aveva avuto modo di vedere e si recava immediatamente a presentare denuncia querela per rappresentare il fatto, in uno con le considerazioni raccolte sul coinvolgimento dell'autista Zaccagnini.

La sua iniziativa sortiva l'effetto di neutralizzare depistaggi e tentativi di far morire l'indagine, e in breve si arrivava non solo alla riapertura del procedimento ma all'arresto di Volpi e Zaccagnini.

Ma era solo un fuoco di paglia: l'indagine non progrediva di un metro oltre il contributo offerto coraggiosamente dalla persona offesa; tutti gli spunti investigativi raccolti su ideatori e mandanti venivano ignorati e

nessuno sforzo compiuto per ricostruire il movente del delitto.

Dall'ottica di un magistrato moderno, è particolarmente significativa la mancata iscrizione come indagato di Candelori, pur indicato da più parti come organizzatore del delitto e di cui era emersa a quel punto la palese opera di favoreggiamento di Zaccagnini, ormai ritenuto pienamente coinvolto nel reato tanto da essere destinatario di un mandato di cattura.

Ciò nonostante, come si è detto, l'indagine arrivava presto ad una stasi fino all'intervento, *ab externo*, del Governo fascista, che con provvedimento del 31 luglio 1925 concedeva amnistia *“per i reati determinati da movente politico o che abbiano comunque connessione con fini politici”*: depenalizzati – e dunque approvati *ex post* con provvedimento governativo – i pestaggi, le spedizioni punitive e le bastonature con cui il fascismo aveva imposto la fine della democrazia nel Paese.

L'inchiesta giungeva così, in data 11 agosto 1925, alla seconda declaratoria di non doversi procedere, e sulla vicenda calava il sipario per i successivi venti anni.

6. Dopo la caduta del fascismo: la riapertura del fascicolo venti anni dopo. E la scoperta *ex post* di un altro depistaggio.

L'ultima parte della vicenda processuale in esame comincia il 19 febbraio del 1945: il fascismo è caduto e tra i primi atti simbolici del ripristino della democrazia, si procede alla revoca dell'amnistia per i *“delitti di matrice fascista puniti con pena superiore a tre anni”*.

Conseguentemente, si riaprono i procedimenti penali per molti dei reati e degli atti

violenti del Ventennio precedentemente definiti per l'amnistia del 1925; tra questi, l'aggressione a Giovanni Amendola di quell'ormai lontano 26 dicembre di 22 anni prima.

Il procedimento penale viveva la sua terza stagione e – libero finalmente da condizionamenti e censure – veniva iscritto a carico di tutti i soggetti fino a quel momento raggiunti da indizi di reità: **Benito Mussolini**, ispiratore e mandante, il Capo della Polizia **Emilio De Bono** e il Comandante della 112 Milizia **Mario Candelori** come organizzatori, nonché di **Albino Volpi, Fausto Zaccagnini** ed altri cinque esecutori.

La squadra al completo era improvvisamente riconoscibile agli occhi degli inquirenti e indicata nella copertina del fascicolo con nomi e cognomi e a ciascuno dei suoi componenti attribuito il ruolo formale di indagato del delitto in esame.

Si tratta però, per alcuni, di iscrizione solo formale: Emilio De Bono era stato fucilato qualche mese prima, Albino Volpi era morto nel 1939; lo stesso Benito Mussolini sarà ucciso poche settimane dopo l'iscrizione nel registro degli indagati.

Anche Giovanni Amendola, come si è detto, era deceduto già dal 1926, esule in Francia, e non avrà la soddisfazione di vedere non solo che i suoi coraggiosi sforzi per ottenere giustizia avevano avuto un – seppur tardivo – riscontro, ma soprattutto che le sue sollecitazioni investigative offerte alle istituzioni erano tutte corrette.

In proposito, occorre fare un salto indietro ad una delle circostanze emerse nel 1925.

Come si è visto, nell'ultima denuncia querela l'onorevole Amendola aveva tra gli altri fatto il nome di **Vico Perrone** come soggetto che si era autoaccusato del reato parlando con un giornalista francese.

Ebbene, nel procedimento riaperto “compare” a pagina 15³ un documento scritto dal Perrone di suo pugno, che ha valore di vera e propria confessione.

Si tratta di un “memoriale” redatto il 29 giugno 1924 e indirizzato al Capo Maniolo della milizia volontaria della sicurezza nazionale Maggiore **Vagliasindi**, a cui il Perrone affida la confessione della sua partecipazione all'aggressione a Giovanni Amendola con l'intento esplicito di ottenerne dall'influente suo superiore protezione in caso di problemi giudiziari: “*eccomi ora a quella che potrebbe essere la mia confessione se per la bontà che ella mi ha sempre mostrato non intendessi renderle del fatto una deposizione, certo che ella sorgerebbe in mia difesa il giorno in cui la mia libertà e la mia vita stessa fosse nel caso compromessa* da interessi che, cessando di essere nazionali, fossero esponenti di calcolo personalistico.

Le rrimetto dunque la mia deposizione perché Ella convinto di un mio inutile sacrificio voglia assumere le mie difese qualora il sacrificio, qualunque fatica, non risultasse beneficio all'interesse del paese”.

È proprio il movente del documento a renderne massima l'attendibilità, perché il Perrone compromette innanzitutto se stesso, quando dalle indagini il suo nome non era mai emerso.

È assolutamente inverosimile che taluno si attribuisca la commissione di un grave reato, lasciandone per di più traccia scritta, al solo scopo di chiedere ad un superiore protezione per l'ipotesi in cui dovesse un giorno essere accusato del reato medesimo;

³ Si è già detto in precedenza che il fascicolo è costellato di atti della cui provenienza non si dà conto, circostanza che risulta agli occhi di un tecnico del processo attuale piuttosto eccentrica.

l'unica spiegazione per un comportamento siffatto è che quanto confessato corrisponda a verità.

Ulteriore elemento che ne comprova l'assoluta affidabilità è la ricostruzione del delitto nei minimi particolari, alcuni dei quali coincidenti con le risultanze delle (poche) indagini compiute e che difficilmente avrebbero potuto essere note all'esterno del circuito giudiziario.

Nel suo manoscritto il Perrone riferisce di essere stato capomanipolo della 112 Milizia e che il Comandante di questa, **Mario Candelori**, gli aveva chiesto se si sentisse di *“compiere una spedizione punitiva verso un tale, che, con la sua opera, si opponeva ed ostacolava l'opera del Governo Nazionale intralciandone il benefico svolgimento.* Alla mia risposta affermativa ed impegnativa seppi che la persona in questione era *l'Onorevole Amendola al quale bisognava dare una bastonatura*. Dato il nome dell'On. Amendola la cosa mi impressionò; ma di persona potei accertarmi che pure *Sua Eccellenza Mussolini voleva che così si facesse*. Seguirono dei colloqui con *SE il Generale De Bono* il quale dispose che l'On. le Amendola fosse soltanto bastonato e che se pure si fosse difeso ed avesse reagito contro di noi con le armi, non avremmo dovuto in nessun caso adoperarne contro di lui disponendoci anche ad essere uccisi”.

Si ha dunque, dalla testimonianza diretta di uno dei partecipanti, la vivida descrizione dell'ideazione e progettazione del reato, con il coinvolgimento chiaro di Mussolini, De Bono e Candelori come mandanti.

Chiara – semmai ce ne fosse stato bisogno – la spiegazione del delitto: Giovanni Amendola, con la sua opera di parlamentare, giornalista e intellettuale non allineato alla nascente dittatura, dava fastidio agli interessi di Mussolini e del fascismo e per-

tanto doveva essere colpito da un atto di intimidazione perché cessasse di essere, con la sua attività, di ostacolo ai piani dittatoriali in corso.

Il Perrone descriveva poi la fase esecutiva, con alcuni primi appostamenti infruttuosi seguiti da un rapporto a De Bono in cui la squadra deputata al pestaggio riferiva che non era possibile agire se non in pieno giorno e con la certezza di essere individuati; seguiva la descrizione della reazione di De Bono che *“la cosa andava fatta comunque”* e la decisione – che trova così quella spiegazione plausibile che finora mancava – di agire in pieno giorno anche a costo di essere individuati da qualche passante.

L'aggressione era descritta nei minimi particolari, anche con colloqui con il portiere dello stabile e con precisa individuazione dei presenti – indicati tra gli altri in **Bernacchia Cincinnato, Diana** caposquadra della Milizia, **Mercuri** e **Falchetti**, sicché non è dubitabile leggendo il manoscritto che sia una scena vissuta in prima persona.

Non mancava un cenno al ruolo di **Zacagnini**, che secondo il Perrone fu reso edotto del motivo della spedizione e *“si prestò dietro rassicurazione che il generale De Bono avrebbe assicurato l'impunità della cosa”*.

Il Perrone riferiva ancora che due giorni prima del reato, il 24 dicembre, avevano provato ad aggredirlo ma avevano desistito dopo aver affiancato l'AMENDOLA, che in quell'occasione li aveva visti e avrebbe potuto confermare (giova ricordare incidentalmente che quando è stato vergato il memoriale la vittima era ancora viva, sicché il PERRONE stava effettivamente offrendo un possibile riscontro alla sua descrizione, narrando circostanze del tutto ignote a chiunque altri se non ai partecipanti all'agguato e alla parte offesa del delitto).

Ad ulteriore conferma dell'attendibilità del documento, nel 1945 è stato escusso il Vagliasindi, che ha confermato l'autenticità dello stesso, ricordando che la lettera gli era stata sequestrata nel 1925 in occasione di una perquisizione che aveva subito per possesso illegale di arma.

Questo particolare apre l'ultimo, inquietante squarcio del nostro viaggio in questo fascicolo: se già dal 1925 la lettera di Perrone era nelle mani degli organi di polizia, come mai non è transitata nelle carte del processo?

La notorietà del fatto era tale che non può essere ipotizzato che l'importanza di un documento confessorio di tale portata sia sfuggita agli organi investigativi, sicché non rimane che concludere che essa sia stata dolosamente tenuta lontana dal fascicolo in cui avrebbe dovuto essere immediatamente depositata, come tutti gli elementi che avrebbero potuto portare ad un esito positivo dell'indagine in corso.

Alzando solo per un momento lo sguardo dalle carte processuali per una veloce consultazione su Internet, tale conclusione diviene triste certezza.

Emerge infatti che contemporaneamente all'inchiesta penale era stata aperta sull'aggressione in danno di Amendola una commissione di inchiesta parlamentare del Senato del Regno, estrinsecatasi nell'assunzione di informazioni e documentazione.

Tale duplicazione di sforzi, purtroppo, non sembra aver prodotto alcun frutto (e la cosa non sorprende) visto l'insuccesso anche di questa inchiesta extra-processuale.

Ma l'aspetto più difficilmente accettabile della vicenda è che agli atti della commissione la lettera di Perrone risulta essere stata acquisita, discussa... e poi ignorata come tutti gli altri elementi che avrebbero potuto consentire di arrivare ad una verità che a questo punto possiamo dire amaramente

che era davanti agli occhi di tutti quelli che avrebbero dovuto, per dovere istituzionale, accertarla e punire i responsabili del fatto.

Compulsando l'interessante volume di Gaetano Salvemini *"Scritti sul fascismo"* si legge infatti del tentativo di dimostrare l'esistenza di un'unica regia dietro le spedizioni punitive ai politici dell'epoca, diretta da De Bono e capitanata dal famigerato **Arrigo Dumini** (la nota *"CEKA"*) e che in questo ambito era stata vagliata la lettera del Perrone ed escusso il Vagliasindi che già all'epoca ne aveva attestato l'autenticità.

L'esito degli accertamenti è trattato dal Salvemini in un paragrafo intitolato significativamente *"Una farsa legale"*⁴ e che si apre così: ***"Per il procuratore generale Santoro e la Commissione senatoriale d'inchiesta tutte queste prove non contarono affatto. Non c'è peggior cieco di chi non vuol vedere"***.

In sostanza, ricorda Salvemini, l'unico accertamento che la commissione ordinò a riscontro delle affermazioni di Perrone fu di chiedere informazioni sullo stesso; acquisite le quali, *"prendendo coscienziosamente nota della risposta, lasciò cadere la cosa"*.

Di tutto questo nelle carte processuali non vi è traccia.

Solo nel 1945 si acquisirà, come detto, la lettera del Perrone e saranno effettuati i primi, veri atti di indagine, tra i quali l'interrogatorio di Mercuri (che sostanzialmente confessò il fatto come descritto dal Perrone⁵) e dello stesso Zaccagnini, che pur con-

⁴ *Op. cit.*, 281.

⁵ Nell'interrogatorio reso in data 29 gennaio 1946 Mercuri riferisce di essere stato chiamato da Bernacchia per fare una "operazione di polizia" a carico di un assistente edile; che era salito su un taxi dove c'erano altre persone che non conosceva; che era rimasto a bordo del taxi quando gli altri erano scesi e che aveva visto Bernacchia e gli altri venire a diverbio con uno che passava e picchiarlo, salvo apprendere dopo che si trattava dell'onorevole Giovanni Amendola.

tinuando a professarsi innocente ammetteva di avere avuto dal Candelori promessa di impunità.

Poco dopo il fascicolo verrà riunito a quello aperto presso la Corte di Appello di Firenze in conseguenza della seconda e più grave aggressione ad Amendola di cui si è detto, avvenuta in territorio di Montecatini, sicché il nostro viaggio nel processo di tanto tempo fa – nell'impossibilità di compulsare le carte dell'Archivio di Stato toscano – termina qua.

7. Conclusioni.

Nata come tentativo di esaminare le carte di un procedimento penale risalente di cento anni con le lenti del giurista moderno, l'immersione nelle pieghe di questo reato ha portato alla scoperta dei mille rivoli in cui si perde il fiume delle indagini scomode in un regime autoritario e dell'importanza del controllo del potere giurisdizionale per il soffocamento di un ordinamento democratico.

Dal punto di vista tecnico, colpisce la scoperta in controluce – più che di quello che nelle carte processuali c'è – di quello che manca, degli atti di indagine omessi e degli elementi di prova occultati, delle tante strade investigative consapevolmente non percorse, dell'assoluta tetragonia degli inquirenti a non alzare lo sguardo dal livello più basso possibile e non avanzare un centimetro più dell'inevitabile.

Tentando di restituire alle carte lo sguardo asettico promesso in principio, non può non sottolinearsi che la mancata iscrizione di Zaccagnini come correo sembra precipitosa e superficiale e che – anche in presenza di una “autorevole” copertura quale quella offerta dal Candelori – nel racconto emergono *ictu oculi* discrasie e contraddi-

zioni che avrebbero dovuto imporre un approfondimento che evidentemente non si è voluto fare.

Sarebbe stato necessario altresì verificare il motivo per cui l'autista, nel fuggire dal luogo del delitto di evidente impronta fascista, si rifugia nella caserma di una milizia fascista e il perché si sia dichiarato non in grado di riconoscere nessuno dei soggetti con cui aveva condiviso il tragitto.

Più in generale, sembra evidente che ogni spunto investigativo che ha riguardato ideatori e mandanti (da Candelori a De Bono) è stato completamente ignorato, mentre quelli dedicati agli esecutori neutralizzati con deleghe generiche per riferire notizie sulla loro condotta.

Deleghe totalmente inutili, tanto che anche quando le notizie erano allarmanti perché si attestava che i soggetti erano di pessima condotta o pregiudicati non si svolgeva alcun ulteriore atto di indagine.

Ancora, va notato che l'esistenza di una Commissione di inchiesta senatoriale – che lo scrivente ha scoperto quasi alla fine del suo viaggio nel tempo attraverso le carte – doveva essere ben nota agli inquirenti: come mai non è stato acquisito al fascicolo alcun atto di questa commissione né vi è stato alcuno scambio di informazioni tra i due organi? Come si è visto, un coordinamento avrebbe apportato al fascicolo di indagine elementi fondamentali.

Infine, desta inquietudine la mancanza agli atti dell'indagine del 1924 del memoriale di Perrone, evidentemente non trasmesso dagli organi di polizia che avevano proceduto alla perquisizione domiciliare a carico del Vagliasindi che aveva portato al sequestro del documento.

Più che uno sguardo da giudice di appello come promesso in principio verrebbero qui in soccorso molto più utilmente gli istituti delle indagini suggerite e dell'imputa-

zione coatta (articoli 409, commi 4 e 5 del nostro codice di procedura penale), ovvero quegli strumenti con cui il G.I.P. moderno censura e corregge le omissioni nelle indagini del Pubblico Ministero....⁶

In realtà, la semplice acquisizione alle carte dell'inchiesta delle dichiarazioni di Perrone con i conseguenti atti compiuti venti anni dopo (interrogatorio di Mercuri e degli altri) sarebbe oggi sufficiente, senza nemmeno ulteriori atti di indagine, a pervenire agevolmente ad una sentenza di condanna nei confronti di De Bono, Candelori, Volpi, Perrone, Bernacchia, Mercuri, Zaccagnini e forse di qualcuno degli altri indicati come esecutori, nonché – quale mandante – dello stesso Mussolini, senza contare l'inevitabile acquisizione di ulteriori elementi di riscontro facilmente ottenibile a seguito del tempestivo arresto di tutti i soggetti pre-detti.

È evidente dunque che nelle carte processuali del 1924-25 non emerge una mera inerzia incolpevole nella conduzione delle indagini (ipotesi per la quale è oggi previsto il doppio rimedio dell'articolo 409 c.p.p. menzionato) ma una vera e propria sottomissione del potere giurisdizionale al Governo fascista che è da ritenersi correto del delitto.

Alcuni degli atti di sabotaggio dell'inchiesta sono stati attuati dalla polizia delegata allo svolgimento delle indagini ed altri addirittura dallo stesso Governo, sceso direttamente in campo con il provvedimento di amnistia; ma altri, e sono i più dolorosi da constatare per un esponente della magi-

stratura di oggi, provengono dall'accettazione passiva da parte del Pubblico Ministero di veri e propri input a non indagare (come nel caso dell'invito a non approfondire la posizione di Candelori) o a spontanee autolimitazioni della magistratura inquirente, che ha così abdicato al proprio ruolo di custode della separazione dei poteri e guardiano dell'osservanza della legge chiunque sia il soggetto indagato.

Se ne trae l'amara conclusione che il processo penale è, ora come allora, un meccanismo delicato e facilmente corruttibile, e che occorre per il suo funzionamento che gli operatori dello stesso possano sentirsi – e volersi sentire – liberi da ogni tipo di condizionamento.

L'amore per la verità processuale è la bussola che guida – o dovrebbe guidare – ogni procedimento penale odierno e che manca totalmente tra le pagine di questa indagine di tanti anni fa.

COSTANTINO DE ROBBIO

⁶ Si tratta, sia detto incidentalmente, degli stessi istituti recentemente messi in discussione da molti esponenti dell'attuale Governo, che ne ha sostenuto l'inutilità; sia consentito un richiamo a quanto da me scritto, su questo tema, in *"Imputazione coatta e sistema accusatorio"*, Giustizia Insieme 13 luglio 2023.

III.

La responsabilità e l'eredità

1. 3 gennaio 1925. Un triste ricordo che deve illuminare il presente

SOMMARIO: 1. Il fatto in questione. – 2. Le sue premesse, le sue conseguenze. – 3. La complicità della monarchia. – 4. Il giudizio sul fascismo e su Mussolini. – 5. Il dovere morale e civile di difendere la Costituzione.

1. Il fatto in questione.

3 gennaio 1925, cento anni fa, discorso alla Camera dei Deputati di Benito Mussolini, Presidente del Consiglio dei ministri in esito a elezioni caratterizzate dalla violenza delle sue squadracce e dai brogli. Per averlo denunciato e quindi aver chiesto l'annullamento di esse, Giacomo Matteotti il 10 giugno dell'anno precedente da una di quelle bande era stato sequestrato nel pieno centro di Roma e quindi ucciso. Mussolini ne doveva rispondere davanti al ramo basso del Parlamento.

Come si era arrivati a questo “appuntamento”? Un giudice con la schiena dritta, fedele al proprio dovere istituzionale, aveva avviato l'indagine sull'omicidio del deputato socialista e, presto giungendo agli esecutori materiali, che faceva arrestare, era poi risalito ai complici di livello superiore; che, a loro volta arrestati, in due memoriali avevano indicato nel Capo del governo e *leader* del movimento fascista il mandante del delitto.

Quel giorno, alla Camera, Mussolini dapprima provoca i deputati chiedendo loro di procedere alla sua messa in stato di accusa avanti al Senato, in applicazione all'art. 47 dello Statuto del Regno; caduta nel vuoto la sua sfida, passa al contrattacco, assumendosi la «...responsabilità politica, morale, storica di tutto quanto avvenuto...».

2. Le sue premesse, le sue conseguenze.

Gli storici generalmente convengono che quel discorso sia stata la svolta definitiva verso la dittatura fascista, insomma che si trattò di una data epocale, come il 14 luglio 1789 o il 14 ottobre 1917. Ancora di più dunque del 28 ottobre 1922.

Anche se indubbiamente la Presa della Bastiglia ovvero del Palazzo d'inverno sono stati momenti “topici” nelle rispettive rivoluzioni, così come lo è stato questo intervento mussoliniano, vi è tuttavia da osservare che la storia delle nazioni è un fenomeno molto più complesso e non può certo essere ridotto alle azioni, materiali o, come in questo caso, verbali di un sol giorno.

Ed infatti il fascismo eruttava eversione e violenza, anche omicidaria, ormai da anni, in coda alla Prima guerra mondiale e come suo drammatico postumo. Questi sono i prodromi di sedizione violenta che hanno consentito a Mussolini di sfidare il Parlamento il 3 gennaio 1925, al culmine delle polemiche sull'omicidio Matteotti e, secondo il suo tragicomico costume, di gonfiare il petto offrendolo agli strali di avversari che, ormai sconfitti, non ne avevano più nella faretra e che non volevano “fare la fine” di Matteotti. Il Presidente del Consiglio dei ministri, incipiente Duce, ne è quindi uscito

indenne, anzi rafforzato ed è stato questo sicuramente il punto di rottura sostanziale dell'ordinamento statutario liberale, che però era ormai un "fantasma istituzionale", poi rapidamente liquidato dalla dittatura.

3. La complicità della monarchia.

Era forse possibile che il corso della storia della nazione italiana, allora di così recente consolidamento in uno Stato unitario, avesse uno sviluppo diverso? Che l'Italia venisse risparmiata dal dramma del fascismo istituzionalizzato e della sua tragica fine?

Non è insensato pensare che sì, forse, lo fosse ancora. Certo il fascismo era già molto forte, fortemente sostenuto dalle *élites* (industriali, agrari), in una società ancora largamente agricola e con il consistente "braccio armato" dei reduci dei campi di battaglia della Grande Guerra. È altrettanto indubbio che le opposizioni democratiche erano divise, soprattutto quelle di sinistra, secondo una triste tradizione di questo Paese. Quindi la situazione politica, economica e sociale, per certi versi culturale del Paese era certamente favorevole all'ascesa dell'Uomo della Provvidenza.

Tuttavia, nel 1922 ed ancora nel 1925, almeno in astratto, vi era un "potere dello Stato" che aveva la forza, non solo istituzionale, ma effettiva, reale, di cambiare il verso della storia nazionale: la Monarchia, il Re. Vittorio Emanuele III aveva infatti poteri costituzionali – che gli avrebbero consentito di fermare con le armi la Marcia su Roma e poco più di due anni dopo, al culmine dello "scandalo Matteotti", di provocare le dimissioni di Mussolini da Capo del Governo. Non solo perché aveva il controllo – saldo – dell'esercito e delle forze di polizia, ma anche perché l'Italia era un Paese pro-

fondamente monarchico, in virtù del capitale di consenso derivante alla Casa Savoia dalle Guerre d'indipendenza e dalla Prima guerra mondiale. Del resto tale era ancora, nonostante tutto, l'Italia del 2 giugno 1946.

Ma quando le speranze di una Nazione – sfortunatamente, inopinatamente – si aggrappano ad una sola persona, le *chances*, di per sé, si assottigliano. Con "quel re" erano semplicemente nulle. Egli era infatti un reazionario, che non credeva affatto al valore dello Statuto, ma soprattutto incline al tradimento della Nazione, come appunto nell'ottobre 1922 e poi, ancora più tragicamente, l'8 settembre 1943. Al fondo, era un pusillanime. Quindi che il monarca fermasse Mussolini ed il fascismo è soltanto una, forse non banale, ma tristissima, fantasia.

4. Il giudizio sul fascismo e su Mussolini.

Quello che avvenne dopo il 3 gennaio di cento anni fa è noto. Una dittatura ferrea, le leggi razziali, una guerra che ha prodotto oltre 300 mila italiani morti e la distruzione del Paese.

Fu dunque il "male assoluto"? Assolutamente sì, non ci possono essere dubbi.

Per tale ragione è inconcepibile e deprimente constatare che rigurgiti del fascismo abbiano percorso la storia repubblicana, con i punti massimi delle stragi, e che tuttora ci siano personaggi politici e mezzi di informazione che si riferiscono favorevolmente, o quantomeno benevolmente, al fascismo e a Benito Mussolini, che in realtà meriterebbe la condanna della storia per il solo fatto dal quale si è "difeso" in quel discorso alla Camera dei Deputati. Purtroppo i morti che ha sulla coscienza sono stati tantissimi di più. Troppi. Per tale ragione è insostenibile che abbia fatto anche cose buone.

Con le mani sporche del sangue degli italiani e di altri popoli vigliaccamente aggrediti le “cose buone” sono sporate di questo sangue, di queste, immani, sofferenze.

Un dittatore assassino non fa mai “cose buone”.

Perciò non fanno nemmeno sorridere le caricature odierne del ventennio. Sono cose serie, che vanno prese sul serio. È però anche vero che tutta “l’acqua che è passata sotto i ponti”, anzi, meglio, tutto quel sangue che è stato versato, sono sicuramente uno scudo democratico forte, un argine, interno ed europeo, che, purtroppo, negli anni Venti del Novecento non c’era. E poi oggi, fortunatamente, non c’è più un Capo di Stato che possa essere in qualsiasi modo complice di un’eversione autoritaria.

I pericoli però ci sono. I nemici della libertà non sono mai stati così forti in Italia, in Europa e negli Stati Uniti d’America, citando solo i Paesi nei quali la democrazia è consolidata. Quindi la “guardia” deve essere alzata. La storia deve insegnare e bisogna impedire che i suoi drammi si ripetano.

Nel nostro Paese, la prima linea di difesa democratica è la Costituzione, che va dunque protetta da ogni aggressione che ne stravolga il mirabile equilibrio. Non è un testo uscito da un istituto giuridico universitario, ma che – direttamente – proviene dalla guerra di Liberazione nazionale ed è scritto dai protagonisti della stessa; che è co-generato dalla dura esperienza della dittatura, affinché non si ripeta. Mai più.

5. Il dovere morale e civile di difendere la Costituzione.

Questo equilibrio costituzionale dei rapporti tra i poteri dello Stato e tra funzioni pubbliche centrali e locali è tuttavia oggi

investito da forti venti di cambiamento, che rischiano di alterarlo in profondità, stravolgendolo.

Iniziative governative di revisione costituzionale, per un verso, mettono nel centro del mirino la forma di governo parlamentare, con un largo spostamento di potere al Capo dell’Esecutivo, da eleggersi direttamente (*unicum mondiale*) con il correlativo, forte, inquietante, depotenziamento del Parlamento, del Capo dello Stato e financo della Corte costituzionale; per altro verso, stravolgono l’assetto della magistratura e del suo autogoverno, con un chiaro, evidente, dichiarato, intento di limitarne l’autonomia e l’indipendenza, quindi la funzione di garanzia che le è propria e che peraltro è il tratto distintivo dello Stato di diritto, secondo le Carte e la giurisprudenza eurounitarie.

È una deriva istituzionale pericolosa, che va contrastata. Senza se, senza ma.

Il ricordo dolente del fatto parlamentare del 3 gennaio 1925, dei suoi presupposti e delle sue conseguenze drammatiche, deve quindi motivare l’impegno civile odierno. Questo Paese ha già pagato un prezzo enorme alla mitica dell’Uomo forte. È bene non dimenticare ed ancora di più è bene non ripetere l’errore di “dare le chiavi” della *civitas* ad una persona sola, allo stesso tempo depotenziando le bilancianti garanzie costituzionali.

Questa “scorciatoia” porta – sempre – in un baratro, cadendo nel quale, se tutto va bene, ti fai – molto – male.

ENRICO MANZON

2. Giacomo Matteotti: il suo e il nostro tempo

È un bel dire che gli uomini si differenziano dagli altri animali per le capacità logiche. Molti e importanti studiosi attribuiscono anche ai nostri parenti stretti la facoltà di apprendere e generalizzare sulla base dell'esperienza. Il fatto è che l'uomo intanto è tale in quanto non solo apprende, codifica ed elabora, ma anche conserva, modifica ed è in grado di recuperare pure quello che pensava di aver dimenticato. Grande miracolo la memoria! Se uno riflette, si rende conto che l'uomo è l'unico essere a potersi definire *historicus*, proprio perché solo lui, e non gli altri animali, è in grado di recuperare il suo passato, di attingerlo, apprendo quello scritto con chiavi del tutto originali che ne rendono possibile la lettura. È necessario, infatti, distinguere la memoria individuale da quella collettiva. Sul piano soggettivo essa è alimentata da esperienze e stati d'animo, da rappresentazioni acquisite o in via di acquisizione; sul piano sociale la memoria collettiva diventa necessariamente storia.

Il pestaggio e la morte di G. Matteotti sono storia dolorosa e presente come non mai nel vissuto del nostro Paese. Fin da giovane aveva aderito al socialismo e nel 1922, espulso dal partito socialista italiano, con i riformisti ancora vicini al pensiero di Filippo Turati, contribuì alla fondazione del partito socialista unitario e ne divenne segretario. Nel periodo della sua formazione culturale e politica aveva sicuramente individuato i limiti delle costruzioni teoriche del socialismo ottocentesco e condiviso la critica marxiana alle astrattezze ideologiche

di quei socialisti utopisti del tutto incapaci di un'analisi scientifica delle condizioni reali delle società esistenti e perciò incapaci di individuare gli strumenti idonei a modificarle. Già nel 1921 Matteotti aveva pubblicato una "Inchiesta socialista sulle gesta dei fascisti in Italia" pienamente consapevole che l'ordine e la ripresa economica e sociale dell'Italia dopo la guerra non potevano realizzarsi con l'arma dello squadismo e della repressione di ogni forma di dissenso. Sicuramente una risposta a tutti coloro che giustificavano squadismo e repressione dopo il biennio rosso che tra il 1919 e il 1920 aveva coinvolto nella lotta politica masse di operai e contadini fino all'occupazione delle fabbriche dall'agosto al settembre del 1920 che ne segnò, insieme, l'apice e la fallimentare conclusione. Tanto che Giorgio Amendola nella sua "Intervista sull'antifascismo" comparsa nel 1976 definisce biennio rosso nero quel periodo perché in esso si ebbe un processo di radicalizzazione a sinistra e di corrispondente reazione a destra. Certo, è ormai opinione quasi del tutto condivisa che non vi era mai stato il pericolo reale di una rivoluzione proletaria: nessuno l'aveva promessa e nessun partito avrebbe potuto guidarla. La classe operaia ne uscì sconfitta e le classi padronali avevano ricevuto "la scossa di chi è stato rasentato dalla morte".

Così il fascismo diventò un partito e il partito dell'ordine che, per dirla con Benedetto Croce, una volta "normalizzato" avrebbe garantito il ritorno ad un forte e rinnovato stato liberale. Il grande filosofo dei "distinti" mantenne una posizione di at-

tesa e di fiducia anche quando nel 1923 fu votata la legge Acerbo che attribuiva i due terzi dei seggi alla lista di maggioranza relativa e in vista delle elezioni del maggio 1924 nacque il Listone, ovvero un'alleanza larga che si poneva al di sopra dei partiti: ne fecero parte liberali come Salandra, nazionalisti, monarchici, ex popolari. I fascisti ottennero il 65% dei voti e tra le opposizioni solo i popolari ebbero una tenuta elettorale. Il 30 maggio G. Matteotti denuncia i brogli elettorali e nel suo famoso discorso (che i giovani dovrebbero leggere e commentare a scuola e in famiglia), chiede formalmente alla Camera di non convalidare le elezioni avvenute. Il 10 giugno viene rapito, pestato a sangue e ucciso da cinque squadristi al comando di Amerigo Dumini. Sepolto in un bosco a pochi chilometri da Roma, il corpo fu ritrovato circa due mesi dopo il 16 agosto 1924.

La risposta delle opposizioni all'assassinio di Matteotti fu l'abbandono dei lavori parlamentari, la cosiddetta secessione dell'Aventino, con la speranza che la protesta potesse suscitare la reazione morale del Paese. Gramsci e i comunisti ritenevano del tutto improbabile sul piano politico una protesta morale senza la mobilitazione delle masse. Non ci fu né l'una né l'altra e col discorso del 3 gennaio del 1925 il fascismo, per dirla con Renzo de Felice, diventò un vero e proprio regime.

Tutto il percorso verso il consolidamento del regime con le leggi fascistissime, parte da quel pestaggio, da quel supplizio, da quel corpo sfigurato e restituito ormai decomposto come un Cristo privo di sudario.

Nell'attuale temperie storica è possibile che si instaurino sistemi autoritari attraverso il pestaggio, la repressione violenta del dissenso, perfino l'assassinio politico? È davvero morta la bella utopia, quella che ogni cittadino della *polis* deve coltivare per tra-

sformare e migliorare il mondo in cui vive? I sistemi democratici sono in grado di arginare la spinta delle destre autoritarie?

Ritorna la lezione di K. Popper contenuta ne "La società aperta e i suoi nemici", un testo scritto tra il 1944 e il 1945 mai come oggi tanto attuale proprio perché l'autore rifiutava gli schemi rigidi, i sistemi pre-costruiti, in una parola gli archetipi. Quelli che si sono nutriti di tali pensieri guardano con dolore alla società contemporanea aperta solo in apparenza, un mondo in cui si afferma la legge del più forte come se fosse la più naturale delle soluzioni, in cui la sopraffazione e l'ingiustizia producono guerre e lutti senza fine. H. Marcuse negli anni '60 rifletteva sulla "fine dell'utopia". Si trattava, allora, per il filosofo francofortese di dare forza e concretezza ai movimenti giovanili. Oggi, forse, si tratta di trasformare in azione politica concreta le istanze che provengono non solo dai giovani consapevoli, ma da tutti quei movimenti che pongono al centro delle rivendicazioni i problemi reali del sottosviluppo, delle emarginazioni, delle ingiustizie sociali. I sistemi democratici non nascono una volta e per sempre, vanno costruiti e ricostruiti ogni giorno. E ciò vale ancor più quando assistiamo a manifestazioni di intolleranza e di conflittualità tra istituzioni e società civile. M. Weber ne "La politica come professione" scrive che c'è una differenza assoluta tra l'agire secondo convinzione e l'agire secondo responsabilità. Nel primo caso chi opera si preoccupa appunto dei principi in base ai quali agisce e non si cura allo stesso modo delle conseguenze del suo agire; nel secondo caso chi agisce guarda contemporaneamente agli effetti prevedibili dell'azione e se ne assume la responsabilità. Dunque i politici in modo particolare dovrebbero informare le proprie scelte e le azioni conseguenti ai principi costituzionali e all'etica della responsabilità. Non che sia

pacifica e semplice questa sintesi. S. Hampshire in "Non c'è giustizia senza conflitto" partendo dall'assunto di Eraclito: ...occorre sapere che la giustizia è conflitto..." sostiene che la conflittualità, cioè l'ambivalenza è propria dell'anima umana ed è propria della città. Posto che la giustizia è l'armonia delle parti e degli elementi ed essa è imposta dalla ragione, si tratta di vedere come operativamente si possa superare il conflitto. Il filosofo invoca per il superamento di ogni controversia procedure concordate e istituzionalizzate che sostituiscano la forza bruta, il dominio, la tirannia. Secondo il filosofo analitico inglese il problema irrisolto del nostro tempo è la relazione tra due tipi di società: da un lato la società e i governi consapevolmente tradizionali in cui preti, rabbini, imam o mullah ed altri esperti del volere divino mantengono e impongono un unico pensiero e le società e i governi democratici che permettono la pluralità dei pensieri e dei punti di vista. Ora proprio i paesi democratici possono pretendere che debba esistere un'unica concezione "buona" dei valori, cioè la propria? L'articolo 17 della nostra Costituzione recita che i cittadini hanno il diritto di riunirsi pacificamente e senza armi; l'articolo 21 aggiunge che tutti i cittadini hanno il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. In una democrazia matura non sarebbe dovuto accadere quello che è accaduto ultimamente nelle strade di Pisa e Firenze dove giovani liceali a volto scoperto, con lo zaino in spalla e le belle utopie nel cuore manifestavano liberamente, sicuri di essere protetti e non barbaramente manganellati. È intervenuto, sdegnato, il presidente della Repubblica rivolgendosi al ministro degli Interni: "con i ragazzi i manganelli esprimono un fallimento". E il ministro: "cortei non autorizzati. Abbiamo difeso il Consola-

to Usa e la Sinagoga". Da chi? Si domanda il cittadino italiano, da chi dobbiamo difenderci? Dalla partecipazione alla vita pubblica, dall'entusiasmo in parte ritrovato dei nostri giovani, dobbiamo forse difenderci dal dissenso? Il pestaggio e il sangue sul viso di quei ragazzi sono il vecchio-nuovo segno del nostro tempo?

LICIA FIERRO

